



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 16 ottobre 2023 - n. XII/1132

D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio anno 2023 nelle province di Cremona e Varese. proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze 3

Delibera Giunta regionale 16 ottobre 2023 - n. XII/1134

D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate dal 21 al 25 luglio e 4 agosto anno 2023 nella città Metropolitana di Milano e dal 21 al 25 luglio anno 2023 nella provincia di Monza e Brianza. Proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze 14

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2023 - n. XII/1156

Promozione dell'atto integrativo dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro e correlata qualificazione urbanistica e funzionale del comparto di piazza repubblica, nel comune di Varese (VA) 23

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2023 - n. XII/1177

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione del piano di trasferimento all'IZSLER delle attività istituzionali relative alla sicurezza alimentare svolte dal centro ricerche marine di Cesenatico 26

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2023 - n. XII/1183

Approvazione del piano di indirizzo forestale della comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine, ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008 44

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2023 - n. XII/1184

D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito della tromba d'aria del 26 agosto anno 2023 in provincia di Pavia. Proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze 124

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2023 - n. XII/1196

Misura di sostegno finanziario ai comuni per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n.36/2023 - Integrazione della spesa autorizzata dalla d.g.r. n. 885/2023 per interventi su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attivati dai comuni colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 - Destinazione delle risorse residue alle opere di pronto intervento di cui alla d.g.r. n. 6000/2022 128

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2023 - n. 16354

Proroga dei termini per la conclusione delle attività e assegnazione risorse residue del progetto regionale «Incubatori di comunità 2 - la possibilità di un'alternativa» per l'implementazione degli interventi per la presa in carico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di fragilità - d.g.r. 6710 del 18 luglio 2022» 130

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 18 ottobre 2023 - n. 15963

Fondazione Bellaria ONLUS con sede legale in via Monte Carmelo n. 22 - Appiano Gentile (CO), CF 80014800132 e P.IVA 02019090139: modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate 133

D.G. Casa e housing sociale

Decreto dirigente struttura 23 ottobre 2023 - n. 16247

Legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». Impegno e contestuale liquidazione, ai comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del fabbisogno 2022 - vi elenco. 134

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**Comunicato regionale 25 ottobre 2023 - n. 135**

Domanda presentata dal consorzio tutela Valcalepio relativa alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valcalepio» 141

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente struttura 20 ottobre 2023 - n. 16122**

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Azione III.3.B.1.1. Bando «Linea internazionalizzazione Plus» in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Effepi - s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 2906698 - CUP contribuito E71B21002610002 e CUP FINANZIAMENTO E88J16000000009 168

D.G. Istruzione, formazione, lavoro**Decreto dirigente unità organizzativa 23 ottobre 2023 - n. 16271**

Integrazioni all'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» a valere sul programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo specifico ESO4.1, Azione A.1 approvato con decreto n. 10238 del 6 luglio 2023 171

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 ottobre 2023 - n. XII/1132

D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio anno 2023 nelle province di Cremona e Varese. proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti deliberano, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (di seguito MASAF) di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» che, all'art. 2 comma 7, individua, tra le attività di protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Riferito dal dirigente della Struttura «Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità» che:

- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana (sede di Cremona) prot. n. M1.2023.0195721 acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dai «Venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio 2023 in provincia di Cremona», alle strutture aziendali, scorte/attrezzature e Infrastrutture connesse all'attività agricola, nei territori agricoli dei seguenti comuni:
 - danni alle strutture aziendali, scorte e attrezzature nei Comuni di AGNADELLO, BAGNOLO CREMASCO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CAPERGNANICA, CAPRALBA, CASALETTO VAPRIO, CASTELLEONE, CHIEVE, CREMA, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, OFFANENGO, PALAZZO PIGNANO, PANDINO, PIANENGO, RICENGO, RIPALTA CREMASCA, RIVOLTA D'ADDA, ROMANENGO, SERGNANO, SONCINO, SORESINA, TICENGO, TRESORE CREMASCO, TRIGOLO;
 - danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei Comuni di AGNADELLO, AZZANELLO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVERDE, CREMA, GENIVOLTA, MONTE CREMASCO, PALAZZO PIGNANO, RICENGO, RIVOLTA D'ADDA, SERGNANO, VAILATE;
- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Varese-Como-Lecco (sede di Varese), a prot. n. M1.2023.0194053 acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dai «Venti impetuosi e grandinate dal 21 al 25 luglio 2023 in provincia di Varese», alle strutture aziendali, scorte/attrezzature e Infrastrutture connesse all'attività agricola, nei territori agricoli dei seguenti comuni:
 - danni alle strutture aziendali, scorte e attrezzature nei Comuni di BESNATE, CADEGLIANO-VICONAGO, CASSANO MAGNAGO, CASSANO VALCUVIA, CISLAGO, FERNO, GALLARATE, GERENZANO, GOLASECCA, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MALNATE, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, SUMIRAGO, TRADATE, UBOLDO, VENEGONO INFERIORE, VIZZOLA TICINO;
 - danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei Comuni di SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO E LONATE POZZOLO;
- ricorrono le condizioni di danno tali da giustificare la richiesta al MASAF del decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi avversi sopra citati, nei sopra menzionati territori comunali delle province di Cremona e Varese;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere alla delimitazione del territorio danneggiato da-

gli eventi «dal 21 al 27 luglio 2023 nelle province di Cremona e Varese» nei suddetti comuni delimitati;

- richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità dell'evento descritto e di individuare le provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii. per la compensazione dei danni alle strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole, nonché alle infrastrutture connesse all'attività agricola, causati dai predetti eventi, così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive di eventi eccezionali inerenti ai «venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio 2023 nella provincia di Cremona» e «grandinate e venti impetuosi dal 21 al 25 luglio in provincia di Varese» quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- avvalersi della facoltà di proroga di 30 gg in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, come da previsione dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, in quanto la vastità del territorio interessato, il susseguirsi degli eventi nel tempo e il numero di aziende coinvolte hanno determinato il conseguente protrarsi dei tempi per le stime dei danni e il completamento delle istruttorie tecniche;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di delimitare i territori danneggiati dai «venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio 2023 nelle province di Cremona e Varese», così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità degli eventi descritti e individuare le provvidenze di cui art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii., per la compensazione dei danni alle *strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole e alle infrastrutture connesse all'attività agricola*, causati dai predetti fenomeni atmosferici, così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esercitare, per le motivazioni di cui in premessa, la facoltà di proroga di cui all'art. 6 co. 1 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii.;
4. di trasmettere al MASAF la presente deliberazione in quanto si ritiene che ricorrano condizioni oggettive di danno tali da poter applicare le previsioni di cui all'art. 5, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii.;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



Regione Lombardia -
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Val Padana
UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare Foreste

Via Dante n. 136
26100 Cremona

www.regione.lombardia.it
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche.
Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
Provincia di Cremona.

Evento calamitoso: **VENTI IMPETUOSI E GRANDINE NELLE GIORNATE DAL 21 AL 27 LUGLIO 2023 IN PROVINCIA DI CREMONA.**

1. DESCRIZIONE E NATURA DEGLI EVENTI

Nelle giornate dal 21 al 27 Luglio 2023, in molte zone della provincia di Cremona, si sono verificati eventi atmosferici caratterizzati da pioggia torrenziale, venti impetuosi fino a 80/100 km orari, grandine grande come palline da golf, segnalati con codice di allerta da parte della Protezione Civile.

Questi eventi violenti si manifestano con una più elevata frequenza e si caratterizzano con precipitazioni brevi ed intense, il rapido passaggio dal sole al maltempo e sbalzi termici significativi che portano la distruzione delle coltivazioni in campo, pronte ormai al raccolto e sradicamento di piante, poste anche lungo corsi d'acqua, provocando erosioni e frane alle infrastrutture così come danni alle strutture di vario genere con le annesse conseguenze.

2. AREE PROVINCIALI COLPITE DAGLI EVENTI

L'evento verificatosi in giorni "alterni" del periodo indicato, ha interessato una vasta area del territorio della Provincia di Cremona coinvolgendo n. 90 Comuni, talvolta colpendo più volte le stesse aree.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

I danni sono principalmente riconducibili alla grandine e al vento che hanno compromesso colture, strutture, macchine, scorte e attrezzi ed impianti. Il forte vento ha allettato le colture erbacee distruggendo una media dell'80 - 90% del prodotto ormai pronto per il raccolto, le piante (vivai e boschi) hanno riportato significative lesioni all'appartato fogliare ed anche alla corteccia incrementando la vulnerabilità a malattia/funghi rendendoli incommerciabili.

Le strutture agricole, dai capannoni, alle stalle, ai porticati, ai ricoveri, ai tunnel/serre, agli impianti di irrigazione ed alle abitazioni rurali, riportano dei danni diversificati che vanno dai tetti divelti o bucati, alle tegole e coppi rotti, ai serramenti e vetri rotti, ai muri esterni bucherellati, si annoverano anche ingenti danni ai pannelli fotovoltaici ed agli impianti di biogas.

La compromissione delle strutture ha determinato il conseguente deterioramento delle scorte nonché il proliferare di batteri all'interno dei foraggi (si segnala in un'azienda un episodio di botulino) e la morte di capi animali di tipo volatile.

Beni danneggiati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Eventuali annotazioni
Danni alle produzioni vegetali	Art. 5 comma 2	€ 50.668.922,21	Di cui: € 1.307.261,00 Orticole/frutta € 8.191.171,00 Vivaisti Pioppi € 1.570.100,00 Importo non conteggiato nel danno richiesto al MASAF
Danni alle strutture aziendali	Art. 5 comma 3	€ 31.392.742,45	
Danni alle scorte (vive e morte)	Art. 5 comma 3	€ 660.982,50	
Danni alle macchine e attrezzi	Art. 5 comma 3	€ 485.387,30	
Danni agli Impianti a biogas	Art. 5 comma 3	€ 250.000,00	Produzione di energia connessa con l'attività agricola
Danni a pannelli fotovoltaici	Ar. 5 comma 3	€ 1.160.395,00	Produzione di energia connessa con l'attività agricola e trattasi di pannelli integrati alle coperture delle strutture
Danni a infrastrutture connesse all'attività agricola	Art. 5 comma 6	€ 690.000,00	

4. DANNI ALLE STRUTTURE (NON ASSICURABILI), ALLE SCORTE E ATTREZZATURE E RELATIVA INCIDENZA SULLA PLV DELL'AREA DELIMITATA.

Considerando una PLV media ordinaria dell'area delimitata di € 61.311.813,67 e l'entità dei danni stimati (riferiti a strutture, scorte e attrezzature non assicurabili in forma agevolata), pari a € 29.460.184,74 si arriva a una incidenza percentuale del danno sulla PLV media ordinaria dell'area delimitata pari al **48,05 %**.

Presso la Struttura Regionale AFCP Val PADANA sede di CREMONA sono pervenute n° 727 segnalazioni di danni di cui, n° 347 inerenti alle strutture (non assicurabili) alle scorte e alle attrezzature.

4a) territori comunali delimitati e provvidenze richieste (per strutture, scorte e attrezzature)

Sulla base di quanto descritto sopra, si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi dal 21 al 27 Luglio 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. ii. in favore delle Aziende Agricole ricadenti nell'area territoriale della Provincia di Cremona per i Comuni di: AGNADELLO, BAGNOLO CREMASCO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CAPERGNANICA, CAPRALBA, CASALETTO VAPRIO, CASTELLEONE, CHIEVE, CREMA, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, OFFANENGO, PALAZZO PIGNANO, PANDINO, PIANENGO, RICENGO, RIPALTA CREMASCA, RIVOLTA D'ADDA, ROMANENGO, SERGNANO, SONCINO, SORESINA, TICENGO, TRESORE CREMASCO, TRIGOLO per un importo complessivo dei danni alle strutture (*non assicurabili*), scorte e attrezzature pari a **€ 29.460.184,74** di cui **€ 1.000.840,00** attribuiti agli impianti aziendali produttori di energia (*fotovoltaici e biogas*).

L'ammissibilità ai già menzionati benefici di legge, a livello delle singole imprese che faranno domanda ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., verranno stabiliti sulla base degli esiti istruttori nonché in ottemperanza delle modalità e procedure impartite dal manuale delle procedure di cui al D.d.s. 05/12/2022 n° 17829.

5. DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Nelle giornate che intercorrono dal 21 al 27 Luglio si sono verificate eventi atmosferici caratterizzati da pioggia torrenziale, grandine e forti raffiche di vento che hanno causato lo sradicamento di numerose piante poste sulle scarpate e sul ciglio dei canali irrigui, con il conseguente danneggiamento e cedimento delle sponde fino ad ostacolare il passaggio dell'acqua e la stabilità di manufatti e strade pubbliche e private.

Le infrastrutture connesse e funzionali all'attività agricola segnalati dagli Enti che rivestono carattere di interesse pubblico:

- Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio Adda Serio con le rogge denominate Alchina, Comuna e Rivoltana ricadenti nei Comuni di AGNADELLO, CASALETTO DI SOPRA, CREMA, MONTE CREMASCO, PALAZZO PIGNANO, RICENGO, RIVOLTA D'ADDA, SERGNANO, VAILATE, per un importo di € 550.000,00.
- Consorzio Naviglio della Città di Cremona nei territori ricadenti nei Comuni di AZZANELLO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVERDE, GENIVOLTA per un importo di € 140.000,00.

Pertanto, sulla base di quanto descritto sopra e verificato dai sopralluoghi effettuati dalla Struttura AFCP Val PADANA sede di CREMONA in relazione ai danni alle infrastrutture - si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date dal 21 al 27 Luglio 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 6 del D.lgs 102/2004, per un importo totale di danni alle infrastrutture pari ad **€ 690.000,00** nei Comuni:

AGNADELLO, AZZANELLO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVERDE, CREMA, GENIVOLTA, MONTE CREMASCO, PALAZZO PIGNANO, RICENGO, RIVOLTA D'ADDA, SERGNANO, VAILATE.

6. RIEPILOGO ENTITA' DEI DANNI RICHIESTI AL MASAF

Beni danneggiati	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.
Danni alle strutture, scorte e attrezzature	€ 29.460.184,74	Art. 5 comma 3
Danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola	€ 690.000,00	Art. 5 comma 6
Totale danni riconoscibili	€ 30.150.184,74	Art. 5 commi 3 e 6

Luogo e data: Cremona, 29/09/2023

I funzionari istruttori:

Antonella Buonaventura

Barbara Rancati

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Regione Lombardia – Giunta**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE AGRICOLTURA
FORESTE, CACCIA E PESCA – VARESE, COME E LECCOwww.regione.lombardia.it
agricolturavaccolc@pec.regione.lombardia.it**Varese**
21100 - Viale Belforte n. 22
Tel 0332 338511

**Relazione tecnica descrittiva relativa ai danni causati dalle Avversità atmosferiche
dei giorni: dal 21 al 25 luglio
in provincia di: VARESE**

Eventi: GRANDINATE E VENTI IMPETUOSI

Ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm. e ii.

1. DESCRIZIONE E NATURA DEGLI EVENTI

Nel mese di luglio dell'anno 2023 le precipitazioni nella provincia di Varese sono state del 23% superiori alla norma con violenti temporali e disastrose grandinate. In particolare, tra il 15 e il 20 luglio un'ondata di calore africana dal Mediterraneo ha raggiunto anche il Varesotto con massime costantemente sopra 30°C e caldo afoso (massime fino 36° sulla pianura padana). Come spesso accade, l'ondata di calore è terminata con violenti temporali. Nella mattinata del giorno 21 forti temporali hanno colpito il Gallaratese e Saronnese con ingenti danni per grandine fino 3-5 cm, raffiche di vento, allagamenti e fulmini. Dopo un paio di giornate perlopiù soleggiate, i forti temporali si sono ripresentati il giorno 24 durante tutta la giornata e hanno colpito particolarmente con grandine in serata il Saronnese (segnalata fino 6 cm a Lazzate, Rovello, Gerenzano) con coperture distrutte e raffiche di vento fino 100 km/h a Nerviano. Un aereo partito da Malpensa è stato costretto ad atterraggio di emergenza per danni da grandine. Nelle prime ore del giorno 25 i temporali hanno infine colpito l'alto Milanese con tetti scoperchiati (a S. Siro raffiche oltre 100 km/h) e grandine fino 5 cm.

Per ulteriori dati e informazioni: [Statistiche Meteorologiche Centro Geofisico Prealpino \(astrogeo.va.it\)](http://Statistiche Meteorologiche Centro Geofisico Prealpino (astrogeo.va.it))

2. AREE PROVINCIALI COLPITE DAGLI EVENTI

Grandinate dal 21 al 25 luglio hanno interessato i seguenti comuni:

Besnate, Cadegliano-Viconago, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Malnate, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Tradate, Uboldo, Venegono Inferiore, Vizzola Ticino.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

I danni sono stati principalmente arrecati alle coperture (tetti, tettoie, tensostrutture) delle strutture aziendali quali depositi, ricoveri, stalle, abitazioni nonché a sili e recinzioni. Risultano anche danneggiati mezzi aziendali, impianti, bancali e vasi e risultano compromesse scorte di paglia, fieno, frumento, foraggi in genere e mangimi. Sono stati registrati danni anche alle infrastrutture relative al funzionamento del servizio di distribuzione dell'acqua di irrigazione gestito dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Beni danneggiati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Eventuali annotazioni
Danni alle produzioni vegetali	Art. 5 comma 2	1.115.607,85 €	Importo non conteggiato nel calcolo del danno
Danni alle strutture aziendali	Art. 5 comma 3	1.569.178,43 €	
Danni alle scorte (vive e morte)	Art. 5 comma 3	135.340,00 €	
Danni alle macchine e attrezzi	Art. 5 comma 3	30.130,00 €	
Danni agli Impianti a biogas	Art. 5 comma 3	-	
Danni a pannelli fotovoltaici	Art. 5 comma 3	-	
Danni a infrastrutture connesse all'attività agricola	Art. 5 comma 6	24.500,00 €	

4. DANNI ALLE STRUTTURE (NON ASSICURABILI), ALLE SCORTE E ATTREZZATURE E RELATIVA INCIDENZA SULLA PLV DELL'AREA DELIMITATA.

Considerando una PLV media ordinaria dell'area delimitata di € 5.525.043,89 e l'entità dei danni stimati (riferiti a strutture, scorte e attrezzature non assicurabili in forma agevolata), pari a € 1.734.648,43, si arriva a una Incidenza percentuale del danno sulla PLV media ordinaria dell'area delimitata pari al 31,4 %.

Presso la Struttura Regionale AFCP di VARESE sono pervenute n° 66 segnalazioni di danni di cui, n° 49 inerenti alle strutture (non assicurabili) alle scorte e alle attrezzature.

4a) territori comunali delimitati e provvidenze richieste (per strutture, scorte e attrezzature)

Sulla base di quanto descritto sopra, si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date dal 21 al 25 luglio 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. ii. in favore delle Aziende Agricole ricadenti nell'area territoriale della Provincia di Varese per i Comuni di **Besnate, Cadegliano-Viconago, Cassano Magnago, Cassano Valcurvia, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Malnate, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Tradate, Uboldo, Venegono Inferiore, Vizzola Ticino** per un importo complessivo dei danni alle strutture (*non assicurabili*), scorte e attrezzature pari a € **1.734.648,43** di cui € 0 attribuiti agli impianti aziendali produttori di energia (*fotovoltaici e biogas*).

L'ammissibilità ai già menzionati benefici di legge, a livello delle singole imprese che faranno domanda ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., verranno stabiliti sulla base degli esiti istruttori nonché in ottemperanza delle modalità e procedure impartite dal manuale delle procedure di cui al D.d.s. 05/12/2022 n° 17829.

5. DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

A Somma Lombardo sono stati registrati nel 21/07/2023 e nel 24-25/07/2023 eventi grandinigeni accompagnati da forte vento ed intensa fulminazione, si sono quindi susseguite numerose cadute di piante d'alto fusto che hanno bloccato la strada sterrata di accesso al nodo Panperduto da Maddalena, e occupato la banchina in sponda destra del Canale principale, dal km 2 al km 4.5, con pericolo per la pubblica incolumità. Ulteriori piante di alto fusto sono cadute interessando l'Isola di Confurto in sponda destra del bacino di Panperduto e lungo la banchina in sponda destra del CAPV da Vizzola a Lonate Pozzolo. In alveo le piante cadute si sono fermate a monte del ponte di Nosate con conseguente ostacolo parziale al deflusso.

È stata inoltre registrata sia la mancanza di corrente Media Tensione con blocco centrale DMV di EGPV (Enel Green Power Villorresi) sia la mancanza di corrente Bassa Tensione da cui dipende la regolazione della diga di Panperduto, dell'incile del canale Villorresi ed il così detto "scaricatore dei 120" che rappresenta lo scarico di sicurezza del bacino; è quindi entrato in funzione il sistema di sicurezza di corrente di riserva. Nei giorni seguenti è intervenuta Enel distribuzione per ripristinare la rete, fortemente compromessa anch'essa da cadute di alberi che hanno causato malfunzionamento della rete di loro competenza.

Il Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI, impiegando sia uomini e mezzi consortili che ditte esterne dotate di regolare contratto con il Consorzio, è prontamente intervenuto impegnandosi nella progressiva risoluzione delle problematiche e, dandosi delle priorità in funzione della criticità dei casi e della disponibilità di uomini e mezzi idonei, per ripristinare i luoghi danneggiati.

Dove è stato necessario ha effettuato manovre di regolazione di portata sui canali per scongiurare pericolosi innalzamenti di livello dovuti alle ostruzioni presenti e per consentire interventi in alveo per la rimozione degli stessi.

L'importo di spesa per gli interventi di ripristino relativi alla provincia di Varese si compone di una quota di € **8.000,00** per i lavori eseguiti immediatamente successivi agli eventi grandinigeni, e di una restante quota di € **16.500,00** per gli interventi che dovranno successivamente essere affrontati per ristabilire la piena funzionalità di canali e manufatti.

Pertanto, sulla base di quanto descritto sopra e alle verifiche documentali effettuate dalla Struttura AFCP Varese, in relazione ai danni alle infrastrutture - si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date dal 21 al 25 luglio 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 6 del D.lgs 102/2004, per un importo totale di danni alle infrastrutture pari ad € **24.500,00** ricadenti nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.

6. RIEPILOGO ENTITA DEI DANNI RICHIESTI AL MASAF

Beni danneggiati	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.
Danni alle strutture, scorte e attrezzature	€ 1.734.648,43	Art. 5 comma 3
Danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola	€ 24.500,00	Art. 5 comma 6
Totale danni riconoscibili	€ 1.759.148,43	Art. 5 commi 3 e 6

Varese, 22/09/2023

I funzionari istruttori
Arcangelo Matarrese
Giacomo Oddo

Il dirigente della Struttura AFCP
Chiara Bossi

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.g.r. 16 ottobre 2023 - n. XII/1134
D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate dal 21 al 25 luglio e 4 agosto anno 2023 nella città Metropolitana di Milano e dal 21 al 25 luglio anno 2023 nella provincia di Monza e Brianza. Proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti deliberano, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (di seguito MASAF) di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» che, all'art. 2 comma 7, individua, tra le attività di protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Riferito dal dirigente della Struttura «Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità» che:

- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano (sede di Milano) prot. n. M1.2023.0195969, acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dagli eventi atmosferici estremi «Grandine forte vento e trombe d'aria dal 21 al 25 luglio e 4 agosto 2023 nell'area della Città Metropolitana di Milano», alle strutture aziendali, scorte/attrezzature e Infrastrutture connesse all'attività agricola, nei territori agricoli dei seguenti comuni:
 - danni alle strutture aziendali, scorte e attrezzature nei Comuni di ALBAIRATE, ARCONATE, BASIGLIO, BELLINZAGO LOMBARDO, BERNATE TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, BOLLATE, BUSSERO, BUSTO GAROLFO, CASSANO D'ADDA, CERRO MAGGIORE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CISLIANO, COLTURANO, CORBETTA, GAGGIANO, GORGONZOLA, INZAGO, LACCHIARELLA, LAINATE, LEGNANO, LISATE, LOCATE DI TRIULZI, MELZO, MILANO, NOVATE MILANESE, NOVIGLIO, OPERA, PARABIAGO, PAULLO, PESCHIERA BORROMEO, POZZUOLO MARTESANA, ROSATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SEDRIANO, SETTALA, SOLARO, TREZZANO SUL NAVIGLIO, TREZZO SULL'ADDA, TRUCCAZZANO, VILLA CORTESE;
 - danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei Comuni di ARCONATE, BOLLATE, BUSSERO, BUSTO GAROLFO, CARUGATE, CASSANO D'ADDA, CORBETTA, GARBAGNATE MILANESE, GESSATE, GORGONZOLA, LAINATE, LISATE, MAGENTA, MILANO, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, NERVIANO, PARABIAGO, PAULLO, PERO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SEDRIANO, SETTIMO MILANESE, TRUCCAZZANO;
- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano (sede di Monza) a prot. n. M1.2023.0196522 acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è attinente agli accertamenti dei danni causati dalle «Grandinate e piogge alluvionali dal 21 al 25 luglio 2023 in provincia di Monza e della Brianza», alle strutture aziendali, scorte/attrezzature e Infrastrutture connesse all'attività agricola, nei territori agricoli dei seguenti comuni:
 - danni alle strutture aziendali, scorte e attrezzature nei Comuni di: ALBIATE, BRUGHERIO, CERIANO LAGHETTO, COGLIATE, CORNATE D'ADDA, LENTATE SUL SEVESO, LESMO, LIMBIATE, MEDA, MISINTO, MUGGIÒ, ORNAGO, SEREGNO, VIMERCATE;
 - ricorrono le condizioni di danno tali da giustificare la richiesta al MASAF del decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi sopra citati, nei sopra menzionati territori comunali nel territorio della città Metropolitana di Milano e in provincia di Monza e della Brianza;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere alla delimitazione del territorio danneggiato dagli eventi atmosferici avversi nei suddetti comuni delimitati ossia:
 - dal 21 al 25 luglio e il 4 agosto 2023 nel territorio della città Metropolitana di Milano;
 - dal 21 al 25 luglio 2023 nel territorio della provincia di Monza e della Brianza;
- richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità degli eventi descritti e di individuare le provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii. per la compensazione dei danni alle strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole e infrastrutture funzionali all'agricoltura, causati dai predetti eventi, così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive di eventi atmosferici eccezionali: «Grandinate venti forti, trombe d'aria dal 21 al 25 luglio e 4 agosto 2023 in Città Metropolitana di Milano» e «grandinate e piogge alluvionali dal 21 al 25 luglio nella provincia di Monza e della Brianza», allegate quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- avvalersi della facoltà di proroga di 30 gg in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, come da previsione dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, in quanto la vastità del territorio interessato, il susseguirsi degli eventi nel tempo e il numero di aziende coinvolte hanno determinato il protrarsi dei tempi per le stime dei danni e il completamento delle istruttorie tecniche;

Visti la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di delimitare i territori danneggiati dagli eventi atmosferici eccezionali (Grandinate venti forti, trombe d'aria e piogge alluvionali) occorsi:

- dal 21 al 25 luglio e il 4 agosto 2023 nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
- dal 21 al 25 luglio 2023 nel territorio della provincia di Monza e della Brianza;

così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità degli eventi descritti e individuare le provvidenze di cui art. 5, commi 3 e 6 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii., per la compensazione dei danni alle strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole e alle infrastrutture connesse all'attività agricola, causati dai predetti fenomeni atmosferici, così come specificato nelle allegate relazioni tecniche descrittive, parte integrante e sostanziale del presente atto;


3. di esercitare, per le motivazioni di cui in premessa, la facoltà di proroga di cui all'art. 6 co. 1 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii.;

4. di trasmettere al MASAF la presente deliberazione in quanto si ritiene ricorrano condizioni oggettive di danno tali da poter applicare le previsioni di cui all'art. 5, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii.;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ . _____



Regione Lombardia - Giunta - DIREZIONE AGRICOLTURA,
SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
UO – COMPETITIVITÀ, INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA,
AGROENERGIA, SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E
PESCA – MONZA E CITTÀ METROPOLITANA MILANO

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Milano
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

Monza
Via Grigna, 13
20900 – Monza
tel. 039 39481

**Relazione tecnica descrittiva relativa ai danni causati dalle Avversità atmosferiche dei giorni:
in provincia di: Monza e della Brianza**

Eventi: Grandinate e piogge alluvionali

Ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm. e ii.

1. DESCRIZIONE E NATURA DEGLI EVENTI

Tra il 21 e il 25 luglio in provincia di Monza e della Brianza si sono registrati intensi e diffusi temporali, caratterizzati da forti grandinate di media e grossa dimensione, venti violenti fino alla classe di tempesta, precipitazioni intense concentrate in tempi ristretti; il tutto ha causato ingenti danni a un numero molto elevato di aziende agricole su tutto il territorio provinciale.

Gli eventi si sono ripetuti pressoché identici nelle tre date sopra indicate, con unica variante l'intensità dei singoli fenomeni che di volta in volta ha raggiunto il valore massimo in località differenti, ma con un effetto finale univoco, con 83 segnalazioni di danni da parte delle aziende agricole colpite.

2. AREE PROVINCIALI COLPITE DAGLI EVENTI

L'intera provincia di Monza e della Brianza:

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

I danni sono distinguibili principalmente in danni da grandine e danni da vento, sia per quanto riguarda le colture che le strutture, le macchine, le scorte e gli attrezzi.

I venti di tempesta hanno provocato l'allettamento delle colture erbacee, la dispersione e/o la caduta dei frutti delle colture arboree, lo strappo di rami fino allo sradicamento degli alberi meno radicati. Sono stati distrutti anche molti impianti di sostegno delle colture legnose agrarie

I forti venti hanno poi scoperchiato molti tetti di stalle, magazzini, ricoveri residenze e alte strutture rurali; hanno divelto molte serre e tunnel compromettendone altrettanti, hanno distrutto gli impianti antigrandine e di irrigazione.

La grandine ha provocato estesi danni alle colture, distruggendo l'apparato fogliare e danneggiando in modo irreparabile i frutti, rendendoli incommerciabili. Per quanto riguarda gli immobili e le strutture, la grandine ha rotto le coperture di serre e tunnel danneggiandoli in modo non riparabile, nonché teli a protezione di insilati e fieno e gli impianti antigrandine; la grandine ha distrutto tegole e coppi dei tetti delle strutture rurali, ha danneggiato protezioni, infissi e rivestimenti, provocando l'entrata dell'acqua e la perdita di numerose scorte.

La grandine ha inoltre danneggiato molte macchine agricole; infine, i grossi chicchi di grandine hanno causato ingenti danni ai pannelli fotovoltaici.

Beni danneggiati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Eventuali annotazioni
Danni alle produzioni vegetali	Art. 5 comma 2	€ 1.814.230,35	Importo non conteggiato nel danno richiesto al MASAF
Danni alle strutture assicurabili (tunnel, serre, impianti antigrandine)	Art. 5 comma 3	€ 318.722,00	Importo non conteggiato nel danno richiesto al MASAF
Danni alle strutture aziendali	Art. 5 comma 3	€ 1.521.162,00	
Danni alle scorte (vive e morte)	Art. 5 comma 3	€ 73.600,00	
Danni alle macchine e attrezzi	Art. 5 comma 3	€ 3.045,86	
Danni agli Impianti a biogas	Art. 5 comma 3	€ 0,00	
Danni a pannelli fotovoltaici	Art. 5 comma 3	€ 0,00	
Danni a infrastrutture connesse all'attività agricola	Art. 5 comma 6	€ 0,00	

4. DANNI ALLE STRUTTURE (NON ASSICURABILI), ALLE SCORTE E ATTREZZATURE E RELATIVA INCIDENZA SULLA PLV DELL'AREA DELIMITATA.

Considerando una PLV media ordinaria dell'area delimitata di **€ 4.018.909,54** e l'entità dei danni stimati (riferiti a strutture, scorte e attrezzature non assicurabili in forma agevolata), pari a **€ 1.507.580,00**, si arriva a una Incidenza percentuale del danno sulla PLV media ordinaria dell'area delimitata pari al **37,51%**.

Presso la sede di Monza della UO – Competitività, Investimenti per ambiente e clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano sono pervenute **n° 79** segnalazioni di danni di cui, **n° 33** inerenti alle strutture (non assicurabili) alle scorte e alle attrezzature.

4a) territori comunali delimitati e provvidenze richieste (per strutture, scorte e attrezzature)

Sulla base di quanto descritto sopra, si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date 21/07, 24/07 e 25/07 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. ii. in favore delle Aziende Agricole ricadenti nell'area territoriale della Provincia di Monza e della Brianza per i Comuni di:

Albiate – limitatamente al foglio 15;
 Brugherio - limitatamente al foglio 41;
 Ceriano laghetto - limitatamente al foglio 76;
 Cogliate - limitatamente ai fogli 4, 8 e 16;
 Cornate d'Adda - limitatamente al foglio 2;
 Lentate sul Seveso – lim. ai fogli 28, 42, 45 e 48;
 Lesmo - limitatamente al foglio 7;
 Limbiate - limitatamente al foglio 27;
 Meda - limitatamente al foglio 6;
 Misinto - limitatamente al foglio 9;
 Muggiò - limitatamente al foglio 16;
 Ornago - limitatamente al foglio 14;
 Seregno - limitatamente al foglio 33;
 Vimercate - limitatamente al foglio 57;

per un importo complessivo dei danni alle strutture (*non assicurabili*), scorte e attrezzature pari a € **1.507.580,00**, di cui € 0,00 attribuiti agli impianti aziendali produttori di energia (*fotovoltaici e biogas*). L'ammissibilità ai già menzionati benefici di legge, a livello delle singole imprese che faranno domanda ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., verranno stabiliti sulla base degli esiti istruttori nonché in ottemperanza delle modalità e procedure impartite dal manuale delle procedure di cui al D.d.s. 05/12/2022 n° 17829.

5. DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Non sono stati segnalati danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

6. RIEPILOGO ENTITA DEI DANNI RICHIESTI AL MASAF

Beni danneggiati	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.
Danni alle strutture, scorte e attrezzature	€ 1.507.580,00	Art. 5 comma 3
Danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola	€ 0,00	Art. 5 comma 6
Totale danni riconoscibili	€ 1.507.580,00	Art. 5 commi 3 e 6

Luogo e data: Monza, 02/10/2023

Il funzionario istruttore Pietro Gatti	Il dirigente della UO – Competitività, Investimenti per ambiente e clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano. Luca Zucchelli
---	--

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta - Direzione Generale
Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - UO -
Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima,
Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e
Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano.

Piazza Città di
Lombardia 1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

**Relazione tecnica descrittiva relativa ai danni causati dalle Avversità atmosferiche
dei giorni dal 21 al 25 luglio e 4 agosto:
in città metropolitana di Milano:**

Eventi: grandine, vento forte e trombe d'aria

Ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm. e ii.

1. DESCRIZIONE E NATURA DEGLI EVENTI

Tra il 20 luglio ed il 4 di agosto sul territorio della Città metropolitana di Milano si sono verificati eventi atmosferici di forte intensità, caratterizzati da grandine, vento forte e trombe d'aria.

Il territorio è stato colpito a macchia di leopardo ma gli eventi più intensi sono quelli che hanno interessato la zona della Martesana, e con eguale intensità i territori a nord della Città metropolitana di Milano. Eventi analoghi hanno attraversato da nord est a sud ovest anche la zona dell'Altomilanese.

I fenomeni, come da cartina delle segnalazioni pervenute alla struttura AFCP, hanno causato danni in maniera diffusa su tutto il territorio sia alle strutture che alle colture ed alle attrezzature.

La violenza degli eventi atmosferici avvenuti sul territorio della città metropolitana di Milano, sono stati diffusi dai media, in particolar modo attraverso i telegiornali regionali, oltre a quelli nazionali ed anche dalla carta stampata.



2. AREE PROVINCIALI COLPITE DAGLI EVENTI

I comuni che hanno inviato segnalazioni di danni per gli eventi avversi manifestatesi dal 20 al 25 luglio fino al 4 agosto sono i seguenti:

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago , Lombardo, Bernate Ticino, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Cambiagio, Canegrate, Carpiano Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone , Cesate , Cinisello Balsamo , Cislugnano , Colturano , Corbetta , Cormano , Cornaredo , Corsico , Cusago , Dairago , Gaggiano , Garbagnate Milanese , Gessate , Gorgonzola , Grezzago , Gudo Visconti , Inveruno , Inzago , Lacchiarella , Lainate, Legnano , Liscate , Locate di Triulzi, Magenta , Magnago , Marcallo con Casone , Masate , Mediglia , Melegnano , Melzo , Mesero , Milano , Nerviano , Nosate , Novate Milanese , Noviglio , Opera , Ozzerò , Paderno Dugnano , Pantigliate , Parabiago , Paullo , Peschiera Borromeo , Pessano con Bornago , Pioltello , Pogliano Milanese , Pozzo d'Adda , Pozzuolo Martesana , Rho , Robecco sul Naviglio , Rodano , Rosate , San Donato Milanese , San Giorgio su Legnano , San Giuliano Milanese , San Zenone al Lambro , Santo Stefano Ticino , Sedriano , Settala , Solaro , Trezzano sul Naviglio , Trezzo sull'Adda , Truccazzano , Vanzaghella , Vanzago , Vaprio d'Adda , Vermezzo , Vernate , Vignate , Villa Cortese , Vittuone , Zibido San Giacomo.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

Nel territorio della Città metropolitana di Milano i danni sono distinguibili principalmente in danni da grandine e danni da vento, che in alcuni casi si è trasformato in tromba d'aria, causando danni diffusi a macchia di leopardo, su colture sia arboree che erbacee, strutture, attrezzature, macchine e scorte, con danni differenti a seconda dell'intensità e della tipologia di evento verificatosi.

Sulle strutture i fenomeni hanno causato lo scoperchiamento di molti tetti di stalle, magazzini, ricoveri e residenze rurali; compromesso le strutture di serre e tunnel, impianti antigrandine, impianti di irrigazione. La grandine ha provocato danni direttamente alle colture, lacerando l'apparato fogliare e danneggiando i frutti, rendendoli incommerciabili. Sulle strutture rurali ha causato la rottura delle tegole e dei coppi dei tetti delle strutture rurali, danneggiando stalle e capannoni per ricovero attrezzi, macchinari e scorte, che a causa delle infiltrazioni sono state in parte o totalmente rese inutilizzabili.

Beni danneggiati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Eventuali annotazioni
Danni alle produzioni vegetali	Art. 5 comma 2	19.588.794,22 €	Assicurabili
Danni alle strutture aziendali	Art. 5 comma 3	15.191.171 €	Non assicurabili
Danni alle scorte, alle macchine, agli impianti (vive e morte)	Art. 5 comma 3	1.088.745 €	Non assicurabili
Danni ad infrastrutture connesse all'attività agricola	Art. 5 comma 6	385.500 €	Presentate da due consorzi di bonifica ed in fase di accertamento

4. DANNI ALLE STRUTTURE (NON ASSICURABILI), ALLE SCORTE E ALLE ATTREZZATURE E RELATIVA INCIDENZA SULLA PLV DELL'AREA DELIMITATA.

Compilare i campi liberi sotto riportati:

Considerando una PLV media ordinaria dell'area delimitata di € 24.784.380 e l'entità dei danni stimati (riferiti a strutture, scorte e attrezzature non assicurabili in forma agevolata), pari a euro 15.118.542, si arriva a una Incidenza percentuale del danno sulla PLV media ordinaria dell'area delimitata pari al 61,00%.

Presso la Struttura Regionale AFCP Città metropolitana di Milano sono pervenute n° 342 segnalazioni di danni di cui, n° 184 inerenti alle strutture (non assicurabili) alle scorte e alle attrezzature.

4a) Territori comunali delimitati e provvidenze richieste (per strutture, scorte e attrezzature)

Sulla base di quanto descritto sopra, si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date 20, 21, 22, 23, 24, 25 luglio ed il 4 di agosto (*elencare tutte le date*) nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. ii. in favore delle Aziende Agricole ricadenti nell'area territoriale della Città metropolitana di Milano per i Comuni di Albairate, Arconate, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bussero, Busto Garolfo, Cassano D'adda, Cerro Maggiore, Cernusco sul Naviglio, Cislano, Colturano, Corbetta, Gaggiano, Gorgonzola, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Melzo, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Parabiago, Paullo, Peschiera Borromeo, Pozzuolo Martesana, Rosate, San Giorgio Su Legnano, Sedriano, Settala, Solaro, Trezzano Sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Villa Cortese. Per un importo complessivo dei danni alle strutture (*non assicurabili*), scorte e attrezzature pari a euro 15.118.542.

L'ammissibilità ai già menzionati benefici di legge, a livello delle singole imprese che faranno domanda ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., verranno stabiliti sulla base degli esiti istruttori nonché in ottemperanza delle modalità e procedure impartite dal manuale delle procedure di cui al D.d.s. 05/12/2022 n° 17829.

5. DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

- Si sono verificati danni consistenti di ostruzione dell'alveo, dei canali e dei relativi manufatti, delle scarpate arginali e alle derivazioni minori; danneggiamento strade consortili e caduta di un'infrastruttura stradale.
- I danni preventivati dai consorzi ammontano a euro 385.500, con interventi effettuati in emergenza per sgombero ed in parte ancora da effettuare.
- Enti gestori delle infrastrutture coinvolte: Consorzio di bonifica

Pertanto, sulla base di quanto descritto sopra e verificato in parte con sopralluoghi effettuati dalla struttura AFCP Città metropolitana di Milano, ed in parte con materiale fotografico, in relazione ai danni alle infrastrutture - si richiede al MASAF il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi avversi occorsi nelle date dal 21 al 25 di luglio 2023 nonché l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 6 del D.lgs 102/2004, per un importo totale di danni alle infrastrutture pari ad €

385.500 ricadenti nei comuni di Arconate, Bollate, Bussero, Busto Garolfo, Carugate, Cassano D'adda, Corbetta, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola., Lainate, Liscate, Magenta, Milano Cernusco Sul Naviglio, Nerviano, Parabiago, Paullo, Pero, Robecco Sul Naviglio, Sedriano, Settimo Milanese, Truccazzano.

6. RIEPILOGO ENTITA DEI DANNI RICHIESTI AL MASAF

Beni danneggiati	Entità economica dei danni stimati/segnalati	Rif. Normativo ex art. 5 d.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.
Danni alle strutture, scorte e attrezzature	€ 15.118.542	Art. 5 comma 3
Danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola	€ 385.500	Art. 5 comma 6
Totale danni riconoscibili	€15.504.042	Art. 5 commi 3 e 6

Luogo e data:
Milano 02/10/2023

I funzionari istruttori
Andrea Bocciarelli

Il dirigente della Struttura AFCP
Luca Zucchelli

D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1156
Promozione dell'atto integrativo dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro e correlata riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di piazza repubblica, nel comune di Varese (VA)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 ed in particolare l'art. 7 che disciplina gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;
- la d.g.r. n. XI/4066 del 20 dicembre 2020, aventi ad oggetto «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «schema di ALS» per l'avvio degli accordi locali semplificati di cui all'art. 8 della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2022, approvato con d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2578 del 29 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;
- il d.p.g.r. n. 66 del 21 gennaio 2015, pubblicato sul BURL n. 5 del 27 gennaio 2015 - Serie Ordinaria, di approvazione Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo Teatro ed alla riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese;
- l'art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
- l'art. 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 42 «Legge di stabilità 2018 - 2020» che istituisce il Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale parzialmente destinato al finanziamento del «Patto per la Lombardia»;
- la d.g.r. n. XI/792 del 12 dicembre 2018 «Patto per la Lombardia. Individuazione degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluogo. Modifiche alla d.g.r. n. XI/482 del 2 agosto 2018. Il Aggiornamento»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Premesso che:

- l'Accordo sottoscritto, conforme al PGT, è finalizzato in particolare:
 - alla realizzazione di un nuovo Teatro idoneo a soddisfare - per dimensione, qualità e funzionalità - la domanda culturale della città e della provincia;
 - al recupero ed al riuso, mediante inserimento di funzioni pubbliche articolate in Polo Culturale urbano, della ex Caserma Garibaldi, valorizzandone l'originaria configurazione architettonica;
 - alla riqualificazione dello spazio e della fruizione pubblica di Piazza della Repubblica, richiamandone la matrice originaria e completandone la pedonalizzazione, nonché degli spazi retrostanti il nuovo Teatro, connettivo tra la Piazza ed il Centro storico del Capoluogo;
 - al riassetto funzionale dell'Università, mediante il ricongiungimento di Rettorato ed Amministrazione;
 - alla qualificazione di alcuni servizi al pubblico erogati da ASL, mediante il loro insediamento nel comparto di via Ravasi, centrale e facilmente accessibile;
- l'ambito territoriale interessato di circa circa 36.500 mq. è suddiviso in 2 sub-ambiti:

- Sub ambito 1: piazza della Repubblica, di circa 10.500 mq, ed ex caserma Garibaldi;
- Sub ambito 2: nuovo teatro, porzione di spazio pubblico (sup. circa 4000 mq) adiacente la via Bizzozero fino alla via Pavesi, nuovo complesso di Via Ravasi (sup. circa 8500 mq);
- i sottoscrittori sono:
 - Regione Lombardia (soggetto promotore),
 - Provincia di Varese,
 - Comune di Varese,
 - Università degli Studi dell'Insubria;
- la stima del valore complessivo degli interventi era di 31.595.000,00€ così finanziati:
 - Regione Lombardia: 20.000.000,00€,
 - Provincia di Varese: 1.000.000,00€,
 - Comune di Varese: 3.500.000,00€,
 - Stima valorizzazione del comparto Ravasi: 7.595.000,00€;

Richiamate le decisioni del Collegio di Vigilanza del 29 luglio 2019 che, nel riprendere e riconfermare quanto già deciso e consolidato relativamente al sub-ambito 1 - 1° stralcio, prefigurava l'avvio di un Atto Integrativo all'AdP relativo agli interventi relativi al sub-ambito 1 - 2° stralcio, alla realizzazione del teatro eventualmente mediante riqualificazione del cinema Politeama ed agli interventi di riqualificazione della piazza. Il testo dell'Atto Integrativo sostituirà il testo dell'AdP sottoscritto il 29 dicembre 2014 e costituirà unico atto e punto di riferimento per l'attuazione degli interventi ivi contenuti;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza del 26 settembre 2023 ha:

- validato lo stato di avanzamento del sub ambito 1 e la realizzazione del nuovo teatro mediante riqualificazione dell'esistente cinema Politeama, acquisito nel 2021 dal Comune di Varese in diritto di superficie per 90 anni dalla Fondazione Molina;
- dato avvio ai sensi dell'art. 7 della l.r. 19/19, al procedimento di promozione dell'Atto Integrativo dell'AdP in quanto le modifiche da apportare si configurano come sostanziali modificando la perimetrazione, i soggetti sottoscrittori, la tempistica, il quadro economico ed i relativi impegni finanziari dei soggetti sottoscrittori;
- individuato quali soggetti interessati al perfezionamento dell'Atto Integrativo dell'AdP:
 - Regione Lombardia (soggetto promotore),
 - Provincia di Varese,
 - Comune di Varese,
 - Università degli Studi dell'Insubria,
 - Archivio del Moderno;
- individuato l'ambito oggetto dell'Atto Integrativo dell'AdP nel Comune di Varese, come riportato nella planimetria (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- validato l'incremento del Quadro Economico dell'Atto Integrativo dell'AdP a 40.094.990,23€ così finanziati:
 - Regione Lombardia: 29.425.000,00€,
 - Provincia di Varese, di intesa con il Comune di Varese: 1.000.000,00€,
 - Comune di Varese: 9.669.990,23€. Il Comune di Varese si farà carico del 1.000.000,00€ della Provincia di Varese nel caso di indisponibilità di bilancio;
- preso atto dell'attestazione del Comune di Varese che l'Atto Integrativo dell'AdP è conforme al PGT e non comporta variante urbanistica;
- stabilito il termine del 31 marzo 2024 per la sottoscrizione dell'Atto Integrativo dell'AdP;

Preso atto che la Struttura Programmazione Negoziata ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 del r.r. n. 6/20;

Valutato che la promozione dell'Atto Integrativo dell'AdP è coerente con gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2022, approvato con d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2578 del 29 novembre 2022;

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

Dato atto della valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 6/20 sulla sussistenza dell'interesse regionale in quanto le finalità, gli obiettivi e gli impegni dell'Atto Integrativo dell'AdP sono coerenti con gli obiettivi del PRSS della XII Legislatura ed il particolare con:

- il Pilastro 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», nell'ambito 2.1 «Rigenerazione urbana, qualità dell'abitare ed accesso ai servizi pubblici» e obiettivo 2.1.4 Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
- il Pilastro 6 «Lombardia Protagonista», nell'ambito 6.1 «Attrattività turistica del territorio e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale lombardo», obiettivi 6.1.1 «Ampliare e diversificare l'offerta culturale» e 6.1.2 «Sostenere il sistema culturale lombardo»;
- il Pilastro 7 «Lombardia Ente di Governo», nell'ambito 7.3 «Programmazione» e l'obiettivo 7.3.1 «Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata»;

Preso atto che la promozione dell'Atto Integrativo dell'AdP comporta un incremento dell'impegno di spesa a carico di Regione di 9.425.000,00€; il totale del contributo regionale è di € 29.425.000,00€ di cui:

- 20.000.000,00€ già impegnati con decreto del Dirigente della U.O. Sede Territoriale di Varese n.10551 del 30 novembre 2015 sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2015-18 di cui 7.000.000,00€ contestualmente erogati. I restanti 13.000.000,00€ sono stati sino ad oggi regolarmente riaccertati e verranno così erogati:
 - 4.000.000,00€ nell'annualità 2023 a seguito dell'attestazione del Comune di Varese dell'avanzamento della spesa;
 - 3.500.000,00€ nell'annualità 2024 alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo dell'AdP;
 - 3.500.000,00€ nell'annualità 2025 all'avvio dei lavori di riqualificazione dell'ex Politeama;
 - 2.000.000,00€ nell'annualità 2025 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo dei subambiti 1 e 2 dell'allegata planimetria;
- 9.425.000,00€ sul capitolo 20.03.205.15078 «Fondo per interventi per la ripresa economica - integrazione interventi a pubblico» a valere sulle risorse del Patto per la Lombardia come previsto dalla d.g.r. n. XI/792 del 12 dicembre 2018, che saranno prelevate con successivo provvedimento, di cui:
 - 6.000.000,00€ nell'annualità 2026 al ricevimento dello stato avanzamento lavori - SAL pari a 50% dei lavori di riqualificazione dell'ex Politeama;
 - 3.425.000,00€ nell'annualità 2027 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo dell'ex Politeama;

Considerato che ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, la natura del contributo finanziario di cui sopra sarà oggetto di puntuali valutazioni in fase di approvazione dell'Atto Integrativo dell'AdP, a seguito degli avanzamenti progettuali e delle proposte anche di carattere gestionale;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria condotta sul progetto:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico, in parte di proprietà del Comune ed in parte (lotto 4 dell'Allegato1) acquisito nel 2021 dalla Fondazione Molina in diritto di superficie per 90 anni da parte del Comune di Varese;
- i beneficiari finali per il quale si rileva l'incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni;

Atteso che la presente deliberazione:

- è pubblicata sul BURL e trasmessa al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l.r. n. 19/19;
- è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che permane l'interesse pubblico regionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo Teatro ed alla riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese, approvato da Regione Lombardia con d.p.g.r. n. 66 del 21 gennaio 2015, pubblicato sul BURL n. 5 del 27 gennaio 2015 - Serie Ordinaria;

2. di dare atto che sussiste l'interesse regionale alla promozione dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma indicato al punto 1, individuandone il relativo l'ambito nel Comune di Varese, come riportato nella planimetria (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'Atto Integrativo dell'AdP:

- Regione Lombardia (soggetto promotore),
- Provincia di Varese,
- Comune di Varese,
- Università degli Studi dell'Insubria,
- Archivio del Moderno;

4. di dare atto che gli interventi previsti non producono effetti di variante urbanistica per quanto esposto nelle premesse;

5. di stabilire al 31 marzo 2024 la data di definizione dell'Atto Integrativo dell'AdP;

6. di dare atto che il presente atto comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale per circa 9.425.000,00€ previsti sul capitolo 20.03.205.15078 «Fondo per interventi per la ripresa economica - integrazione interventi a pubblico» a valere sul Patto per la Lombardia come previsto dalla d.g.r. n. XI/792 del 12 dicembre 2018 richiamata in premessa, che saranno oggetto di prelievo con successivo provvedimento, di cui:

- 6.000.000,00€ nell'annualità 2026 al ricevimento dello stato avanzamento lavori - SAL pari a 50% dei lavori di riqualificazione dell'ex Politeama;
- 3.425.000,00€ nell'annualità 2027 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo dell'ex Politeama;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 comma 3 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1177**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) - Approvazione del piano di trasferimento all'IZSLER delle attività istituzionali relative alla sicurezza alimentare svolte dal centro ricerche marine di Cesenatico**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la funzione di Vigilanza e controllo sugli organi e sull'attività dell'IZSLER sono esercitate d'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed in particolare, per la trattazione oggetto del presente provvedimento, l'art. 1, comma 2, che dispone come segue: «Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale»;

Vista la legge regionale 24 luglio 2014, n. 22 recante «Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER)»;

Rilevato che l'articolo 12, comma 2 della summenzionata legge prevede che entro dieci giorni dalla data della loro adozione le deliberazioni inerenti:

- lo statuto e le relative modifiche,
- lo statuto e le relative modifiche,
- l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale,
- il piano pluriennale delle attività e degli investimenti,
- il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio,
- il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso,

sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta regionale della Lombardia e alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio della funzione di controllo. Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine;

Preso atto che l'IZSLER ha trasmesso agli uffici competenti la deliberazione n. 6, assunta dal CdA (Consiglio di Amministrazione) dell'Ente nella seduta del 21 giugno 2023, avente ad oggetto «Trasferimento delle attività istituzionali del centro ricerche marine di Cesenatico all'IZSLER», acquisita agli atti dell'istruttoria con Ns protocollo n. G1.2023.0023506 del 26 giugno 2023;

Considerato che il «Centro Ricerche Marine», di seguito CRM:

- è una Fondazione senza scopo di lucro, partecipata da enti pubblici e, in particolare, soggetta al controllo della Regione Emilia-Romagna, come stabilito dalla delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2160 del 22 novembre 2019,
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Salute come soggetto autorizzato a svolgere attività di autocontrollo degli alimenti,
- è inserito nell'elenco regionale (Regione Emilia-Romagna) dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari,
- il Laboratorio opera in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed è accreditato ACCREDIA per l'esecuzione di prove chimiche, biotossicologiche e microbiologiche su molluschi, acqua e matrici alimentari in genere;

Dato atto che per le motivazioni sopra menzionate la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso atto a far confluire nell'IZSLER le funzioni, le attività e le risorse della Fondazione CRM relative alla sicurezza alimentare che si è concluso con la deliberazione n. 490/2022 avente ad oggetto «Affidamento in via definitiva ad I.Z.S.L.E.R. «Bruno Ubertini» delle attività di analisi di tutte le matrici alimentari nonché di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, prelevate dalle autorità competenti locali in corso di controllo ufficiale, ad eccezione dell'attività analitica relativa alla radioattività, ai fitofarmaci negli alimenti di origine non animale e alle acque potabili;

Dato atto inoltre che:

- l'Avvocatura Generale dello Stato ha rilevato che la confluenza

potrebbe configurarsi solo per la parte di attività svolta dalla Fondazione CRM, riconducibile ai compiti istituzionali di IZSLER, delineati dall'articolo 2, del Dlgs. n. 270/1993 e s.m.i.;

- la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute con nota prot. n. 889 del 13 gennaio 2023 avente ad oggetto «Progetto di confluenza in capo all'IZSLER della Fondazione CRM. Riscontro.» acquisita agli atti della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare con Prot. 13 gennaio 2023. 0027218.E, a conclusione dell'iter di autorizzazione, ha comunicato il proprio nulla osta al progetto in argomento, precisando che la confluenza debba realizzarsi entro il perimetro definito dal parere rilasciato dall'Avvocatura generale dello Stato, allegato alla medesima nota di «Nulla osta»;

Preso atto che l'IZSLER con la già menzionata deliberazione del CdA n. 6/2023 ha approvato il piano di incorporazione delle attività del CRM relative alla sicurezza alimentare ritenute compatibili con i compiti istituzionali dell'Istituto medesimo;

Dato atto che il succitato provvedimento non determina un incremento della spesa per il personale dipendente dell'IZSLER, come definito nel Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna con nota ns. protocollo n. G1.2023.0034471 del 1° settembre 2023 ha inoltrato all'IZSLER la richiesta di elementi istruttori finalizzati all'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21 giugno 2023;

Verificato che l'IZSLER con nota ns. protocollo n. G1.2023.0036821 del 19 settembre 2023 ha fornito gli ulteriori elementi istruttori richiesti per l'approvazione della summenzionata deliberazione n. 6/2023;

Acquisiti agli atti dell'istruttoria, relativamente all'approvazione della deliberazione del CdA IZSLER n. 6/2023:

- il parere consultivo del Direttore Generale IZSLER, Dott. Piero Frazzi;
- il parere di legittimità in ordine al provvedimento in parola del Direttore Amministrativo IZSLER, Dott. Giovanni Ziviani;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'IZSLER;
- il concerto espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con d.g.r. n. 1636 del 2 ottobre 2023 avente ad oggetto «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Espressione del Concerto sulla deliberazione n. 6 del 21 giugno 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto»;

Considerato che, sulla scorta dei pareri sopra riportati, risulta che il «Piano quinquennale per il trasferimento all'IZSLER delle attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e a Valore Strategico per la Regione Emilia-Romagna» di cui alla già richiamata deliberazione n. 6/2023 è stato redatto in conformità al vigente ordinamento programmatico e finanziario afferente alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto di approvare, alla luce dei suddetti pareri e del concerto espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, la deliberazione del CdA dell'IZSLER n. 6 del 21 giugno 2023, avente ad oggetto «TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO ALL'IZSLER», unitamente al relativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito indicato:

- «Piano quinquennale per il trasferimento all'IZSLER delle attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e a Valore Strategico per la Regione Emilia-Romagna»;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamati:

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura», di cui alla d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 «Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale»;
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 522/2019;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla d.g.r. n. 7858 del 31 gennaio 2023 e ss.mm.ii., che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la deliberazione del CdA dell'IZSLER n. 6 del 21 giugno 2023, avente ad oggetto «Trasferimento delle attività istituzionali del centro ricerche marine di Cesenatico all'IZSLER», unitamente al relativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito indicato:

- «Piano quinquennale per il trasferimento all'IZSLER delle attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e a Valore Strategico per la Regione Emilia-Romagna»;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'IZSLER e alla Direzione Generale «Cura della Persona, Salute e Welfare» della Regione Emilia-Romagna;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6/2023 - I.P. 508/2023



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 6 - I.P. 508/2023 - Tit./Fasc./Anno 1.13.2.0.0.0/70/2020
Direzione Generale

**TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CENTRO RICERCHE MARINE
DI CESENATICO ALL'IZSLER**

L'anno 2023 addì ventuno del mese di giugno alle ore 09:05 nella sala delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n.9.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Intervenuto

1 - Dott. Paolo Cozzolino	SI (collegato in videoconferenza)
2 - Dott. Mario Chiari	NO - assente
3 - Dott. Marco Delledonne	NO - assente
4 - Dott. Maurilio Giorgi	SI (collegato in videoconferenza)
5 - Dott.ssa Flavia Piccinelli	SI

Con l'intervento del Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi e del Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe Meriardi.

Partecipa alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Marco Domenicali, collegato in videoconferenza.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Dott. Paolo Cozzolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 recante *“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183”*, ed in particolare il Capo II avente ad oggetto il *“Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”* il quale dispone che le Regioni disciplinino le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, indirizzo e verifica sugli Istituti medesimi nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”*;

- preso atto dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 il quale detta specifiche prescrizioni in ordine allo snellimento e alla semplificazione dell’organizzazione e della struttura amministrativa, richiedendo il rispetto e la conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, nonché la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;

- richiamate le Leggi Regionali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna rispettivamente n.22 del 24 luglio 2014 e n.9 del 30 giugno 2014, recanti *“Ratifica dell’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”*;

- visto lo Statuto dell’Istituto – approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 maggio 2016, n.5 - ed in particolare:

- l’articolo 11, comma 2, lett.a), ai sensi del quale rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l’approvazione dell’atto di organizzazione aziendale, su proposta del Direttore Generale;
- l’articolo 11, comma e lett.g) ai sensi del quale rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l’istituzione di una nuova sede territoriale ovvero la soppressione di una già esistente, su proposta del Direttore Generale;

- richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del cessato Consiglio di Amministrazione 11 settembre 2019, n.7 - divenuta esecutiva in data 3.11.2019 – con la quale veniva approvata la proposta di organizzazione dipartimentale dell'IZSLER;
- deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020, n.17 recante “*Modifica dell’atto di organizzazione aziendale*”, divenuta esecutiva in data 16.2.2021;

- richiamato il Regolamento sul funzionamento dell’istituto della delega di funzioni a favore dei dirigenti e sui provvedimenti amministrativi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”, approvato con Decreto del Direttore Generale 15 settembre 2020, n.296;

- richiamate le seguenti comunicazioni regionali:

- nota della Regione Emilia-Romagna – Assessorato all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Assessorato alle Politiche per la Salute – prot. n.400647 del 29.5.2020 (registrato agli atti dell’IZSLER al prot. n.10228 del 5.6.2020) avente ad oggetto “*Richiesta relazione tecnica valutativa per l’attivazione di un progetto di confluenza in capo all’IZSLER delle funzioni di interesse pubblico in sicurezza alimentare, delle attività, del patrimonio e delle risorse del Centro Ricerche Marine di Cesenatico*”;
- nota della Regione Lombardia – Assessore all’Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi e Assessore al Welfare – prot. n.227849 del 3.11.2020 (registrato agli atti dell’IZSLER al prot. 22681 del 3.11.2020) avente ad oggetto “*Valutazione di fattibilità in ordine alla confluenza in capo all’IZSLER delle funzioni di interesse pubblico, delle attività, del patrimonio e delle risorse dell’Istituto Sperimentale Italiano ‘Lazzaro Spallanzani’ di Milano*”;

- preso atto che a seguito della richiesta della Regione Emilia-Romagna di cui sopra questo Istituto ha provveduto ad inoltrare la nota prot. n.25198 del 3.12.2020 di richiesta di parere all’Avvocatura Distrettuale di Brescia in ordine al progetto di confluenza in capo all’IZSLER delle funzioni, delle attività, del patrimonio e delle risorse del Centro Ricerche Marine di Cesenatico;

- vista la risposta dell’Avvocatura Distrettuale di Brescia prot. n.3004 del 2.2.2021 (registrata agli atti dell’IZSLER al prot. n.2199 del 2.2.2021) nella quale sono state comunicate le valutazioni in merito ai quesiti formulati da questo Istituto;

- richiamata al riguardo la successiva corrispondenza tra questo Istituto, la Regione Emilia-

Romagna e il Ministero della Salute, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione preventiva a far confluire in capo all'IZSLER le funzioni e le attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico:

- nota della Regione Emilia-Romagna prot. 0330491 del 8.4.2021 (registrata agli atti dell'IZSLER al prot. 8524 del 8.4.2021), trasmessa alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, con la quale si rappresenta che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e la Direzione Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna, sentito il Presidente del Centro Ricerche Marine (CRM) ed in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), hanno valutato l'opportunità di fare confluire in capo ad IZSLER le funzioni e le attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e, di conseguenza, si chiede al Ministero della Salute l'autorizzazione ad effettuare tale trasferimento, in particolare, in considerazione del fatto che il Centro Ricerche Marine è Laboratorio Nazionale di Riferimento per il monitoraggio delle Biotossine Marine e del fitoplancton tossico (LNR-BM) ;
- nota dell'IZSLER prot. 14017 del 3.6.2021 con la quale si invia alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute la documentazione istruttoria relativa al procedimento di cui trattasi con il parere rilasciato dall'Avvocatura Distrettuale di Brescia in data 2.2.2021 in merito alla confluenza in capo all'IZSLER delle funzioni, delle attività, del patrimonio e delle risorse del Centro Ricerche Marine di Cesenatico;
- nota della Regione Emilia-Romagna prot. 0893096 del 23.9.2021 (registrata agli atti dell'IZSLER al prot. n.23323 del 23.9.2021) inviata alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Trasmissione documentazione per la confluenza delle funzioni, delle attività, del patrimonio e delle risorse del Centro Ricerche Marine di Cesenatico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZLSER)”*;
- nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n.889 del 13.1.2023 (registrata agli atti dell'IZLSER al prot. n.839 del 13.1.2023) con la quale, a conclusione dell'iter di autorizzazione sulla materia di cui trattasi, si *“rappresenta, per quanto di competenza, che nulla osta al riguardo, fermi restando i limiti indicati nel parere rilasciato sull'argomento in oggetto dall'Avvocatura Generale dello Stato, allegato alla presente”*;

- dato atto che, a seguito del nulla osta rilasciato da parte del Ministero della Salute ed entro i limiti delineati dall'Avvocatura Generale dello Stato, questo Istituto ha proceduto innanzitutto ad una ricognizione delle attività di analisi di tipo pubblicistico svolte dal Centro Ricerche Marine, comprese quelle del Laboratorio Nazionale di riferimento (LNR) per le biotossine marine, e ritenute

compatibili con i compiti istituzionali dell'Ente. È stato quindi definito dalla Direzione Sanitaria dell'IZSLER un piano quinquennale di riorganizzazione delle attività delle strutture territoriali dell'Emilia-Romagna che prevede l'attuazione delle seguenti operazioni:

- razionalizzazione delle strutture: chiusura della sede territoriale di Lugo e attivazione di una nuova sede territoriale presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico;
- ricollocazione del personale in servizio presso la sede territoriale di Lugo ed attuazione di un programma di assunzioni a valere per il prossimo quinquennio in modo da assicurare le risorse umane necessarie a sostenere il maggior carico lavorativo derivante dal trasferimento delle attività del Centro Ricerche Marine all'IZSLER;
- redistribuzione e riorganizzazione delle attività di analisi che attualmente fanno capo alla sede territoriale di Lugo e di quelle pubblicistiche del Centro Ricerche Marine che vengono trasferite all'IZSLER;

- confermato che il documento predisposto dall'IZSLER contenente la proposta di riorganizzazione delle attività delle strutture finalizzata all'incorporazione delle attività pubblicistiche del Centro Ricerche Marine di Cesenatico è stata oggetto di condivisione durante l'incontro del 12 aprile 2023 presso la Regione Emilia-Romagna, al quale hanno partecipato la Direzione dell'IZSLER, i competenti rappresentanti dell'Assessorato all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna e quelli del Centro Ricerche Marine di Cesenatico;

- ritenuto pertanto di dover approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato documento (allegato n. 1) nel quale, a seguito di un esame delle attività di analisi svolte dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico vengono individuate quelle ritenute compatibili con i compiti istituzionali dell'IZSLER e, di conseguenza, saranno trasferite a quest'ultimo nel rispetto di un programma di razionalizzazione delle attività delle strutture territoriali, di ricollocazione e di assunzione delle unità di personale necessarie a garantire il maggior carico di lavoro che sarà assorbito;

- confermato inoltre che il presente provvedimento non determina un incremento della spesa per il personale dipendente di questo Istituto, come definito nel Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025 e approvato con delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28.10.2022, divenuta esecutiva il 6.2.2023 per decorrenza dei termini;

- acquisito il parere consultivo del Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi;

- acquisito il parere di legittimità in ordine al presente provvedimento del Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani;

con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1° - di approvare il piano quinquennale predisposto dalla Direzione Sanitaria dell'IZSLER nel testo che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1), nel quale sono riportate le operazioni organizzative da attuare per il trasferimento delle attività di analisi di tipo pubblicistico svolte dal Centro Ricerche Marine, comprese quelle del Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per le biotossine marine, e ritenute compatibili con i compiti istituzionali dell'Ente come di seguito riportate:

- razionalizzazione delle strutture: chiusura della sede territoriale di Lugo e attivazione di una nuova sede territoriale presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico;
- ricollocazione del personale in servizio presso la sede territoriale di Lugo ed attuazione di un programma di assunzioni a valere per il prossimo quinquennio in modo da assicurare le risorse umane necessarie a sostenere il maggior carico lavorativo derivante dal trasferimento delle attività del Centro Ricerche Marine all'IZSLER;
- redistribuzione e riorganizzazione delle attività di analisi che attualmente fanno capo alla sede territoriale di Lugo e di quelle pubblicistiche del Centro Ricerche Marine che vengono trasferite all'IZSLER;

2° - di confermare che il presente provvedimento non determina un incremento della spesa per il personale dipendente di questo Istituto, come definito nel Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025 e approvato con delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28.10.2022, divenuta esecutiva il 6.2.2023 per decorrenza dei termini;

3° - di dare atto che a seguito del trasferimento delle attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e della riorganizzazione interna delle attività di questo Istituto, come descritti nel documento allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), viene confermato l'attuale

numero delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici previste nell'attuale organizzazione dell'IZSLER;

4° - di trasmettere il presente provvedimento alle giunte Regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12 dell'Intesa interregionale di riordino dell'Istituto di cui alle Leggi di Regione Lombardia 24 luglio 2014, n. 22 e di Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9.

Il Presidente

Dott. Paolo Cozzolino

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Ziviani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

Piano quinquennale per il trasferimento all'IZSLER delle attività del Centro Ricerche Marine di Cesenatico e a Valore Strategico per la Regione Emilia-Romagna

Attività analitica (esclusa quella riguardante le biotossine algali e l'attività dell'LNR)

Dalle attività svolte dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico emerge un supporto notevole al mondo della molluschicoltura in particolare dell'Emilia Romagna e alle aziende del settore alimentare presenti nel territorio. In quest'ultima va inclusa anche l'attività analitica condotta nel settore delle acque potabili. Sono molte le imprese del settore della molluschicoltura e di trasformazione alimentare dislocate a livello locale ma anche su tutto il territorio nazionale, a cominciare dai produttori, ai CSM, CDM, commercianti, aziende di lavorazione, trasformazione e somministrazione, che conferiscono alla FCRM campioni per analisi ai fini dell'autocontrollo aziendale. Il supporto della FCRM è sostanzialmente di tipo analitico, sia microbiologico che chimico e quasi esclusivamente incentrato nell'ambito della sicurezza alimentare. Le matrici analizzate, oltre ai molluschi marini che sono il core business, vanno definiti come macro categorie, gli alimenti sia di origine animale che vegetale, le acque sia potabili che di superficie oltre alle marine e alle acque industriali. In quest'ultimo caso la richiesta analitica al laboratorio è esclusivamente indirizzata alla determinazione della presenza della Legionella.

Nel 2019 sono stati conferiti ai laboratori della Fondazione circa 11.000 campioni: il 58% per analisi microbiologiche, il 12% per ricerca di fitoplancton e il 30% per analisi chimiche/biotossicologiche

Settore ittico - biotossine

I campioni di alimenti analizzati dalla FCRM sono comunque sempre riconducibili in buona parte al settore ittico, fresco, congelato o di alimenti processati da immettere o già immessi sul mercato distributivo. Tra le categorie degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) vanno elencate delle aziende multinazionali di import-export di prodotti alimentari. Va rilevato inoltre che la FCRM riconosce tra i propri clienti anche grandi laboratori di analisi e consulenza (Eurofins, Chelab, Neutron, MerieuxNutriscience, Appetais, Tentamus Agriparadigma, etc.) che operano anche a livello internazionale. Questi si appoggiano alla FCRM per l'attività analitica specifica nel settore delle biotossine marine sui molluschi marini.

Settore acque potabili

La Fondazione è anche specializzata nel controllo delle acque dolci da destinare e destinate al consumo umano, eseguendo analisi sulla popolazione fitoplanctonica e microbiologica eventualmente presente nonché analisi chimiche per la ricerca delle cianotossine e in particolare delle microcistine. Questa attività è regolamentata da convenzioni stipulate con enti gestori di acquedotti; la più importante poiché attiva da ben 35 anni, è quella con Romagna Acque Società delle Fonti Spa (che è anche Socio Fondatore). In questo specifico caso la convenzione prevede anche il prelievo *in situ* e l'analisi di campioni dell'invaso di Ridracoli, dell'impianto di potabilizzazione e dei terminali della rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna. Analoga attività viene svolta anche per l'Azienda Autonoma di Stato di San Marino e per il Consorzio Molise Acque.

Settore alimenti e acque industriali

Un altro importante settore d'intervento della Fondazione è quello legato al mondo dell'autocontrollo ai fini dell'HACCP e del controllo delle acque industriali per la presenza di Legionella; quest'ultima determinazione viene eseguita prevalentemente per il settore turistico-ricettivo della zona. Il CRM ha attive convenzioni con Associazioni di Categoria del territorio (es. Confcommercio, Confesercenti, Cooperative Stabilimenti Balneari, ecc.) e con agenzie di servizi e consulenti privati locali, per i quali vengono eseguiti in prevalenza analisi su campioni nell'ambito dei piani di controllo e sorveglianza della Legionella e analisi microbiologiche in campioni alimentari e di superfici.

COMPATIBILITA' CON IZSLER:

In considerazione dello statuto della FCRM, l'attività analitica è improntata su servizi resi prevalentemente ad una clientela privata. I rapporti contrattuali sono regolati anche da specifiche convenzioni. L'attività di analisi sugli alimenti è perfettamente compatibile e integrabile con l'attività istituzionale di IZSLER; analogamente lo è anche quella inerente l'attività analitica su altre matrici come l'acqua potabile e quella c.d. industriale; anche questa attività analitica è già operativa presso l'IZSLER infatti in base all'assetto organizzativo attuale le prove sulle acque sono operative presso la sede territoriale di Pavia. Questa struttura effettua anch'essa la determinazione della Legionella oltre ai parametri microbiologici per le acque potabili. In sintesi non c'è incompatibilità in merito alle matrici e all'attività analitica dell'IZSLER semmai una complementarietà che si concretizza soprattutto a livello locale e regionale. Si rammenta che anche per IZSLER è possibile effettuare prestazioni verso privati, infatti sono regolamentate dall' art.1 comma 6 del D. L.vo n.270 del 30 giugno 1993. Va comunque valutata e proceduralizzata l'assenza di conflitti d'interesse e la netta separazione tra attività analitica di tipo pubblicistico con quella nei confronti di privati in ottemperanza all'art 9 comma 7 del D.Lvo 27/2021. Esclusa l'attività inerente i compiti previsti dall'LNR, la FCRM è prevalentemente improntata verso l'analisi nei confronti di privati.. Fatta esclusione dell'attività analitica sulle biotossine marine, l'eventuale attività di tipo pubblicistico potrebbe essere trasferita ed espletata presso la sede territoriale di Forlì.

Laboratorio nazionale di riferimento (Lnr) per le biotossine marine

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine presso la FCRM è stato riconosciuto nel 1993 dalla Comunità Europea come LNR per le biotossine marine (Dec. CE GUCE 166/31 del 14/6/1993). Questo primo riconoscimento è stato poi confermato il 29/4/1999 con Dec. CE 1999/312/CE. Nel 2006 (13/11/2006) il Ministero della Salute ha riconfermato la designazione in base a quanto previsto dal Reg (CE) n.882/2004 ora Reg. (UE) 2017/625.

I compiti istituzionali definiti dall'art.101 del Reg. (UE) 2017/625 per i Laboratori Nazionali di Riferimento relativo ai controlli ufficiali, sono:

1. collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione Europea (EURL) e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio.
2. coordinare le attività dei laboratori ufficiali nazionali, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi e il loro impiego;
3. organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurando un follow-up e comunicare alle AC i relativi risultati;
4. assicurare la trasmissione alle AC e ai laboratori ufficiali le informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione Europea;
5. offrire assistenza scientifica e tecnica alle AC per l'attuazione di Piani di controllo nazionali e di programmi di controllo coordinati
6. convalidare i reagenti e i lotti di reagenti; istituire e mantenere gli elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;
7. svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali
8. assistere attivamente gli enti nazionali nella diagnosi di focolai di malattie di origine alimentare e in caso di non conformità, effettuare le analisi di conferma

La FCRM opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed ha formalmente ottenuto il suo primo accreditamento nel 2003 con il n. 0472. Il certificato di accreditamento è stato rinnovato nel 2007, nel 2011 e nel 2015. Attualmente ha accreditato complessivamente 33 prove di carattere biotossicologico, chimico e microbiologico su molluschi bivalvi, prodotti alimentari e acque. Di queste, 6 prove rientrano nell'attività dell'LNR:

1. Determinazione delle Amnesic Shellfish Poison (ASP) su campioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini mediante il metodo di analisi definito dall'AESAN-EURLMB Domoic Acid Vers.1 2008
2. Determinazione delle Paralytic Shellfish Poison (PSP) su campioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini mediante il metodo di analisi definito da AOAC 959.08
3. Determinazione delle Biotossine liposolubili su campioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini mediante il metodo di analisi definito da AESAN-CRLMB Lipophilic Toxins Vers.5 2009
4. Determinazione delle Paralytic Shellfish Poison (PSP) su campioni di molluschi bivalvi mediante il metodo di analisi definito da AOAC 2005.06 (cosiddetto "metodo di Lawrence")
5. Determinazione delle Tossine Liposolubili: acido okadaico e derivati totali, yessotossine totali, pectenotossine totali, azaspiracidi totali su campioni di molluschi mediante il metodo di analisi definito da AESAN-EURLMB Marine biotoxins vers.5 2015
6. Determinazione del Fitoplancton su campioni di acqua mediante il metodo di analisi definito da BS EN 15204:2006

Va messo in evidenza che tutte le prove elencate sopra sono di carattere chimico e non riconoscono più l'impiego della sperimentazione animale su topino per evidenziare la possibile presenza di biotossine appartenenti alla categoria delle PSP (Paralytic Shellfish Poison). Quindi il LNR, in ottemperanza ai requisiti definiti dall'art. 101 del Reg. 625/2017, opera con metodiche analitiche che precorrono i tempi di attuazione delle norme comunitarie essendo un organismo d'indirizzo per tutti i laboratori ufficiali presenti sul territorio nazionale e in stretto contatto con l'EURL per le biotossine marine di Vigo (Spagna). Inoltre, nel pieno rispetto dei compiti istituzionali elencati sopra e definiti dal Reg. 625/2017 per i LLNNRR, il LNR di Cesenatico è in grado di effettuare delle analisi di conferma per la presenza di PSP applicando una metodica accreditata nel rispetto del Reg. (UE) 2017/1980, che nello specifico individua quale metodo di riferimento in caso di contestazione per la determinazione delle tossine PSP (Paralytic Shellfish Toxins) nei molluschi, il metodo chimico di riferimento (AOAC 2005.06 - cosiddetto "metodo di Lawrence"). Lo stesso regolamento prevede infatti che *"il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell'analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell'AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish)"*. Nello specifico il metodo chimico di Lawrence è il metodo di elezione essendo applicabile alle diverse saxitossine (STX, C1, 2, B-1, dcSTX, GTX 2,3, NEO, GTX 1,4, C3,4, e B-2). In estrema sintesi il Regolamento citato consente ancora l'impiego del metodo biologico per le analisi di screening, ma in caso di contestazione il metodo di riferimento deve essere chimico nello specifico il metodo AOAC 2005.06 - cosiddetto "metodo di Lawrence".

A tale riguardo va precisato che la valutazione della presenza/assenza di biotossine PSP fin dagli anni '50 veniva eseguita mediante prova biologica su topino, come fra l'altro previsto dal Regolamento 2074/UE/2005. La prova era basata sull'inoculazione intraperitoneale dell'estratto di mollusco in topini di razza Swiss. I tempi di sopravvivenza dei topini erano correlati alla quantità di tossina presente. Resta il fatto che l'utilizzo di metodi biologici laddove esistano metodi alternativi internazionalmente validati è di fatto bandito dall'attuazione della Dir. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; infatti, il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.26, all'art.1, comma 2 recita: *"E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi"*. Quindi a decorrere dal 01/01/2019, con l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2017/1980, il metodo di riferimento in caso di contestazione per la determinazione delle tossine PSP (Paralytic Shellfish Toxins) nei molluschi non è più il metodo biologico (MBA) ma il metodo chimico in HPLC-FPD, il cosiddetto metodo Lawrence (AOAC 2005.06). Lo stesso Regolamento tuttavia (come poi riportato anche nel Reg. di esecuzione (UE) 2019/627) lascia indicato il metodo biologico tra i metodi ufficialmente riconosciuti per le attività di screening, possibilità che di fatto ha disincentivato molti laboratori ufficiali, non solo italiani, all'abbandono di tale metodica, vista anche l'estrema laboriosità del metodo chimico di Lawrence.

COMPATIBILITA' CON IZSLER:

L'attività del LNR può essere definita come la punta di diamante di tutti i compiti della FRCM. Il rilievo tecnico scientifico è indiscutibilmente di alto livello e ben gestito anche dal punto di vista delle competenze tecniche del personale che lo dirige. E' un punto di riferimento certo per tutti i laboratori ufficiali nazionali che operano nel settore delle biotossine marine. La compatibilità con IZSLER è totale in quanto quest'ultimo riconosce al suo interno vari centri di referenza nazionali ed internazionali e quindi l'integrazione potrebbe essere positiva per entrambi gli enti. Dal punto di vista analitico la copertura dell'accreditamento delle prove può integrarsi favorevolmente con l'attività condotta da IZSLER nell'ambito dell'analisi delle biotossine marine.

In previsione di un accordo tra IZSLER e FRCM, dal 2021 IZSLER ha completamente cessato l'attività analitica nel settore delle biotossine marine subappaltandole alla FRCM. In tal senso IZSLER ha anche tolto dall'accreditamento tutte le prove rientranti in questo ambito. Quindi dal 2021 tutti i campioni che IZSLER accetta per la determinazione delle biotossine sia in Lombardia che in Emilia Romagna vengono trasferiti per le analisi a FRCM e da quest'ultimo fatturate ad IZSLER. Come tipologie di campioni rientrano sia quelli richiesti da privati (numero estremamente limitato) che da organi pubblici di controllo come Az. USL, ATS, NAS e PCF.

Questo è già un esempio concreto di integrazione dell'attività e di una migliore gestione di risorse pubbliche evitando sovrapposizioni di funzioni sia in Emilia Romagna che in Lombardia.

1) azioni da attivare da parte di IZSLER codificate in un piano quinquennale:

1.1) razionalizzazione delle strutture

- Attivazione di una nuova sede presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico
- Chiusura della sede territoriale di Lugo, che comporterebbe per l'ente un risparmio di 1.200.000,00 euro di investimenti per la ristrutturazione dei locali da attuarsi nel 2023/2024.

per meglio definire le problematiche relative alla chiusura della sede IZSLER di Lugo, si allega un prospetto con l'elenco delle qualifiche e dell'attuale luogo di residenza dei dipendenti in servizio.

Tipologia rapporto	Qualifica	Residenza attuale	Note
Tempo indeterminato (dirigenza sanitaria)	dirigente veterinario	Bologna	Cessazione per pensionamento nel corso del 2023
Tempo indeterminato (dirigenza sanitaria)	dirigente veterinario	Zola Predosa (BO)	Possibile pensionamento entro il 2028
Tempo indeterminato (comparto – tecnico)	assistente tecnico	Lugo (RA)	
Tempo indeterminato (comparto – tecnico)	assistente tecnico	Dozza (BO)	
Tempo indeterminato (comparto – tecnico)	assistente tecnico	Argenta (FE)	
Tempo indeterminato (comparto – amministrativo)	assistente amministrativo	Conselice (RA)	
Tempo determinato (personale della ricerca)	ricercatore sanitario	Imola (BO)	Possibile pensionamento entro il 2024

La distanza fra la Sede di Lugo e Forlì è di 38 km, così come la distanza fra Forlì e Cesenatico.

1.2) ricollocazione appropriata del personale a seguito dell'attivazione della nuova sede di Cesenatico

A) programma previsionale delle assunzioni nel rispetto dei vincoli di pianta organica nel prossimo quinquennio da parte di IZSLER

Anno	Assunzioni previste
2023 (da 1.4.2023)	- n.9 unità di personale comparto
	-n.1 dirigente veterinario
2024	- n.5 unità di personale comparto

	- n.3 dirigenti veterinari
2025 -2028 (per ciascuna annualità)	Sulla base dei dati in possesso si ha motivo di ritenere prefigurabile l'assunzione annua di - n.2 unità di personale dirigente - n.10 unità di personale del comparto

B) attuale pianta organica del personale IZSLER delle sezioni di Ravenna-Lugo e di Forlì

Qualifica	Sede			
	Forlì	Possibili cessazioni entro 2028	Lugo (RA)	Possibili cessazioni entro 2028
Dirigente - veterinario	3		2	2
Comparto – sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1			
Comparto - tecnico – Collaboratore tecnico addetto ai laboratori	2			
Comparto - tecnico – Assistente tecnico addetto ai laboratori	8	<i>1</i>	3	
Comparto – amministrativo – Assistente Amministrativo	1		1	
Comparto – Tecnico – Operatore tecnico addetto ai laboratori	3			
Personale a tempo indeterminato	18	<i>1</i>	6	2
Comparto-personale della ricerca - ricercatore	1		1	<i>1</i>
Comparto-tecnico- Assistente tecnico addetto ai laboratori	1			
Personale a tempo determinato	2		1	<i>1</i>

C) pianta organica attuale del personale a tempo indeterminato del Centro Ricerche Marine di Cesenatico

Qualifica (con presunta equiparazione al comparto sanità)		Note
Dirigente - biologo	1	Cessazione per pensionamento nel corso del 2023
Comparto - tecnico – Collaboratore tecnico addetto ai laboratori	7	
Comparto – sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1	
Comparto - tecnico – Assistente tecnico addetto ai laboratori	2	
Comparto – amministrativo – Assistente Amministrativo	4	
	15	

D) personale a tempo determinato attualmente in servizio presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico

Qualifica (con presunta equiparazione al comparto sanità)		Note
Comparto - tecnico – Collaboratore tecnico addetto ai laboratori	3	

Da quanto evidenziato nelle tabelle sopra esposte, nel prossimo quinquennio si può prevedere di riassorbire le risorse della Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico secondo le modalità previste dalla vigente normativa mediante

1. potenziamento delle attività della futura sede presso la Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico con una razionalizzazione delle attività fra i Dipartimenti dell'Area Territoriale Emilia Romagna Lombardia e Sicurezza Alimentare e Salute Animale dell'IZSLER;
2. utilizzo di personale della ricerca in luogo di tempi determinati.

2) redistribuzione delle attività analitiche:

A Cesenatico si prevede l'istituzione di due laboratori:

1. -LNR biotossine algali
2. -laboratorio di autocontrollo

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) delle biotossine algali oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art 101 del Reg 625/2017, si occuperà delle analisi ufficiali per la determinazione delle biotossine. Nell'ambito di competenza è ricompresa l'attività di ricerca

Il laboratorio di autocontrollo includerà l'attività analitica sulle biotossine algali e gli accertamenti di microbiologia alimenti richiesti da soggetti privati. In ottemperanza all'art 9 comma 7 del D.Lvo 27/2021, dovrà presentare una distinzione procedurale e differente centro di responsabilità con separazione degli spazi e del personale rispetto all'attività ufficiale.

3) Proposta di progetto per la gestione futura delle attività in collaborazione fra IZSLER e Fondazione

In una prima fase era stata presa in considerazione l'ipotesi che le attività del centro passassero completamente ad IZSLER all'interno di una pianificazione che prevedesse l'assorbimento di un numero di circa 15 nuove unità di dipendenti. Questa possibilità era vincolata all'ampliamento della dotazione organica di IZSLER che si è rilevata alla prova dei fatti non possibile per vincoli legislativi. Si rende quindi necessario prevedere una seconda opzione che tenga conto del fatto che la dotazione attuale di IZSLER risulta praticamente al limite dei vincoli di legge e IZSLER dovrà riorganizzare parte delle sue attività per individuare posti disponibili al reclutamento di unità di personale da dedicare alle attività attualmente in carico al Centro.

La proposta attuale si articola attraverso varie fasi:

- **2023/2024**

Riorganizzazione IZSLER finalizzata ad una razionalizzazione delle attività dei Dipartimenti che porti alla individuazione di n. 5 posti del comparto e 2 posti da Dirigente da destinare al Centro Ricerche Marine di Cesenatico. I 5 posti del comparto potranno essere messi a concorso a fine 2024 e le assunzioni possono essere previste all'inizio anno successivo. Nel corso del 2023 IZSLER, grazie alla disponibilità di fondi residui sul capitolo Piramide della Ricerca, attiverà le procedure per il reclutamento tramite concorso di 3 ricercatori/collaboratori di ricerca da collocare presso il Centro. Questo personale della ricerca con contratto a tempo determinato di anni 5+5, potrà essere arruolato a fine 2023, inizio 2024.

- **2025**

Assunzione dei 5 dipendenti del comparto derivanti dalla riorganizzazione IZSLER di cui al punto precedente. Chiusura della Sede Territoriale IZSLER di Lugo e trasferimento di 1/2 unità di Dirigenti IZSLER presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico.

Alla fine di questo percorso il contingente IZSLER presso il Centro sarebbe costituito da 5 unità del comparto, 3 ricercatori, 2 Dirigenti e potrebbe prendere in carico le attività del LNR Biotossine Algali

Il personale che rimarrebbe in carico alla Fondazione potrebbe garantire le attività del laboratorio di autocontrollo.

Questa proposta garantirebbe:

- 1) Sostenibilità da parte di IZSLER del progetto senza incremento della dotazione organica;
- 2) Passaggio delle attività del LNR biotossine algali ad un Ente Pubblico del SSN garantendone la continuità, la giusta valorizzazione e la possibilità di accedere ai fondi di ricerca destinati agli Enti del Ministero della Salute;
- 3) Separazione gestionale delle attività ufficiali e di autocontrollo così come previsto dalla attuale normativa;
- 4) Maggiore sostenibilità da parte della Fondazione che potrebbe usufruire delle risorse derivanti dalla ingente attività di autocontrollo.
- 5) Sinergia di competenze fra le due strutture con reciproco vantaggio in ambito di ricerca nazionale ed internazionale.

4) aspetti formali da attuare da parte di IZSLER e regione Emilia Romagna per la predisposizione ed attuazione del progetto di riorganizzazione

La regione Emilia Romagna di concerto con la regione Lombardia dovrà adottare una delibera di giunta che ravvisi l'opportunità dell'acquisizione da parte di IZSLER delle attività ufficiali attualmente in carico Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico.

A completamento della procedura prodromica alla realizzazione del progetto di cui trattasi, la regione Emilia Romagna dovrà ratificare con altra delibera la chiusura della sede di Lugo dell'IZSLER e contestuale istituzione della nuova sede di Cesenatico.

IZSLER dovrà predisporre un piano triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, per sottoporlo all'approvazione regionale di concerto della regione Emilia Romagna e della regione Lombardia.

Una volta ottenuta l'approvazione regionale formale, IZSLER potrà procedere con gli atti internamente dovuti (delibera del Consiglio di Amministrazione).

Il Piano prevederà una ripartizione delle attività all'interno dell'Istituto e della nuova sezione di Cesenatico suddivisa fra attività ufficiale/istituzionale ed autocontrollo.

Da una prima analisi effettuata da questa Direzione, sentite la Direzione Amministrativa, Sanitaria ed i Dipartimenti coinvolti, si conferma la fattibilità del progetto in un arco temporale 3 anni.

5) aspetti da gestire connessi al progetto

Alcune problematiche possono essere ravvisabili nei seguenti aspetti da gestire:

- rapporti con AUSL e il PCF di Ravenna conseguenti alla cessazione della sede di Lugo per l'attività di raccolta campioni e di esecuzione delle operazioni di omogeneizzazione (slurry); al momento attuale quest'ultima viene eseguita in tale sede con presenza di personale con qualifica di UPG sia dell'USL che del PCF in relazione alla tipologia di campioni. Per l'effettuazione delle operazioni di omogeneizzazione campioni potrebbero essere distaccate due giorni alla settimana due persone addette alla macinatura alla presenza di UPG presso il porto di Ravenna, ma attualmente non si conosce lo stato di avanzamento dei lavori presso il Porto. Comunque questa ipotesi comporterebbe la sottrazione di due risorse. All'esame della distanza chilometrica pressochè uguale fra Lugo-Forlì e Lugo Cesenatico la questione verrebbe risolta con la dislocazione dell'attività di omogeneizzazione campioni presso Forlì. In merito alla consegna campioni si valuterà in alternativa anche l'ipotesi di ritiro diretto da parte di IZSLER.

6) possibile soluzione alternativa al progetto

Una soluzione alternativa, che eviterebbe la soppressione di Lugo e la necessità per il personale soggetto a regime di diritto privato della Fondazione di partecipare ai concorsi che verranno banditi da IZSLER per poter essere assunti in un ente pubblico, consisterebbe nella possibile strategia di IZSLER di cooperare con il Centro Ricerche Marine come potenziamento dell'attività di ricerca nell'ambito di specificità dei compiti della stessa, assicurando già dal 2024 n.3 unità di personale della Piramide della Ricerca, al fine di realizzare un centro di eccellenza con un percorso di crescita che nel lasso di tempo di 3 anni strutturi un programma di progetti ed assunzione di ricercatori finalizzati a promuoverne lo sviluppo.

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

**D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1183
Approvazione del piano di indirizzo forestale della comunità
Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine,
ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- l'art. 47 comma 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- l'art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio e che i medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni e aggiornati periodicamente;
- l'art. 48 comma 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- l'art. 48, comma 3, che dispone che gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale e che la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite dal piano di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
- l'art. 48 comma 4, che dispone che nei parchi regionali, il piano di indirizzo forestale sostituisce lo specifico piano di settore «Boschi» del piano territoriale di coordinamento del Parco cui si riferisce;
- l'art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, approvate con r.r. 5/2007, previo parere obbligatorio e vincolante di regione e che i modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali;
- l'art. 59 comma 2, che dispone che nell'ambito dei piani di indirizzo forestale sono predisposti i «piani di viabilità agrosilvo-pastorale», allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;

Vista la d.g.r. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» di cui all'art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008 e all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e contestuale modifica parziale alla d.g.r. VII/13899 del 1° agosto 2003», successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011, X/6090/2016;

Vista la d.g.r. VIII/2024/2006 «Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità nonché contestuale parziale modificazione della d.g.r. n. VIII/675 del 21 settembre 2005», in applicazione dell'art. 42 c. 7 della l.r. 31/2008, che determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, successivamente aggiornata con d.g.r. XI/5398/2021;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», che fra l'altro definisce le procedure di approvazione e di periodico aggiornamento dei piani nonché le linee guida per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Dato atto che fino al riordino operato con la l.r. 19/2008, nel territorio dell'attuale Comunità montana del Lario e del Ceresio operavano due Comunità montane:

- la Comunità montana Alpi Lepontine;
- la Comunità montana Alto Lario Occidentale;

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF»), redatta dalla Comunità Montana del Lario e del Ceresio per il territorio dell'ex Comunità montana Alpi Lepontine, riguardante i comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Menaggio, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Val Rezzo, Valsolda e una superficie boscata complessiva di 10.902,70 ettari, trasmessa in forma definitiva per l'approvazione ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 s.m.i. in data 7 agosto 2023 a Regione Lombardia con note protocollo n. M1.2023.0169607 e M1.2023.0169879;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo il percorso che ha portato alla stesura e alla presentazione della proposta di PIF a Regione:

- con deliberazione della Giunta esecutiva n. 19 del 27 febbraio 2014:
 - è stato dato avvio alla valutazione ambientale strategica del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (ambito territoriale ex CM Alpi Lepontine);
 - sono state individuate le autorità procedente e quella competente per la VAS:
 - Soggetto Proponente: Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
 - Autorità Procedente: Geom. Mauro Caligari - Ufficio Tecnico della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (nominato con Delibera di Giunta Esecutiva della CM n. 87 del 20 novembre 2017 a seguito del decesso del Geom. Paolo Mazzeletti, precedentemente individuato);
 - Autorità Competente per la VAS: Arch. Luca Leoni - Ufficio Territorio e Ambiente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
 - sono stati individuati gli enti territorialmente interessati, i soggetti del pubblico e i portatori di interesse in materia ambientale;
 - sono stati individuati gli indirizzi per la divulgazione, l'informazione e la garanzia di pubblicità del processo di VAS;
- in data 17 giugno 2014 si è svolta la conferenza di scoping del procedimento di VAS;
- in data 21 ottobre 2015 sono stati messi a disposizione a Sivas la proposta di piano (relazione, tavole e NTA), il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
- in data 22 dicembre 2015 si è svolta la seconda conferenza di VAS in esito alla quale è stata aggiornata la proposta di piano sulla base delle osservazioni ricevute, così come il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
- in data 31 maggio 2016 con Decreto 4999 la competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima ha espresso Valutazione di Incidenza positiva del PIF in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i.;
- in data 25 ottobre 2016 l'autorità competente per la VAS, d'intesa con quella procedente, ha espresso parere motivato favorevole circa la compatibilità ambientale del PIF;
- con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 39 del 20 dicembre 2016 è stato adottato il PIF della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (ambito territoriale ex CM Alpi Lepontine);
- con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 32 del 27 novembre 2017 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PIF adottato e la correlata proposta di piano aggiornata;
- in data 6 maggio 2019 l'autorità competente per la VAS, d'intesa con quella procedente, ha redatto la dichiarazione di sintesi;
- con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 15 del 20 maggio 2019 è stato riadottato il PIF della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (ambito territoriale ex CM Alpi Lepontine), così come aggiornato a seguito dei rilievi espressi dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura con nota M1.2018.0085276 dell'8 ottobre 2018;
- con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 22 del

14 dicembre 2020 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PIF riadottato e la correlata proposta di piano aggiornata;

- con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 33 del 24 luglio 2023 è stata approvata la proposta di piano aggiornata in esito alle osservazioni formulate da Regione Lombardia;

Riferito altresì dal dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo il percorso istruttorio della proposta di PIF in Regione:

- la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 2 agosto 2018 (rif. prot. AE12.2018.0013313) ha trasmesso con richiesta di approvazione ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008 la documentazione del PIF adottato e controdedotto comprensiva di quella prevista dalla VAS;
- la Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna il 8 ottobre 2018 con nota M1.2018.0085276 ha comunicato alla Comunità Montana l'inammissibilità del PIF all'istruttoria tecnico-amministrativa in quanto gravemente incompleto, ovvero:
 - relativo al solo territorio non assestato;
 - privo del piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
 e contestualmente ha invitato la Comunità Montana a trasmettere la documentazione aggiornata e quella mancante;
- la Comunità Montana in data 26 febbraio 2021 con nota 946 (acquisita agli atti con prot. M1.2021.0037462 del 2 marzo 2021) ha trasmesso il Piano riadottato e controdedotto, rispettivamente con delibere di Assemblea Comunitaria n. 15/2019 e 22/2020;
- la Struttura AFCP territorialmente competente a seguito della trasmissione del piano riadottato ha avviato l'interlocuzione con il soggetto proponente il Piano, nell'ambito della quale sono stati svolti numerosi incontri in presenza ed in collegamento remoto finalizzati a risolvere le ulteriori criticità riscontrate relative al contenuto del regolamento e della relazione generale, al piano della viabilità agro-silvo-pastorale ed al suo aggiornamento secondo le nuove direttive, alla correzione della struttura e dei contenuti degli shapefile secondo la normativa vigente;
- la Comunità Montana in data 7 agosto 2023 con nota 3340 (acquisita agli atti con prot. M1.2023.0169607 e M1.2023.0169879 del 7 agosto 2023) ha trasmesso il Piano aggiornato approvato dall'Assemblea Comunitaria con Delibera 33 del 24 luglio 2023;

Riferito altresì dal dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo che, dall'analisi degli elaborati pervenuti, la competente Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Varese, Como e Lecco, subentrata per competenza alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria, ha proceduto alla valutazione della completezza e della conformità normativa degli aspetti previsti al punto 2.5 e 2.6 della d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i. e alla verifica della coerenza del PIF, secondo il seguente schema:

- inclusione nel PIF del territorio delle riserve naturali regionali;
- coerenza interna del PIF, evitando in particolare contraddizioni fra la parte di analisi, la parte di pianificazione e il regolamento attuativo;
- chiara motivazione delle scelte pianificatorie effettuate;
- chiara delimitazione cartografica del bosco, che comprende anche gli imboschimenti recenti;
- utilizzo delle tipologie forestali definite da Regione Lombardia, con relativi codici e voci di legenda;
- chiara delimitazione cartografica e motivazione delle eventuali superfici vegetali irrilevanti di cui all'art. 14 d.g.r. 2024/2006;
- chiara delimitazione cartografica dei boschi soggetti al «vincolo per altri scopi» (art. 17 r.d. 3267/1923) e dei «boschi da seme», come riportati nel Geoportale della Lombardia;
- chiara delimitazione cartografica delle superfici boscate non trasformabili, di quelle suscettibili di trasformazione ordinaria e di quelle suscettibili di trasformazioni speciali, anche nel rispetto della d.g.r. VIII/657/2005 e s.m.i.;
- pieno rispetto dei criteri e delle procedure per individuare le superfici suscettibili di trasformazione, come indicato nella parte 2, capitolo 4.3 e relativi sottoparagrafi;
- chiara indicazione del limite massimo di superficie trasfor-

mabile per finalità agricole e soprattutto urbanistiche;

- chiara indicazione e motivazione degli interventi, delle attività selvicolturali e dei PAF (Piani di assestamento forestale) da redigere, prioritari per l'erogazione di contributi pubblici e per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'art. 61 della l.r. 31/2008 (parte 2, paragrafo 4.9);
- chiara indicazione e motivazione delle eventuali deroghe alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) eventualmente proposte dal piano;
- chiara indicazione e motivazione di quali debbano essere gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, evitando di comprendere interventi configurabili come tagli di utilizzazione o interventi palesemente di scarsa o nulla utilità per il soprassuolo;
- mancata modifica dei costi di compensazione e della soglia oltre la quale è necessario effettuare interventi compensativi, salvo quanto permesso dalla d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i. (vedasi parte I, paragrafo 2.1.4);
- istituzione, se mancante, dell'albo delle opportunità di compensazione previsto dalla d.g.r. VIII/675/2005
- coerenza del PIF con i pareri espressi previsti e con le previsioni e i contenuti del PTCP della Provincia di Como;
- raccordo della cartografica digitale con quella delle aree limitrofe;
- attribuzione delle attitudini potenziali e delle destinazioni funzionali;

Preso atto che, a seguito dell'istruttoria condotta da Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca di Varese, Como e Lecco, col supporto della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo e in contraddittorio con gli uffici della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e in esito alle verifiche di cui sopra, sono emersi alcuni refusi minori nel regolamento di attuazione, che è stato necessario, pertanto, aggiornare al fine di renderli coerenti internamente e fra loro, così come rappresentati negli elaborati allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in data 15 settembre 2023 la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Varese, Como e Lecco ha trasmesso alla Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali, con nota protocollo M1.2023.0187687, la relazione istruttoria del Piano di Indirizzo Forestale in oggetto, con esito favorevole alla sua approvazione ai sensi dell'art. 47, comma 4 della l.r. 31/2008;

Vista la versione definitiva del Piano di Indirizzo Forestale, costituita sia da documenti in formato sia cartaceo che digitale, come previsto ai punti 2.6 e 4.6 della d.g.r. VIII/7728/2008 come modificata dalla d.g.r. X/6089/2016, e così composta:

- a) relazione illustrativa di piano;
- b) regolamento di attuazione, contenete i modelli selvicolturali;
- c) piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- d) tavole di analisi
 1. Carta dell'uso del suolo (4 tavole 1:10.000)
 2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1 tavola 1:20.000)
 3. Carta dei tipi forestali (4 tavole 1:10.000)
 4. Carta delle categorie forestali (1 tavola 1:20.000)
 5. Carta dei Vincoli (4 tavole 1:10.000)
 6. Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP (4 tavole 1:10.000)
 7. Carta dei Piani di Assestamento esistenti (4 tavole 1:10.000)
 8. Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (5 tavole 1:20.000)
 9. Carta dei dissesti (4 tavole 1:10.000);
- e) tavole di pianificazione:
 10. Carta delle destinazioni selvicolturali (4 tavole 1:10.000)
 11. Carta delle trasformazioni ammesse (4 tavole 1:10.000)
 12. Carta delle infrastrutture di servizio (4 tavole 1:10.000)
 13. Carta delle compensazioni e proposte progettuali (4 tavole 1:10.000)
 14. Carta dei modelli colturali (4 tavole 1:10.000)
 15. Carta dei boschi da seme (1 tavola 1:20.000);

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

Vista la documentazione del processo di VAS, pubblicata sul sito web regionale dedicato (<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) e in particolare:

1. Documento di Scoping;
2. Rapporto ambientale;
3. Sintesi non tecnica;
4. Verbale della prima conferenza;
5. Verbale della seconda conferenza;
6. Studio di Incidenza;
7. Dichiarazione di sintesi finale;

Preso atto che per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine, non sono state richieste deroghe alle norme forestali regionali ai sensi dell'art. 50 c. 6 l.r. 31/2008;

Ritenuto quindi, in esito all'iter istruttorio sopra esposto, di approvare il PIF della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine, riguardante i comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Menaggio, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Val Rezzo, Valsolda, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa di piano;
- b) regolamento di attuazione, contenete i modelli selvicolturali;
- c) piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- d) tavole di analisi
 1. Carta dell'uso del suolo (4 tavole 1:10.000)
 2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1 tavola 1:20.000)
 3. Carta dei tipi forestali (4 tavole 1:10.000)
 4. Carta delle categorie forestali (1 tavola 1:20.000)
 5. Carta dei Vincoli (4 tavole 1:10.000)
 6. Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP (4 tavole 1:10.000)
 7. Carta dei Piani di Assestamento esistenti (4 tavole 1:10.000)
 8. Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (5 tavole 1:20.000)
 9. Carta dei dissesti (4 tavole 1:10.000);
- e) tavole di pianificazione:
 10. Carta delle destinazioni selvicolturali (4 tavole 1:10.000)
 11. Carta delle trasformazioni ammesse (4 tavole 1:10.000)
 12. Carta delle infrastrutture di servizio (4 tavole 1:10.000)
 13. Carta delle compensazioni e proposte progettuali (4 tavole 1:10.000)
 14. Carta dei modelli colturali (4 tavole 1:10.000)
 15. Carta dei boschi da seme (1 tavola 1:20.000)

2. di dare atto che per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine, non sono state richieste deroghe alle norme forestali regionali ai sensi dell'art. 50 c. 6 l.r. 31/2008;

3. di dare atto che il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine:

- ha durata indefinita, ma dovrà essere soggetto a periodici aggiornamenti, come stabilito dall'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. X/6089/2016;
- costituisce specifico Piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del punto 2.4.5 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008;
- costituisce «piano di viabilità agro-silvo-pastorale» del medesimo territorio, ai sensi dell'art. 59 comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i.;

- deve essere pubblicato sul sito internet della Provincia di Como e della Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, come previsto dal punto 2.6 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i.;

4. di dare atto che sarà cura della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo trasmettere il presente provvedimento alla Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, che provvederà alla chiusura del Procedimento di VAS nel sito istituzionale SIVAS, e alla Provincia di Como;

5. di pubblicare la presente deliberazione, con la «Relazione illustrativa di piano», il «Regolamento di attuazione, contenente i modelli selvicolturali», parte integrante della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e in particolare nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 33/2013);

6. di prevedere che i restanti elaborati del Piano, a causa della loro dimensione informatica elevata, siano depositati presso la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia, Pesca di Varese, Como e Lecco, sede di Como;

7. di stabilire che il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio Alpi Lepontine entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio dell'ex Comunità montana delle Alpi Lepontine

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

1. PREMESSA

- 1.1. Scopo del lavoro e obiettivi di piano
- 1.2. Riferimenti normativi
 - 1.2.1 Normativa forestale
 - 1.2.2 Normativa urbanistica e paesistica
- 1.3. Validità del piano
- 1.4. Struttura del lavoro
- 1.5. Iter di redazione e metodologia di analisi

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- 2.1. Localizzazione dell'area
- 2.2. Aspetti climatici
- 2.3. Aspetti geo-pedologici
- 2.4. Inquadramento amministrativo e gestionale
- 2.5. Inquadramento socio-economico
- 2.6. Attività agricole
- 2.7. Aree protette

3. FASE DI ANALISI

- 3.1. Carta dell'uso del suolo
- 3.2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo
- 3.3. Carta dei tipi forestali e carta delle categorie forestali
- 3.4. Carta dei vincoli
- 3.5. Carta delle previsioni del PTCP
- 3.6. Carta dei piani di assestamento esistenti
- 3.7. Carta delle attitudini funzionali
- 3.8. Carta dei dissesti

4. FASE DI SINTESI E PIANIFICAZIONE

- 4.1. Carta delle destinazioni selvicolturali
- 4.2. Carta delle trasformazioni ammesse
- 4.3. Carta delle infrastrutture di servizio
- 4.4. Carta delle compensazioni e delle proposte progettuali
- 4.5. Carta dei modelli colturali

1. PREMESSA

1.1. Scopo del lavoro e obiettivi di piano

La foresta è oggi al centro di aspettative, interessi ed esigenze come forse mai lo è stata nel passato dove al più era sempre stata massimizzata una sola funzione principale, quella produttiva. Oggi, al contrario, al bosco si chiede sempre di più di rispondere anche ad istanze marcatamente trasversali di:

- Conservazione e tutela dei boschi
- Tutela idrogeologica;
- Tutela ambientale ed ecologica;
- Tutela del paesaggio;
- Supporto ai settori del turismo;
- Gestione efficace delle risorse economiche
- Supporto ad una politica energetica finalizzata a minimizzare la dipendenza dai combustibili fossili.

Il presente lavoro mira ad offrire uno strumento pianificatorio operativo che supporti l'amministrazione nello sviluppo di risposte adeguate a tali istanze integrandosi a pieno titolo agli altri strumenti di pianificazione territoriale con i quali il bosco interagisce.

In questo contesto generale di riferimento l'ambito di influenza del PIF si può ricondurre ai seguenti aspetti:

1. delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata a scopo urbanistico e a scopo agricolo in relazione alle attitudini dei boschi ed ai vincoli ambientali esistenti tenendo conto anche delle indicazioni per il sistema ambientale del PTCP e dei Piani di Gestione dei SIC;
2. definire modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, introducendo ove possibile un sistema di semplificazione dell'istruttoria;
3. stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa definendo i criteri quali-quantitativi delle migliorie. In relazione ad alcuni interventi saranno previsti casi con obblighi di compensazione di minima entità o di esenzione completa (trasformazione per uso agricolo, interventi a favore della biodiversità, ecc.);
4. regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nelle Norme Forestali Regionali;
5. favorire l'integrazione fra politiche paesistiche, ambientali, di sviluppo agricolo e utilizzo del bosco;
6. definire un piano di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare l'interconnessione della viabilità esistente;
7. definire gli scenari e strategie per rilanciare il settore forestale del territorio e la pianificazione degli interventi selvicolturali.

1.2. Riferimenti normativi

1.2.1 Normativa forestale

La struttura legislativa applicabile al comparto forestale discende tutta, in varia misura e con integrazioni via via successive, dal regio decreto 3267 del 31.12.1923, alla cui origine stava la necessità di una maggiore tutela idrogeologica. Per raggiungere tale scopo il legislatore, fortemente consapevole della stretta relazione tra dissesto e cattiva gestione del territorio, individuava delle aree soggette a vincolo idrogeologico, stendeva delle regole per la gestione di tali aree, altrimenti note come Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), poi estese a tutte le aree boscate, e prescriveva l'obbligatorietà della redazione di un Piano di Assestamento Forestale per le proprietà silvo-pastorali degli Enti Pubblici e di altri Enti.

Nell'ambito della stessa legge, veniva inoltre affrontato il già allora gravoso problema del riaccorpamento gestionale delle proprietà (oggi, dopo quasi ottant'anni, ancor più accentuato) con la possibilità di istituire dei consorzi forestali, tesi a gestire in forma unitaria i complessi forestali.

Con il passaggio alle Regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste (DPR 616/77), la Regione Lombardia ha promulgato una propria normativa forestale a partire dalla LR 8/76 successivamente integrata e corretta con la LR 80/89, sostituita dalla L.R. 27/2004 ed in ultimo dalla L.R. 31/2008, testo unico in materia di agricoltura e foreste, attualmente in vigore.

In tale provvedimento normativo, compare l'esplicito riferimento all'obbligatorietà ed alla funzione dei Piani di Indirizzo Forestale, quali strumenti pianificatori delle aree agro-silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio di competenza dell'ente. Il Piano di Indirizzo si pone quindi come strumento di raccordo fra la gestione forestale e gli strumenti di pianificazione territoriale a carattere urbanistico. Non si tratta pertanto di strumento sostitutivo del Piano di Assestamento, le cui valenze gestionali all'interno di una strategia aziendale rimangono immutate, autonome e insostituibili dal PIF.

Scopo del Piano di Indirizzo è pertanto, sotto un profilo tecnico, quello di puntualizzare:

- le vocazionalità del territorio forestale;
- le tecniche selvicolturali conseguentemente applicabili;
- la programmazione – almeno di massima – degli interventi infrastrutturali e selvicolturali;
- le trasformazioni concedibili ed il regime di compensazione;
- gli scenari e le strategie per rilanciare il settore forestale della valle.

I criteri per la redazione dei Piani di Indirizzo sono stati definiti in prima battuta dall'Allegato n°1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n°13899 del 1° agosto 2003 e successivamente dall'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 e ssmi.

1.2.2 Normativa urbanistica e paesistica

L'attuale impianto normativo regionale attribuisce tuttavia al PIF anche altre importanti valenze, e conseguenti ricadute, talché il significato operativo dello strumento travalica ormai ampiamente il settore forestale strettamente inteso.

In effetti con la LR 12/2005, che gli attribuisce il ruolo di piano di settore del PTCP, il comparto forestale esce da un piano di storica autoreferenzialità e assume un rilevante peso nella pianificazione territoriale sulla quale esercita fra l'altro un potere conformativo relativamente alle superfici boscate ed alla loro trasformabilità, cogente rispetto agli stessi PGT, che, rispetto a tale tematica, risultano sott'ordinati.

Un ulteriore ed importante passo nella direzione dello "sdoganamento" della pianificazione forestale dal richiamato regime autoreferenziale è infine quello introdotto dal Piano Paesistico Regionale (DCR 951 del 2010). Tale strumento (PTR) che, come indicato nella stessa relazione "... ha quindi, in base alla L.R. 12/2005, natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico...", essendosi "...proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004", elenca nell'art. 3 delle "Normative ed Indirizzi" i PIF fra gli "atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumento della pianificazione paesaggistica integrati nel piano del paesaggio lombardo".

Merita notare come, una volta entrato in vigore, il PIF assuma valore paesistico in sé stesso per l'ambito di competenza che gli è proprio. Inutile sottolineare l'importanza e la novità di tali attribuzioni: gli aspetti legati alla trasformazione di superfici forestali permette di favorire il recupero e la valorizzazione di paesaggi identitari e di bellezze panoramiche ormai in larga parte perse e riassorbite in un indistinto tessuto forestale, qui particolarmente dinamico a ri-conquistare spazi abbandonati per effetto di favorevolissime condizioni microclimatiche.

Non è secondario infine sottolineare come il potere conformativo dei suoli boscati attribuito ai PIF sia anche l'unica condizione con la quale sia possibile dimostrare che la trasformazione di un bosco avvenga nel pieno rispetto degli obblighi contenuti fin dai DLgs 227/01 e oggi, previa abrogazione del medesimo, ripreso tal quale nel DLgs 34/2018 (Testo Unico Foreste), quando impone che ciò avvenga "compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale". Solo una visione unitaria a scala territoriale e comprensiva a livello dell'interazione dei fenomeni, può dare adeguate garanzie che l'alterazione permanente di un bosco avvenga in modo il più possibile sostenibile.

1.3. Validità del piano

Il presente Piano di Indirizzo Forestale non ha scadenza e potrà essere aggiornato quando ritenuto necessario rispetto alle esigenze di natura territoriale o in forza di nuove disposizioni sovraordinate.

Le norme procedurali e selvicolturali contenute nel presente piano, quando approvato dai competenti uffici regionali, integrano ed eventualmente sostituiscono, per quanto di difforme, il RR 5/2007.

1.4. Struttura del lavoro

Il presente Piano di Indirizzo si sviluppa secondo i criteri dati dalla regione Lombardia (Allegato n°1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n°13899 del 1° agosto 2003 successivamente sostituiti da Dgr 7728/2008); in particolare esso è strutturato secondo il seguente schema:

- Relazione
- Elaborati cartografici
 1. Carta dell'uso del suolo (4 tavole 1:10.000)
 2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1 tavola 1:20.000)
 3. Carta dei tipi forestali (4 tavole 1:10.000)
 4. Carta delle categorie forestali (1 tavola 1:20.000)
 5. Carta dei Vincoli (4 tavole 1:10.000)
 6. Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP (4 tavole 1:10.000)
 7. Carta dei Piani di Assestamento esistenti (4 tavole 1:10.000)
 8. Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (5 tavole 1:20.000)
 9. Carta dei dissesti (4 tavole 1:10.000)
 10. Carta delle destinazioni selvicolturali (4 tavole 1:10.000)
 11. Carta delle trasformazioni ammesse (4 tavole 1:10.000)
 12. Carta delle infrastrutture di servizio (4 tavole 1:10.000)
 13. Carta delle compensazioni e proposte progettuali (4 tavole 1:10.000)
 14. Carta dei modelli colturali (4 tavole 1:10.000)
 15. Carta dei boschi da seme
- Regolamento d'attuazione del piano (in sostituzione/integrazione delle vigenti PMPF)
- Piano VASP

1.5. Iter di redazione e metodologia di analisi

La redazione del PIF inizia nel 2003, sotto incarico della Comunità Montana delle Alpi Lepontine, cui fa seguito una revisione, datata 2007, accompagnata dall'iter di valutazione ambientale strategica del Piano. Nel 2009, con il riaccorpamento delle comunità montane, la C.M. delle Alpi Lepontine confluisce, insieme alla C.M. Alto Lario Occidentale, nella C.M. Valli del Lario e del Ceresio, e nel 2012 affida un nuovo incarico per l'aggiornamento del PIF e della VAS secondo la normativa vigente.

La redazione del presente Piano si innesta sui rilievi dell'uso del suolo effettuati nel 2004, compiuti sulle aree boscate esterne ai Piani di Assestamento, percorrendo i principali tracciati agro-silvo-pastorali ed i sentieri di maggior importanza, limitando la percorrenza interna dei popolamenti alle aree che risultavano essere più eterogenee. In questa fase ci si è avvalsi del supporto del GPS per una localizzazione cartografica più precisa e le situazioni più significative sono state inoltre fotografate.

L'aggiornamento dell'uso del suolo al 2014 è stato effettuato individuando le aree boscate da telerilevamento tramite le ortofoto riferite all'estate 2009, e verificando puntualmente, mediante rilievo in campo effettuato nel settembre 2014, le aree che apparivano in contrasto con l'uso del suolo del 2004.

La classificazione è stata condotta sulla base dei "I tipi forestali della Lombardia" redatto dalla Regione Lombardia sulla base della classificazione proposta dal professor Del Favero.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1. Localizzazione dell'area

L'area d'indagine si colloca sul territorio della ex comunità Montana delle Alpi Lepontine (con l'esclusione del comune di Griante passato alla Comunità Montana Lario Intelvese) che si estende dal Lario al Ceresio, fino al confine di Stato, e confina a nord con la C.M. Alto Lario Occidentale e a sud con la C.M. Lario Intelvese, su una superficie complessiva di 17.185 ha (Figura 1).



Figura 1: territorio d'indagine del Piano

Il territorio è delimitato a sud dal complesso montuoso formato dai monti Crocione, Tremezzo, Galbiga e Lenno; a Nord dalla cresta che da Cima Regia si estende fino al Monte Bregagno; ad Ovest dal Lago di Como; ad est dalla linea congiungente Cima Regia con il Monte Casle, attraversando il lago di Lugano.

Il territorio di analisi comprende una vallata principale con direzione Est-Ovest, che collega l'abitato di Menaggio con Porlezza. Da questa località, verso occidente il "fondovalle" è occupato dal lago Ceresio. All'incirca all'altezza della centralina elettrica in comune di Grandola passa lo spartiacque che convoglia le acque verso il lago di Como ad oriente e verso il lago Ceresio ad occidente. In questo secondo caso prima di sfociare nel bacino principale i corsi d'acqua convergono verso il laghetto di Piano, formatosi all'interno di una

leggera depressione. Sui massicci carbonatici meridionali i corsi d'acqua principali generano delle vallate profondamente incise mentre quelli secondari tagliano in maniera netta il versante. Dal lato settentrionale scendono invece valli più ampie, che si restringono notevolmente nella loro porzione inferiore. Tali sono la val Senagra, la val Rezzo, la Valsolda, solcate dagli omonimi torrenti, e la Cavargna, solcata dal torrente Cuccio.

La quota massima viene raggiunta in corrispondenza del Pizzo di Gino, con 2.250m s.l.m., la minima coincide con il livello del lago di Como di circa 200 m s.l.m.

2.2. Aspetti climatici

L'area, posta a ridosso dei primi rilievi montuosi di una certa consistenza che si incontrano risalendo dalla pianura, beneficia di un clima ancora tipicamente prealpino. Esso si caratterizza per abbondanti precipitazioni soprattutto nei periodi primaverile ed autunnale. Anche in estate gli afflussi meteorici sono generalmente abbondanti, sebbene molto variabili essendo dovuti ad eventi temporaleschi. La presenza dei due laghi, da questo punto di vista, aumenta la loro frequenza ed intensità dato che i flussi di aria calda incrementano il loro livello di umidità passando sopra gli specchi d'acqua. Successivamente, risalendo i versanti, raffreddano, condensano e riversano lungo le pendici dei monti ingenti quantità d'acqua. L'unico periodo secco è quindi quello invernale.

L'andamento termico è anch'esso influenzato dalla presenza dei laghi. Essi smorzano gli estremi termici invernali ed estivi: nella stagione fredda assorbono calore nelle ore diurne cedendolo gradualmente in quelle notturne, in cui generalmente si verificano le temperature minime; nella stagione calda rinfrescano l'aria favorendo la formazione di temporali e facilitando un ricircolo della stessa.

Oltre che per la siccità, il periodo invernale si caratterizza per il frequente verificarsi di giornate ventose: i venti di Favonio, provenienti da Nord, interessano soprattutto le vallate Nord-Sud. Le aree più sensibili sono quelle di S. Abbondio e Plesio, che, affacciandosi direttamente sul lago di Como, non possiedono nessun riparo orografico. Va osservato che la distribuzione dei periodi siccitosi in stagione invernale contestualmente alla presenza di Favonio costituisce condizione gravemente predisponente nei riguardi degli incendi boschivi.

2.3. Aspetti geo-pedologici

L'area è caratterizzata dalla presenza di tre principali gruppi geologici: uno costituito da rocce di tipo carbonatico, uno formato da depositi fluvio-glaciali ed uno a prevalenza di rocce metamorfiche. La separazione tra le unità carbonatiche e metamorfiche è abbastanza netta. La prima infatti comprende i massicci montuosi della parte meridionale della ex Comunità Montana, arrestandosi a nord su di una linea immaginaria congiungente le vette della Grona, del Monte Pidaggia, dei Sassi della Porta, del Monte Mugetto e Bregano. La morfologia del terreno è in questa fascia fortemente caratterizzata dai diversi livelli degli affioramenti rocciosi, con un andamento a cavalca-appoggio: le pendenze si fanno estremamente elevate a

valle delle emergenze rocciose; a monte invece esse sono più contenute poiché i terreni sono sostenuti alla base dalla roccia stessa. La modesta acclività di tali aree ha reso possibile l'insediamento di numerosi alpeggi e monti. I terreni che ne conseguono sono non di rado estremamente superficiali oppure a sacche con elevata matrice (litosuolo di tipo rendzina), tendenzialmente aridi.

La porzione metamorfica si estende a nord della linea precedentemente esposta. I versanti dei monti hanno pendenze relativamente contenute con terreni mediamente profondi, localmente profondi. Le rocce che caratterizzano questa zona sono infatti tra le migliori generatrici di suoli. Gli stessi versanti sono solcati da impluvi molto netti, in corrispondenza dei quali le pendenze si fanno sostenute ed i suoli più superficiali, con locali affioramenti rocciosi.

I depositi fluvio-glaciali hanno una localizzazione più puntuale, caratterizzando l'area di fondovalle tra Porlezza ed il lago di Piano e l'area di Menaggio-Griante.

2.4. Inquadramento amministrativo e gestionale

Il territorio indagato dal presente Piano ricade nel territorio della ex Comunità Montana delle Alpi Lepontine, oggi confluita nella Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e comprende i comuni riportati nella tabella seguente:

COMUNE	SUPERFICIE (ha)
BENE LARIO	555,11
CARLAZZO	1'269,46
CAVARGNA	1'488,46
CORRIDO	593,36
CUSINO	957,77
GRANDOLA ED UNITI	1'680,10
MENAGGIO	1'055,35
PLESIO	1'706,45
PORLEZZA	1'903,67
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	1'056,00
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	1'305,29
SAN SIRO	2'155,36
VAL REZZO	685,09
VALSOLDA	3'136,61

2.5. Inquadramento socio-economico

La condizione territoriale del territorio comunitario è caratterizzata dalla presenza di due sottozone, la costiera e i versanti montani, che risultano geomorfologicamente, socialmente ed economicamente differenti. Questa situazione ha provocato una particolare condizione “a macchia di leopardo” in cui al fianco di condizioni di grande precarietà socio-economica delle zone montane si posizionano le valenze significative e polarizzatrici della fascia a lago. Sul territorio non sono infatti riscontrabili caratteri di complementarietà e convergenza tra i due ambiti, in grado di trasformare il territorio in un sistema integrato all’interno del quale coordinare una politica gestionale di sviluppo omogeneo.

La popolazione¹ è di 18.700 abitanti, con una densità abitativa di 109 abitanti per Km², che rappresenta un valore nettamente inferiore rispetto a quello provinciale di 417 ab/km² ed evidenzia una forte polverizzazione della distribuzione della popolazione residente.

Tutti i comuni hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; gli unici a superare la soglia dei 3.000 sono sulle sponde dei laghi (Menaggio, Porlezza e Carlazzo) dove la popolazione risulta più concentrata, mentre la maggior parte dei restanti comuni non arrivano ad una popolazione di 1.000 abitanti (5 meno di 500). La presenza di numerosi comuni di minima dimensione demografica, dislocati nelle aree montane e con un’ampia estensione territoriale, rende difficile assicurare un’attenta gestione del territorio e un’adeguata qualità della vita e dei servizi, determinando un alto rischio di mancato ricambio demografico, con il conseguente declino della popolazione verso lo spopolamento.

La dinamica demografica del territorio ha avuto un andamento discontinuo negli ultimi 30 anni in quanto complessivamente si è registrato un, seppur minimo, incremento della popolazione che si è installata nei comuni della costiera, mentre il fenomeno dello spopolamento ha colpito i comuni di monte, e in particolare la Val Cavargna, sia per la bassa natalità sia per la migrazione della popolazione.

Complessivamente il tessuto sociale ed economico appare debole, scosso prima dalla drastica riduzione di attività e occupazione nel settore primario e successivamente dai fenomeni legati alla crisi delle attività produttive portanti. La struttura economico-produttiva oggi appare frammentata e concentrata in poli di attrazione produttivi o terziari, mentre nelle aree montane sono presenti micro-imprese artigiane e commerciali.

La maggior parte della popolazione attiva è pendolare in Canton Ticino, e il solo comune con un saldo attivo è quello di Menaggio. Al pendolarismo in queste zone si associa una scarsa presenza di attività imprenditoriali e non si registrano aziende con un elevato numero di dipendenti (media di 3 addetti per unità). Gli occupati nell’industria e nel terziario risultano di gran lunga superiori agli addetti al settore primario e si registra un elevato numero di ritirati dal lavoro, che rappresentano circa il 40% della popolazione attiva. Oltre

¹ Tutti i dati sono quelli estratti nella prima stesura ma vengono mantenuti in quanto ritenuti validi a fini di inquadramento generale delle dinamiche territoriali

a questo l'aumento della disoccupazione si associa alla progressiva diminuzione del numero di frontalieri, soprattutto dettata dall'arresto del settore edilizio.

L'offerta turistica risulta carente, soprattutto nell'offerta ricettiva, che offre strutture poco differenziate e molto condizionate dalla stagionalità, inadeguate a rispondere alle necessità di un turismo verde che appare in progressiva affermazione.

2.6. Attività agricole

L'agricoltura ha sofferto, negli ultimi decenni, di un lento ma inesorabile abbandono delle superfici agricole e forestali; in questo contesto è venuta sempre più a mancare la gestione del territorio che ha portato all'instaurarsi di processi di degrado ambientale e al progressivo aumento del rischio idrogeologico.

Dati riferiti al 2012, estratti da *censagri*, indicano una superficie agricola utilizzata pari a 2.550 ha (Tabella 1) e la presenza di 263 aziende agricole, prevalentemente zootecniche, suddivise per comune nel grafico sottostante (Figura 2).

Seminativi	60 ha
Vite	1 ha
Olivo	4 ha
Fruttiferi	4 ha
Vivai	1 ha
Orti familiari	1.5 ha
Prati e pascoli	2478 ha
SAU TOTALE	2550 ha

Tabella 1: superficie agricola utilizzata nel territorio comunitario




Figura 2: aziende agricole presenti sul territorio comunitario

L'allevamento presenta le caratteristiche delle realtà montane, le aziende sono piccole (numerosi allevamenti con due o tre capi) e la zootecnia maggiormente rappresentata riguarda bovini, equini, ovini e caprini, mentre l'allevamento di suini, avicoli e conigli risulta minoritario.

La pratica dell'alpeggio, seppure in flessione come in tutte le altre realtà, è ancora diffusa e presente con 17 alpeggi di proprietà della Comunità Montana ancora caricati.

Il settore agricolo appare perciò ridotto a seguito di una forte flessione del numero di imprese agricole, ma tendenzialmente risulta orientato verso la produzione di prodotti di qualità e la promozione di attività complementari quali l'agriturismo.

2.7. Aree protette

All'interno dell'area sono presenti due siti della Rete Natura 2000 e un PLIS (Figura 3):

- 1 SIC del Lago di Piano, coincidente con l'omonima riserva naturale
- 2 ZPS della Valsolda
- 3 PLIS della Val Sanagra




Figura 3: aree protette presenti sul territorio

3. FASE DI ANALISI

3.1. Carta dell'uso del suolo

La carta dell'uso del suolo definisce per macro-categorie le utilizzazioni cui il territorio è stato destinato. Sono state individuate le seguenti ripartizioni principali: boschi, prati e pascoli, incolti, colture agricole, pietraie e formazioni rupestri.

Per natura e valenza del PIF i rilievi sono stati condotti unicamente nelle aree boscate non comprese nei Piani di Assestamento, e la caratterizzazione delle zone esterne a questa fascia è stata desunta dall'analisi delle foto aeree prodotte dalla Regione e riportata nel DUSAF.

Il comparto forestale è stato l'oggetto dei rilievi effettuati in campo da cui si sono definite le superfici forestali classificate bosco ai sensi dei requisiti richiesti dalla normativa forestale, che hanno evidenziato una copertura forestale di 10'902,52 ha, pari a ca il 52% dell'intera superficie comunitaria (Figura 4) che permette di attribuire l'area omogenea nel suo complesso come ad alto coefficiente di boscosità. Parte di questa copertura è sottoposta ad alcuni Piani di Assestamento dai quali, previo riporto delle planimetrie nel sistema informativo del PIF, sono stati desunti i dati di superficie. La superficie compresa nei PAF si divide tra le aree all'interno delle particelle classificate come bosco, pari a 2'965,29 ha, e le aree all'interno agli altri comparti del PAF (pascolo e incolto) che corrisponde a 820,22 ha nei quali sussistono alcune aree in evoluzione a bosco la cui gestione è normata entro il corrispondente PAF. L'area complessivamente attribuita ai piani di assestamento risulta essere quindi di 3785,5 ha pari al 19% della superficie comunitaria.




Figura 4: ripartizione del suolo boscato sul territorio comunitario

Nella tabella successiva vengono messi in evidenza i principali dati territoriali relativi ai comuni appartenenti al territorio della ex Comunità Montana Alpi Lepontine, riferiti alla superficie complessiva in rapporto alla superficie boscata, distinta tra quella inserita nei piani di assestamento e quella ricadente nel PIF (Figura 5).

COMUNE	SUP. COM.LE (ha)	AREA BOSCATI COMPLESSIVA		COMPARTI PASCOLIVI PAF (ha)	TOTALE BOSCATO (ha)	
		AREE NELLE PARTICELLE DI BOSCO DEI PAF (ha)	AREE BOSCATI NON ASSESTATE (ha)			
BENE LARIO	555,11	121,98	299,14	16,15	421,12	
CARLAZZO	1269,46	77,73	632,51	42,63	710,24	
CAVARGNA	1488,46	115,86	317,57	33,48	433,43	
CORRIDO	593,36	83,24	215,26	138,95	298,5	
CUSINO	957,77	214,05	177,72	92,56	391,77	
GRANDOLA ED UNITI	1680,10	380,58	764,26	65,46	1144,84	
MENAGGIO	1055,35	22,05	331,61	0,00	353,66	
PLESIO	1706,45	322,79	778,12	67,72	1100,91	
PORLEZZA	1903,67	144,80	998,74	7,98	1143,54	
S. BARTOLOMEO V. C.	1056,00	92,26	329,51	65,25	421,77	
SAN NAZZARO V. C.	1305,29	115,51	389,13	47,68	504,64	
SAN SIRO	2155,36	0,00	692,25	48,10	692,25	
VAL REZZO	685,09	245,61	204,19	260,48	449,8	
VALSOLDA	3136,61	1028,83	987,02	1208,22	2015,85	
TOTALE	19531,60	2965,29	7117,03	2094,66	10082,32	51,62%




Figura 5: caratterizzazione della superficie boscata per comune

3.2. Carta dell’attitudine alla formazione di suolo

Le caratteristiche del suolo sono una componente fondamentale nell’influencare lo sviluppo della vegetazione al di sopra di essa. La carta dell’attitudine alla formazione di suolo sintetizza gli aspetti pedologici al fine di adeguare la gestione selvicolturale del territorio alle reali potenzialità produttive e gestionali del soprassuolo.

La base informativa utilizzata per la produzione della tavola è costituita dalla carta pedologica in scala 1:50.000 prodotta da ERSAF e dalla carta geologica di Lombardia. La carta pedologica rappresenta la distribuzione dei suoli, mentre dalla carta geologica è stata estrapolata l’attitudine alla formazione di suolo, organizzandola in tre classi qualitative.

3.3. Carta dei tipi forestali e carta delle categorie forestali

La tipologia forestale è un sistema di classificazione delle aree forestali che, pur rappresentando gruppi astratti, fornisce un insieme di unità floristico-ecologiche-selvicolturali sulle quali è possibile basare la pianificazione forestale di riferimento. Si tratta di uno schema di classificazione con evidente significato applicativo che prevede, per ogni unità individuata, la formulazione di indicazioni tecnico-selvicolturali.

La classificazione rappresentata nella tavola dei tipi deriva da “I tipi forestali della Lombardia” e la tabella sottostante evidenzia le tipologie e le categorie forestali che sono state rilevate sul territorio comunitario.

Categoria forestale	Tipo forestale	
ABIETETI	139	Abieteto dei substrati carbonatici
ALNETI	176	Alneto di ontano verde
ACERI-FRASSINETI ED ACERI-TIGLIETI	72	Aceri-frassineto con ostraia
	73	Aceri-frassineto tipico
	79	Aceri-frassineto con faggio
	81	Aceri-frassineto con ontano bianco
	82	Aceri-tiglieto
BETULETI E CORILETI	84	Betuleto secondario
	86	Corileto
CASTAGNETI	49	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
	50	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici
	52	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli xerici
	53	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici
	57	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici
FAGGETE	88	Faggeta primitiva di rupe
	89	Faggeta submontana dei substrati carbonatici
	94	Faggeta submontana dei substrati silicatici
	96	Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici
	97	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica
FORMAZIONI AN-TROPOGENE	188	Robiniato puro
	189	Robiniato misto
	191	Rimboschimento di conifere
FORMAZIONI PARTI-COLARI	177	Saliceto di ripa
	186	Formazioni di Sorbo degli uccellatori
LARICETI, LARICI-CEMBRETE E CEMBRETE	160	Lariceto tipico
ORNO-OSTRIETI	62	Orno-ostrieto primitivo di forra
	63	Orno-ostrieto primitivo di rupe
	64	Orno-ostrieto primitivo di falda detritica
	65	Orno-ostrieto tipico
PECCETE	147	Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici
PINETE DI PINO SILVESTRE	121	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici
QUERCETI	20	Querceto di roverella dei substrati carbonatici
	26	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici
	33	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici
	42	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici

Le categorie maggiormente rappresentate (Figura 6) sono l'orno-ostrieto (28,82%), l'acero-tiglio-frassineto (19,48%), la faggeta (26,99%) e il castagneto (9,81%).

L'orno-ostrieto è la categoria forestale maggiormente rappresentata, con una superficie complessiva pari a 3141 ha. La specie caratterizzante questa categoria è il Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), cui si associano frequentemente l'Orniello (*Fraxinus ornus*) e la Roverella (*Quercus pubescens*). Si tratta di specie rustiche che

si adattano a condizioni edafiche difficili. I fattori limitanti la diffusione della categoria sono il tipo di substrato, che deve essere impostato su rocce di tipo carbonatico, e l'eccessiva aridità atmosferica. L'Ostria e l'Orniello sono infatti molto esigenti nei confronti della reazione del suolo, evitando quelli a reazione acida o sub-acida. Inoltre, pur adattandosi bene a suoli xerici, tali specie necessitano una discreta umidità dell'aria. Dove tale condizione viene meno diventa dominante la Roverella, che dà origine ai Querceti di Roverella dei substrati carbonatici dei suoli xerici. Questa seconda situazione non si verifica mai nelle Alpi Lepontine, che, interessata dalla presenza di ben tre laghi e di precipitazioni superiori ai 1600 mm annui, presenta sempre un'umidità elevata. In corrispondenza degli affioramenti carbonatici si possono quindi ritrovare le tipologie più xeriche appartenenti alla categoria degli Orno-ostrieti. L'orno-ostrieto di rupe è abbondante sui massicci della Grona, del Monte Pidaggia, dei Sassi della Porta e del Monte Mugetto. L'orno-ostrieto di forra è invece presente nelle gole scavate dai torrenti Rezzo e Cuccio. Quello di falda detritica ha invece una distribuzione più puntale alla base di pareti rocciose. In queste tipologie alle tre specie principali, che assumono generalmente un portamento arbustivo, se ne associano altre quali il Sorbo (*Sorbus aria*) ed il Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*).

Dove le condizioni limitanti vengono meno le tre specie principali danno origine a dei popolamenti arborei anche molto produttivi, inquadrabili nella tipologia dell'orno-ostrieto tipico. Questa tipologia, che è anche la più rappresentata, si arricchisce frequentemente di altre specie arboree, quali il Faggio (*Fagus sylvatica*), il Tiglio (*Tilia spp.*) ed il Castagno (*Castanea sativa*). Il primo lo si ritrova frequentemente all'ingresso delle quattro valli principali; il Tiglio sui versanti settentrionali della catena del monte di Lenno-Crocione e nella propaggine di S. Margherita; il Castagno in prossimità dei paesi di fondovalle e sui versanti esposti verso il lago di Como, nei comuni di Plesio, Menaggio e S. Siro.




Figura 6: Categorie forestali presenti sul territorio

Altra categoria molto rappresentata, Aceri-tiglieti e Aceri-frassineti, che complessivamente copre 2124 ha, ha come specie principali il Frassino (*Fraxinus excelsior*), l'Acero montano (*Acer pseudoplatanus*) ed il Tiglio spp. Il comportamento di queste tre specie è però particolare; difficilmente si ritrovano popolamenti bilanciati in cui la loro distribuzione è omogenea. Più frequenti sono invece popolamenti in cui una delle tre (al massimo due) diventa nettamente dominante. Così abbiamo la tipologia degli Acero-Tiglieti, a netta prevalenza di Tiglio, che si distribuisce prevalentemente dalla base al medio versante dei massicci carbonatici, dove sfrutta il forte apporto di nutrienti dovuto all'eluviazione delle rocce soprastanti. In questa fascia al Tiglio si associa frequentemente il Carpino nero, generando una tipologia di transizione tra gli Acero-Tiglieti e gli Orno-ostrieti, che è quella degli Aceri-Frassineti con Ostria. La tipologia non resta però limitata al substrato carbonatico, risalendo lungo il corso del fiume Cuccio fino alla media Val Cavargna.

L'Acero-Frassineto tipico si caratterizza generalmente come una formazione d'invasione. L'Acero montano prevale nella colonizzazione dei pascoli posti alle quote più elevate, frequentemente in alta val Cavargna. Qui lo si ritrova in purezza o associato ad altre specie arbustive quali i Sorbi (*Sorbus aria* e *aucuparia*) e Salici arbustivi (*Salix* spp.). Il Frassino maggiore è invece molto frequente nella colonizzazione dei prati di fondovalle e dei Castagneti da frutto abbandonati, cosa già oggetto di specifiche osservazioni e ricerche e che sembra correlata all'elevata ricchezza in nutrienti dei suoli delle Selve castanili, tradizionalmente oggetto di concimazione letamica analogamente ad una coltura agricola, della quale si avvantaggiano i semenzali del Frassino maggiore particolarmente esigenti e, contestualmente, anche a temperamento sciafilo.

Un altro ambito in cui si può ritrovare l'Acero-frassineto tipico è quello d'impluvio.

L'Acero Frassineto con Faggio è frequente alle quote intermedie dei massicci montuosi. Quest'area si caratterizza come zona di transizione tra gli Aceri-Tiglieti e le Faggete poste alle quote superiori. La specie prevalente risulta essere il Tiglio, mentre il Faggio aumenta secondo un gradiente legato alla quota.

Le Faggete coprono complessivamente 2942 ha, localizzati alle quote superiori. Le tipologie presenti si differenziano principalmente per il tipo di substrato su cui si sviluppano. In generale esse si caratterizzano, infatti, come popolamenti praticamente puri, a netta dominanza della specie principale e sporadica partecipazione di Tiglio. La Faggeta montana dei substrati silicatici risulta essere floristicamente più ricca di quella dei substrati carbonatici. In essa infatti si possono ritrovare saltuariamente l'Abete rosso, favorito dai soggetti portaseme degli imboschimenti, il Castagno e la Rovere per effetto dell'inversione termica che si ha in alcune aree della Val Cavargna. In queste aree compare, sebbene con estensione limitata, la Faggeta submontana dei substrati silicatici. La Faggeta submontana dei substrati carbonatici ricopre un'area limitata nella zona delle Bocchette di Nava. Qui al Faggio si associa una quota significativa di Castagno e Carpino nero.

I Castagneti coprono 1069 ha di bosco e sono disposti in modo disomogeneo nel territorio della comunità montana. Dominano infatti la parte orientale, principalmente nei comuni di Plesio, Menaggio e S. Siro. In

quest'area danno origine a popolamenti molto estesi che si arricchiscono in Ostria, nelle tipologie impostate su suoli carbonatici; in Acero montano, Frassino maggiore, Rovere in quelle di tipo silicatico.

Man mano che si procede verso occidente le dimensioni dei popolamenti diminuiscono e la presenza del Castagno è per lo più legata alla presenza di insediamenti antropici. Nuclei significativi, di matrice carbonatica, si ritrovano nell'area dei monti Selvette, di Vesetto e di Grona. Nei primi due casi elevata è la quota di Carpino nero; nel terzo si assiste ad un forte ingresso di Frassino maggiore. Risalendo la Val Cavargna se ne ritrovano alcuni di tipo silicatico, a monte dei principali centri abitati. Qui al Castagno frequentemente si associano il Tiglio, l'Acero montano ed il Faggio. Praticamente assenti dalla Val Rezzo, ricompaiono con piccoli boschi nei territori della Valsolda, sempre piuttosto ricchi in Ostria e Frassino.

Tra le altre categorie rilevate, discreta è la quota di formazioni di colonizzazione, in cui rientrano i Betuleti (341,9 ha), le formazioni a Sorbo, Acero e Salice (2'119,5 ha), gli Alneti di Ontano verde (71,6 ha) a dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, del progressivo abbandono dell'agricoltura montana e del dinamismo forestale locale favorita da microclimi insubrici particolarmente favorevoli. La Betulla, fortemente esigente dal punto di vista dell'illuminazione, è abbondante nel territorio di S. Siro, dove l'esposizione sud-occidentale e la valle molto aperta garantiscono una buona assolazione. Inoltre quest'area è fortemente battuta nel periodo tardo-invernale dai venti di Favonio, che determinano una certa aridità edafica, limitando quindi la diffusione di specie più esigenti, come appunto l'Acero ed il Salice. Queste due specie, assieme ai due Sorbi, caratterizzano la colonizzazione di alcuni pascoli abbandonati della Val Cavargna e del Monte Tremezzo, tra l'alpe Boggioni, Longoni e Minetti, favorite da soggetti portaseme che si trovano nelle vicinanze degli alpeggi. L'Ontano verde è presente sempre nell'area del monte Tremezzo e di cima Regia.

Abbastanza diffusi risultano essere anche i Robinieti con 216,5 ha, localizzati attorno ai paesi lungo la direttrice Porlezza-Menaggio. Si tratta di formazioni la cui diffusione è stata favorita dall'attività antropica, anche se rispetto ad altre aree, nel territorio delle Alpi Lepontine, il comportamento invasivo della Robinia (Robinia pseudoacacia) è piuttosto contenuto.

Le Pinete di Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) e gli Imboschimenti di conifere coprono una superficie complessiva di 127 ha. Le prime, presenti nell'area di Plesio e Menaggio, sono frequentemente dei cedui fortemente coniferati, nei quali il Pino diventa prevalente. I secondi si ritrovano distribuiti in maniera casuale dal piano fino al medio versante. Le specie più frequentemente utilizzate sono l'Abete rosso (*Picea abies*) ed il Larice (*Larix decidua*).

Distinguendo invece per tipologia forestale, la tabella sottostante riporta l'estensione di ciascun tipo rilevato:

TIPO FORESTALE		AREA [HA]
139	Abieteteto dei substrati carbonatici	130,8
176	Alneto di ontano verde	71,6
72	Aceri-frassineto con ostria	405,1

73	Aceri-frassineto tipico	541,4
79	Aceri-frassineto con faggio	550,1
81	Aceri-frassineto con ontano bianco	7,4
82	Aceri-tiglieto	71,6
84	Betuleto secondario	340,9
86	Corileto	1,1
49	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	73,2
50	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici	417,1
52	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli xerici	47,6
53	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici	448,7
57	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici	82,8
88	Faggeta primitiva di rupe	107,7
89	Faggeta submontana dei substrati carbonatici	23,8
94	Faggeta submontana dei substrati silicatici	60,1
96	Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici	74,9
97	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	1835,4
99	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	840,7
160	Lariceto tipico	6,6
62	Orno-ostrieto primitivo di forra	35,9
63	Orno-ostrieto primitivo di rupe	647,9
64	Orno-ostrieto primitivo di falda detritica	32,8
65	Orno-ostrieto tipico	2425,2
147	Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	538,5
121	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	86,4
20	Querceto di roverella dei substrati carbonatici	66,2
26	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici	1,7
33	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici	12,0
42	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici	3,2
188	Robinieta puro	5,1
189	Robinieta misto	211,4
191	Rimboschimenti di conifere	40,6
177	Saliceto di ripa	46,5
186	Formazione di Sorbo degli uccellatori	62,5

3.4. Carta dei vincoli

Il territorio forestale e montano presenta un elevato grado di complessità relativamente al sistema dei vincoli. Numerose normative che si sono succedute negli anni, a partire dalla legge Serpieri del 1923, hanno reso piuttosto complessa la gestione del sistema vincolistico. A due vincoli "storici", uno riconducibile proprio alla legge 3267/23 (vincolo idrogeologico e vincoli speciali) ed uno riconducibile alla legge Galasso (L. 431/1985) poi confluita nel Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), si sono poi aggiunti il vincolo legato alla Rete Ecologica Provinciale, quelli del PAI o dei suoi aggiornamenti, i vincoli legati alla presenza di RIM e RIP nonché quelli legati alla presenza di aree protette (Rete natura 2000 e PLIS).

E' invece assente, come risulta dalla consultazione del Geoportale di RL, il vincolo di cui all'art 17 del RD 32167/'23 – Vincolo per altri scopi.

La tavola riporta i vincoli ambientali che determinano le scelte gestionali del patrimonio boschivo che ne è assoggettato, quali la localizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, la fascia di rispetto del reticolo idrico e le zone classificate in quarta classe di fattibilità geologica.

Sono stati altresì riportati i vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n°42/2004), costituiti da beni culturali, bellezze d'insieme, fasce fluviali, fasce lacustri, aree alpine al di sopra dei 1600 m s.l.m., boschi e aree sottoposte ad usi civici.

3.5. Carta delle previsioni del PTCP

Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di governo del territorio e del paesaggio della provincia di Como e si configura come atto di pianificazione strategica che intende orientare l'azione amministrativa verso una strategia di gestione sostenibile del territorio.

Nella tavola delle previsioni del PTCP sono stati estrapolati gli elementi di caratterizzazione paesistica ed ambientale del territorio provinciale, costituiti dai tematismi sotto riportati:

- o tessuto urbanizzato;
- o rete ecologica;
- o ambiti di cava (ATEg7 – comune di Porlezza);
- o zone di rilevanza ambientale.

Per quanto riguarda la rete ecologica provinciale, strumento per la salvaguardia della biodiversità, le unità ecologiche presenti sul territorio provinciale sono:

- o Aree sorgenti di biodiversità di 1° livello (CORE AREAS): aree ampie caratterizzate da elevati livelli di biodiversità e da ecosistemi continui. Sono aree da tutelare con attenzione, dove promuovere e sostenere le iniziative di istituzione/ampliamento di aree protette;
- o Aree sorgenti di biodiversità di 2° livello (CORE AREAS): aree più o meno ampie caratterizzate da valori medi di biodiversità e da ecosistemi continui. Sono aree da tutelare con attenzione, dove promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree protette;
- o Ambiti di massima naturalità: comprendenti le aree di più elevata integrità ambientale del territorio provinciale montano.

Sono inoltre stati inseriti gli elementi segnalati dalla rete ecologica regionale, suddivisi tra:

- elementi di primo livello;
- elementi di secondo livello.

Agli elementi derivati dal PTCP sono state aggiunte le aree protette presenti sul territorio comunitario, consistenti nei siti della Rete Natura 2000 e il PLIS della Val Senagra.

3.6. Carta dei piani di assestamento esistenti

Sul territorio indagato dal presente Piano sono presenti quattro piani di assestamento così suddivisi:

1. Cavargna, Cusino, S. Bartolomeo V.C., S. Nazzaro V.C., Val Rezzo, Valsolda;
2. Grandola ed Uniti, Plesio;
3. Carlazzo, Corrido, Porlezza, Bene Lario, San Siro;
4. Demanio Regionale (in comune di Valsolda).

Il piano n°1, attualmente scaduto, è in fase di revisione, il piano n°2 risulta scaduto e i piani n°3 e n°4 non sono mai stati approvati.

Complessivamente la superficie compresa nei piani di assestamento è di 7'931,96 ha, che si estendono generalmente dal medio-versante fino alla sommità dei comprensori montuosi (Figura 7).




Figura 7: piani di assestamento presenti sul territorio comunitario

Sebbene non siano stati svolti rilievi specifici sul territorio interessato dai piani di assestamento, si riporta di seguito una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. Le informazioni sono state desunte dalle

schede particellari dei vari piani integrate con osservazioni speditive effettuate in prossimità dei confini di piano in fase di rilievo delle aree fuori assestamento.

Le categorie principali sono tre: Faggete, Imboschimenti di conifere e Orno-ostrieti. La prima categoria caratterizza numerose particelle dell'alta Val Cavargna, Val Rezzo e Valsolda ed alcune sui versanti del Monte di Lenno e Galbiga. Gli imboschimenti, prevalentemente di Abete rosso, sono invece frequenti nell'alta Val Cavargna e dominano in Val Senagra. In questa seconda valle significativa è la presenza dell'Abete bianco: lo si ritrova sia in purezza, sia misto con Faggio ed Abete rosso.

Gli Orno-ostrieti, piuttosto frequenti, sono assenti alle testate delle valli principali, generalmente essi caratterizzano le particelle protettive.

Particolarità vegetazionale da sottolineare è la presenza del Pino mugo in alcune particelle della Valsolda, al limite con il confine Svizzero, e della Val Rezzo. Tale specie, molto frequente nelle alpi orientali, raggiunge, proprio nel territorio di Valsolda, il suo limite estremo occidentale.

3.7. Carta delle attitudini funzionali




L'attitudine funzionale corrisponde alla predisposizione potenziale di un bosco ad erogare in maniera rilevante un particolare bene o servizio. La valutazione delle attitudini, acquisita nel corso delle indagini di campo, non ha dirette ricadute normative a livello selvicolturale, ma assume un valore propedeutico alla definizione delle destinazioni selvicolturali e vorrebbe essere un ausilio alla pianificazione urbanistica.

Al fine di rappresentare la distribuzione delle attitudini sul territorio provinciale è stata elaborata una tavola per ciascuna attitudine potenziale, di seguito riportate:

- protettiva: La funzione di tutela idrogeologica del bosco si esplica sui meccanismi idrologici di formazione del deflusso (con ritardo e appiattimento della curva di massima piena), sulle dinamiche geomorfologiche di versante (con intercettazione del materiale roccioso derivante da crolli o da colata detritica, con la stabilizzazione delle porzioni franose, con la riduzione dell'erosione superficiale sia essa derivata da azione battente dell'acqua che da erosione laminare), sulle dinamiche geomorfologiche di tipo fluviale (mediante limitazione dell'azione erosiva delle acque lungo le sponde e le aree di esondazione), sulla tutela dei corpi idrici subsuperficiali e su quelli prossimi a sorgenti e pozzi (con effetti fitodepurativi e di controllo del livello della falda).
- naturalistica: L'attitudine naturalistica può essere ricondotta alla presenza in determinati boschi di quell'insieme di caratteristiche floristiche, faunistiche, selvicolturali i cui livelli, letti in chiave naturalistica (rarietà, pregevolezza) ed ecosistemica (interazione con le altre componenti biotiche), determinano il diverso grado di naturalità del bosco.

- produttiva: L'attitudine produttiva è riferita a quei boschi che, per caratteristiche tipologiche o infrastrutturali, evidenziano buone capacità di fornire un prodotto legnoso con contenuti costi di estrazione e nel contempo non presentano elementi morfo-orografici o vincolistici tali limitarne la gestione."
- paesaggistica: L'attitudine paesaggistica rappresenta l'insieme dei valori estetici che il bosco svolge a livello di paesaggio, sia di tipo intrinseco (cioè interni al bosco stesso) sia estrinseco (cioè verso elementi esterni al bosco, ma ad esso complementari). Tale attitudine è connessa alla possibilità che i boschi erogino principalmente servizi di supporto al turismo ambientale e culturale nell'ambito del quale si colloca anche la didattica ambientale.

E' stato inoltre previsto un elaborato sintetico finale che rappresenta il valore multifunzionale dei boschi, parametro in grado di contribuire ad una lettura integrata delle diverse attitudini, permettendo di cogliere sinteticamente le vocazioni dell'intero territorio forestale indagato. Si riporta di seguito la rappresentazione della distribuzione sul territorio comunitario di ciascuna attitudine funzionale.



3.8. Carta dei dissesti

La carta dei dissesti riporta la delimitazione delle aree in dissesto individuate dall'*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici* del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

Sul territorio comunitario il piano PAI considera i seguenti fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico:

- frane: le frane perimetrate sono riportate come areali, mentre sono indicate come puntuali le aree di frana attive, quiescenti o stabilizzate non perimetrate; comprendono frane superficiali, crolli e/o ribaltamenti, scorrimenti, colamenti e deformazioni gravitative profonde.
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: in questa categoria di dissesti vengono considerati tutti i fenomeni di dinamica torrentizia a sviluppo lineare (fenomeni di erosione di sponda, sovralluvionamento e sovraincisioni del thalweg) censiti sulle aste fluviali montane, da cui deriva la perimetrazione delle aree a pericolosità molto elevata, aree a pericolosità elevata e aree a pericolosità media o moderata; lungo le aste torrentizie sono invece riportati i dissesti lineari;
- trasporto di massa sui conoidi: evidenzia le aree di conoide, fenomeni deposizionali collegati alle lave torrentizie che si manifestano in corrispondenza dei bruschi cambi di pendenza longitudinale del corso d'acqua.

4. FASE DI SINTESI E PIANIFICAZIONE

4.1. Carta delle destinazioni selvicolturali

L'identificazione delle diverse destinazioni selvicolturali è finalizzata a dettare le regole generali di gestione selvicolturale che trovano riscontro nel regolamento di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale. La determinazione della destinazione selvicolturale è pertanto finalizzata alla generazione di norme forestali tese al mantenimento del bosco nel miglior stato possibile di funzionalità ed efficienza rispetto al contesto in cui è posto, secondo un gradiente di limitazioni gestionali correlate a valenze ambientali e aspetti morfologici.

I boschi possono quindi definirsi a destinazione protettiva, naturalistica, multifunzionale e produttiva, secondo una valutazione che, partendo da quelli che esercitando massimamente funzioni pubbliche impongono limitazioni gestionali, arriva a quelli su cui la gestione è sostanzialmente priva di impedimenti.

La superficie boschiva compresa nel PIF appare per la maggior parte a destinazione multifunzionale (Figura 8), a descrivere situazioni di foreste su cui non vi è un netto prevalere di una funzione su un'altra, comprendendo al contempo una quota di funzione protettiva, produttiva e naturalistica. La collocazione lungo versanti privi di fenomeni dissestivi significativi suggerisce una gestione oculata dei popolamenti, che si dovrebbe attuare con turni relativamente brevi e frequenti diradamenti e interventi fitosanitari, al fine di mantenere intatta l'efficacia di regimazione idrica del popolamento. I boschi che sono stati individuati per

svolgere questa funzione sono complessivamente 6'113,31 ha, e corrispondono al 56% della copertura forestale rilevata dal PIF.




Figura 8: distribuzione della superficie boschiva tra le diverse destinazioni selvicolturali

Un'altra quota importante della superficie forestale rilevata (33%) è occupata dai boschi di protezione, che coprono 3'692,94 ha. Questa destinazione è stata attribuita ai boschi che costituiscono il soprassuolo degli impluvi e dei versanti a maggior pendenza, situazioni in cui il bosco cioè è tenuto a svolgere principalmente una funzione protettiva di mitigazione dei rischi legati alle dinamiche gravitative lungo i versanti, di tutela idrologica sull'impluvio e di protezione della falda nei fondovalle ove questa risultasse superficiale.

In generale i boschi di protezione si collocano su scarpate e versanti caratterizzati da fenomeni dissestivi più o meno marcati; in questo ambito il bosco influenza direttamente l'evoluzione di tali dinamiche svolgendo una funzione di consolidamento se accuratamente mantenuto o, al contrario, di aggravio nel caso esso non venga gestito. In particolare risultano connessi all'abbandono culturale del bosco l'innescò di fronti secondari di fenomeni franosi (colate e smottamenti) legati all'invecchiamento e al successivo ribaltamento delle ceppaie e la formazione di dighe legnose negli impluvi (log-dam).

Una quota minoritaria, pari a 151,22 ha, è rappresentata dai boschi a destinazione naturalistica, identificati – forfettariamente - con le superfici che ricadono nelle aree protette (SIC, ZPS, PLIS).

I boschi a marcata propensione produttiva (8,7%) sono quelli nei quali, per assenza di vincolistica specifica, per accessibilità e per condizioni morfo-orografiche favorevoli non sussistono particolari limiti gestionali se non quelli strettamente legati alla buona applicazione delle norme selvicolturali.

4.2. Carta delle trasformazioni ammesse

La trasformazione del bosco è il cambiamento di destinazione d'uso del suolo, realizzato tramite un intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente o la modifica del suolo forestale al fine di realizzare un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. Le superfici boscate individuate dal PIF sono suddivise tra boschi trasformabili a delimitazione esatta ("a fini urbanistici" e "a fini di attività estrattiva" ove esistenti e coerentemente alle previsioni del piano cave), boschi trasformabili a delimitazione areale (che si articolano in "a fini agricoli", "a fini paesaggistici") e quelli restanti, non trasformabili (Figura 9). Sono inoltre possibili trasformazioni a carattere speciale, per definizione non cartografabili sulla tavola e pertanto identificabili solo a livello di regolamento.

Le superfici boscate trasformabili a fini urbanistici identificano le aree su cui sono permesse le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta cartografate nella tavola, mentre le trasformazioni a fini agricoli e paesaggistici sono di tipo areale e identificano superfici potenzialmente trasformabili, ma regolate da un limite massimo, riferito all'intero comparto forestale, pari al 2% della superficie forestale cartografata, riferito fino alla sua variante.




Figura 9: distribuzione della superficie boschiva per classi di trasformabilità

La presenza di vincoli ambientali, la classe di fattibilità geologica, il passaggio della rete ecologica, la destinazione selvicolturale e la tipologia di bosco (formazioni appartenenti alle tipologie rare - art.2 d.g.r. 8/675/2005) costituiscono i criteri primari di esclusione dalla trasformabilità a fini urbanistici. Per quanto

riguarda l'ubicazione si è ritenuto giustificato permettere la trasformazione dei soli boschi prossimi al tessuto urbano consolidato che a causa delle ridotte dimensioni o della mancanza di collegamenti ecologici con altri nuclei boscati non presentassero potenzialità funzionali ed ecologiche.

La trasformabilità a fini urbanistici riguarda 59,92 ha di boschi, pari allo 0,55 % della superficie forestale comunitaria compresa nel PIF, la cui urbanizzazione è stata valutata concedibile, fatto salvo che le attività per le quali viene richiesta la trasformazione siano in accordo con la pianificazione urbanistica vigente. In particolare si precisa che l'identificazione delle aree in ambito urbanistico non coincide necessariamente con l'edificabilità regolata dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto il PIF, redatto in molti casi posteriormente all'adozione dei PGT, ha recepito gli ambiti previsti da tali strumenti ma ne ha anche indicati di ulteriori. Si sottolinea inoltre che anche la realizzazione di parchi e giardini a partire da superfici boscate, senza necessariamente l'eliminazione delle piante esistenti, costituisce trasformazione del bosco. Il vantaggio, non trascurabile per le PPAA, è quello di poter disporre di aree verdi già esistenti che, una volta trasformate, non presentino più i vincoli connessi al bosco, potendo andare così verso una fruizione intensiva senza rischi in termini di provvedimenti sanzionatori.

L'identificazione delle superfici boscate suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione areale persegue l'obiettivo di armonizzare la politica forestale con le esigenze dell'attività agricola, individuando dei comparti molto ampi, ma al contempo ponendo limiti e condizioni affinché tale opportunità non venga sfruttata per altri scopi.

Le aree trasformabili a fini agricoli sono state individuate all'esterno degli ambiti urbani, lungo i versanti meno pendenti e in zone raggiungibili da viabilità campestre, localizzate in aree già vocate al settore primario. Nelle zone a tradizionale vocazione pascoliva non ci si è posti un limite di acclività in quanto la definizione di trasformabilità è stata valutata caso per caso, facendo prevalere l'evidenza data dalla presenza di formazioni pioniere che attestassero implicitamente la passata vocazione pascoliva.

Va osservato che la trasformazione a fini agricoli è una trasformazione intrinsecamente reversibile e che non apporta, trattandosi di agricoltura giocoforza non intensiva, alcuna significativa perdita di qualità ambientale né, tanto meno, paesaggistica. Va anzi osservato che in virtù del processo tipico di avanzamento del bosco che in aree prealpine di forte influenza insubrica è particolarmente dinamico a partire dagli anni 80/90 del secolo scorso si assiste ad una progressiva scomparsa delle radure, ambiti che oltre ad essere elementi caratterizzanti il paesaggio locale hanno sempre costituito anche sistemi ecotonali di grande beneficio per molta fauna stanziale (lepri, diverse specie di avifauna etc.), senza contare che l'alternanza di boschi e pascoli costituisce ampia garanzia anche contro la propagazione degli incendi fenomeni destinati a crescere in ragione dell'abbandono gestionale e delle derive climatiche in corso.

In forza delle considerazioni suesposte la trasformabilità a fini agricoli è stata ritenuta, e quindi prevista, anche nelle aree a destinazione naturalistica.

Le attività per le quali può essere concessa l'autorizzazione sono tutte quelle riconducibili ad un uso agricolo del suolo comprese quindi anche tutte le attività hobbistiche che non comportino la realizzazione di manufatti stabili. Ai fini della gestione sostenibile del territorio non è infatti rilevante se il terreno agricolo sia condotto da un'azienda, da un coltivatore diretto o professionale o da un hobbista.

Le regole specifiche di trasformazione riguardanti l'entità massima della superficie trasformabile e il tipo di compensazione prevista sono individuate nell'ambito del regolamento d'attuazione del Piano.

Complessivamente le aree boscate su cui è potenzialmente ammessa la trasformazione per fini agricoli ammontano, calcolate sul totale boscato, a circa 201,64ha che, riferendosi alle sole superfici forestali non assestate, in quanto le uniche sulle quali è ammessa la trasformabilità, è pari a ca 2,8% ($201,64/7117,03 = 2,83\%$).

La quota appare nel complesso minuscola e tuttavia, laddove effettivamente raggiunta, costituirebbe un risultato di grande significato perché lascerebbe intendere un recupero delle attività agricole montane assolutamente auspicabile nel quadro della valorizzazione di prodotti di qualità, dello sviluppo agrituristico e della permanenza del paesaggio prealpino tradizionale.

Le trasformazioni a finalità paesaggistica perseguono l'obiettivo di valorizzare gli elementi del paesaggio derivanti dalla secolare interazione tra il manifestarsi della presenza dell'uomo e le dinamiche naturali. Un primo ambito di applicazione riguarda situazioni puntuali non cartografabili, già assoggettate ai vincoli specifici di cui alle lettere "a" e "c" dell'art. 134 del DLgs 42/2004 oppure dichiarati motivatamente meritevoli di tutela e valorizzazione, per i quali sia dimostrata l'originale assenza di bosco e si renda necessaria la sua rimozione per il recupero delle valenze originarie. Si tratta per esempio di parchi di ville che originariamente includevano delle superfici a parco poi abbandonate e imboschitesi naturalmente. Volendo rispettosamente garantire la loro valorizzazione e posto che, nell'ambito dello strumento urbanistico si sia in grado di dimostrarne l'assetto originale, si ammette che la trasformazione del bosco sia opportuna per non perderne l'identità e il pregio.

Un secondo ambito di applicazione riguarda il recupero di quegli spazi aperti che per la loro posizione possono essere destinati al godimento di bellezze panoramiche, punti di belvedere e con visuali di pubblico accesso e che per effetto dell'abbandono del settore primario si sono persi a causa della colonizzazione da parte di specie forestali pioniere. Queste trasformazioni, areali e cartografate nella tavola, riguardano 96 ha complessivi e vogliono costituire una proposta per il recupero della peculiare caratterizzazione vedutistica del territorio nel suo alternarsi tra aree boschive e spazi aperti prativi e pascolivi. Considerato come sintesi dell'interazione fra presenza antropica e natura, il recupero del paesaggio non può che passare da strategie non strettamente conservazionistiche e museali oltremodo onerose, bensì attraverso l'attivazione di virtuosi circuiti economici in grado di automantenersi. Le trasformazioni a fini paesaggistici si inseriscono quindi all'interno di quelle a fini agricoli, sono regolate dalle stesse procedure di autorizzazione e compensazione,

ma puntano ad integrare e arricchire la gestione agricola con la peculiare collocazione di queste aree che, una volta recuperate, offrirebbero splendidi con visuali sui panorami insubrici e nei contesti di recupero dei nuclei rurali minori. Disporre di superfici trasformabili a fini agricoli delle quali vincolare la valenza paesaggistica richiedendo il riconoscimento di notevole interesse pubblico significa poter idealmente integrare le politiche agricole e le politiche del passaggio in un unicum, le cui ricadute a livello di promozione di un turismo sostenibile sarebbero in linea con gli obiettivi generali così come individuati dai diversi strumenti di programmazione locale.

Di seguito si riporta un riepilogo (Figura 10) delle aree boscate trasformabili (sia a delimitazione esatta che areali) riferite a ciascun comune:

COMUNE	TRASFORMAZIONI URBANISTICHE [ha]	TRASFORMAZIONI AREALI	
		TRASFORMAZIONI AGRICOLE [ha]	TRASFORMAZIONI AREALI [ha]
BENE LARIO	0,7	45,0	0,0
CARLAZZO	9,1	144,4	3,1
CAVARGNA	0,2	27,7	0,0
CORRIDO	1,4	98,4	4,8
CUSINO	0,4	25,8	0,0
GRANDOLA ED UNITI	4,3	183,9	26,4
MENAGGIO	16,1	80,3	16,8
PLESIO	1,7	167,1	19,6
PORLEZZA	6,5	69,2	2,9
SAN BARTOLOMEO V. C.	0,1	59,8	0,0
SAN NAZZARO V. C.	0,1	33,3	5,4
SAN SIRO	7,6	235,5	0,8
VAL REZZO	0,2	26,9	0,0
VALSOLDA	11,6	111,3	3,9




Figura 10: superfici boscate trasformabili in ciascun comune

Nel grafico sottostante (Figura 11) si riporta la rappresentazione dell'incidenza percentuale delle trasformazioni urbanistiche e areali (agricola e paesaggistica) sulla superficie boscata complessiva (PIF e PAF) di ciascun comune.




Figura 11: incidenza percentuale delle trasformazioni sulla superficie boscata complessiva comunale

4.3. Carta delle infrastrutture di servizio

Ad esclusione delle aree ricadenti all'interno dei piani di assestamento, i tracciati che interagiscono con il sistema forestale sono stati percorsi per il loro sviluppo. Di essi è stata verificata la concordanza con la cartografia di base e rilevato lo stato conservativo. Sono stati classificati secondo i criteri indicati dalla direttiva sulla viabilità forestale, basata sulla pendenza, sulla portanza e sulla presenza di tornanti. Sinteticamente la suddivisione utilizzata è:

CATEGORIA GENERALE	SPECIFICA	DESCRIZIONE
PISTA	P2	Piste transitabili da trattori con materiale a strascico
	P1	Piste transitabili da trattori con rimorchio
STRADA	S2	Strade transitabili da autocarri di media portata
	S1	Strade transitabili da ogni mezzo
PISTE DA RIPRISTINARE	P2R	Piste transitabili da trattori con materiale a strascico, che per assenza di manutenzione non sono più transitabili
VIABILITA' MINORE	VM	Sentieri e mulattiere di particolare interesse

Per le aree in assestamento il riporto cartografico è stato effettuato sulla base dei tracciati riportati nei piani di assestamento ed alla fotointerpretazione, ove possibile. In questo modo, sebbene certamente incompleto, è stato possibile restituire i principali percorsi presenti nelle aree non interessate da rilievi diretti.

Con riferimento alle superfici boscate interessate dal PIF, escluse quindi quelle comprese nei piani di assestamento, lo sviluppo complessivo della rete di piste e strade che interagiscono con il sistema forestale è di circa 226 km, con una incidenza media (densità viabile) pari a 33 m/ha. La copertura è quindi da considerarsi discreta, anche se la distribuzione dei tracciati non è omogenea. In particolare si assiste ad una drastica diminuzione man mano che si sale di quota. Tale andamento è ben illustrato nel successivo grafico (Figura 12), in cui si sono individuate otto fasce altimetriche: 1 = 200-400m; 2= 400-600m; 3= 600-800m; 4 = 800-1000m; .5 = 1000-1200m; 6 = 1200-1400m; 7= 1400-1600; 8 = 1600-2200.




Figura 12: densità viabile in funzione della quota

In generale i tracciati rilevati si trovano in un discreto stato di conservazione, anche se per la categoria “piste” l’assenza di una periodica manutenzione ha determinato un rapido deterioramento del fondo, fenomeno aggravato dal fatto che spesso questi tracciati rappresentano le vie preferenziali di scorrimento dell’acqua in quanto la mancanza, per la quasi totalità dei percorsi, di opere di regimazione dei deflussi comporta l’instaurarsi di solchi di scorrimento e piccoli smottamenti.

4.4. Carta delle compensazioni e delle proposte progettuali

Il bosco svolge delle determinate funzioni “pubbliche” e la sua trasformazione comporta degli svantaggi per il territorio, che devono essere compensati. Il Piano di Indirizzo mette in evidenza quelle che sono le

esigenze dell'area, definendo dei precisi ambiti d'intervento e proposte progettuali che possiedono un'utilità pubblica e che quindi possono essere adottati come interventi compensativi ammissibili.

Le azioni progettuali utilizzabili a fini compensativi riguardano tre principali campi d'azione:

- la viabilità agro-silvo-pastorale;
- la selvicoltura;
- le sistemazioni idraulico-forestali;

per i quali si prevede la realizzazione delle opere di manutenzione e presidio territoriale riportate nella tavola 13, cui vanno aggiunte le azioni, non cartografate, previste dal Piano delle Migliorie di ciascun Piano di Assestamento.

La manutenzione dei tracciati esistenti e la realizzazione di nuove piste carrabili costituiscono un'azione considerata strategica per lo sviluppo dell'attività agricola e forestale della Comunità Montana, finalizzata ad aumentare la fruibilità e facilitare la gestione del territorio. Si individuano sul territorio le seguenti operazioni come prioritarie:

- Manutenzione ordinaria della viabilità esistente: mantenimento del tracciato attraverso il controllo della vegetazione, la rimozione di ostacoli sul percorso e la manutenzione delle opere presenti;
- Manutenzione straordinaria della viabilità esistente: interventi volti a ripristinare le condizioni di percorribilità su tracciati non più transitabili, che richiedano l'utilizzo di mezzi meccanici. Tali interventi dovranno essere progettati specificatamente;
- Allargamento dei tracciati esistenti: tracciati di viabilità minore (sentieri, mulattiere...) da adibire al transito di mezzi meccanici. Tali interventi dovranno essere progettati specificatamente;
- Realizzazione di nuovi tracciati.

L'esecuzione degli interventi previsti, laddove sia legata a forme di stanziamento di fondi pubblici (contributi, compensazioni...), non potrà in generale essere attuata senza specifica regolamentazione del tratto stradale e successivo completo inserimento nel piano della viabilità agro silvo pastorale.

Per quanto riguarda la selvicoltura l'azione strategica finalizzata a prevenire il dissesto idrogeologico è la gestione dei boschi protettivi. Questi boschi sono infatti costituiti da popolamenti che a seguito dell'abbandono hanno raggiunto notevoli dimensioni, e gravando su versanti caratterizzati da forte pendenza e instabilità, il loro mantenimento in condizioni ottimali costituisce l'unica strada per impedire l'innescò di nicchie di frana causate dal ribaltamento delle ceppaie tanto quanto la limitazione al possibile propagarsi degli incendi costituisce garanzia di non aggravio dei fenomeni di colata e in genere di erosione.

Altre azioni finanziabili tramite compensazione sono costituite dalla gestione selvicolturale dei boschi per i quali i costi di esbosco risultano superiori al valore del legname retraibile, coincidenti con i boschi scarsamente serviti dalla rete viabilistica secondo i seguenti criteri: distanza superiore ai 200 m per le faggete e distanza superiore ai 100 m per le altre formazioni.

Interventi di miglioramento forestale e aumento della biodiversità sono invece attuabili tramite l'arricchimento floristico di formazioni monotone, per le quali si prevede la messa a dimora di specie autoctone come sottopiantagione di robinieti e castagneti.

La sistemazione del dissesto idrogeologico costituisce azione compensativa e nella relativa tavola sono stati riportati i dissesti areali e lineari individuati dal PAI, sui quali risulta necessario intervenire preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di nuovi dissesti o di dissesti non cartografati, stabilita l'utilità pubblica dell'intervento, potranno essere inserite all'interno degli interventi compensativi del PIF.

Le opere di sistemazione idraulico-forestale comprendono:

- Interventi di regimazione idraulica lungo il reticolo idrico;
- Interventi di consolidamento dei versanti

4.5. Carta dei modelli colturali

I modelli colturali previsti dal Piano derivano dall'identificazione delle diverse destinazioni selvicolturali descritte in precedenza, a dimostrazione del fatto che gli indirizzi gestionali di ciascun popolamento fanno riferimento alla funzione prevalente che il bosco ricopre, nascendo dalla sovrapposizione tra la destinazione e la categoria forestale rilevata. Si sono ottenute così le regole generali di gestione selvicolturale per ciascun bosco, che pertanto trovano riscontro a livello di regolamento di attuazione del Piano, che integra la normativa regionale. Si è scelto di non spingersi a livello di tipo forestale in quanto esso richiederebbe un grado di competenza molto elevato, e considerato che questo Piano è diretto principalmente ai boschi di proprietà privata è quindi necessario, al fine dell'applicabilità dello stesso, che esso sia accessibile facilmente all'utente. Si riporta di seguito la tabella degli indirizzi gestionali che descrive il governo e il trattamento di ciascun popolamento forestale rappresentato nella tavola dei modelli colturali, mentre nel regolamento attuativo verranno inserite le norme selvicolturali specifiche.

	CATEGORIA FORESTALE	GOVERNO	TRATTAMENTO
PROTETTIVA	Alneto	ceduo	ceduo composto
	Acero-frassineto	fustaia	taglio a scelta
	Betuleto-Corileto	ceduo	ceduo semplice
	Castagneto	ceduo	ceduo matricinato
	Faggeta	fustaia	taglio a scelta
	Formazioni particolari	ceduo	ceduo semplice
	Impianto artificiale	fustaia	taglio a buche
	Orno-ostryeto	ceduo	ceduo matricinato
	Pineta di Pino Silvestre	fustaia	tagli successivi
	Querceto	fustaia	taglio a scelta
	Robinieta	ceduo	ceduo semplice
NA-TU-	Acero-frassineto	fustaia	taglio a scelta
	Castagneto	ceduo	ceduo composto
	Formazioni particolari	ceduo	ceduo composto

	Impianto artificiale	fustaia	taglio a buche
	Orno-ostryeto	ceduo	ceduo matricinato
	Pino silvestre	fustaia	tagli successivi
	Robinieto	ceduo	ceduo matricinato
MULTIFUNZIONALE	Alneto	ceduo	ceduo matricinato
	Acero-frassineto	fustaia	taglio a scelta
	Betuleto - Corileto	ceduo	ceduo semplice
	Castagneto	ceduo	ceduo composto
	Faggeta	fustaia	tagli successivi
	Formazioni particolari	ceduo	ceduo semplice
	Impianto artificiale	fustaia	taglio a buche
	Orno-ostryeto	ceduo	ceduo matricinato
	Pino silvestre	fustaia	Taglio a buche
	Querceto	fustaia	tagli successivi
	Robinieto	ceduo	ceduo semplice

Le problematiche gestionali dei boschi a destinazione selvicolturale protettiva sono legate alla necessità da un lato di contenere le dimensioni dei soggetti arborei e dall'altra di evitare interventi troppo frequenti, sia per non provocare eccessivi danni al suolo, sia per un aspetto più prettamente economico: sono operazioni che costano molto perché effettuate in aree di difficile accesso e manovrabilità, il cui tornaconto in legname è minimo.

I boschi a destinazione multifunzionale necessitano di una gestione che tenga conto dell'aspetto protettivo e che al contempo sappia considerare le peculiarità produttive, paesaggistiche o ricreative tipiche di ciascun popolamento, con interventi opportunamente distanziati per evitare troppi danni al suolo. I turni sono superiori a quelli della classe precedente, con un sensibile aumento dei volumi ritraibili. Essendo le possibilità di gestione molto diversificate, di seguito vengono espone quelle consigliate e canoniche; l'Ente potrà autorizzare, dietro presentazione di specifico progetto, altre forme di conduzione e la valorizzazione di particolari aree ammettendo la creazione di radure e l'apertura di coni visuali.

Premesso che ogni bosco svolge anche una funzione di tipo naturalistico, la destinazione naturalistica è stata assegnata ai popolamenti che ricadono in ambiti di tutela, in cui è attuabile una gestione che sia ispirata ai principi della libera evoluzione del popolamento, e che seguirà le prescrizioni dei piani di gestione di ciascun sito.

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, stralcio dell'ex Comunità montana delle Alpi Lepontine

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I – GENERALITÀ

- Art.1** Durata e ambito di applicazione
- Art.2** Elementi costitutivi del piano
- Art.3** Attuazione del Piano
- Art.4** Procedure di aggiornamento del piano
- Art.5** Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Parte II Rapporti con la Pianificazione Territoriale

- Art.6** Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Art.7** Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Art.8** Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER
- Art.9** Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)
- Art.10** Rapporti col piano cave della provincia di Como (PCP)
- Art.11** Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto

Idrogeologico (PAI)

- Art.12** Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale
- Art.13** Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000
- Art.14** Rapporti coi Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
- Art.15** Rapporti coi Piani del Verde
- Art.16** Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

- Art.17** Soprassuoli arborei
- Art.18** Formazioni vegetali irrilevanti
- Art.19** Arboricoltura da legno
- Art.20** Sistemi verdi "fuori foresta"

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco, vincolo idrogeologico

- Art.21** Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico
- Art.22** Trasformazioni temporanee del bosco
- Art.23** Tipi di trasformazioni ammesse
- Art.24** Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta
- Art.25** Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)
- Art.26** Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)
- Art.27** Trasformazioni speciali
- Art.28** Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità
- Art.29** Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità
- Art.30** Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità
- Art.31** Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità
- Art.32** Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità
- Art.33** Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione
- Art.34** Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione areale: individuazione
- Art.35** Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano
- Art.36** Soglia di compensazione
- Art.37** Rapporti di compensazione
- Art.38** Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi
- Art.39** Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti
- Art.40** Interventi compensativi ammessi
- Art.41** Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Art.42 Albo delle Opportunità di compensazione

Art.43 Monetizzazioni e cauzioni

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art.44 Il Piano VASP

Art.45 Piano VASP: contenuti

Parte VI – Attività selvicolturali

Art.46 Destinazione selvicolturale dei boschi

Art.47 Modelli selvicolturali

Parte VII – Parte finanziaria

Art.48 Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Art.49 Programmi trasversali da finanziare

Art.50 Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

PARTE VIII – ALLEGATI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

PARTE I – GENERALITÀ

Art.1 Durata e ambito di applicazione

1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n.31 secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. 8/7728.
2. Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito anche PIF) della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio è relativo al settore dell'ex Comunità montana delle Alpi Lepontine, precisamente al territorio dei Comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Menaggio, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo V. C., San Nazzaro V. C., San Siro, Val Rezzo, Valsolda.
3. Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all'articolo 4. Nell'ambito del presente regolamento con la dicitura "periodo di validità del piano" deve intendersi valida fino alla successiva variante del piano.

In particolare, il presente piano si applica:

- a) alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 di cui disciplina in particolare la trasformazione e le attività selvicolturali;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui R.D.L. 3267/1923;
- c) al restante territorio di piano, limitatamente a quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti;
- d) al restante territorio limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Art.2 Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del presente Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:
 - relazione illustrativa;
 - regolamento di attuazione, contenente i modelli selvicolturali
 - Tavole di analisi
 1. Carta dell'uso del suolo (4 tavole 1:10.000)
 2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1 tavola 1:20.000)
 3. Carta dei tipi forestali (4 tavole 1:10.000)
 4. Carta delle categorie forestali (1 tavola 1:20.000)
 5. Carta dei Vincoli (4 tavole 1:10.000)
 6. Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP (4 tavole 1:10.000)
 7. Carta dei Piani di Assestamento esistenti (4 tavole 1:10.000)
 8. Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (5 tavole 1:20.000)
 9. Carta dei dissesti (4 tavole 1:10.000)
 - Tavole di pianificazione:
 10. Carta delle destinazioni selvicolturali (4 tavole 1:10.000)
 11. Carta delle trasformazioni ammesse (4 tavole 1:10.000)
 12. Carta delle infrastrutture di servizio (4 tavole 1:10.000)
 13. Carta delle compensazioni e proposte progettuali (4 tavole 1:10.000)
 14. Carta dei modelli colturali (4 tavole 1:10.000)
 15. Carta dei boschi da seme (1 tavola 1:20.000)

Il presente PIF comprende il piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 della L.R. 31/2008.

Art.3 Attuazione del Piano

1. Le Norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano le modalità di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito denominato PIF/Piano), redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008, e con riferimento alla Deliberazione di Giunta regionale n.7728 del 24.07.2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo Forestale" così come modificata dalla D.G.R. n. X/6089 del 29.12.2016.
2. Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:
 - a) le presenti NTA;
 - b) le Norme Forestali Regionali di cui al R.R. 5/2007, con le eventuali deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31/2008 e dai criteri tecnici approvati con D.G.R. X/6089/2016.
 - c) I Modelli Selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli forestali censiti nel PIF; i Modelli colturali rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di competenza dell'ente forestale nonché per le attività tecniche condotte dall'ente stesso così come stabilito dalle proposte di modifica del R.R. 05/2007 del presente Piano; sono vincolanti nei casi previsti dall'art. 50 della L.R. 31/2008 e in tutti gli interventi compensativi e in quelli oggetto di contributi pubblici;
 - d) la pianificazione forestale di dettaglio e i piani di assestamento;
 - e) la pianificazione urbanistica;
 - f) le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi. Tutte le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio sono classificate come "utili" ai sensi del § 4.9 della D.G.R. 7728/2008. La localizzazione cartografica di tali azioni, in particolare degli interventi da realizzare all'interno del bosco, ha carattere indicativo.
3. Oltre alle funzioni conferite dalla L.R. 31/2008, l'ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del presente Piano, descritte nelle schede descrittive delle azioni di piano.

Art.4 Procedure di aggiornamento del piano

1. Il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità.
2. Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 L.R. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

Rettifiche

1. Costituiscono elementi di rettifica le correzioni o gli aggiornamenti tecnici a contenuto vincolato, privi di discrezionalità. Le rettifiche per il loro contenuto vincolato sono escluse da procedura VAS e da VIC, sono approvate con specifico atto dirigenziale interno alla Comunità Montana e vengono comunicate alla Provincia, a Regione Lombardia (Ufficio Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca di Como e Ufficio Foreste a Milano) e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici. A titolo non esaustivo, costituiscono elemento di rettifica del PIF:
 - a) la correzione di meri errori materiali di rilievo;
 - b) le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo", conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali oppure a seguito di perimetrazione di dettaglio di aree non accessibili in fase di redazione del PIF;
 - c) l'aggiornamento della "Carta dei Tipi Forestali";
 - d) l'inserimento nel PIF delle previsioni contenute in PAF approvati;

- e) il recepimento di nuovi strumenti normativi sovraordinati;
- f) L'aggiornamenti del perimetro del bosco a seguito di cambi di destinazione d'uso autorizzati;

Modifiche

1. Le modifiche sono correzioni o aggiornamenti minori conseguenti a scelte discrezionali, specificatamente previste dal Piano, esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per disposizione normativa oppure perché la verifica di assoggettabilità si conclude con l'esclusione dalla procedura. Si tratta pertanto di modifiche discrezionali prive di effetti significativi sull'ambiente e che non generano impatti negativi. Costituiscono elemento di modifica del PIF:
 - a) Attribuzione di parametri pianificatori (destinazione selvicolturale, trasformabilità, interventi selvicolturali...) a superfici boscate erroneamente escluse dal Piano;
 - b) Modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
 - c) Recepimento delle misure di conservazione e/o dei contenuti dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000.
 - d) Spostamento delle previsioni di trasformazione urbanistica all'interno del medesimo PGT e a parità di ogni fattore (categoria forestale, estensione, compatibilità coindirizzi sovraordinati ecc.)
 - e) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
 - f) la modifica o integrazione delle superfici individuate come trasformabili a fini agricoli e a fini paesaggistici;

Varianti

1. Ogni altra variazione di maggior rilevanza costituisce variante di piano, ed è oggetto di approvazione secondo le procedure definite dai criteri approvati con D.G.R. X/6089/2016, procedendo anche all'espletamento della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS. Costituiscono variante ad esempio i seguenti aggiornamenti:
 - a) La modifica al regolamento di attuazione;
 - b) Le trasformazioni di area boscata escluse dal precedente comma 4.1 e 4.2;
 - c) L'inserimento di nuove strade di progetto e gli interventi che modificano la classe di transitabilità di tracciati esistenti
 - d) Ogni altro cambiamento non compreso nei casi di rettifica o modifica.

Art.5 Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e gli aggiornamenti del Piano

1. La Comunità montana raccoglie ed archivia i dati sulle autorizzazioni necessari agli aggiornamenti del piano, provvedendo nel contempo all'aggiornamento dei database geografico e cartografico.

PARTE II RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art.6 Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e coi contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della L.R.12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

2. Il Piano supporta il PTR (L.R. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art.7 Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006.
2. La tavola "Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP" evidenzia le previsioni e in contenuti del PTCP immediatamente applicabili nella pianificazione territoriale forestale.
3. Eventuali varianti del P.T.C.P. che dovessero comportare limitazioni alle attività regolamentate dal piano, sono immediatamente recepiti con provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.

Art.8 Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER

1. La tavola "Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP" evidenzia i punti fondamentali della rete ecologica regionale e provinciale da conservare e da rafforzare. Le previsioni sulle trasformazioni del bosco e sulla priorità delle attività selvicolturali da finanziare tengono conto della necessità di conservare e rafforzare la rete ecologica.

Art.9 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza coi contenuti del PIF per tutti gli aspetti riconducibili alle formazioni boscate del presente piano.
2. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti del presente piano d'indirizzo forestale secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 10, comma 4 della L.R. 12/2005. In fase di recepimento dei contenuti del PIF, il piano delle regole del PGT può apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti alle previsioni medesime, conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.
3. In sede di redazione dei PGT e di variante o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali le individuazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio devono essere supportate da un parere tecnico obbligatorio e vincolante della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e sono poi immediatamente recepite nel PIF mediante provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.
4. Il PIF concorre alla definizione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.
5. L'identificazione da parte del PIF delle aree trasformabili non prevale su limitazioni maggiormente restrittive di altra natura eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle limitazioni di ordine idrogeologico ed idraulico e alla loro regolamentazione e alla rete ecologica provinciale come identificata nei PGT vigenti.
6. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del PIF rispetto ai principi dei PGT, le amministrazioni comunali possono proporre alla Comunità montana procedure di rettifica, di modifica e varianti secondo le specifiche indicate al precedente art. 4.
7. Le proposte che riguardano variazioni alle regole sulla trasformabilità boschiva devono essere supportate da un approfondimento tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.

8. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti relativi alla trasformabilità dei boschi di cui alle presenti NTA.

Art.10 Rapporti coil piano cave della provincia di Como (PCP)

1. I PIF recepisce i contenuti del vigente Piano Cave della Provincia di Como approvato con Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2014 n. IX/499.
2. Il PIF costituisce, unitamente al P.T.C.P., il quadro generale di riferimento per la valutazione della sostenibilità della loro trasformazione, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave.
3. Il PIF si conforma ad eventuali variazioni del Piano Cave, a seguito di definitiva approvazione, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni delle superfici forestali interessate dall'attività di cavazione.
4. Tali variazioni sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'articolo 4.
5. La trasformazione del bosco necessaria per la realizzazione delle infrastrutture di servizio all'attività di cava è soggetta alla disciplina di cui alla successiva parte IV.
6. In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

Art.11 Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.
2. Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art.12 Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

1. Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla L.R. 26/1993, e recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Como, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. I modelli selvicolturali sono stati redatti tenendo nella necessaria considerazione il possibile impatto sulla fauna selvatica.

Art.13 Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

1. Il PIF è stato predisposto in coerenza con le misure di conservazione e coi contenuti dei Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000 presenti nel territorio oggetto di pianificazione e nelle aree immediatamente adiacenti, nonché con le "Misure di conservazione per i siti senza un Piano di Gestione e misure per la connessione dei siti della Rete Natura 2000", approvate con D.G.R. 4429 del 30 novembre 2015.
2. Il PIF si conforma ad eventuali variazioni delle Misure di Conservazione, a seguito di definitiva approvazione.
3. Le variazioni sono immediatamente recepite nel PIF attraverso le procedure di cui all'art. 4.

4. I modelli selvicolturali del PIF sono stati elaborati rispettando le misure di conservazione, di conseguenza, le attività selvicolturali che rispettano i modelli selvicolturali non sono soggette a valutazione di incidenza.
5. La trasformazione del bosco nelle aree buffer e nelle fasce di protezione, comunque denominate, dei siti di Rete Natura 2000 è soggetta alle procedure di valutazione di incidenza, di competenza dell'ente gestore del sito interessato, salvo quanto disposto nelle misure di conservazione o negli eventuali piani di gestione dei siti natura 2000.

Art.14 Rapporti coi Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS assumono il PIF quale riferimento per la pianificazione e gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti. Le modalità di pianificazione e gestione del PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, coi contenuti e le disposizioni normative del PIF.
2. I PLIS possono contribuire alla gestione dei PIF nel modo indicato dal Regolamento, in particolare proponendo atti di aggiornamento ai sensi dell'art. 4.

Art.15 Rapporti coi Piani del Verde

1. Il Piano non si avvale della facoltà di fornire indicazioni sulla predisposizione di piani del verde comunali.

Art.16 Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

1. I Piani di Assestamento Forestale allo scadere del periodo di validità verranno revisionati e differenziati in PAF di gestione e PAF semplificati o "strumenti equivalenti". Entrambi i piani, al momento della revisione o aggiornamento, dovranno adeguarsi ai modelli selvicolturali del presente PIF salvo eventuali deroghe, adeguatamente motivate da puntuali analisi e valutazioni del tecnico assestatore, concesse dall'ente forestale.
2. I PAF di gestione sono piani economici, piani di assestamento ordinari, essi risultano facoltativi per le proprietà private e obbligatori per le proprietà pubbliche di rilevanti superfici a valenza produttiva, come definite al comma successivo.
3. Per superfici rilevanti si intende che:
 - ciascun elemento indipendente, costituito da uno o più mappali aggregati/adiacenti, abbia una superficie di almeno 10 ha;
 - l'insieme degli elementi indipendenti che costituiscono l'intero piano abbia superficie produttiva di almeno 100 ha.
4. I PAF semplificati o equivalenti interessano i boschi che svolgono funzioni eminentemente non produttiva e che pertanto possono essere soggetti a indirizzi gestionali tesi a garantire la miglior risposta al tipo di destinazione funzionale fissata per il bosco medesimo. Nell'ambito del presente piano risultano obbligatori per le proprietà pubbliche per le quali vige l'obbligo di assestamento e che non siano interessati da PAF economico.
5. Fino a quando non si disponga di indirizzi tecnici puntuali sovraordinati, i PAF semplificati, di validità non inferiore a 5 anni e non superiore a 15, redatti su base catastale, devono comunque prevedere in via minimale:
 1. - Relazione generale
 2. - Inquadramento delle problematiche relative alla destinazione funzionale dell'area
 3. - Relazione selvicolturale
 4. - Stima provvigionale
 5. - Normalità selvicolturale secondo un modello comprensivo a particella unica

6. - Interventi selvicolturali da realizzare
 7. - Interventi di riqualificazione paesistica da realizzare
 8. - Regolamento di fruizione dell'area
 9. - Documentazione fotografica
 10. - Piano finanziario
6. Come previsto dalla D.G.R. 7728/2008, entro due anni dalla data di entrata in vigore del PIF dovrà essere condotto un approfondimento per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva. Tale approfondimento, eventualmente realizzato per stralci riferiti a singoli bacini idrografici, assumerà valore di pianificazione di Sistemazione Idraulico Forestale e agli interventi in essa previsti saranno applicati i regimi di possibile contribuzione previsti dalla legislazione, ivi compreso l'impiego dei proventi delle compensazioni purché attuati in relazione a lotti funzionali e secondo criteri di progressività e integralità.

PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI

Art.17 Soprassuoli arborei

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e della D.G.R. 8/2024/2006 e sono rappresentati nella tavola "Carta dei tipi e delle Categorie Forestali". Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio, in particolare per quanto attiene a rettifiche, modifiche e varianti, si applica quanto previsto dal paragrafo 2.7) dei Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF approvati con D.G.R. VII/7728/2008 e integrati con X/60810/2016. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e culturali.
2. Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate) determinano per legge immediata variazione alla superficie oggetto di vincolo forestale e pertanto sono immediatamente recepite nelle tavole con le procedure di rettifica di cui all'articolo 4.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della L.R. 31/2008, nel periodo di validità del Piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale aggiornamento del Piano con le procedure di modifica o variante.

Art.18 Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del PIF non sono state rilevate formazioni vegetali irrilevanti.
2. In caso di rilevamento di errori, omissioni o modifiche normative si rinvia ai contenuti dell'art. 4 del presente regolamento. Le formazioni vegetali irrilevanti saranno riportate nella Tavola 2 "Uso del suolo".

Art.19 Arboricoltura da legno

1. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art.20 Sistemi verdi “fuori foresta”

1. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare i soprassuoli “fuori foresta” nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

PARTE IV – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO, VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art.21 Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

1. Il presente articolo ed i successivi normano le procedure relative alla trasformazione degli ambiti classificati bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del P.T.C.P. e del presente Piano, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La richiesta di trasformazione del bosco è accompagnata dalla documentazione necessaria per consentire l'identificazione e la quantificazione della superficie boscata oggetto di trasformazione e l'impatto del progetto definitivo proposto.
4. Qualora lo ritenga necessario, l'ente forestale potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.
5. L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla D.G.R. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo previa verifica delle condizioni della superficie interessata, e valutazione di eventuali soluzioni alternative, anche nell'ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l'alterazione del territorio forestale.
6. Resta inteso che il rilascio del provvedimento autorizzativo alla trasformazione di competenza dell'ente forestale è comunque subordinato alla verifica della compatibilità dell'autorizzazione con le esigenze di tutela dell'Ambiente, subordinandola a opportune misure di compensazione, salvo i casi di esonero previsti dal Piano stesso.
7. L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008.
8. Per quanto non espressamente riportato nei successivi articoli si fa riferimento ai contenuti delle modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (art. 43 comma 8 della L.R. 31/2008).
9. E' facoltà della Comunità Montana prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di particolare pregio, nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori.
10. Ogni autorizzazione emessa per la trasformazione del bosco dovrà obbligatoriamente contenere un richiamo alla finalità per la quale è stata richiesta.
11. Le trasformazioni ammesse localizzate in aree boscate interessate dal passaggio del fuoco si intendono autorizzabili alla scadenza dei 10 anni dalla data dell'incendio.
12. In caso di beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 art.136 le finalità espresse dalla dichiarazione di interesse culturale, come riconosciuto con decreto ministeriale, s'intendono sempre prevalenti sulla trasformabilità delle aree.

Art.22 Trasformazioni temporanee del bosco

1. Le trasformazioni temporanee, cioè inferiori a 5 anni, sono sempre ammesse nei seguenti casi:
 - Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);
 - Aree di cantiere di qualsiasi natura recuperate a bosco al termine dei lavori;
 - Aree di cava in applicazione dell'obbligo di rimboschimento imposto dal Piano Cave;

- Interventi d'emergenza.
2. Le trasformazioni temporanee possono essere ammesse in tutti gli altri casi a discrezione della Comunità Montana sulla scorta di una relazione che ne giustifichi la necessità.

Art.23 Tipi di trasformazioni ammesse

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, a fini urbanistici,
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, da previsioni del Piano cave
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli;
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini paesaggistici;
 - Trasformazioni speciali, cioè non ordinarie e non cartografabili.
2. Le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento diretto o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui ai successivi art. 37. Nell'ambito delle superfici delimitate a trasformazione esatta a fini urbanistici possono comunque essere eseguite anche trasformazioni a fini agricoli, ambientali o paesaggistiche in quanto meno impattanti sull'assetto complessivo del territorio.

Art.24 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta come individuate nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse".
 - le trasformazioni in ambito urbanistico perimetrate con la voce "A fini urbanistici"
 - le trasformazioni in ambito estrattivo delimitate dal Piano Cave Provinciale
2. Le trasformazioni a fini urbanistici riguardano superfici forestali che potranno pertanto essere integralmente eliminabili nel periodo di validità del piano purché tale indirizzo sia stato recepito dal PGT vigente.
3. L'istanza di trasformazione del bosco a fini urbanistici che interessi una superficie boscata superiore a 2000 m² deve contenere un progetto del verde che comprenda un censimento di dettaglio della vegetazione forestale esistente con evidenza di quella che verrà mantenuta (tavola gialli e rossi) e il piano di manutenzione. Per quanto attiene le specie vegetali, la scelta dovrà privilegiare l'impiego di specie autoctone per quanto attiene gli spazi estensivi e di cucitura coil contesto forestale e paesistico circostante.
4. La rideterminazione della localizzazione delle aree per la "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta", a fini urbanistici, non comporta, in quanto trattasi di sola diversa allocazione, variante al PIF, ma è oggetto di valutazione di conformità al PIF, valutata dalla Comunità Montana, nell'ambito della procedura di valutazione di VAS, se prevista, e di compatibilità coil PTCP, ai sensi della L.R. 12/2005, ed è assentibile, ai sensi del presente Piano e fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - non interessi "boschi non trasformabili";
 - sia evitata la frammentazione delle superfici forestali, collocando il nuovo edificato in continuità con aree già edificate e comunque posto al margine del bosco.
 - non sia alterata la funzionalità ecologica della rete regionale e provinciale.
 - non interessi boschi che sono stati creati in vigenza del PIF con fondi pubblici;
 - Non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o di compensazioni nei precedenti 30 anni;
 - Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, devono essere individuate prioritariamente all'interno del "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze.

Art.25 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

1. La tavola "carta delle trasformazioni ammesse" individua i "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione areale".
2. Nell'ambito di tali trasformazioni per "interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria" sono compresi la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, fino ad un massimo di 20.000 mq per singola domanda.
3. E' ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.
4. Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa ulteriore trasformazione d'uso diversa da quella agricola o forestale per almeno 20 anni.
5. Sono comunque escluse dalla possibilità di trasformazione a fini agricoli, anche nelle aree appositamente perimetrate, le seguenti fattispecie, sia attuali sia future:
 - a) I tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea";
 - b) I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme;
 - c) I boschi classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000;
 - d) I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione forestale e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici dopo il 1990.

Art.26 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

1. Le trasformazioni a fini paesaggistici mirano alla valorizzazione:
 - a) degli immobili vincolati ai sensi delle lettere "a" e "c" dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 e degli immobili di particolare pregio individuati dai PGT;
 - b) di particolari bellezze panoramiche, punti di vista, belvedere e con visuali di pubblico accesso che permettano la valorizzazione del territorio della Comunità Montana.
 - c) di superfici di interesse naturalistico per il miglioramento della biodiversità sono consentite sulla base gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal P.I.F. e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei ZSC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di assestamento forestale ecc.)
2. La trasformazione delle aree boscate presenti intorno agli immobili di cui al precedente comma 1, punto a., deve essere opportunamente motivata sotto il profilo storico, e/o culturale e/o architettonico con una relazione che dimostri l'effettiva necessità di procedere all'eliminazione del bosco al fine di valorizzare il bene tutelato. La singola trasformazione non può essere superiore a m2 5000 e non può dare luogo ad edificazione che non sia funzionale al bene tutelato. Per tali trasformazioni non sussistono obblighi di compensazione.
3. La trasformazione delle aree di cui al precedente comma 1, punto b e punto c., è riferita ad aree boscate nelle quali è comunque possibile l'esercizio dell'attività agricola estensiva non contraria agli scopi (delle quali recepiscono le procedure e gli obblighi compensativi), ivi compresa quella agrituristica, su manufatti da ristrutturare, finalizzata alla valorizzazione paesistica ed alla gestione di aree di interesse naturalistico, turistico ricreativo e faunistico. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in 40.000 m2.
4. Nel caso la richiesta di trasformazione d'uso del bosco sia inoltrata da un ente pubblico, un Plis, un ente gestore di Slc/ZSC/ZPS o da un'associazione, senza scopo di lucro, con finalità di salvaguardia ambientale/paesaggistica decade l'obbligo di trascrizione.
5. Sono escluse dalla possibilità di trasformazione a fini paesaggistici, anche nelle aree perimetrate nella Tavola 13, le seguenti fattispecie, sia attuali sia future:

- a) I tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea",
- b) I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme,
- c) I boschi classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000,
- d) I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione forestale e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici dopo il 1990.

Art.27 Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali, e pertanto autorizzabili ai sensi del presente articolo fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e conseguente impossibilità di pianificazione preventiva.
2. Le trasformazioni speciali sono realizzabili su tutte le superfici boscate, comprese quelle individuate a trasformazione ordinaria e perimetrazione areale, indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli. Sono considerate "trasformazioni speciali", autorizzabili come indicato in ciascuna casistica, quelle finalizzate alla realizzazione di:
 - a) Manufatti d'interesse storico e artistico: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare allo scopo di valorizzazione storico-paesistica e/o fruitiva nell'immediato intorno di manufatti di interesse storico-paesistico (quali p.e. edicole religiose, mulini, ghiacciaie e ricoveri in pietra, elementi lineari etc.) ed in relazione alla storia ed alle peculiarità paesistiche dei diversi siti, la creazione di radure. Per la realizzazione di tali radure, il cui richiedente può essere unicamente pubblico o associativo senza fini di lucro, la superficie verrà valutata caso per caso in relazione alle esigenze riservandosi la facoltà di disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. Tali superfici in quanto finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, non sono recintabili ma, al più, delimitabili con semplice siepe. Le trasformazioni si intendono senza compensazione, sulla base di una specifica progettazione di valorizzazione paesistica dell'area e di un piano di manutenzione.
 - b) Edifici rurali, civili e residenziali: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, nei boschi non classificati di protezione autorizzare ai soli fini di fruibilità e di sicurezza, e pertanto senza possibilità di ulteriori edificazioni, se non quelle legate agli interventi di ristrutturazione o ampliamento del medesimo manufatto, qualora concessi dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'immediato intorno di edifici esistenti non storici, la creazione di radure di pertinenza. La realizzazione di tali radure potrà avvenire fino ad una distanza massima di 30 m dall'edificio per una superficie comunque non superiore a 2500m². Per la trasformazione valgono le medesime norme previste per le trasformazioni urbanistiche.
 - c) Accessi, recinzioni: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare la realizzazione di accessi agli edifici rurali che dovrà avvenire preferibilmente mediante il recupero e l'adeguamento delle percorrenze esistenti con modificazione dei tracciati nella misura minima sufficiente a garantirne la transitabilità. La larghezza di eventuali nuovi tratti non potrà avere larghezza superiore a 3m. Con medesima procedura la CM può autorizzare la creazione di recinzioni in aree boscate strettamente pertinenti ad immobili edilizi in regola con ogni altra autorizzazione.
 - d) Allacciamenti tecnologici: Sempre ammessi per i manufatti esistenti e per quelli autorizzabili. Nel caso di attraversamento di boschi sottoposti al vincolo ex art 17 RD 3267/1923, il progetto dovrà dimostrare l'impossibilità di realizzare l'intervento diversamente e dovrà documentare come intende garantire le funzioni attribuite al bosco dal vincolo esistente.
 - e) Roccoli: La Comunità Montana può autorizzare, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, nelle superfici di pertinenza di roccoli esistenti, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche e non compresi negli azzonamenti di piano suscettibili di

trasformazione, la declassazione dallo status giuridico di bosco delle superfici strettamente pertinenti l'attività tradizionale, quali per esempio quelle relative a siepi, bresciane, volte ecc.. Le trasformazioni si intendono senza compensazione. A supporto dell'istanza di autorizzazione deve comunque essere prodotta una relazione riportante la cartografia e l'estratto catastale dell'area, le foto dello stato di fatto e il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

- f) Valorizzazione e mantenimento di ecotipi locali di piante da frutto (con esclusione dei castagnefi da frutto): La Comunità Montana può autorizzare, su richiesta del proprietario o del conduttore l'apertura di radure intorno a soggetti arborei da frutta manifestamente vecchi e meritevoli di tutela al fine di non perderne la qualità genotipica locale. La superficie della radura verrà concordata di volta in volta sulla base di una relazione agronomica a supporto di interventi attivi di recupero e coltivazione. La Comunità Montana manterrà attivo un data base di censimento di tali soggetti al fine di futuri progetti di promozione e sviluppo delle produzioni storiche locali. Le trasformazioni si intendono senza compensazione.
- g) Conservazione della biodiversità: Previo parere positivo dell'ente gestore la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare senza onere di compensazione, interventi di trasformazione delle superfici boscate finalizzate alla ricostituzione di habitat a carattere erbaceo, come identificato nelle cartografie dei piani di gestione dei siti della rete natura 2000.
- h) Trasformazioni per opere pubbliche: La trasformazione per opere pubbliche è sempre ammessa; nel caso di interventi previsti in aree boscate a destinazione selvicolturale di protezione dovrà essere adeguatamente documentata l'impossibilità ad allocare l'intervento in altra superficie. La superficie minima soggetta ad obblighi di compensazione è di 2000 m².
- i) Interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico. La trasformazione è sempre ammessa
- j) Interventi finalizzati alla migliore fruizione del territorio quali bacheche, segnaletiche, arredi per la sosta ecc.: Sempre ammessa se localizzata su tracciati, e loro pertinenze (p.e. slarghi, piazzole), esistenti
- k) Viabilità agrosilvopastorale così come definita dal piano VASP: la trasformazione è sempre ammessa
- l) Viabilità poderale e interpoderale, a scopo esclusivamente agricolo e forestale; la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare la realizzazione di tracciati poderali e interpoderali esterni ai boschi di protezione
- m) Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua; la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo autorizzare opere di captazione e derivazioni d'acqua necessarie alla conduzione di fondi e/o ad immobili in regola con le norme edilizie.
- n) Opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi»; la trasformazione è sempre ammessa
- o) Orti familiari: la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo autorizzare in aree di pertinenza di edifici esistenti, prioritariamente su aree di neoformazione, su massimo 500 mq;

Art.28 Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

1. In relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco negli elaborati cartografici del PIF sono indicati con apposito segno grafico:
 - boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta
 - a finalità urbanistica
 - da piano cave
 - boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale
 - a finalità agricola;

- o a finalità ambientale e/o paesaggistica;
 - soggetti alle sole trasformazioni speciali (NB in legenda come "boschi non trasformabili");
2. L'attribuzione di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione, non costituisce, sic et simpliciter, diritto alla trasformazione, essendo comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della L.R. 31/2008.

Art.29 Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

1. I boschi non trasformabili sono quelli identificati nella corrispondente tavola delle Trasformazioni Ammesse del presente PIF
2. Non è comunque ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008 nelle seguenti superfici anche ove delimitate dagli enti competenti successivamente alla approvazione del presente piano:
- a) localizzati lungo la fascia di rispetto come individuate nello studio del reticolo idrico;
 - b) ricadenti in siti Rete Natura 2000;
 - c) interessati da incendio da meno di 10 anni;
 - d) le superfici su cui vige l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;
 - e) i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione;
 - f) i boschi da seme di cui all'art. 53 della L.R. 31/2008;

Art.30 Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

1. I boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono quelli indicati nella corrispondente tavola delle Trasformazioni Ammesse del presente PIF.
2. Nei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti (P.G.T.).

Art.31 Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

1. Le aree assoggettabili a trasformazione areale ai sensi dell'art.25 e art.26 sono indicate nella "Carta delle trasformazioni ammesse" con la voce "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione areale".
2. Nei predetti boschi sono anche ammissibili le trasformazioni speciali.

Art.32 Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

1. I boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali sono quelli individuati come "boschi non trasformabili" nel rispetto dei limiti autorizzativi indicati agli art 27 e art 29.

Art.33 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

1. Per individuare nuove aree, aggiuntive cioè di quelle già individuate, soggette a trasformazione esatta a finalità urbanistica è necessario aggiornare il piano con procedura di variante.
2. Non possono comunque essere individuate ulteriori aree trasformabili a finalità urbanistica nei seguenti boschi:
 - a) localizzati in zone di IV classe di fattibilità geologica;
 - b) localizzati lungo la fascia rispetto del reticolo idrico;
 - c) costituiti da tipologie forestali rare;
 - d) classificati a destinazione selvicolturale protettiva che già contengono quelli individuati ai sensi dell'art 17 del RD 3267/'23 e che, complessivamente, sono assimilati a quelli di cui all'art 3, c. 2, lettera r del D.lgs. 34/2008;
 - e) ricadenti in siti Rete Natura 2000;
 - f) interessati da incendio da meno di 10 anni;
 - g) i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione;
 - h) i boschi da seme di cui all'art. 53 della L.R. 31/2008;
 - i) le superfici su cui, in accordo con le normative vigenti, vige l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;
 - j) superfici corrispondenti a i tipi forestali "climax"

Art.34 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione areale: individuazione

1. Nel periodo di validità del Piano è possibile integrare le superfici individuate come trasformabili a fini agricoli e a fini paesaggistici a condizione che:
 - Il richiedente presenti una relazione a firma di un dottore agronomo o di un dottore forestale che dimostri che i requisiti della superficie oggetto di richiesta, pari ad almeno 1 ha, siano coerenti con quelli sulla base dei quali sono stati individuati i poligoni trasformabili nel presente piano per quanto attiene il tipo di bosco, la pendenza, l'assenza di vincoli ostativi riferiti ad altre norme, l'essere esterna al perimetro dei boschi di protezione.
 - Ove tali criteri siano verificati, la Comunità Montana riceverà tale superficie fra quelle trasformabili senza che ciò costituisca presunzione autorizzativa all'effettiva trasformazione che dovrà comunque sottostare alle procedure previste e nel rispetto del limite massimo fissato dal piano fino alla sua revisione e comunque per almeno 1 decennio.
 - Le nuove trasformazioni non ricadano su boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
 - Il recepimento non sarà efficace fino ad avvenuta approvazione dagli organi competenti.
2. Rimane comunque invariato il limite previsto come superficie massima trasformabile art trasformazioni areali di cui all'art. 35, c. 3
3. Rimanendo fermo il limite massimo di superficie trasformabile il recepimento delle nuove superfici avverrà con semplice procedura di "modifica" del PIF.

Art.35 Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

1. Le trasformazioni esatte a finalità urbanistica sono ammissibili nei limiti planimetrici di quanto riportato nella "Carta delle trasformazioni ammesse".

2. Le trasformazioni esatte a finalità di escavazione sono ammissibili nei limiti di quanto riportato nel Piano Cave provinciale vigente.
3. Durante il periodo di validità del presente piano le trasformazioni areale dei boschi a finalità agricola o paesaggistica sono ammissibili nel limite massimo del 2% della superficie boscata totale del territorio soggetto al presente PIF (ex CM Alpi Leptontine).
4. Le trasformazioni speciali non vengono computate ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.36 Soglia di compensazione

1. Avvalendosi della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., si stabilisce che l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vige l'obbligo di compensazione è pari a 100 m².
2. La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici;
 - Ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e manutentiva dell'area verde e ricomprese dai P.G.T. fra le aree agricole o comunque come aree assimilabili a quelle agricole e normate a sensi del Titolo III della L.R. 12/2005;
 - Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua;
 - Opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
 - Realizzazione di strutture con finalità legate alla gestione agro silvo pastorale del territorio.
3. La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità.
4. La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata.

Art.37 Rapporti di compensazione

1. Il rapporto di compensazione valido per l'intero territorio oggetto di pianificazione è pari a 1:1.

Art.38 Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 e della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., le trasformazioni dei boschi finalizzate ai seguenti interventi sono esonerate dall'obbligo di compensazione, purché effettuati nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del presente PIF:
 - a) sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o in piani di assestamento forestale approvati;
 - c) opere pubbliche di superficie inferiore a 2000 mq
 - d) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità;
 - e) Interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino del paesaggio previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000.
 - f) Manufatti d'interesse storico e artistico finalizzati ad una valorizzazione fruitiva
 - g) trasformazioni effettuate in boschi creatisi dopo l'entrata in vigore della L 8/8/1985 n° 431 per il recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate in aree boscate suscettibili di "trasformazioni ordinarie a finalità agricola"
 - h) trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per finalità paesaggistiche ed ecologiche, recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica, purché previsto dai piani di gestione delle riserve, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS),

dai programmi pluriennali dei PLIS, dai piani d'intervento sulla rete ecologica provinciale o regionale, dal piano faunistico-venatorio e altri piani simili o assimilabili per una superficie massima di 2 ha accorpata per richiesta.

- i) opere di difesa attiva/passiva dalle valanghe;
- j) recupero di aree aperte per la valorizzazione, il recupero e la conservazione di manufatti ed elementi di valenza storico-testimoniale (es. trincee, terrazzamenti, elementi del paesaggio rurale, etc.);
- k) opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale (es. condotte idriche e vasche, fasce tagliafuoco senza funzione di viabilità, piazzole di atterraggio per elicotteri e mezzi simili, torri di avvistamento, ecc.);
- l) interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- m) interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq o con oneri compensativi inferiori a 150,00 €

Art.39 Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

1. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco, ai sensi della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., sono soggetti ad obblighi di compensazione ridotta. Per questa fattispecie saranno infatti applicati, per il calcolo dell'onere compensativo, valori di suolo e soprasuolo pari ad 1/10 di quelli previsti ordinariamente.

Art.40 Interventi compensativi ammessi

1. Sono considerati interventi ammissibili ai fini della compensazione forestale e delle forme di contribuzione di legge i seguenti:
 - a) Interventi selvicolturali a carattere culturale;
 - b) Interventi di Sistemazione Idraulico Forestale;
 - c) Interventi straordinari di lotta fitosanitaria;
 - d) Interventi previsti dai Piani di Assesamento nel piano delle miglurie.
 - e) Interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale
2. Il calcolo della superficie di trasformazione di cui ai successivi articoli è da intendersi riferito all'intera opera o intervento progettato. Il frazionamento, nel periodo di validità del PIF, delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione della medesima opera o intervento e relative pertinenze dovrà essere conteggiata in maniera accorpata.
3. L'importo base della compensazione ordinaria è calcolato secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia
4. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto dell'importo base per la superficie in trasformazione.
5. Nel caso di interventi compensativi diretti la spesa dei lavori dovrà ammontare all'importo base secondo specifico computo metrico estimativo.
6. Nel caso di monetizzazione l'importo base dovrà essere maggiorato del 20%, come da disposizioni regionali.
7. Nel caso di trasformazioni temporanee l'importo base viene ridotto secondo criteri stabiliti da Regione Lombardia
8. Si intendono compensazioni minime gli interventi di ricostruzione del paesaggio locale e di miglioramento della biodiversità quali la realizzazione di muretti a secco, terrazzamenti, tratti di sentieristica, piccole macchie arbustate in aree aperte, siepi, filari e quinte arboree anche non classificabili come bosco purché realizzate con specie autoctone e gli interventi specifici per SIC e ZPS. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità

Montana. Ai fini del calcolo, l'ammontare di tali opere non deve comunque superare il 30% dei costi previsti per le compensazioni ordinarie.

9. Nel caso di interventi compensativi diretti il richiedente può interpellare la Comunità Montana per un parere preventivo riguardo alla localizzazione e alla natura dell'intervento.
10. Non sono considerati interventi compensativi:
 - gli interventi di pulizia del bosco: finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperenti a meno che si tratti di interventi in alveo o limitati a permettere lo sgrondo delle acque superficiali, prioritariamente nel reticolo idrografico minore;
 - le opere civili in contesto urbano, p.e. le opere fognarie, le opere di regimazione in tratti canalizzati o intubati;
 - i tagli a macchiatico positivo;
 - tutti i tagli di utilizzazione;
 - gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto;
 - gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Art.41 Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. Gli interventi compensativi di natura selvicolturale sono ammessi in via prioritaria nelle aree indicate nella "Carta delle compensazioni e delle proposte progettuali"
2. Gli interventi compensativi costituiti dalle SIF sono ammessi solo esternamente:
 - a) al Tessuto Urbano Consolidato;
 - b) alle aree ammissibili alla trasformazione a perimetrazione esatta (urbanistica e per escavazione).

Art.42 Albo delle Opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta, la Comunità Montana istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimento proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento o interventi di miglioramento forestale, gli interventi di proposti sistemazione idraulico forestale.
3. La Comunità Montana, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

Art.43 Monetizzazioni e cauzioni

1. Il Piano non si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

PARTE V – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art.44 Il Piano VASP

1. Il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale, predisposto all'interno del presente Piano come imposto dall'art. 59 della L.R. 31/2008 e dal d.lgs. 34/2018,
 - definisce il quadro complessivo delle esigenze di accessibilità del territorio forestale ed i relativi obiettivi;
 - individua, previo censimento della totalità dei tracciati presenti nel territorio rurale e forestale, le strade esistenti o in progetto, che vengono ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di accessibilità;
 - fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto, indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;
 - definisce la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione.
2. I tracciati così individuati dovranno essere recepiti dai Comuni mediante atto deliberativo; gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla D.G.R. 08/08/2003 n.7/14016.
3. L'eventuale individuazione di ulteriori tracciati nell'ambito dei P.G.T. ha solo valenza informativa, e non produce alcun effetto ai fini della definizione della viabilità di interesse agro-silvo-pastorale nel territorio della Comunità Montana.
4. I progetti relativi a nuova viabilità nelle aree buffer e nelle fasce di protezione, comunque denominate, dei siti di Rete Natura 2000 sono soggetti alle procedure di valutazione di incidenza, di competenza dell'ente gestore del sito interessato.

Art.45 Piano VASP: contenuti

1. Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:
 - classificazione delle strade esistenti;
 - previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
 - previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.
2. La cartografia delle strade esistenti e in progetto è indicata in Tav. 12 "Carta delle infrastrutture di servizio". Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati negli allegati.

PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art.46 Destinazione selvicolturale dei boschi

1. Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che permettano la corretta espressione dell'attitudine assegnata dal P.I.F. (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità. Le destinazioni selvicolturali, finalizzate all'applicazione dei modelli selvicolturali, sono riportate in Tav. 10 "Carta delle destinazioni selvicolturali".
2. Esse sono composte dalle seguenti destinazioni:
 - protettiva;
 - naturalistica;
 - produttiva;
 - multifunzionale

Art.47 Modelli selvicolturali

1. Il PIF individua specifici modelli colturali di riferimento riportati nella tavola n° 14, a cui si applicano le norme selvicolturali normate dai successivi articoli, finalizzate ad una gestione sostenibile del patrimonio boschivo del territorio comunitario.
2. I modelli selvicolturali sono riportati in allegato
3. I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 L.R. 31/2008, per tutti gli interventi compensativi e per quelli eseguiti con contributi pubblici.
4. Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiranno, mutuandole in prescrizioni selvicolturali, le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non siano obbligatori, esonera dalla valutazione di incidenza.

PARTE VII – PARTE FINANZIARIA

Art.48 Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
 - a) le migliori e le attività selvicolturali previste dai piani d'asestamento;
 - b) le migliori e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nei "modelli selvicolturali";
 - c) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dal piano VASP, parte integrante del presente PIF, o indicate nelle Tavole 12 "Infrastrutture" o 13 "Compensazioni";
 - d) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
 - e) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
 - f) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
 - g) di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
 - h) di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani ALB;
 - i) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
 - j) la realizzazione e manutenzione di sentieri e attrezzature per la fruizione turistica;
 - k) la riqualificazione ambientale di aree boscate mediante asportazione di rifiuti o bonifica;

In deroga a quanto indicato al primo comma, non possono essere finanziati:

- a) gli interventi di utilizzazione forestale;
- b) gli imboschimenti, fatti salvi i casi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da eventi meteorici o incendi, ricostituzioni di corridoi ecologici e consolidamento della rete ecologica,
- c) gli impianti di arboricoltura da legno;
- d) gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.
- e) gli interventi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato;
- f) gli interventi nelle aree boscate suscettibili di trasformazione esatta.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della L.R. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art.49 Programmi trasversali da finanziare

1. Il presente piano non prevede programmi trasversali da finanziare.

Art.50 Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

La durata indefinita del PIF non permette di identificare con puntualità tutti gli interventi data la natura intrinsecamente dinamica dei boschi e delle evoluzioni geomorfologiche (dissesti). Pertanto si stabiliscono delle priorità prevalentemente tipologiche riferite a classificazioni territoriali individuate dal PIF e la cui validità rimane nel tempo.

I finanziamenti afferiscono ai seguenti 3 temi:

- Selvicoltura
- Sistemazioni idraulico forestali
- Viabilità

Nell'ambito di ciascun tema si stabiliscono le seguenti priorità:

1. Selvicoltura
 - Priorità n° 1: interventi selvicolturali nei boschi di protezione finalizzati a mantenerne l'efficienza
 - Priorità n° 2: interventi previsti alla voce "miglioria" dai PAF vigenti
 - Priorità n° 3: Intervento colturali nei boschi scarsamente serviti da strade
 - Priorità n° 4: Interventi finalizzati al recupero dei boschi danneggiati da avversità,
 - Priorità n° 5: interventi colturali in tutti gli altri boschi non compresi nelle priorità 1÷4
2. Sistemazioni idraulico forestali
 - Dissesti conclamati localizzati su aree PAI oppure a monte e in diretta connessione con queste
 - Alvei e versanti compresi nei boschi di protezione
3. Viabilità agrosilvopastorale
 - Secondo priorità del piano VASP

PARTE VIII – ALLEGATI

1. Allegato 1 – Tabella Specie utilizzabili
2. Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti
3. Allegato 3 – Strade agro-silvo-pastorali di progetto
4. Allegato 4 – Deroghe
5. Allegato 5 – Modelli selvicolturali

**ALLEGATO 1
ELENCO SPECIE UTILIZZABILI**

SPECIE ARBOREE

Nome comune	Nome scientifico
Abete bianco	<i>Abies alba</i> Miller
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i> L.
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth
Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.
Larice europeo, l. comune	<i>Larix decidua</i> Miller
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.
Abete rosso - Peccio	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	<i>Pinus cembra</i> L.
Pino nero, Pino austriaco	<i>Pinus nigra</i> Arnold, <i>P. austriaca</i> Host
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.
Pino mugo uncinato	<i>Pinus uncinata</i> Miller
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i> L.
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz
Tasso	<i>Taxus baccata</i> L.

Tiglio selvatico, Tiglio nostrano	Tilia cordata Miller
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

SPECIE ARBUSTIVE

Nome comune	Nome scientifico
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus
Crespino	Berberis vulgaris L.
Corniolo	Cornus mas L.
Sanguinella	Cornus sanguinea L.
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.
Berretta da prete, Fusaggine,	Euonymus europaeus L.
Frangola	Frangula alnus Miller
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.
Ginepro comune	
Maggiociondolo	Juniperus communis L.
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus
Ligustro	Ligustrum vulgare L.
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller
Pino mugo	Pinus mugo Turra
Prugnolo	Prunus spinosa L.
Alaterno	Rhamnus alaternus L.
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi
Rosa arvense	Rosa arvensis Hudson
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.
Rosa gallica	Rosa gallica L.
Rosa alpina	Rosa pendulina L.
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.
Salice dorato	Salix aurita L.
Salicone	Salix caprea L.
Salice grigio	Salix cinerea L.
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.
Salice fragile	Salix fragilis L.
Salice odoroso	Salix pentandra L.
Salice rosso	Salix purpurea L.

Salice da ceste	Salix triandra L.
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.
Sambuco nero	Sambucus nigra L.
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.
Lantana	Viburnum lantana L.
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.

**ALLEGATO 2
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ESISTENTI**

ALLEGATO 2 STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ESISTENTI										
ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA (m)	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
3	Nuovo codice_PLE1	MOLINO - PONTE-3	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	866			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4	Nuovo codice_PLE2	MOLINO - PONTE-4	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	MISTA	322			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5	Nuovo codice_PLE3	MONTI DI BREGLIA/VAL PESSINA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	545			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
6	S013021_00005	BENE LARIO-6	BENE LARIO		COMUNE	MISTA	7700			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
13	S013062_00001	CAVARGNA 1	CAVARGNA		COMUNE	MISTA	1688			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
14	S013062_00002	CAVARGNA-2	CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	5622			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
15	S013062_00004	CONGAU	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1432			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
17	S013062_00006	VALLE TABANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	599			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
18	S013062_00007	SASSO MEZZANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	895			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
22	S013062_00012	VECCHIA MULATTIERA	CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	1048			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
23	S013077_00001	CORRIDO-1	CORRIDO		COMUNE	MISTA	1666			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
24	S013077_00005	PRATO DELLE VALLI	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	PUBBLICA	1098			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
27	S013085_00001	MALE'-ROZZO-MUTATA DI ROZZO	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	4682			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
29	S013085_00003	MONTE PIZZONE	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	635			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
30	S013185_00001	MOLINO - PONTE	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	MISTA	3140			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

33	S013185_00006	MONTI TAMPIGLIA	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1751			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
34	S013185_00007	MONTI	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1612			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
35	S013185_00008	MONTI PONTE	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	257			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
39	S013207_00002	S.NAZZARO_2	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	4228			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
40	S013233_00001	PREDILETTA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	935			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
41	S013233_00002	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	398			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
42	S013233_00003	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	2067			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
43	S013233_00004	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	1571			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
44	S013233_00005	DASIO - PRA DELLA POMA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	1166			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
47	S013234_00001	ALPE BOLGIA	VALSOLDA		COMUNE	MISTA	4337			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
48	S013234_00002	DRANO RANCO'	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	MISTA	1499			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
49	SV1067	VAL SANAGRA	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	3539			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
50	SV1074	STRADA PER LOC. TORRI E GRISELLO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2139			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
51	SV1075	STRADA PER PONTE DOVIA	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2466			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
52	SV1076	STRADA TAGLIAFUOCO LOC. MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	1655			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
53	SV1077	STRADA PER I MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	986			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

54	SV1083	LA FOO	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	913			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
55	SV1084	CARCENTE-BREGLIA	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3882			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
56	SV1085	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3517			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
57	SV1086	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3963			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
58	SV1177	BREGLIA / MONTI DI BREGLIA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	2857			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
59	SV1191	MOLINO - PONTE-2	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	1725			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
60	SV431	RANCOO - SERTE	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	DEMANIALE	831			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

**ALLEGATO 3
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI IN PREVISIONE O IN REALIZZAZIONE**

ALLEGATO 3 STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI IN PREVISIONE O IN REALIZZAZIONE										
ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA (m)	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
1	Nuovo codice_CAV1	VALLE TABANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1110			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2	Nuovo codice_CAV2	SASSO MEZZANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1550			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7	S013021_00007	ALPE BOGGIONI	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	609			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8	S013021_00008	COSTA	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	930			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
9	S013021_00009	VALLE DEL DIAVOLO	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	807			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
10	S013021_00010	AI MONTI	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	764			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
11	S013021_00011	AL LAGO	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	1500			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
12	S013021_00012	CRIAGGIA	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	196			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
16	S013062_00005	VALLE MARDA	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	571			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
19	S013062_00008	VECCHIA MULATTIERA-2	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	6865			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
20	S013062_00009	MONTI PIANCA	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	602			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
21	S013062_00010	VALLONE	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1666			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
25	S013077_00006	ALPE RANCILO	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	MISTA	343			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
26	S013077_00007	VALLE FAELLA	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	MISTA	497			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
28	S013085_00002	ALPE AIGUA	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	2326			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
31	S013185_00004	DELLE ALPI	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	4412			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

32	S013185_00005	SENAGRA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	2687			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
36	S013185_00009	MONTI PONTE	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	552			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
37	S013204_00003	COMBA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA		COMUNE DI SAN BARTOLOMEO V.C.	PRIVATA	601			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
38	S013204_00004	BEDERA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA		COMUNE DI SAN BARTOLOMEO V.C.	PRIVATA	664			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
45	S013233_00006	PRATO DELLE VALLI - PRAMARZIO	VAL REZZO		COMUNE DI VAL REZZO	MISTA	1574			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
46	S013233_00007	SEGHEBBIA - PRAMARZIO	VAL REZZO		COMUNE DI VAL REZZO	MISTA	1089			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

Non sono previste deroghe alle NFR

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

MODELLI SELVICOLTURALI

NORME SELVICOLTURALI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

1. **Tagli intercalari:** i tagli intercalari, salvo quanto diversamente specificato nelle sezioni successive, sono consentiti in qualsiasi periodo, interessano di norma le piante dominate, danneggiate, deperienti, soprannumerarie e carenti di chioma, per una percentuale massima di fusti non superiore al 50%. I tagli intercalari potranno succedersi sulla medesima area forestale non prima di anni 5 e comunque ricorrendo una condizione di completa copertura delle chiome. Il tecnico progettista può proporre criteri selvicolturali diversi e più corrispondenti alle condizioni della foresta, da valutare caso per caso e da sottoporre ad esplicita approvazione dell'Ente delegato.
2. **Tagli a raso:** Il trattamento a taglio a raso, come definito dalla normativa regionale, è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana, che potrà prevedere la rinnovazione artificiale obbligatoria. In nessun caso il taglio a raso, che rimane un criterio selvicolturale, può surrogare di fatto un cambio di destinazione d'uso.
3. **Tagli successivi:** Fatto salvo quanto diversamente indicato per ciascuna categoria forestale e per singola destinazione funzionale, nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:
 - a. l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
 - b. il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 % nei limiti di prelievo non superiore al 30% di provvigione reale; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
 - c. i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.
4. **Formazioni di impianto artificiale:** Nelle formazioni boscate classificate "impianti artificiali" nella tavola 3 del presente PIF, equiparate a boschi in forza delle loro condizioni rilevate in campo, valgono le seguenti norme:
 - a. I diradamenti, di norma di tipo basso, possono interessare, in forma libera o geometrica, fino ad un massimo del 50 % dei soggetti presenti.
 - b. I tagli di rinnovazione, stante l'impossibilità di raggiungere la rinnovazione naturale del popolamento, vengono sostituiti con tagli raso a piccole buche con rinnovazione artificiale posticipata secondo le specifiche di un progetto selvicolturale a firma di tecnico abilitato. Le buche, salvo diversa e motivata specifica progettuale, non dovranno eccedere 900 m² con un'incidenza massima del 20% sul totale del lotto d'intervento e la rinnovazione artificiale dovrà avere sesto pari ad almeno m 2,5x2,5.
 - c. E' sempre ammissibile la "trasformazione selvicolturale" da impianto artificiale a bosco naturaliforme di specie autoctone; in tali occasioni l'intervento di taglio ed eliminazione del popolamento esistente, comunque supportato da specifico progetto selvicolturale approvato dalla CM, non è equiparato a taglio raso - indipendentemente dalle sue dimensioni - né assume i caratteri di trasformazione temporanea.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA

1. La gestione selvicolturale dei boschi di protezione, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata alla tutela idrogeologica di impluvi, valli e versanti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque, le naturali dinamiche idrologiche, il contenimento della produzione di

sedimento sia diffuso sia per effetto di fenomeni franosi e la prevenzione da smottamenti e rotolamenti di massi.

2. Le indicazioni selvicolturali riportate di seguito possono essere sostituite da un progetto di intervento a firma di dottore agronomo/forestale che, sulla base delle condizioni analiticamente documentate, proponga soluzioni tecniche diverse e meglio rispondenti alle necessità di contenimento/mitigazione del dissesto. Nessuna deroga alle norme generali di cui agli articoli che seguono, è comunque possibile per motivi diversi dalla protezione dei fenomeni dissestivi e dal contenimento e mitigazione del rischio e del pericolo.
3. Nelle aree a destinazione protettiva, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Le aree boscate intercluse nei boschi di protezione, comprese entro m 100 dal loro limite, possono essere gestite secondo gli stessi criteri.
4. Faggeta: Le faggete di protezione andranno gestite con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento, con soglia diametrica di prelievo di 40 cm. Il taglio a scelta dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata e comunque, compatibilmente al regime di proprietà, nelle aree all'intorno per almeno m 50 di raggio. Il periodo di curazione è fissato in minimi anni 10, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma.
5. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti di protezione andranno gestiti con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento nel rispetto di una composizione mista, con soglia diametrica di prelievo di 35 cm. Il taglio a scelta dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie. Il periodo di curazione è fissato in minimi anni 10, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. Le cure colturali nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa ammettono la riduzione dei soggetti del 50%.
6. Castagneto: I Castagneti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 50 sogg/ha e turno minimo di anni 15. Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie: Querce, Faggio, Acero, Tiglio, Frassino, Ciliegio, Ostrya. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 60%. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4. Fra due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 5 anni una dall'altra.
7. Orno-ostryeto: Gli Orno ostrieti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 sogg/ha e turno minimo di anni 15. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 60%. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4; due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 5 anni una dall'altra.
8. Alneto: Gli alneti di protezione andranno gestiti a ceduo composto con rilascio di 90 sogg/ha di cui 2/3 di 1 turno ed 1/3 di 2 turni. Il turno è fissato in anni 25. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguirsi fra il 10° ed il 15° anno, con riduzione dei polloni del 40%. Le tagliate non potranno eccedere i 10.000 mq accorpati.
9. Querceto: I querceti di protezione vengono gestiti con tagli a scelta, con soglia diametrica di cm 30. Il taglio deve comunque garantire la permanenza di una copertura boscata non inferiore al 60%, associando allo stesso anche un intervento colturale sull'area all'intorno. In assenza del Carpino o di altra specie a temperamento sciafilo, si prevede la gestione a fustaia regolare con tagli principali condotti per piccole buche non superiori a 400 mq. Le cure colturali consistono in sfolli da condursi fra gli 8÷15 anni, con eliminazione del 50% dei soggetti.

10. Formazioni particolari: Le formazioni particolari vengono governate in conformità al R.r. 5/2007 con turno di anni 10 nel caso dei Saliceti di Ripa (tipo 177) e a ceduo matricinato di 20 nelle formazioni di Sorbo degli uccellatori (tipo 186). Nel caso dei saliceti è fatto obbligo di rilasciare tutti i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti. Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpate.
11. Robinetto: I robinieti di protezione verranno gestiti a ceduo semplice con solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 25. Il turno è fissato in anni 20. Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di 4 ha.
12. Impianti artificiali: Negli impianti artificiali verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione selvicolturale per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi.
13. Pineta di Pino silvestre: Le pinete di pino silvestre a destinazione protettiva sono gestite a tagli successivi.
14. Betuleto-coryleto: I betulo-coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti. Il turno è fissato in anni 10.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE

1. La gestione selvicolturale dei boschi multifunzionali, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata a massimizzare la multifunzionalità del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname ed alla generica e diffusa tutela idrogeologica.
2. Faggeta: Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
 - o Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
 - o Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40 avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%
 - o I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 10, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
 - o I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.
 - o Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione dei polloni del 40%.
3. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti vengono trattati a taglio a scelta con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 35. In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%. Fra due interventi successivi dovranno trascorrere

almeno 5 anni, a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma. Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 50%.

4. Castagneto: I Castagneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo composto con rilascio di 150 sogg/ha di cui 100 di età pari a 1 turno e 50 di due o più turni. Il turno è fissato in anni 20. Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie: Querce, Faggio, Acero, Tiglio, Frassino, Ciliegio, Ostrya. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione dei polloni del 50%.
5. Alneto: Gli alneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 50 sogg/ha. Il turno è fissato in anni 20.
6. Querceto: I querceti vengono trattati a tagli successivi. I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno. Le cure colturali consistono in:
 - o Succisione nel novellame di neoinsediamento a seguito di taglio di sementazione; l'intervento deve essere preventivamente concordato con la Comunità Montana e deve essere supportato da adeguata garanzia di risultato eventualmente prevedendo anche l'esecuzione di rinfoltimento.
 - o Ripuliture del novellame agli stadi giovanili.
 - o Sfolli con prelievo massale fino al 50% dei soggetti.
7. Formazioni particolari: Le formazioni particolari vengono governate in conformità al R.r. 5/2007 con turno di anni 10 nel caso dei Saliceti di Ripa (tipo 177) e a ceduo matricinato di 20 nelle formazioni di Sorbo degli uccellatori (tipo 186). Nel caso dei saliceti è fatto obbligo di rilasciare tutti i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti. Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpati.
8. Robinieto: I robinieti verranno governati a ceduo semplice coil solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 35. Nel caso di progetti di taglio l'asporto delle piante di specie diversa dalla Robinia di diametro superiore o uguale a cm 20 è soggetto a specifica martellata. Il turno è fissato in anni 20.
- 11.
9. Orno-ostryeto: Gli Orno-ostryeti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 matricine ad ettaro prioritariamente scelte fra specie quercine e carpino nero. Il turno è fissato in anni 15.
- 12.
10. Betuleto-coryleto: I betulo-coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti. Il turno è fissato in anni 10.
- 13.
11. Impianti artificiali: Negli impianti artificiali verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione selvicolturale per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi.
- 14.
12. Pinete di pino silvestre: La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio a buche con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 60. I tagli intercalari vengono eseguiti ogni 10-12 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome;

l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare. Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo. L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata, nei casi in cui è previsto dal R.r. 5/2007 il progetto di taglio o il progetto per interventi in deroga, con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio. Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in ripuliture nei novelleti e sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA

1. Le norme selvicolturali dei boschi a destinazione naturalistica, cartografati nella tavola n.10, seguono le prescrizioni selvicolturali dei piani di gestione delle rispettive aree protette. In assenza di modelli selvicolturali specificamente elaborati nell'ambito dei piani di gestione, valgono quelli indicati per i boschi a destinazione multifunzionale.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PRODUTTIVA

1. La gestione selvicolturale dei boschi a destinazione produttiva, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata a massimizzare la produttività del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname. Stante la localizzazione in ambienti comunque orograficamente arti
2. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti vengono trattati a taglio a scelta con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 30. In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%. Fra due interventi successivi dovranno trascorrere almeno 5 anni, a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma. Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 50%.
3. Faggeta: Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
 - o Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
 - o Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40 avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%
 - o I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 10, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
 - o I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.
 - o Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione dei polloni del 40%.
4. Orno-ostryeti: Gli Orno-ostryeti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 matricine ad ettaro prioritariamente scelte fra specie quercine e carpino nero. Il turno è fissato in anni 15

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1184
D.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito della tromba d'aria del 26 agosto anno 2023 in provincia di Pavia. Proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze

LA GIUNTA REGIONALE

Il segretario: Riccardo Perini

Visti:

- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti deliberano, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (di seguito MASAF) di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile», che, all'art. 2 comma 7, individua, tra le attività di protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Riferito dal dirigente della Struttura «Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità» che:

- la relazione di proposta della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia - Lodi (sede di Pavia), prot. M1.2023.0201049 acquisita agli atti e allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, è affinerente agli accertamenti dei danni causati dalla «Tromba d'aria del 26 agosto 2023 in provincia di Pavia», alle strutture aziendali, scorte/attrezzature e Infrastrutture connesse all'attività agricola, nei territori agricoli dei seguenti comuni: ALAGNA LOMELLINA, ALBONESE, BORGO SAN SIRO, CANDIA LOMELLINA, CASSOLNOVO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, COZZO LOMELLINA, GAMBOLO', GARLASCO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, LANGOSCO, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, PARONA, ROBBIO, TROMELLO, VALLE LOMELLINA, VIGEVANO, ZEME;
- ricorrono le condizioni di danno tali da giustificare la richiesta al MASAF del decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento avverso sopra citato, nei sopra menzionati territori comunali;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere alla delimitazione del territorio danneggiato dalla «Tromba d'aria del 26 agosto 2023 in provincia di Pavia» nei suddetti comuni delimitati;
- richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità dell'evento descritto e di individuare le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii. per la compensazione dei danni alle strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole, causati dal predetto evento, così come specificato nella allegata relazione tecnica descrittiva di evento eccezionale relativa alla «Tromba d'aria del 26 agosto 2023 in provincia di Pavia» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti la l.r. del 07 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di delimitare i territori danneggiati dalla «Tromba d'aria del 26 agosto 2023 in provincia di Pavia», così come specificato nella allegata relazione tecnica descrittiva, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di richiedere al MASAF la declaratoria di eccezionalità dell'evento descritto e individuare le provvidenze di cui art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, e ss. mm. e ii., per la compensazione dei danni alle *strutture, scorte e attrezzature delle aziende agricole* causati dal predetto fenomeno atmosferico, così come specificato nella allegata relazione tecnica descrittiva parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere al MASAF la presente deliberazione in quanto si ritiene che ricorrano condizioni oggettive di danno tali da poter applicare le previsioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii.;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



Regione Lombardia-Giunta

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
E SVILUPPO RURALE, AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA, PAVIA E LODI

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA RELATIVA AI DANNI CAUSATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 26 AGOSTO 2023 IN PROVINCIA DI PAVIA

(D.L. n. 115 del 09/08/2022, D.lgs 102/2004 e ss. mm e ii.)

1. DESCRIZIONE E NATURA DEGLI EVENTI

L'andamento climatico dell'estate 2023 è stato caratterizzato da temperature elevate, siccità e frequenti fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Questo ha creato le condizioni favorevoli, soprattutto nell'arco temporale dei mesi più caldi di luglio e agosto, per la formazione di **trombe d'aria e forti raffiche di vento** che hanno interessato il territorio della provincia di Pavia. In particolare, il pomeriggio del 26 agosto 2023 intorno alle ore 15, la Lomellina è stata travolta da una bufera di vento con raffiche superiori a 100 KM/h. L'epicentro è stato tra Vigevano e Mortara provocando distruzione e devastazione.

Tecnicamente si è trattato di un downburst un termine che deriva dall'unione di due parole: "burst", che significa "scoppio", e "down", che significa "giù", una corrente d'aria fredda e secca che si origina dal temporale e si dirige verso il suolo, generando raffiche di vento che possono causare gravi danni, come la caduta di segnali stradali, alberi e tetti, la devastazione delle coltivazioni, la rottura di finestre e la distruzione di veicoli.

La peculiarità di queste trombe d'aria è quella di interessare in modo puntuale strisce di terreno, con percorsi più o meno lineari e lunghezza anche di diversi chilometri prima che la forza venga esaurita, lasciando alcuni terreni limitrofi, anche nello stesso territorio comunale, solo minimamente o marginalmente interessati dal fenomeno.

A questo ufficio sono pervenute 83 segnalazioni per la "Tromba d'aria il 26 agosto 2023" che si è verificata nel territorio della Lomellina con epicentro Vigevano principalmente nella zona Nord-Ovest della città e Mortara, estendendosi poi ad altri comuni lomellini.

Dall'archivio storico delle immagini satellitari d'insieme e di rilevamento radar delle precipitazioni del CML (Centro Meteo Lombardo) è stato possibile verificare la presenza delle cellule temporalesche e degli accumuli nuvolosi nel giorno e nell'ora sopra indicati.

Le rappresentazioni grafiche allegate, riferite al pomeriggio del giorno 26 agosto (delle ore 15,00 alle ore 15,50) mostrano le immagini dell'evento calamitoso nelle zone segnalate.

2. AREE PROVINCIALI COLPITE DAGLI EVENTI

Tale evento ha causato ingenti danni alle strutture agricole. I comuni del territorio provinciale interessati dall'evento calamitoso, per i quali sono pervenute segnalazioni di danni nei 20 giorni successivi all'evento, (come da d.d.s. 18/12/2017 n. 16292), sono stati quelli di: **Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello D'Agogna, Castelnovetto, Cilavegna, Cozzo Lomellina, Gambolo', Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Parona, Robbio, Sant'Angelo Lomellina, Tromello, Valle Lomellina, Vigevano, Zeme, Zerbolo'.**

Tenuto conto che alcune delle segnalazioni pervenute, riguardano in toto o in parte danni a produzioni rientranti come assicurabili al mercato agevolato e ricomprese tra quelle riportate nel piano di gestione

dei rischi in agricoltura per l'anno 2022, emesso dal MIPAAF con DM n. 148418 in data 31/03/2022, si è provveduto fin da subito a stralciare gli importi riconducibili ai suddetti danni e, laddove le richieste riguardassero esclusivamente coltivazioni, ad escludere le aziende dalla procedura di delimitazione del territorio come previsto al punto 4.1 del d.d.s. 18/12/2017 n. 16292.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, risultano pertanto, danni riconducibili alle sole strutture agricole localizzate nei seguenti comuni: **Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello D'Agogna, Castelnovetto, Cozzo Lomellina, Gambolo', Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Parona, Robbio, Tromello, Valle Lomellina, Vigevano, Zeme.**

Dai sopralluoghi effettuati sono state accertate diverse tipologie di danni, tutte comunque riconducibili all'evento sopra indicato:

- scoperchiamento tetti di edifici adibiti a ricovero attrezzi, portici e magazzini,
- crollo di strutture portanti del tetto e di solai,
- abbattimento pareti di portici.

A seguito del crollo dei tetti, si sono verificati danni a essiccatoi, trattrici e alle attrezzature agricole sottostanti.

Le precipitazioni, che hanno accompagnato la tromba d'aria, hanno anche provocato allagamenti alle scorte di cereali e riso stoccate sotto le strutture che sono state scoperchiate dalla furia del vento.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

Danni alle strutture - D.Lgs. 102/04, art. 5 comma 3

È apparso subito evidente come l'evento si sia manifestato con diversa intensità, all'interno dell'area colpita, causando danni più o meno ingenti a seconda della zona, con percentuali di danno decrescenti dall'area maggiormente colpita dall'evento al perimetro della zona delimitata. Per questo motivo, si è giunti alla delimitazione del territorio danneggiato considerando solo i fogli di mappa, distinti per comune, presenti nelle segnalazioni pervenute al protocollo della Struttura, anziché ricomprendere l'intero territorio comunale, così come descritto al paragrafo **6.2 PROCEDURE PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE - D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA del Manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in regione Lombardia (DECRETO di approvazione n. 17829 del 05/12/2022)**

Tale distinzione farà fede nella fase di accoglimento delle domande e dei relativi procedimenti istruttori.

4. RIEPILOGO ENTITA DEI DANNI RICHIESTI AL MASAF

Sulla base delle segnalazioni preliminari dei danni presentate dalle aziende agricole colpite, il danno alle strutture agricole viene stimato in € 8.975.559,00 con un'incidenza del 39,09% su una PLV di circa € 22.959.750,00. Per la determinazione della PLV ordinaria dell'area delimitata, sono stati utilizzati i dati desunti dai valori standard utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate i cui valori sono disponibili sul sito del MASAF, sezione assicurazioni agricole.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per chiedere che vengano applicate le misure volte al ripristino delle strutture connesse all'attività agricola, di cui al D.Lgs 102/04, art. 5 comma 3, nei comuni di:

- 1- **ALAGNA LOMELLINA – FG. 9**
- 2- **ALBONESE – FGG. 1-3**
- 3- **BORGO SAN SIRO – FG. 10**
- 4- **CANDIA LOMELLINA – FGG. 1-15**
- 5- **CASSOLNOVO – FGG. 4-5-16-19**
- 6- **CASTELLO D'AGOGNA – FG. 2-8**
- 7- **CASTELNOVETTO – FG. 4**
- 8- **COZZO LOMELLINA – FG. 3**
- 9- **GAMBOLO' – FGG. 17-35**
- 10- **GARLASCO – FG. 10**
- 11- **GRAVELLONA LOMELLINA – FGG. 2-6**
- 12- **GROPELLO CAIROLI – FG. 6**
- 13- **LANGOSCO – FG. 14**
- 14- **MORTARA – FGG. 23-30-10-8-9-25-12-28**
- 15- **NICORVO - FGG. 2-5-8**
- 16- **OLEVANO DI LOMELLINA – FGG. 6-11**
- 17- **PARONA – FGG. 3-8**
- 18- **ROBBIO – FGG. 4-6-21**
- 19- **TROMELLO – FG. 6**
- 20- **VALLE LOMELLINA – FGG. 23-32**
- 21- **VIGEVANO – FGG. 1-24-43-48-49-56-61-84**
- 22- **ZEME – FG. 20**

Distinti saluti.

I referenti

Mogliati Alessandra

Cartani' Ivana Maria

Piovera Gian Paolo

IL DIRIGENTE

Faustino Bertinotti

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1196

Misura di sostegno finanziario ai comuni per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 36/2023 - Integrazione della spesa autorizzata dalla d.g.r. n. 885/2023 per interventi su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attivati dai comuni colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 - Destinazione delle risorse residue alle opere di pronto intervento di cui alla d.g.r. n. 6000/2022

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche», riguardante gli interventi di competenza regionale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e di altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità;
- la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;
- l'art. 3, comma 110, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, che, tra l'altro, ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la d.g.r. n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b, legge 225/1992)»;
- il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte vigente»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile» e, in particolare, l'art. 9, che, al comma 1, stabilisce che «Fermo restando le specifiche competenze e responsabilità delle componenti del Sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e organica delle attività e delle funzioni di protezione civile da parte delle strutture organizzative preposte, la Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di bilancio, ...», riconducibili, tra le altre, alla linea di intervento di cui alla lettera d) del medesimo comma 1: «finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la d.g.r. n. XI/6000 del 21 febbraio 2022 «Nuovi criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3 della Legge 1/2000»;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 140, che stabilisce le «Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;

Richiamati:

- la d.g.r. XII/885 dell'8 agosto 2023, che ha approvato una misura straordinaria di sostegno finanziario a favore dei Comuni e delle loro forme associative, colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i lavori realizzati con la modalità della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 36/2023, riguardanti immobili di proprietà comunale destinati esclusivamente a servizi educativi per l'infanzia ed a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- la d.g.r. n. XII/886 del 25 agosto 2023, che ha approvato i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento di cui

alla citata d.g.r. n. 885/2023;

Dato atto che, per l'attuazione della misura straordinaria di cui alle richiamate deliberazioni g.r. n. 885/2023 e n. 886/2026, sono state stanziare risorse in conto capitale sul Bilancio 2023, a valere, per la somma di € 5.000.000,00, sul capitolo 11.02.203.8028 «Contributi agli investimenti delle amministrazioni locali per interventi conseguenti a calamità naturali» e, per la somma di € 1.500.000,00, sul capitolo 11.02.203.10223 «Risarcimento danni a seguito di calamità naturali a favore delle amministrazioni locali»;

Dato atto che:

- in attuazione della d.g.r. n. 885/2023, la competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile ha esperito, tramite gli Uffici Territoriali Regionali, una ricognizione finalizzata all'individuazione delle esigenze connesse alla misura straordinaria di sostegno ai Comuni;
- in esito all'attività istruttoria condotta dagli Uffici Territoriali Regionali, sono state validate n. 183 schede intervento, per una spesa complessiva di € 3.934.640,02, di cui n. 52 interventi, per l'importo complessivo di € 601.933,40, non ammessi a finanziamento, in quanto riconducibili a spese in parte corrente e non in conto capitale e, quindi, di natura contabile diversa da quella delle somme autorizzate dalla d.g.r. n. 885/2023;

Ritenuto di finanziare anche i suddetti n. 52 interventi, per complessivi € 601.933,40, validati dagli Uffici Territoriali Regionali ai sensi della d.g.r. n. 886/2023, relativi a lavori di somma urgenza attuati ex art. 140 del d.lgs. 36/2023 su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di garantire la ripresa in sicurezza delle attività di educazione e istruzione;

Richiamata la propria deliberazione 16 ottobre 2023 n. XII/1116, che ha autorizzato il prelievo dal fondo spese impreviste della somma di € 602.000,00 e l'appostamento di tale importo al capitolo 14909 «Risarcimento danni a seguito di calamità naturali a favore delle amministrazioni locali in conto corrente» del bilancio 2023, per consentire il finanziamento dei n. 52 interventi sopra richiamati;

Ritenuto di confermare, per i suddetti n. 52 interventi, i criteri e le modalità di erogazione del contributo stabiliti dalla D.G.R. n. 886/2023;

Preso atto:

- che, per il finanziamento con risorse in conto capitale dei n. 131 interventi validati dagli Uffici Territoriali Regionali ai sensi della d.g.r. n. 886/2023, è stata impegnata, rispetto al totale delle risorse autorizzate dalla d.g.r. n. 885/2023, pari a € 6.500.000,00, la somma di € 3.332.506,62, di cui € 1.835.469,43 sul capitolo 8028 ed € 1.497.037,19 sul capitolo 10223;
- che, pertanto, rispetto ai fondi stanziati dalla d.g.r. n. 885/2023 sul capitolo 8028, pari ad € 5.000.000,00, su cui vengono anche finanziati gli interventi attuati in somma urgenza dai Comuni ai sensi della d.g.r. n. 6000/2022 risulta una disponibilità di € 3.164.530,57;

Ritenuto di impiegare il suddetto importo di € 3.164.530,57 per finanziare le opere di pronto intervento di cui alla citata d.g.r. n. 6000/2022, che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento regionale per le opere di pronto intervento attivate ai sensi dell'art. 3, comma 110, della l.r. 1/2000, aventi caratteristiche della somma urgenza, come ora definita all'art. 140 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che le risorse di cui al presente provvedimento sono destinate ad enti pubblici appartenenti al sistema di protezione civile della Lombardia, per attività istituzionali connesse alla ripresa di servizi pubblici essenziali;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione degli Obiettivi strategici 2.5.4 «Rafforzare il sistema di protezione civile regionale» e 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali», identificati nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale successive modifiche ed integrazioni», nonché la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 35 «Bilancio di previsione 2023 - 2025»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di integrare, per € 601.933,40, le risorse autorizzate dalla d.g.r. n. 885/2023 per il finanziamento della misura straordinaria di sostegno ai Comuni e alle loro forme associative, colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i lavori realizzati con la modalità della «somma urgenza» ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n.36/2023, il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità e che riguardano immobili di proprietà comunale destinati esclusivamente a servizi educativi per l'infanzia ed a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

2. di destinare l'importo di cui al punto 1. al finanziamento di n. 52 interventi, relativi a lavori di somma urgenza attuati ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di garantire la ripresa in sicurezza delle attività di educazione e istruzione, validati dagli Uffici Territoriali Regionali ai sensi della d.g.r. n. 886/2023, ma non ammessi a finanziamento, in quanto non compatibili con la natura contabile delle risorse di cui alla d.g.r. n. 885/2023;

3. di dare atto che la prevista spesa di € 601.933,40, trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 11.02.203.14909 del bilancio 2023;

4. di confermare, per i n. 52 interventi di cui al punto che precede, l'erogazione del contributo in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dalla d.g.r. n. 886/2023;

5. di destinare le risorse autorizzate sul capitolo 8028 dalla d.g.r. n. 885/2023 e non utilizzate per le finalità della d.g.r. n. 886/2023, pari ad € 3.164.530,57, al finanziamento degli interventi attuati in somma urgenza dai Comuni ai sensi della d.g.r. n. 6000/2022;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 24 ottobre 2023 - n. 16354

Proroga dei termini per la conclusione delle attività e assegnazione risorse residue del progetto regionale «Incubatori di comunità 2 - la possibilità di un'alternativa» per l'implementazione degli interventi per la presa in carico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di fragilità - d.g.r. 6710 del 18 luglio 2022»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ
Visti:

- l'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale approvato il 26 luglio 2018;
- la d.g.r.n. 2022 del 31 luglio 2019 «Presenza d'atto dell'accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integrazione dell'allegato B) della d.g.r. 5456/2016», che, in particolare, integra e completa le procedure per dare attuazione all'implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili, di tutela e di protezione delle vittime ed i relativi decreti attuativi 13365/2019, 13366/2019, 15440/2019 e 15519/2019;
- la d.g.r.n. 2998 del 30 marzo 2020, «Determinazioni in ordine alla realizzazione del progetto «Incubatori di comunità - sub 1 la possibilità di una alternativa - sub 2 per un dialogo possibile» in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018», con la quale è stata recepita l'approvazione in data 13 dicembre 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende del progetto «Incubatori di comunità - sub 1 «la possibilità di una alternativa» e sub 2 «per un dialogo possibile»» per un ammontare complessivo di euro 1.370.000,00 di cui euro 1.310.000,00 per il progetto Sub 1 e euro 60.000,00 per il progetto Sub 2 ;
- la d.g.r. 6710 del 18 luglio 2022 «Presenza d'atto del rinnovo dell'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la promozione di interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvazione del Progetto regionale «Incubatori di comunità 2 - la possibilità di una alternativa»;
- la d.g.r.n. 7500 del 15 dicembre 2022 «Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche a valere sui fondi PR FSE + 2021-2027 (priorità 3 inclusione sociale - ESO 4.8 - azione h .1.). presa d'atto dell'accordo del 28 aprile 2022 stipulato in sede di conferenza unificata governo, regioni, province autonome ed enti locali;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che, nell'ambito della Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4, prevede l'attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;
- la l. n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
- la l. n. 117 del 20 agosto 2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l'area adulti che per l'area minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria»;
- il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento normativo per l'inter-

vento dei servizi per l'area minorile;

- l'Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come integrato dai recenti provvedimenti normativi a decorrere dal 2013;
- il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- la l. n. 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (13G00139);
- la l. n. 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.121 «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 81,83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.123 «Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r),t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.124 «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 82, 83 e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r.n. XII/42 del 20 giugno 2023;

Dato atto che con l'approvazione del progetto regionale denominato «Incubatori di Comunità 2- La possibilità di una alternativa», vengono realizzati e attivati n. 10 centri diurni interni agli Istituti Penitenziari di cui n. 4 di nuova attivazione, n. 4 centri diurni esterni, n. 21 moduli dedicati alla formazione di peer education, n. 8 posti di accoglienza abitativa per l'accoglienza temporanea di persone in situazione di fragilità, oltre all'acquisizione di personale di natura socio sanitaria e sanitaria che, con figure professionali intermedie, svolgono un ruolo di supporto al personale di natura specialistica, in continuità con il progetto regionale «Incubatori di comunità 1- la possibilità di una alternativa», per un costo complessivo di euro 1.619.940,00 di cui euro 1.319.940,00 finanziato da Cassa delle Ammende e euro 300.000,00 quale cofinanziamento regionale;

Visto il d.d.s. n. 10546 del 19 luglio 2022 ad oggetto «Approvazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale «Incubatori di comunità 2- la possibilità di una alternativa» per l'implementazione degli interventi per la presa in carico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di fragilità in attuazione della d.g.r.6710 del 18 luglio 2022»;

Vista la comunicazione n. 0328912.U in data 6 settembre 2022 con la quale Cassa delle Ammende ha trasmesso la convenzione di finanziamento del progetto «Incubatori di Comunità 2- La possibilità di una alternativa» debitamente sottoscritta dalle parti, al fine dell'avvio del progetto per la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di ricezione della convenzione;

Precisato che, con la medesima nota del 6 settembre 2022, Cassa Ammende ha comunicato che le voci di costo delle categorie «Beni, relative agli arredi» e «Materiale» devono afferire a beni presi in carico dall'Istituto penitenziario individuato dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Milano e che per la voce di costo «quota vitto/alloggio» si deve tener conto dei massimali di costo pari ad euro 35,00 giornalieri pro-capite comprensive di tutti gli oneri relativi all'accoglienza abitativa dei destinatari degli interventi;

Considerato che con d.d.s. n. 12965/2022 di approvazione degli esiti di valutazione delle istanze presentate in risposta alla manifestazione di interesse di cui al decreto n. 10546/2022, sono stati ammessi al contributo le seguenti istanze progettuali con l'importo del contributo assegnato, suddiviso tra il contributo a carico dell'assegnazione da parte di Cassa delle Ammende e quello a carico del Fondo sanitario:

ENTE PARTNER	TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO	QUOTA CASSA AMMENDE	QUOTA FONDO SANITARIO
AFOLMET- Agenzia metropolitana per la Formazione, orientamento e lavoro	74.654,76 €	74.654,76 €	-
APOLF - Agenzia provinciale per l'orientamento il lavoro e la formazione	99.699,21 €	69.699,21 €	30.000,00 €

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

ENTE PARTNER	TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO	QUOTA CASSA AMMENDE	QUOTA FONDO SANITARIO
A&I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	302.225,02 €	233.475,02 €	13.750,00 €
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV territorio di Como	71.261,67 €	57.511,67 €	13.750,00 €
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV territorio di Milano	171.630,85 €	157.880,85 €	13.750,00 €
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE PAVIA	49.732,39 €	49.732,39 €	-
CONSORZIO SIR-SOLIDARIETA' IN RETE	232.993,98 €	217.993,98 €	15.000,00 €
COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS territorio Brescia	63.533,57 €	49.783,57 €	13.750,00 €
COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS territorio Cremona	55.584,28 €	41.834,28 €	13.750,00 €
COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS	81.536,96 €	67.786,96 €	13.750,00 €
FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO	83.265,29 €	83.265,29 €	-
GALDUS	122.853,82 €	110.353,82 €	12.500,00 €
GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59.852,94 €	46.102,94 €	13.750,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	1.468.824,74	1.260.074,74	208.750,00

Dato atto che con d.d.s. n. 19005 del 23 dicembre 2022 si è proceduto all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione del contributo assegnato da parte di Cassa delle Ammende sui capitoli di spesa del bilancio regionale cap. 12.04.104.14367 e 14368 per euro 882.052,32 sull'esercizio finanziario 2022 e per euro 378.022,42 sull'esercizio finanziario 2023, per un importo totale di euro 1.260.074,74, a favore dei beneficiari;

Dato atto, altresì, che con d.d.s. n. 11373 del 27 luglio 2023 si è proceduto all'assegnazione della quota di cofinanziamento regionale del progetto regionale a valere sul Fondo Sanitario Regionale per un importo pari ad euro 208.750,00 a favore dei beneficiari;

Considerato che, in funzione delle risorse approvate con d.d.s 12965/2022, risultano non assegnate risorse complessive pari ad euro 151.115,26 destinate alla realizzazione del progetto di cui euro 59.865,26 finanziate da Cassa Ammende ed euro 91.250,00 cofinanziate con il Fondo Sanitario Regionale;

Precisato che, al fine di garantire l'utilizzo delle risorse residue, con Protocollo J2.2023.0043240 del 30 giugno 2023 è stata inviata a Cassa delle Ammende la richiesta di rimodulazione non onerosa del piano finanziario del progetto «Incubatori di comunità 2: la possibilità di un'alternativa», e la richiesta di proroga dei termini di conclusione del progetto sino al 4 novembre 2023;

Precisato che con Protocollo J2.2023.0055804 del 25 luglio 2023 è stata inviata la comunicazione agli enti partner di progetto di assegnazione delle risorse residue calcolate in misura proporzionale al budget approvato per ciascun progetto, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali;

Preso atto che Cassa delle Ammende con nota n. 0378648 del 28 settembre 2023, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, il 20 settembre 2023, l'autorizzazione della proroga dei termini di conclusione del progetto sino al 4 novembre 2023 e la rimodulazione non onerosa del piano finanziario;

Preso atto che i piani esecutivi di utilizzo delle risorse residue pervenute da parte degli enti partner di progetto, agli atti della Direzione, risultano congrue con le linee progettuali e i parametri dei costi unitari e totali;

Considerato di procedere ad assegnare le risorse residue ai partner di progetto, incrementando la quota per gli interventi già in essere, per complessivi euro 151.115,26, suddivisi tra il contributo a carico del finanziamento da parte di Cassa delle Ammende e quello a carico del Fondo sanitario, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E21B22001870007;

Dato atto che l'assegnazione pari a euro 1.319.940,00 da parte di Cassa delle Ammende è disponibile nel bilancio regionale e che il cofinanziamento regionale del progetto «Incubatori di comunità 2 - La possibilità di un'alternativa» per complessivi euro 300.000,00 è garantito dalle risorse attualmente accantonate

nella Gestione Sanitaria Accentrata dell'esercizio 2019 alla voce «altri accantonamenti - progettualità avviate»;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti l'impegno del contributo regionale a favore dei beneficiari di cui all'allegato A), a seguito delle variazioni compensative come già previsto dalla d.g.r. n. 6710/2022, articolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Private;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini previsti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XII Legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.);

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto dell'approvazione da parte di Cassa delle Ammende, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 settembre 2023, della rimodulazione non onerosa del piano finanziario del progetto e della autorizzazione alla proroga sino al 4 novembre 2023 dei termini di conclusione del progetto «Incubatori di comunità 2- La possibilità di un'alternativa» per l'implementazione degli interventi per la presa in carico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di fragilità - d.g.r. n. 6710 del 18 luglio 2022»;

2. di assegnare agli enti partner le risorse residue del progetto per un importo complessivo pari ad euro 151.115,26, suddiviso tra il contributo a carico di Cassa delle Ammende e quello a carico del Fondo Sanitario, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che l'assegnazione pari a euro 1.319.940,00 da parte di Cassa delle Ammende è disponibile nel bilancio regionale e che il cofinanziamento regionale del progetto «Incubatori di comunità 2 - La possibilità di un'alternativa» per complessivi euro 300.000,00 è garantito dalle risorse attualmente accantonate nella Gestione Sanitaria Accentrata dell'esercizio 2019 alla voce «altri accantonamenti - progettualità avviate»;

4. di procedere con successivi provvedimenti all'impegno dei contributi di cui all'Allegato A), a seguito delle variazioni compensative conseguenti alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i progetti ammessi e finanziati, articolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Private (organizzazioni terzo settore);

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

_____ . _____

ALLEGATO A)

ASSEGNAZIONE FONDI RESIDUI					
ENTE CAPOFILA	FINANZIAMENTO CASSA AMMENDE			COFINANZIAMENTO FSR	TOTALE CONTRIBUTO
	Spesa per il personale	Spese generali	Totale	Spesa per il personale	TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO
AFOLMET- Agenzia metropolitana per la Formazione, orientamento e lavoro	2.957,24 €	0,00 €	0,00 €	2.957,24 €	5.914,48 €
APOLF - Agenzia provinciale per l'orientamento il lavoro e la formazione	2.765,32 €	0,00 €	13.113,77 €	15.879,09 €	18.644,41 €
A&I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.841,33 €	1.162,79 €	30.052,40 €	41.056,52 €	52.060,64 €
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV territorio di Como	2.434,18 €	0,00 €	6.010,48 €	8.444,66 €	10.878,84 €
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV territorio di Milano	5.483,79 €	4.651,16 €	6.010,48 €	16.145,43 €	26.280,38 €
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE PAVIA	2.038,80 €	0,00 €	0,00 €	2.038,80 €	4.077,60 €
CONSORZIO SIR-SOLIDARIETA' IN RETE	8.593,01 €	3.720,93 €	6.556,89 €	18.870,83 €	31.184,77 €
COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS territorio Brescia	2.058,23 €	0,00 €	6.010,48 €	8.068,71 €	10.126,94 €
COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS territorio Cremona	1.633,12 €	0,00 €	6.010,48 €	7.643,60 €	9.276,72 €
COOPERATIVA LOTTA CONTRO L' EMARGINAZIONE ONLUS	2.792,36 €	0,00 €	6.010,48 €	8.802,84 €	11.595,20 €
FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO	3.414,27 €	0,00 €	0,00 €	3.414,27 €	6.828,54 €
GALDUS	4.107,27 €	232,56 €	5.464,07 €	9.803,90 €	14.143,73 €
GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.746,35 €	232,56 €	6.010,48 €	7.989,39 €	9.968,30 €
Totale complessivo	49.865,27 €	10.000,00 €	91.250,01 €	151.115,28 €	210.980,55 €

D.G. Welfare

D.d.s. 18 ottobre 2023 - n. 15963

Fondazione Bellaria ONLUS con sede legale in via Monte Carmelo n. 22 - Appiano Gentile (CO), CF 80014800132 e P. IVA 02019090139: modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE E ACCREDITAMENTO RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», modificata con l.r. n. 22 del 14 dicembre 2021;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»
- 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento dei Centri diurni integrati»
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»
- 2 agosto 2022, n. 6867 «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata in attuazione dell'Intesa del 4 agosto 2021 di approvazione dei requisiti di esercizio e accreditamento dell'ADI, nell'ambito della cornice programmatica costituita dalla missione 6 del PNRR, dal d.m. 77 del 23 maggio 2022 recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale», dal d.m. 29 aprile 2022 di approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare» e nel più generale quadro del potenziamento della sanità territoriale disposto con l.r. 22/2021;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» e successiva modifica di cui a d.g.r. 2 agosto 2022, n. 6788;
- 16 maggio 2022, n. 6387 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022»;
- 2 agosto 2022 n. 6788, ad oggetto: «Revisione procedure di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 28 dicembre 2022 n. 7758, ad oggetto: «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;

Rilevato che l'ente Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO) C.F. 80014800132 e P.IVA 02019090139 è stato riconosciuto, con decreto regionale n. 7317 del 26 luglio 2016, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta:

- CUDES 002859 RSA Casa di Riposo Bellaria, con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 002711 CDI c/o Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 016138 ADI Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);

Considerato che il legale rappresentante dell'Ente sopra citato ha presentato in data 09 agosto 2023, prot. G1.2023.0032173, la richiesta di modifica del riconoscimento di Ente Unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Visto il provvedimento adottato dalla ATS Insubria, n. 627 del 05 ottobre 2023, pervenuto in data 9 ottobre 2023, prot. G1.2023.0040648 di attestazione del possesso dei requisiti per la

modifica di Ente Unico dell'ente in oggetto, che diventa di conseguenza gestore delle seguenti unità di offerta:

- CUDES 002859 RSA Casa di Riposo Bellaria, con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 002711 CDI c/o Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 091929 C-DOM Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);

Valutato di accogliere la richiesta di modifica di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. X/2569/2014, come modificata con d.g.r. XI/6788/2022, la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere la modifica nell'apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Di stabilire, pertanto, la modifica del riconoscimento di Ente Unico a Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO) CF 80014800132 e P. IVA 02019090139, che per effetto del presente provvedimento risulta gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- CUDES 002859 RSA Casa di Riposo Bellaria, con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 002711 CDI c/o Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 091929 C-DOM Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo n. 22, Appiano Gentile (CO);

provvedendo all'iscrizione di tale modifica sul registro regionale AFAM;

Stabilito, inoltre, di prevedere che l'Ente Unico è obbligato a comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo provvedimento nei termini previsti dalla d.g.r. X/2569/14, come modificata con d.g.r. XI/6788/2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Unità d'Offerta Sociosanitarie e Accreditamento Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XII/546/2023;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e al soggetto gestore interessato e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di modificare il riconoscimento di Ente Unico a Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO) CF 80014800132 e P. IVA 02019090139 che diventa, di conseguenza, gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- CUDES 002859 RSA Casa di Riposo Bellaria, con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 002711 CDI c/o Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);
- CUDES 091929 C-DOM Fondazione Bellaria ONLUS con sede in Via Monte Carmelo 22, Appiano Gentile (CO);

provvedendo all'iscrizione di tale modifica sul registro regionale AFAM;

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS Insubria di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possono incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di trasmettere il presente atto alle ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e al soggetto gestore interessato e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013

Il dirigente
Micaela Aminta Nastasi

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.G. Casa e housing sociale

D.d.s. 23 ottobre 2023 - n. 16247
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», Impegno e contestuale liquidazione, ai comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del fabbisogno 2022 - vi elenco.

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ABITATIVO

Visti:

- la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) il «Fondo Speciale» da ripartire tra le Regioni in proporzione al Fabbisogno economico indicato dalle medesime;
- la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, attuativa della predetta Legge;
- la l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» ed in particolare l'art. 34 ter;
- il d.d.s. n. 14032 del 15 dicembre 2009, avente ad oggetto «Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo»;

Richiamati:

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- il decreto interministeriale n. 214 del 12 luglio 2022 con il quale sono state ripartite alle Regioni le risorse, assegnando in particolare a Regione Lombardia un totale di € 6.801.103,00 così suddiviso:
 - annualità 2022 euro 4.996.510,05;
 - annualità 2023 euro 1.804.592,95;
- i decreti del Dirigente di struttura n. 16418 del 16 novembre 2022 e n. 13277 del 11 settembre 2023 con cui si è provveduto ad accertare le somme spettanti a Regione Lombardia previste dai citati Decreti Interministeriali;

Visto il d.d.u.o. n. 4320 del 23 marzo 2023 «9° decreto di applicazione avanzo vincolato 2023 - Reiscrizioni di economie di spesa risorse vincolate»;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'impegno e contestuale liquidazione di n. 113 domande, costituenti il VI elenco del fabbisogno 2022, a favore dei Comuni riportati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo di € 445.027,44 da imputare sul capitolo 8.02.203.3152, dell'esercizio finanziario 2023, capitolo che presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Stabilito che i Comuni interessati dovranno procedere all'erogazione, ai soggetti aventi diritto ai contributi, delle n. 113 domande ammesse, elencate nell'allegato «A», previo espletamento delle verifiche di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13» e, in particolare, dell'avvenuta realizzazione dell'intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 35 «Bilancio di previsione 2023-2025»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e s.m.i., l'art. 11 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 1 nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale 7 agosto 2023 n. 2 «Assessment al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali»;

Dato atto che per il presente procedimento non sono stati adottati provvedimenti per i quali è previsto un termine di cui alla L. 241/90;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto di impegno non prevede il CUP;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Per tutto quanto premesso, parte integrante del presente provvedimento

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI MOZZO	10147	8.02.203.3152	3.811,71	0,00	0,00
COMUNE DI COMO	10531	8.02.203.3152	2.568,73	0,00	0,00
COMUNE DI CARILO	10288	8.02.203.3152	3.756,71	0,00	0,00
COMUNE DI LECCO	10580	8.02.203.3152	3.761,71	0,00	0,00
COMUNE DI BOLLATE	10915	8.02.203.3152	6.356,42	0,00	0,00
COMUNE DI SETTIMO MILANESE	11099	8.02.203.3152	5.319,79	0,00	0,00
COMUNE DI NESSO	10618	8.02.203.3152	3.250,97	0,00	0,00
COMUNE DI TRAOONA	11396	8.02.203.3152	5.209,23	0,00	0,00
COMUNE DI GAVIRATE	11477	8.02.203.3152	5.423,79	0,00	0,00
COMUNE DI STRADELLA	11290	8.02.203.3152	3.688,71	0,00	0,00
COMUNE DI CASORATE PRIMO	11171	8.02.203.3152	2.976,71	0,00	0,00
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	10942	8.02.203.3152	3.704,71	0,00	0,00
COMUNE DI VAL BREMBILLA	931291	8.02.203.3152	3.636,71	0,00	0,00
COMUNE DI VERANO BRIANZA	11124	8.02.203.3152	3.636,71	0,00	0,00
COMUNE DI GAGLIANO	10991	8.02.203.3152	3.661,71	0,00	0,00
COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	10014	8.02.203.3152	7.998,42	0,00	0,00
COMUNE DI CONCOREZZO	10972	8.02.203.3152	4.011,71	0,00	0,00
COMUNE DI CARAVAGGIO	10054	8.02.203.3152	12.935,31	0,00	0,00
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	11431	8.02.203.3152	3.756,71	0,00	0,00
COMUNE DI CORNALLE E BASTIDA	932369	8.02.203.3152	2.811,46	0,00	0,00
COMUNE DI SUZZARA	10883	8.02.203.3152	5.215,79	0,00	0,00
COMUNE DI VIGEVANO	11314	8.02.203.3152	3.724,21	0,00	0,00
COMUNE DI SERGNANO	10797	8.02.203.3152	4.061,71	0,00	0,00
COMUNE DI CUCCHIGLIO	10540	8.02.203.3152	5.318,39	0,00	0,00
COMUNE DI OLGINATE	10624	8.02.203.3152	3.496,71	0,00	0,00
COMUNE DI GUANZATE	10570	8.02.203.3152	3.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI FAGNANO OLONA	11472	8.02.203.3152	3.458,07	0,00	0,00
COMUNE DI BREMBATE	10038	8.02.203.3152	5.350,99	0,00	0,00
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	8.02.203.3152	3.461,71	0,00	0,00
COMUNE DI ALBIZZATE	11407	8.02.203.3152	8.969,58	0,00	0,00
COMUNE DI TIRANO	11393	8.02.203.3152	5.268,99	0,00	0,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	11097	8.02.203.3152	4.170,11	0,00	0,00
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	11250	8.02.203.3152	3.561,71	0,00	0,00
COMUNE DI LAINATE	11004	8.02.203.3152	5.974,03	0,00	0,00
COMUNE DI CARIPIANO	10938	8.02.203.3152	3.886,71	0,00	0,00
COMUNE DI VILLA CORTESE	11128	8.02.203.3152	5.533,74	0,00	0,00
COMUNE DI VAREDO	11121	8.02.203.3152	3.396,71	0,00	0,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI BASIANO	10902	8.02.203.3152	315,28	0,00	0,00
COMUNE DI CASSANO D'ADDA	10947	8.02.203.3152	7.198,42	0,00	0,00
COMUNE DI CANTU'	10497	8.02.203.3152	4.911,71	0,00	0,00
COMUNE DI PARABIAGO	11056	8.02.203.3152	3.280,91	0,00	0,00
COMUNE DI CALCO	10495	8.02.203.3152	2.912,96	0,00	0,00
COMUNE DI PINAROLO PO	11252	8.02.203.3152	3.626,71	0,00	0,00
COMUNE DI CINISELO BALSAMO	10965	8.02.203.3152	8.343,92	0,00	0,00
COMUNE DI SUARDI	11291	8.02.203.3152	3.661,81	0,00	0,00
COMUNE DI LEGNANO	11006	8.02.203.3152	6.087,92	0,00	0,00
COMUNE DI BOZZOLO	10825	8.02.203.3152	4.716,11	0,00	0,00
COMUNE DI SEREGNO	11096	8.02.203.3152	7.235,92	0,00	0,00
COMUNE DI CREMONA	10739	8.02.203.3152	3.054,71	0,00	0,00
COMUNE DI MERATE	10602	8.02.203.3152	3.486,71	0,00	0,00
COMUNE DI SEDRIANO	11092	8.02.203.3152	3.224,21	0,00	0,00
COMUNE DI MEDIGLIA	11027	8.02.203.3152	3.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI LESMO	11008	8.02.203.3152	4.894,21	0,00	0,00
COMUNE DI PREVALLE	10405	8.02.203.3152	3.561,71	0,00	0,00
COMUNE DI TREVIOLO	10224	8.02.203.3152	4.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI PREGNANA MILANESE	11067	8.02.203.3152	5.783,99	0,00	0,00
COMUNE DI MILANO	11034	8.02.203.3152	48.569,74	0,00	0,00
COMUNE DI VILLA DI SERIO	10244	8.02.203.3152	2.716,71	0,00	0,00
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	10186	8.02.203.3152	2.638,71	0,00	0,00
COMUNE DI VILLONGO	10246	8.02.203.3152	3.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI MONTU' BECCARIA	11237	8.02.203.3152	2.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI GIUSSAGO	11209	8.02.203.3152	5.061,71	0,00	0,00
COMUNE DI GAZZANIGA	10114	8.02.203.3152	3.511,71	0,00	0,00
COMUNE DI CENE	10071	8.02.203.3152	4.521,16	0,00	0,00
COMUNE DI PREMOLLO	10179	8.02.203.3152	4.824,01	0,00	0,00
COMUNE DI LOCATE VARESI	10587	8.02.203.3152	4.796,71	0,00	0,00
COMUNE DI AGRATE BRIANZA	10891	8.02.203.3152	4.469,70	0,00	0,00
COMUNE DI BRESCIA	10279	8.02.203.3152	19.333,87	0,00	0,00
COMUNE DI MADIGNANO	10758	8.02.203.3152	3.524,21	0,00	0,00
COMUNE DI CALVISANO	10284	8.02.203.3152	3.811,71	0,00	0,00
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	10958	8.02.203.3152	3.936,71	0,00	0,00
COMUNE DI CORNELIANO LAUDENSE	10977	8.02.203.3152	8.437,17	0,00	0,00
COMUNE DI CERMEATE	10520	8.02.203.3152	3.736,71	0,00	0,00
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	10914	8.02.203.3152	2.716,71	0,00	0,00
COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO	983304	8.02.203.3152	2.267,20	0,00	0,00
COMUNE DI ALBINO	10004	8.02.203.3152	7.829,92	0,00	0,00
COMUNE DI LONATE POZZOLO	11495	8.02.203.3152	5.272,99	0,00	0,00
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	11342	8.02.203.3152	2.496,00	0,00	0,00
COMUNE DI SAMOLACO	11384	8.02.203.3152	3.686,71	0,00	0,00
COMUNE DI TELGATE	10216	8.02.203.3152	5.253,99	0,00	0,00
COMUNE DI CARATE BRIANZA	10936	8.02.203.3152	4.328,71	0,00	0,00
COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	10877	8.02.203.3152	4.286,71	0,00	0,00
COMUNE DI ROZZANO	11077	8.02.203.3152	5.363,99	0,00	0,00
COMUNE DI DOSOLO	10840	8.02.203.3152	3.938,71	0,00	0,00
COMUNE DI PIOLTELLO	11063	8.02.203.3152	2.811,71	0,00	0,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI ORZINUOVI	10375	8.02.203.3152	5.268,99	0,00	0,00
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	10993	8.02.203.3152	3.756,71	0,00	0,00

2. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI ALBIZZATE	11407	8.02.203.3152	2023/0/0		8.969,58
COMUNE DI MOZZO	10147	8.02.203.3152	2023/0/0		3.811,71
COMUNE DI COMO	10531	8.02.203.3152	2023/0/0		2.568,73
COMUNE DI CARILO	10288	8.02.203.3152	2023/0/0		3.756,71
COMUNE DI LECCO	10580	8.02.203.3152	2023/0/0		3.761,71
COMUNE DI BOLLATE	10915	8.02.203.3152	2023/0/0		6.356,42
COMUNE DI SETTIMO MILANESE	11099	8.02.203.3152	2023/0/0		5.319,79
COMUNE DI NESSO	10618	8.02.203.3152	2023/0/0		3.250,97
COMUNE DI TRAONA	11396	8.02.203.3152	2023/0/0		5.209,23
COMUNE DI GAVIRATE	11477	8.02.203.3152	2023/0/0		5.423,79
COMUNE DI STRADELLA	11290	8.02.203.3152	2023/0/0		3.688,71
COMUNE DI CASORATE PRIMO	11171	8.02.203.3152	2023/0/0		2.976,71
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	10942	8.02.203.3152	2023/0/0		3.704,71
COMUNE DI VAL BREMBILLA	931291	8.02.203.3152	2023/0/0		3.636,71
COMUNE DI VERANO BRIANZA	11124	8.02.203.3152	2023/0/0		3.636,71
COMUNE DI GAGLIANO	10991	8.02.203.3152	2023/0/0		3.661,71
COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	10014	8.02.203.3152	2023/0/0		7.998,42
COMUNE DI CONCOREZZO	10972	8.02.203.3152	2023/0/0		4.011,71
COMUNE DI CARAVAGGIO	10054	8.02.203.3152	2023/0/0		12.935,31
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	11431	8.02.203.3152	2023/0/0		3.756,71
COMUNE DI CORNALE E BASTIDA	932369	8.02.203.3152	2023/0/0		2.811,46
COMUNE DI SUZZARA	10883	8.02.203.3152	2023/0/0		5.215,79
COMUNE DI VIGEVANO	11314	8.02.203.3152	2023/0/0		3.724,21
COMUNE DI SERGNANO	10797	8.02.203.3152	2023/0/0		4.061,71
COMUNE DI CUCCIAGO	10540	8.02.203.3152	2023/0/0		5.318,39
COMUNE DI OLGINATE	10624	8.02.203.3152	2023/0/0		3.496,71
COMUNE DI GUANZATE	10570	8.02.203.3152	2023/0/0		3.686,71
COMUNE DI FAGNANO OLONA	11472	8.02.203.3152	2023/0/0		3.458,07
COMUNE DI BREMBATE	10038	8.02.203.3152	2023/0/0		5.350,99
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	8.02.203.3152	2023/0/0		3.461,71
COMUNE DI TIRANO	11393	8.02.203.3152	2023/0/0		5.268,99
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	11097	8.02.203.3152	2023/0/0		4.170,11
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	11250	8.02.203.3152	2023/0/0		3.561,71
COMUNE DI LAINATE	11004	8.02.203.3152	2023/0/0		5.974,03
COMUNE DI CARIPIANO	10938	8.02.203.3152	2023/0/0		3.886,71
COMUNE DI VILLA CORTESE	11128	8.02.203.3152	2023/0/0		5.533,74
COMUNE DI VAREDO	11121	8.02.203.3152	2023/0/0		3.396,71
COMUNE DI BASIANO	10902	8.02.203.3152	2023/0/0		315,28
COMUNE DI CASSANO D'ADDA	10947	8.02.203.3152	2023/0/0		7.198,42
COMUNE DI CANTU'	10497	8.02.203.3152	2023/0/0		4.911,71
COMUNE DI PARABIAGO	11056	8.02.203.3152	2023/0/0		3.280,91
COMUNE DI CALCO	10495	8.02.203.3152	2023/0/0		2.912,96
COMUNE DI PINAROLO PO	11252	8.02.203.3152	2023/0/0		3.626,71
COMUNE DI CINISELO BALSAMO	10965	8.02.203.3152	2023/0/0		8.343,92
COMUNE DI SUARDI	11291	8.02.203.3152	2023/0/0		3.661,81

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI LEGNANO	11006	8.02.203.3152	2023/0/0		6.087,92
COMUNE DI BOZZOLO	10825	8.02.203.3152	2023/0/0		4.716,11
COMUNE DI SEREGNO	11096	8.02.203.3152	2023/0/0		7.235,92
COMUNE DI CREMONA	10739	8.02.203.3152	2023/0/0		3.054,71
COMUNE DI MERATE	10602	8.02.203.3152	2023/0/0		3.486,71
COMUNE DI SEDRIANO	11092	8.02.203.3152	2023/0/0		3.224,21
COMUNE DI MEDIGLIA	11027	8.02.203.3152	2023/0/0		3.686,71
COMUNE DI LESMO	11008	8.02.203.3152	2023/0/0		4.894,21
COMUNE DI PREVALLE	10405	8.02.203.3152	2023/0/0		3.561,71
COMUNE DI TREVIOLO	10224	8.02.203.3152	2023/0/0		4.686,71
COMUNE DI PREGANNA MILANESE	11067	8.02.203.3152	2023/0/0		5.783,99
COMUNE DI MILANO	11034	8.02.203.3152	2023/0/0		48.569,74
COMUNE DI VILLA DI SERIO	10244	8.02.203.3152	2023/0/0		2.716,71
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	10186	8.02.203.3152	2023/0/0		2.638,71
COMUNE DI VILLONGO	10246	8.02.203.3152	2023/0/0		3.686,71
COMUNE DI MONTU' BECCARIA	11237	8.02.203.3152	2023/0/0		2.686,71
COMUNE DI GIUS-SAGO	11209	8.02.203.3152	2023/0/0		5.061,71
COMUNE DI GAZZANIGA	10114	8.02.203.3152	2023/0/0		3.511,71
COMUNE DI CENE	10071	8.02.203.3152	2023/0/0		4.521,16
COMUNE DI PREMOLO	10179	8.02.203.3152	2023/0/0		4.824,01
COMUNE DI LOCATE VARESI	10587	8.02.203.3152	2023/0/0		4.796,71
COMUNE DI AGRATE BRIANZA	10891	8.02.203.3152	2023/0/0		4.469,70
COMUNE DI BRESCIA	10279	8.02.203.3152	2023/0/0		19.333,87
COMUNE DI MADIGNANO	10758	8.02.203.3152	2023/0/0		3.524,21
COMUNE DI CALVISANO	10284	8.02.203.3152	2023/0/0		3.811,71
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	10958	8.02.203.3152	2023/0/0		3.936,71
COMUNE DI CORNEGHIANO LAUDENSE	10977	8.02.203.3152	2023/0/0		8.437,17
COMUNE DI CERMEATE	10520	8.02.203.3152	2023/0/0		3.736,71
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	10914	8.02.203.3152	2023/0/0		2.716,71
COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO	983304	8.02.203.3152	2023/0/0		2.267,20
COMUNE DI ALBINO	10004	8.02.203.3152	2023/0/0		7.829,92
COMUNE DI LONATE POZZOLO	11495	8.02.203.3152	2023/0/0		5.272,99
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	11342	8.02.203.3152	2023/0/0		2.496,00
COMUNE DI SAMOLACO	11384	8.02.203.3152	2023/0/0		3.686,71
COMUNE DI TELGATE	10216	8.02.203.3152	2023/0/0		5.253,99
COMUNE DI CARATE BRIANZA	10936	8.02.203.3152	2023/0/0		4.328,71
COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	10877	8.02.203.3152	2023/0/0		4.286,71
COMUNE DI ROZZANO	11077	8.02.203.3152	2023/0/0		5.363,99
COMUNE DI DOSOLO	10840	8.02.203.3152	2023/0/0		3.938,71
COMUNE DI PIOLTELLO	11063	8.02.203.3152	2023/0/0		2.811,71
COMUNE DI ORZINUOVI	10375	8.02.203.3152	2023/0/0		5.268,99
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	10993	8.02.203.3152	2023/0/0		3.756,71

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
10531	COMUNE DI COMO	80005370137	00417480134	VIA VITTORIO EMANUELE 97 22100 COMO (CO)
10288	COMUNE DI CAPRIOLO	00635680176	00635680176	VIA VITTORIO EMANUELE, 21 25031 CAPRIOLO (BS)
10580	COMUNE DI LECCO	00623530136	00623530136	PIAZZA DIAZ N. 1 23900 LECCO (LC)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
11099	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	01315140150	01315140150	PIAZZA DEGLI EROI, 5 20019 SETTIMO MILANESE (MI)
10618	COMUNE DI NESSO	00529210130	00529210130	VIA PIETRO BINDA, 9 22020 NESSO (CO)
11396	COMUNE DI TRAONA	00114280142	00114280142	VIA PARAVICINI 18 23019 TRAONA (SO)
11477	COMUNE DI GAVIRATE	00259850121	00259850121	PZZA MATTEOTTI, 8 21026 GAVIRATE (VA)
11290	COMUNE DI STRADELLA	00467720181	00467720181	VIA MARCONI, 35 27049 STRADELLA (PV)
11171	COMUNE DI CASORATE PRIMO	00468580188	00468580188	VIA DALL'ORTO, 15 27022 CASORATE PRIMO (PV)
10942	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	01507990156	01507990156	PIAZZA DEL POPOLO, 22 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
931291	COMUNE DI VAL BREMBILLA	03966930160	03966930160	VIA DON PIETRO RIZZI, 42 24012 VAL BREMBILLA (BG)
11124	COMUNE DI VERANO BRIANZA	83001210158	00985870963	VIA NAZARIO SAURO, 24 20843 VERANO BRIANZA (MB)
10991	COMUNE DI GAGGIANO	82001390150	03055800159	VIA ROMA, 36 20083 GAGGIANO (MI)
10014	COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	84003870163	01577880162	PIAZZA INDIPENDENZA, 2 24040 ARZAGO D'ADDA (BG)
10972	COMUNE DI CONCOREZZO	03032720157	00741200968	PIAZZA DELLA PACE, 2 20863 CONCOREZZO (MB)
10054	COMUNE DI CARAVAGGIO	00272830167	00228580163	PIAZZA GARIBALDI, 9 24043 CARAVAGGIO (BG)
11431	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	00224000125	00224000125	VIA FRATELLI D'ITALIA, 12 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
932369	COMUNE DI CORNALE E BASTIDA	02532270184	02532270184	VIA ROMA, 23 27050 CORNALE E BASTIDA (PV)
10883	COMUNE DI SUZZARA	00178480208	00178480208	PIAZZA CASTELLO, 1 46029 SUZZARA (MN)
11314	COMUNE DI VIGEVANO	85001870188	00437580186	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 25 27029 VIGEVANO (PV)
10797	COMUNE DI SERGNANO	00172790198	00172790198	PZZA IV NOVEMBRE, 8 26010 SERGNANO (CR)
10540	COMUNE DI CUCCIAGO	81001230135	00605470137	VIA SANT'ARIALDO, 2 22060 CUCCIAGO (CO)
10624	COMUNE DI OLGINATE	00634350136	00634350136	PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE 1 23854 OLGINATE (LC)
10570	COMUNE DI GUANZATE	00559400130	00559400130	PZZA SALVO D'ACQUISTO, 1 22070 GUANZATE (CO)
11472	COMUNE DI FAGNANO OLONA	00214240129	00214240129	PIAZZA CAVOUR, 9 21054 FAGNANO OLONA (VA)
10038	COMUNE DI BREMBATE	00298890161	00298890161	PIAZZA DON TODESCHINI, 25 24041 BREMBATE (BG)
10157	COMUNE DI OSIO SOTTO	00650920168	00650920168	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 24046 OSIO SOTTO (BG)
11393	COMUNE DI TIRANO	00114980147	00114980147	PIAZZA CAVOUR, 18 23037 TIRANO (SO)
11097	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156	00732210968	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
11407	COMUNE DI ALBIZZATE	82006930125	00308200120	VIA PARINI, 2 21041 ALBIZZATE (VA)
10147	COMUNE DI MOZZO	00707040168	00707040168	PZZA COSTITUZIONE, 5 24030 MOZZO (BG)

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
11250	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	00482780186	00482780186	PIAZZA PALTINERI 9 27037 PIEVE DEL CAIRO (PV)
11004	COMUNE DI LAINATE	00856780150	00856780150	LARGO VITTORIO VENETO, 12 20020 LAINATE (MI)
10938	COMUNE DI CARPIANO	84501650158	04862080159	VIA SAN MARTINO, 12 20080 CARPIANO (MI)
11128	COMUNE DI VILLA CORTESE	01008750158	01008750158	VIA FERRAZZI, 2 20020 VILLA CORTESE (MI)
11121	COMUNE DI VAREDO	00841910151	00696980960	VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 20814 VAREDO (MB)
10902	COMUNE DI BASIANO	83504250156	05068130151	VIA ROMA, 11 20060 BASIANO (MI)
10947	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	03674570159	03674570159	PIAZZA MATTEOTTI 1 20062 CASSANO D'ADDA (MI)
10497	COMUNE DI CANTU'	00233930130	00233930130	PIAZZA PARINI, 4 22063 CANTU' (CO)
11056	COMUNE DI PARABIAGO	01059460152	01059460152	PIAZZA DELLA VITTORIA, 7 20015 PARABIAGO (MI)
10495	COMUNE DI CALCO	85001510131	00767230139	VIA CESARE CANTU', 1 23885 CALCO (LC)
11252	COMUNE DI PINAROLO PO	84000770184	00473180180	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 27040 PINAROLO PO (PV)
10965	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	01971350150	00727780967	VIA XXV APRILE 4 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
11291	COMUNE DI SUARDI	00466350188	00466350188	VIA G. MARCONI, 9 27030 SUARDI (PV)
11006	COMUNE DI LEGNANO	00807960158	00807960158	PIAZZA SAN MAGNO, 6 20025 LEGNANO (MI)
10825	COMUNE DI BOZZOLO	00185780202	00185780202	PIAZZA EUROPA, 1 46012 BOZZOLO (MN)
11096	COMUNE DI SEREGNO	00870790151	00698490968	VIA UMBERTO I° 78 20831 SEREGNO (MB)
10739	COMUNE DI CREMONA	00297960197	00297960197	PIAZZA DEL COMUNE, 8 26100 CREMONA (CR)
10602	COMUNE DI MERATE	00703920132	00703920132	VIALE GARIBALDI, 17 23807 MERATE (LC)
11092	COMUNE DI SEDRIANO	86003630158	06161210155	VIA L. FAGNANI, 35 20018 SEDRIANO (MI)
11027	COMUNE DI MEDIGLIA	84503580155	09052980159	VIA RISORGIMENTO, 5 - TRIGINTO 20060 MEDIGLIA (MI)
11008	COMUNE DI LESMO	03340310154	00748750965	VIA VITTORIO VENETO, 15 20855 LESMO (MB)
10405	COMUNE DI PREVALLE	00846620177	00581800984	VIA MORANI, 11 25080 PREVALLE (BS)
10224	COMUNE DI TREVIOLO	00330220161	00330220161	VIA ROMA, 43 24048 TREVIOLO (BG)
11067	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	86502760159	03890690153	PIAZZA LIBERTA', 1 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
11034	COMUNE DI MILANO	01199250158	01199250158	VIA G. DELEDDA 11 20127 MILANO (MI)
10244	COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	00972680169	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 60 24020 VILLA DI SERIO (BG)
10186	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	00622580165	00622580165	PIAZZA G. LONGHI, 5 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
10246	COMUNE DI VILLONGO	00719120164	00719120164	VIA ROMA, 41 24060 VILLONGO (BG)
11237	COMUNE DI MONTU' BECCARIA	84000690184	00483600185	PIAZZA UMBERTO I', 10 27040 MONTU' BECCARIA (PV)
11209	COMUNE DI GIUSSAGO	00460900186	00460900186	VIA ROMA, 70 27010 GIUSSAGO (PV)
10114	COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	00250930161	VIA G. MARCONI 18 24025 GAZZANIGA (BG)
10071	COMUNE DI CENE	00240600163	00240600163	PIAZZA ITALIA, 14 24020 CENE (BG)

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
10179	COMUNE DI PREMOLLO	00530750165	00530750165	VIA RANICA, 105 24020 PREMOLLO (BG)
10587	COMUNE DI LOCATE VARESI	00663490134	00663490134	VIA PARINI, 1 22070 LOCATE VARESI (CO)
10891	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	02254070150	00732220967	VIA SAN PAOLO, 24 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
10279	COMUNE DI BRESCIA	00761890177	00761890177	PIAZZA DELLA LOGGIA, 1 25121 BRESCIA (BS)
10758	COMUNE DI MADIGNANO	00302860192	00302860192	VIA LIBERTA', 22 26020 MADIGNANO (CR)
10284	COMUNE DI CALVISANO	85000890179	00725680987	PIAZZA CADUTI 4 25012 CALVISANO (BS)
10958	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	01217430154	01217430154	VIA TIZZONI, 2 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
10977	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	84502770153	05958920158	VIA LODI, 4 - FR. MUZZA 26854 CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)
10520	COMUNE DI CERMENATE	00550440135	00550440135	VIA SCALABRINI, 153 22072 CERMENATE (CO)
10914	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	02030870154	02030870154	PIAZZA 4 GIUGNO, 2 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)
983304	COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO	03807550136	03807550136	PIAZZA IV NOVEMBRE 5 22070 SOLBIATE CON CAGNO (CO)
10004	COMUNE DI ALBINO	00224380162	00224380162	PIAZZA DELLA LIBERTA', 1 24021 ALBINO (BG)
11495	COMUNE DI LONATE POZZOLO	00392890125	00392890125	VIA CAVOUR, 20 21015 LONATE POZZOLO (VA)
11342	COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	00093810141	00093810141	VIA ROMA, 14 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
11384	COMUNE DI SAMOLACO	00115260143	00115260143	VIA TRIVULZIA, 12 23027 SAMOLACO (SO)
10216	COMUNE DI TELGATE	00240940163	00240940163	PIAZZA VITTORIO VENETO, 42 24060 TELGATE (BG)
10936	COMUNE DI CARATE BRIANZA	01495680157	00715100962	PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 20841 CARATE BRIANZA (MB)
10877	COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	00416220200	00416220200	VIA GARIBALDI, 6 46010 SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)
11077	COMUNE DI ROZZANO	01743420158	01743420158	PIAZZA GIOVANNI FOGLIA, 1 20089 ROZZANO (MI)
10840	COMUNE DI DOSOLO	83000130209	01322060201	PIAZZA GARIBALDI, 3 46030 DOSOLO (MN)
11063	COMUNE DI PIOTTELLO	83501410159	00870010154	VIA C. CATTANEO, 1 20096 PIOTTELLO (MI)
10375	COMUNE DI ORZINUOVI	00850450172	00582230983	VIA ARNALDO DA BRESCIA, 2 25034 ORZINUOVI (BS)
10993	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	00792720153	00792720153	PIAZZA DE GASPERI, 1 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

3. che i Comuni interessati procedano all'erogazione, agli aventi diritto, del contributo relativo alle n. 113 domande ammesse, di cui all'allegato «A», previo espletamento delle verifiche di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13» e, in particolare, dell'avvenuta realizzazione dell'intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

ALLEGATO "A"

	ID_DOMANDA	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	CONTRIBUTO
1	omissis	COMUNE DI ALBINO	BG	3.936,71 €
2	omissis	COMUNE DI ALBINO	BG	3.893,21 €
3	omissis	COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	BG	3.561,71 €
4	omissis	COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	BG	4.436,71 €
5	omissis	COMUNE DI BREMBATE	BG	5.350,99 €
6	omissis	COMUNE DI CARAVAGGIO	BG	3.686,71 €
7	omissis	COMUNE DI CARAVAGGIO	BG	4.311,89 €
8	omissis	COMUNE DI CARAVAGGIO	BG	4.936,71 €
9	omissis	COMUNE DI CENE	BG	4.521,16 €
10	omissis	COMUNE DI GAZZANIGA	BG	3.511,71 €
11	omissis	COMUNE DI MOZZO	BG	3.811,71 €
12	omissis	COMUNE DI OSIO SOTTO	BG	3.461,71 €
13	omissis	COMUNE DI PREMOLO	BG	4.824,01 €
14	omissis	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	BG	2.638,71 €
15	omissis	COMUNE DI TELGATE	BG	5.253,99 €
16	omissis	COMUNE DI TREVILOLO	BG	4.686,71 €
17	omissis	COMUNE DI VAL BREMBILLA	BG	3.636,71 €
18	omissis	COMUNE DI VILLA DI SERIO	BG	2.716,71 €
19	omissis	COMUNE DI VILLONGO	BG	3.686,71 €
20	omissis	COMUNE DI BRESCIA	BS	5.298,99 €
21	omissis	COMUNE DI BRESCIA	BS	2.924,71 €
22	omissis	COMUNE DI BRESCIA	BS	2.080,00 €
23	omissis	COMUNE DI BRESCIA	BS	4.224,71 €
24	omissis	COMUNE DI BRESCIA	BS	4.805,46 €
25	omissis	COMUNE DI CALVISANO	BS	3.811,71 €
26	omissis	COMUNE DI CAPRIOLO	BS	3.756,71 €
27	omissis	COMUNE DI ORZINUOVI	BS	5.268,99 €
28	omissis	COMUNE DI PREVALLE	BS	3.561,71 €
29	omissis	COMUNE DI CANTU'	CO	4.911,71 €
30	omissis	COMUNE DI CERMENATE	CO	3.736,71 €
31	omissis	COMUNE DI COMO	CO	2.568,73 €
32	omissis	COMUNE DI CUCCIAGO	CO	5.318,39 €
33	omissis	COMUNE DI GUANZATE	CO	3.686,71 €
34	omissis	COMUNE DI LOCATE VARESINO	CO	4.796,71 €
35	omissis	COMUNE DI NESSO	CO	3.250,97 €
36	omissis	COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO	CO	2.267,20 €
37	omissis	COMUNE DI CREMONA	CR	3.054,71 €
38	omissis	COMUNE DI MADIGNANO	CR	3.524,21 €
39	omissis	COMUNE DI SERGNANO	CR	4.061,71 €
40	omissis	COMUNE DI CALCO	LC	2.912,96 €
41	omissis	COMUNE DI LECCO	LC	3.761,71 €
42	omissis	COMUNE DI MERATE	LC	3.486,71 €
43	omissis	COMUNE DI OLGINATE	LC	3.496,71 €
44	omissis	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	LO	3.704,71 €
45	omissis	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	3.800,46 €
46	omissis	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	4.636,71 €
47	omissis	COMUNE DI BOZZOLO	MN	4.716,11 €

	ID_DOMANDA	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	CONTRIBUTO
48	omissis	COMUNE DI DOSOLO	MN	3.938,71 €
49	omissis	COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	4.286,71 €
50	omissis	COMUNE DI SUZZARA	MN	5.215,79 €
51	omissis	COMUNE DI BASIANO	MI	315,28 €
52	omissis	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	2.716,71 €
53	omissis	COMUNE DI BOLLATE	MI	3.444,71 €
54	omissis	COMUNE DI BOLLATE	MI	2.911,71 €
55	omissis	COMUNE DI CARPIANO	MI	3.886,71 €
56	omissis	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	MI	4.411,71 €
57	omissis	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	MI	2.786,71 €
58	omissis	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	3.936,71 €
59	omissis	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	MI	3.704,71 €
60	omissis	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	MI	4.639,21 €
61	omissis	COMUNE DI GAGGIANO	MI	3.661,71 €
62	omissis	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	MI	3.756,71 €
63	omissis	COMUNE DI LAINATE	MI	2.405,82 €
64	omissis	COMUNE DI LAINATE	MI	3.568,21 €
65	omissis	COMUNE DI LEGNANO	MI	2.799,21 €
66	omissis	COMUNE DI LEGNANO	MI	3.288,71 €
67	omissis	COMUNE DI MEDIGLIA	MI	3.686,71 €
68	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	4.692,71 €
69	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	3.834,71 €
70	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	3.756,71 €
71	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	5.285,99 €
72	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	3.536,71 €
73	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	3.561,71 €
74	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	4.484,71 €
75	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	5.414,68 €
76	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	5.179,39 €
77	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	3.986,71 €
78	omissis	COMUNE DI MILANO	MI	4.835,71 €
79	omissis	COMUNE DI PARABIAGO	MI	3.280,91 €
80	omissis	COMUNE DI PIOLTELLO	MI	2.811,71 €
81	omissis	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	MI	5.783,99 €
82	omissis	COMUNE DI ROZZANO	MI	5.363,99 €
83	omissis	COMUNE DI SEDRIANO	MI	3.224,21 €
84	omissis	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	MI	4.170,11 €
85	omissis	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	MI	5.319,79 €
86	omissis	COMUNE DI VILLA CORTESE	MI	5.533,74 €
87	omissis	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	MB	4.469,70 €
88	omissis	COMUNE DI CARATE BRIANZA	MB	4.328,71 €
89	omissis	COMUNE DI CONCOREZZO	MB	4.011,71 €
90	omissis	COMUNE DI LESMO	MB	4.894,21 €
91	omissis	COMUNE DI SEREGNO	MB	3.636,71 €
92	omissis	COMUNE DI SEREGNO	MB	3.599,21 €
93	omissis	COMUNE DI VAREDO	MB	3.396,71 €
94	omissis	COMUNE DI VERANO BRIANZA	MB	3.636,71 €
95	omissis	COMUNE DI CASORATE PRIMO	PV	2.976,71 €

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

	ID_DOMANDA	ENTE RICHIEDENTE	PROV.	CONTRIBUTO
96	omissis	COMUNE DI CORNALE E BASTIDA	PV	2.811,46 €
97	omissis	COMUNE DI GIUSSAGO	PV	5.061,71 €
98	omissis	COMUNE DI MONTU' BECCARIA	PV	2.686,71 €
99	omissis	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	PV	3.561,71 €
100	omissis	COMUNE DI PINAROLO PO	PV	3.626,71 €
101	omissis	COMUNE DI STRADELLA	PV	3.688,71 €
102	omissis	COMUNE DI SUARDI	PV	3.661,81 €
103	omissis	COMUNE DI VIGEVANO	PV	3.724,21 €
104	omissis	COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	SO	2.496,00 €
105	omissis	COMUNE DI SAMOLACO	SO	3.686,71 €
106	omissis	COMUNE DI TIRANO	SO	5.268,99 €
107	omissis	COMUNE DI TRAONA	SO	5.209,23 €
108	omissis	COMUNE DI ALBIZZATE	VA	4.484,79 €
109	omissis	COMUNE DI ALBIZZATE	VA	4.484,79 €
110	omissis	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	VA	3.756,71 €
111	omissis	COMUNE DI FAGNANO OLONA	VA	3.458,07 €
112	omissis	COMUNE DI GAVIRATE	VA	5.423,79 €
113	omissis	COMUNE DI LONATE POZZOLO	VA	5.272,99 €
			TOTALE	445.027,44 €

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Comunicato regionale 25 ottobre 2023 - n. 135

Domanda presentata dal consorzio tutela Valcalepio relativa alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valcalepio»

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste - U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agro-ambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Valcalepio», con nota protocollo n. M1.2023.0205780 del 24 ottobre 2023.

Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC «Valcalepio».

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.

Il dirigente
Andrea Azzoni

— • —

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALCALEPIO"	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALCALEPIO"	DESCRIZIONI E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI MODIFICA
<p>Approvato con D.P.R. 3.08.1976 G.U. 308 – 18.11.1976 Modificato con D.M. 2.08.1993 G.U. 200 – 26.08.1993 Modificato con D.M. 17.04.2002 G.U. 112 – 15.05.2002 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</p>	<p>Approvato con D.P.R. 3.08.1976 G.U. 308 – 18.11.1976 Modificato con D.M. 2.08.1993 G.U. 200 – 26.08.1993 Modificato con D.M. 17.04.2002 G.U. 112 – 15.05.2002 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</p>	
<p>Articolo 1 Denominazione e vini</p>	<p>Articolo 1 Denominazione e vini</p>	
<p>La denominazione di origine controllata "Valcalepio", è riservata ai vini: Rosso Bianco Moscato passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.</p>	<p>La denominazione di origine controllata "Valcalepio", è riservata ai vini: Rosso Rosso Riserva Bianco Moscato passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.</p>	<p><i>La menzione Riserva è già prevista nel disciplinare ed è destinata ai Valcalepio rosso con caratteristiche superiori relative al titolo alcolometrico volumico minimo e all'invecchiamento, nonché con diverse caratteristiche per l'immissione al consumo. Al fine di una maggiore valorizzazione della Riserva si propone di distinguere la come tipologia all'articolo 1.</i></p>
<p>Articolo 2 Base ampelografica</p>	<p>Articolo 2 Base ampelografica</p>	
<p>La denominazione di origine controllata "Valcalepio" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Valcalepio" rosso: Cabernet Sauvignon dal 25 al 60% Merlot dal 40 al 75% "Valcalepio" bianco: Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all'80% Pinot grigio dal 20 al 45% "Valcalepio" Moscato passito: Moscato di Scanzo e/o Moscato al</p>	<p>La denominazione di origine controllata "Valcalepio" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Valcalepio" rosso: Merlot dal 40 al 90% Cabernet Sauvignon dal 10 al 60% Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Franconia, Incrocio Terzi N.1, Merera, Rebo e Petit Verdot da soli o congiuntamente, fino ad un massimo</p>	<p><i>Si propone di modificare la base ampelografica del Valcalepio rosso, modificando i rapporti fra il Merlot e il Cabernet sauvignon, a favore del Merlot. Questa modifica si rende necessaria per contenere le difficoltà legate all'elevata suscettibilità del Cabernet sauvignon alle malattie del legno (in particolare Mal dell'Esca) che rendono improduttive di anno in anno sempre più piante. Si propone inoltre di prevedere la possibilità di utilizzo fino ad un massimo del 15% di altri vitigni autoctoni (Franconia, Incrocio Terzi e Merera), o legati alla tradizione locale (Rebo) per rafforzare il legame con l'ambiente. Si</i></p>

<p>100%.</p> <p>Articolo 3 Zona di produzione delle uve</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Valcalepio” devono essere prodotte nell’intero della zona così delimitata: partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d’Iseo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle Maggiore a quota</p>	<p>del 15%. “Valcalepio” Rosso Riserva: Merlot dal 40 al 90% Cabernet Sauvignon dal 10 al 60% “Valcalepio” bianco: Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80% Pinot grigio dal 20 al 45% “Valcalepio” Moscato passito: Moscato di Scanzo e/o Moscato dall’85 al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia</p> <p>Articolo 3 Zona di produzione delle uve</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Valcalepio” devono essere prodotte nell’intero della zona così delimitata: partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d’Iseo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle Maggiore a quota</p>	<p><i>prevede, sempre nella quota del 15% facoltativa il Petit verdot, per coloro che preferiscono mantenere un taglio di stile più internazionale. Tali modifiche, anche alla luce delle degustazioni svolte dal Consorzio non sono di entità tale da modificare sensibilmente il profilo del vino che mantiene così una sua riconoscibilità. Per il Valcalepio Rosso riserva si modificano solo i rapporti tra Cabernet sauvignon e Merlot, al fine di preservarne il profilo più “internazionale” da taglio bordolese e garantirne una maggiore distinguibilità rispetto al Valcalepio rosso. Per il Valcalepio Moscato Passito di propone di prevedere il 15% di altre varietà da coniugare all’85% di uva Moscato in modo da introdurre nuove sfumature al profilo organolettico che rendano questi vini più distintivi, in particolare rispetto al Moscato di Scanzo Docg, oltre che per dare ai produttori la possibilità di piccoli incrementi della produzione, se necessario.</i></p>
---	--	---

<p>333. Piega quindi in direzione sud – est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi, Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud – ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume Cherio. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il Torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbocca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant’Ambrogio e, oltrepassando il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per Cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge</p>	<p>333. Piega quindi in direzione sud – est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi, Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud – ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume Cherio. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il Torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbocca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant’Ambrogio e, oltrepassando il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per Cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge</p>	
---	---	--

<p>Ca' Pessina (quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord – ovest il sentiero sino al ponte sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Nembro ed Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud fino ad incontrare la Cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano – Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il Monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera – Busa. In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657, dove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa località segue la mulattiera che, passando per le quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla. Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord – est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760,</p>	<p>Ca' Pessina (quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord – ovest il sentiero sino al ponte sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Nembro ed Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud fino ad incontrare la Cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano – Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il Monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera – Busa. In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657, dove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa località segue la mulattiera che, passando per le quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla. Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord – est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760,</p>	
--	--	--

<p>raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almé, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino alla località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di Valle Brembana fino al bivio per Valle Imagna. Prosegue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almé. Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del Monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al Monte Valmora. Segue il sentiero suddetto sino al confine</p>	<p>raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almé, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino alla località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di Valle Brembana fino al bivio per Valle Imagna. Prosegue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almé. Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del Monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al Monte Valmora. Segue il sentiero suddetto sino al confine</p>	
--	--	--

<p>amministrativo tra i comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo – Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la Cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d’Adda, indi il confine tra Villa d’Adda e Pontida sino alla strada Odiago – Villa d’Adda. Segue detta strada sino a Villa d’Adda – Carvico – Brusico – Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo – Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca’ Rossa. Indi devia per la Ca’ Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello – Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche. Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo – Barzana – Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana – Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago, che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almé e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a quota</p>	<p>amministrativo tra i comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo – Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la Cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d’Adda, indi il confine tra Villa d’Adda e Pontida sino alla strada Odiago – Villa d’Adda. Segue detta strada sino a Villa d’Adda – Carvico – Brusico – Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo – Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca’ Rossa. Indi devia per la Ca’ Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello – Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche. Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo – Barzana – Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana – Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago, che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almé e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a quota</p>	
---	---	--

<p>281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a Cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo – Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la Roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud – est passando per quote 247 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant’Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all’altezza del km. 7,000 Prosegue in direzione sud – est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per</p>	<p>281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a Cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo – Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la Roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud – est passando per quote 247 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant’Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all’altezza del km. 7,000 Prosegue in direzione sud – est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per</p>	
--	--	--

<p>Montello. Prosegue in direzione nord – est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo – Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud – est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Cherio (quota 226). Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad incontrare l’autostrada Bergamo – Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud – est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia all’altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud – est lungo la linea ferroviaria Bergamo – Brescia sino ad incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in comune di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio. Dall’area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:</p> <p>1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre sino a detto monte, si imbecca quindi il sentiero sino alla Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo, poi a monte si segue il Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di Palazzago. 2) Dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera – Gromlongo – Cerchiera e quella della Valle San Martino sino al Monastero di Pontida; si imbecca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la</p>	<p>Montello. Prosegue in direzione nord – est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo – Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud – est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Cherio (quota 226). Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad incontrare l’autostrada Bergamo – Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud – est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia all’altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud – est lungo la linea ferroviaria Bergamo – Brescia sino ad incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in comune di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio. Dall’area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:</p> <p>1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre sino a detto monte, si imbecca quindi il sentiero sino alla Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo, poi a monte si segue il Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di Palazzago. 2) Dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera – Gromlongo – Cerchiera e quella della Valle San Martino sino al Monastero di Pontida; si imbecca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la</p>	
---	---	--

<p>Valle San Martino e la Val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello – Ambivere.</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valcalepio” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura prevalentemente silicio-argillosa. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli umidi, nonché quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m. per le uve di Merlot e di Cabernet Sauvignon ed ai metri 600 s.l.m. per le uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio. I sestì di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a: “Valcalepio” bianco 9,00 tonn/ettaro; “Valcalepio” rosso 10,00 tonn/ettaro; “Valcalepio” Moscato passito 6,50 tonn/ettaro.</p> <p>A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La Regione</p>	<p>Valle San Martino e la Val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello – Ambivere.</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valcalepio” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli umidi, nonché quelli a quote superiori ai 600 metri s.l.m. per le uve a bacca rossa ed ai metri 700 s.l.m. per le uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio. I sestì di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a: “Valcalepio” rosso 10,00 t/ha; “Valcalepio” Rosso Riserva 9,00 t/ha; “Valcalepio” bianco 10,00 t/ha; “Valcalepio” Moscato passito 7,00 t/ha.</p> <p>A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La Regione</p>	<p><i>In linea generale tutto il territorio di produzione del Valcalepio ha natura preminentemente argillosa: Il riferimento alla tipologia tessiturale dei suoli, silicio-argillosa, appare pertanto pleonastico e si propone pertanto di eliminarlo, per una mera operazione di semplificazione.</i></p> <p><i>Si propone di innalzare il limite di coltivazione a 600 m slm per le uve a bacca rossa e a 700 m slm per le uve a bacca bianca. Tale modifica è necessaria per mitigare le problematiche relative al riscaldamento climatico che determina un’accelerazione dei processi fisiologici della vite, stress, peggioramento delle caratteristiche analitiche e organolettiche dei mosti. Tali effetti sono tanto più accentuati quanto più si abbassa l’altitudine di coltivazione. Il Confine della Denominazione non viene modificato.</i></p> <p><i>Il riferimento all’irrigazione di soccorso è un’esigenza di rafforzamento del concetto, non rappresenta una modifica di sostanza.</i></p> <p><i>Valcalepio Rosso Riserva: se ne specifica la resa massima, inferiore a quella del Valcalepio rosso, per rafforzare il concetto per cui il Riserva deve rappresentare una selezione di vigne e di uve di più elevata qualità da individuare già in fase di coltivazione. Valcalepio Bianco: si propone un piccolo incremento di resa di uva al fine di favorire il sostenere maggiori livelli acidi che tendono a ridursi per effetto dell’innalzamento delle temperature e che come noto, sono di particolare importanza nei vini bianchi per garantire</i></p>
---	--	--

<p>Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:</p> <p>“Valcalepio” bianco 11,00% vol; “Valcalepio” rosso 11,00% vol; “Valcalepio” rosso riserva 12,00% vol.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione delle tipologie: Moscato passito devono assicurare, prima dell'appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, rispettivamente di:</p> <p>“Valcalepio” Moscato passito 11,50% vol.</p> <p>Ai fini della vinificazione le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti.</p> <p>Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a: 21 giorni e comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 17,00% vol. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino a D.O.C “Valcalepio” Moscato passito integrato con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, comma 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se</p>	<p>Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:</p> <p>“Valcalepio” rosso 11,00% vol; “Valcalepio” rosso riserva 12,00% vol. “Valcalepio” bianco 11,00% vol; “Valcalepio” Moscato passito (prima dell'appassimento) 11,50% vol.</p> <p>Ai fini della vinificazione del “Valcalepio” Moscato passito le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti idonei.</p> <p>Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a: 21 giorni e comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 17,00% vol. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino a D.O.C “Valcalepio” Moscato passito integrato con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se</p>	<p><i>freschezza e piacevolezza.</i></p> <p><i>I dati in possesso relativi al patrimonio viticolo della Valcalepio suggeriscono l'idoneità dei vigneti a fornire questo piccolo incremento di produzione, al netto delle problematiche esterne.</i></p> <p><i>Valcalepio Moscato Passito: si propone un piccolo incremento di resa (0,5 t) a fronte del quale viene ridotta la resa di pressatura (dal 40% al 35%). Questa modifica garantisce un incremento qualitativo dei mosti ottenuti e complessivamente una riduzione della resa finale in vino dall'unità di superficie.</i></p> <p><i>Correzione di forma per una migliore comprensibilità del testo.</i></p> <p><i>Si considera il termine “idonei” più adeguato.</i></p> <p><i>Non sono previsti commi all'articolo 7</i></p>
---	--	--

<p>solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art.3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al: “Valcalepio” rosso 70%; “Valcalepio” bianco 70%; “Valcalepio” Moscato passito 40%.</p> <p>Il vino a D.O.C. “Valcalepio” rosso prima dell’immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno: 1 anno di cui almeno tre mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino a D.O.C. “Valcalepio” rosso sottoposto ad un invecchiamento minimo di: 3 anni di cui almeno 1 in botti di rovere a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve può portare in etichetta la menzione “riserva”. Il vino a D.O.C. “Valcalepio” Moscato passito non possono essere immessi al consumo prima del: 12 maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.</p> <p>Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini a D.O.C “Valcalepio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Valcalepio” rosso: colore: rosso rubino più o meno carico; profumo: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto</p>	<p>solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art.3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al: “Valcalepio” rosso 70%; “Valcalepio” Rosso Riserva 70%; “Valcalepio” bianco 70%; “Valcalepio” Moscato passito 35%. Per i vini “Valcalepio” bianco e “Valcalepio” rosso l’eventuale maggiore resa fino al 75% può essere dichiarata IGT.</p> <p>Il vino a D.O.C. “Valcalepio” rosso prima dell’immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno: 1 anno di cui almeno tre mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino “Valcalepio” Rosso Riserva, prima dell’immissione al consumo, deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di 3 anni, di cui almeno un anno in botti di rovere. A partire dall’1 Novembre del terzo anno successivo alla vendemmia può essere immesso al consumo Il vino “Valcalepio” Moscato passito non può essere immesso al consumo prima dell’1 aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.</p> <p>Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini a D.O.C “Valcalepio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Valcalepio” rosso: colore: rosso rubino più o meno carico; profumo: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto</p>	<p><i>Viene separata e specificata la resa di vinificazione del Valcalepio Rosso riserva.</i></p> <p><i>Viene ridotta la resa di vinificazione del Valcalepio Moscato passito. Questa modifica rende il Disciplinare più aderente alla realtà di cantina. Per questa tipologia, infatti, le rese di vinificazione si attestano normalmente tra il 30 e il 35%.</i></p> <p><i>Viene esplicitata la possibilità di riclassificare i vini che ne hanno diritto a IGT Bergamasca nel range di pressature compreso tra il 70 e il 75%</i></p> <p><i>Il tempi di invecchiamento e affinamento minimo del Valcalepio Rosso Riserva sono invariati. Viene riformulato il pensiero per una maggiore chiarezza espositiva.</i></p> <p><i>La data dalla quale è consentito immettere al consumo il Valcalepio Moscato passito è modificata da 12 maggio al 1° aprile. Essendo una differenza di pochi giorni, è ragionevole sostenere che questa modifica non incida sulle caratteristiche finali, ma è considerata opportuna poiché comporta facilitazioni sul piano commerciale.</i></p> <p><i>Le degustazioni svolte dal Consorzio con tagli sperimentali relativi all’inserimento in ragione massima del 15% con alcuni vitigni autoctoni, hanno evidenziato una non sostanziale modifica della descrizione organolettica dei vini, che pertanto rimane invariata, sia per il Valcalepio rosso che per il Valcalepio Moscato passito.</i></p>
---	---	--

<p>non riduttore minimo: 22,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” rosso riserva: colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata; profumo: etereo, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” Moscato passito: colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al cerasuolo con riflessi granata; profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico; sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol; residuo zuccherino minimo: 30,00 g/l; residuo zuccherino massimo: 80,00 g/l; acidità totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.</p> <p>Articolo 7 Designazione e presentazione</p> <p>Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Valcalepio” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,</p>	<p>non riduttore minimo: 22,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” Rosso Riserva: colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata; profumo: etereo, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.</p> <p>“Valcalepio” Moscato passito: colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al cerasuolo con riflessi granata; profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico; sapore: dolce, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol; residuo zuccherino minimo: 30,00 g/l; acidità totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.</p> <p>Articolo 7 Designazione e presentazione</p> <p>Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Valcalepio” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,</p>	<p><i>Si elimina il riferimento al retrogusto ammandorlato per rendere la descrizione del profilo più aderente alla realtà attuale: tale caratteristica non è presente nei vini in modo così evidente da dover essere espressamente descritta nel Disciplinare.</i></p> <p><i>Si eliminano i vincoli relativi al titolo alcolometrico volumico svolto minimo e al residuo zuccherino massimo per consentire ai produttori una maggiore libertà interpretativa.</i></p>
--	--	--

<p>scelto, superiore, selezionato e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere ed altri termini simili sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Per indicare il vino a DOC "Valcalepio" Moscato passito dovrà essere utilizzata in etichetta esclusivamente la dizione "Moscato passito". La DOC "Valcalepio" Moscato passito può essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso Grumello del Monte Cenate Sotto Torre de' Roveri Albano Sant'Alessandro Carobbio degli Angeli. Solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Valcalepio" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</p> <p>Articolo 8 Confezionamento</p> <p>I contenitori di capacità non superiore a litri 5,000 contenenti i vini a DOC "Valcalepio" di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordeaux o borgognona per il vino rosso e di tipo bordeaux o renana per il vino bianco. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacità non superiori ai 0,250 litri.</p> <p>Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro senza di capacità non superiore ai 0,750 litri.</p> <p>Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico</p>	<p>scelto, superiore, selezionato. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere ed altri termini simili sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.</p> <p>La DOC "Valcalepio" Moscato passito può essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso Grumello del Monte Cenate Sotto Torre de' Roveri Albano Sant'Alessandro Carobbio degli Angeli, solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Valcalepio" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</p> <p>Articolo 8 Confezionamento</p> <p>I contenitori di capacità non superiore a litri 5,000 contenenti i vini a DOC "Valcalepio" Bianco, Rosso e Rosso Riserva, di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro.</p> <p>Per il "Valcalepio" Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro di capacità non superiore ai 3,000 litri.</p> <p>Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico</p>	<p><i>Tale specificazione è considerata pleonastica e quindi è eliminata per semplificare il testo.</i></p> <p><i>Vengono rimossi i vincoli relativi alla tipologia di chiusura e di bottiglia per garantire una maggiore libertà commerciale e di scelta dei materiali.</i></p> <p><i>E' innalzato a 3,0 litri il volume massimo per l'imbottigliamento del Valcalepio Moscato passito per consentire una maggiore libertà commerciale.</i></p>
---	--	--

<p>A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica viene delimitata a nord dalle Orobie, ad est dal lago d'Iseo ed a ovest dal monte Canto e comprende un territorio collinare. Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass de Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di Bergamo, Frangipan e terreni alluvionali. La genesi delle rocce madri delle colline bergamasche avviene nel periodo Cretacico dell'era Mesozoica; dalle rocce madri hanno avuto origine i terreni che sono prevalentemente di tipo eluviale, sono quindi terreni rimasti sulla roccia da cui provengono ed a questa restano fortemente legati in otto termini di ripartizione minerale; fanno eccezione alcune zone sulle sponde dell'Oglio e nella zona di Chiuduno di tipo alluvionale. In linea generale è possibile affermare che nell'area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgono terreni di tipo scisto-argilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino al lago di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillo-calcaree. L'area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle). In esame vengono presi tre parametri quali la radiazione solare, la temperatura e la piovosità o precipitazione meteorica. In relazione alle temperature e alle radiazioni solari è possibile rilevare come la costante termica in relazione alla fase fenologica della vite. Le aree occidentali e quelle di valle presentano costanti termiche inferiori a quella orientale, si va quindi dai 3470 gradi dell'area occidentale e valli ai 3570 dell'area a oriente. In merito alle precipitazioni le medie annuali si attestavano attorno ai 1100-1200 mm annui fino alla fine degli anni 90. Una riduzione significativa della piovosità</p>	<p>A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica viene delimitata a nord dalle Orobie, ad est dal lago d'Iseo ed a ovest dal monte Canto e comprende un territorio collinare. Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass de Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di Bergamo, Frangipan e terreni alluvionali. La genesi delle rocce madri delle colline bergamasche avviene nel periodo Cretacico dell'era Mesozoica; dalle rocce madri hanno avuto origine i terreni che sono prevalentemente di tipo eluviale, sono quindi terreni rimasti sulla roccia da cui provengono ed a questa restano fortemente legati in otto termini di ripartizione minerale; fanno eccezione alcune zone sulle sponde dell'Oglio e nella zona di Chiuduno di tipo alluvionale. In linea generale è possibile affermare che nell'area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgono terreni di tipo scisto-argilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino al lago di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillo-calcaree. L'area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle). In esame vengono presi tre parametri quali la radiazione solare, la temperatura e la piovosità o precipitazione meteorica. In relazione alle temperature e alle radiazioni solari è possibile rilevare come la costante termica in relazione alla fase fenologica della vite. Le aree occidentali e quelle di valle presentano costanti termiche inferiori a quella orientale, si va quindi dai 3470 gradi dell'area occidentale e valli ai 3570 dell'area a oriente. In merito alle precipitazioni le medie annuali si attestavano attorno ai 1100-1200 mm annui fino alla fine degli anni 90. Una riduzione significativa della piovosità</p>	
---	---	--

<p>si è registrata a partire dal 2003. Gli scarti annuali rispetto alla media in relazione alle aree geografiche risultano essere contenuti , ma non irrilevanti e si aggirano tra i 200 e i 350 mm. Fattori umani rilevanti per il legame. La Valle Calepio ‘Giace in Orobia una valletta amena, ove il respiro del Sebino aleggia; dell’Oglio ondosio la recente vena il sen ne lambe, rapida serpeggia e qual fanciullo, cui pietosa cura strappò al buio di lunga prigionia, a esulta e fugge via per la pianura del lago la claustral malinconia. Su pei clivi sorridono i vigneti, e in alto sorge, tra suberba e mesta, di cerri e querce e d’orgogliosi abeti la corona feudal della foresta. [...]’ Ondei, D., 1924 Riportiamo a seguito alcune citazioni di testi antichi: ‘Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino. Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. [...] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c’erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.’ Janut, J., Bergamo 568-1098 Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni</th> <th>Vinea</th> <th>Campus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>976 - 1000</td> <td>7,2</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>1001 - 1025</td> <td>7,9</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>1026- 1050</td> <td>13,2</td> <td>7,4</td> </tr> <tr> <td>1051 - 1075</td> <td>22,4</td> <td>5,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>‘Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo’ Del Brolo, M. Liber Pergaminus, 1110-1112 ‘Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini [...] Sansovino, F., Ritratto delle più nobili et famose città d’Italia, 1575 ‘[...] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine. Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi ‘che entro l’anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo’ Bacci, A., Storia dei Vini d’Italia, 1596 ‘[...] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butirri ...’ Bisaccioni, M., Relationi et descrittioni universali et</p>	Anni	Vinea	Campus	976 - 1000	7,2	3,6	1001 - 1025	7,9	3,8	1026- 1050	13,2	7,4	1051 - 1075	22,4	5,3	<p>si è registrata a partire dal 2003. Gli scarti annuali rispetto alla media in relazione alle aree geografiche risultano essere contenuti , ma non irrilevanti e si aggirano tra i 200 e i 350 mm. Fattori umani rilevanti per il legame. La Valle Calepio ‘Giace in Orobia una valletta amena, ove il respiro del Sebino aleggia; dell’Oglio ondosio la recente vena il sen ne lambe, rapida serpeggia e qual fanciullo, cui pietosa cura strappò al buio di lunga prigionia, a esulta e fugge via per la pianura del lago la claustral malinconia. Su pei clivi sorridono i vigneti, e in alto sorge, tra suberba e mesta, di cerri e querce e d’orgogliosi abeti la corona feudal della foresta. [...]’ Ondei, D., 1924 Riportiamo a seguito alcune citazioni di testi antichi: ‘Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino. Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. [...] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c’erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.’ Janut, J., Bergamo 568-1098 Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni</th> <th>Vinea</th> <th>Campus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>976 - 1000</td> <td>7,2</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>1001 - 1025</td> <td>7,9</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>1026- 1050</td> <td>13,2</td> <td>7,4</td> </tr> <tr> <td>1051 - 1075</td> <td>22,4</td> <td>5,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>‘Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo’ Del Brolo, M. Liber Pergaminus, 1110-1112 ‘Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini [...] Sansovino, F., Ritratto delle più nobili et famose città d’Italia, 1575 ‘[...] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine. Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi ‘che entro l’anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo’ Bacci, A., Storia dei Vini d’Italia, 1596 ‘[...] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butirri ...’ Bisaccioni, M., Relationi et descrittioni universali et</p>	Anni	Vinea	Campus	976 - 1000	7,2	3,6	1001 - 1025	7,9	3,8	1026- 1050	13,2	7,4	1051 - 1075	22,4	5,3	
Anni	Vinea	Campus																														
976 - 1000	7,2	3,6																														
1001 - 1025	7,9	3,8																														
1026- 1050	13,2	7,4																														
1051 - 1075	22,4	5,3																														
Anni	Vinea	Campus																														
976 - 1000	7,2	3,6																														
1001 - 1025	7,9	3,8																														
1026- 1050	13,2	7,4																														
1051 - 1075	22,4	5,3																														

<p>particolari del mondo, 1664 ‘La riva destra del Lago d’Iseo, cominciando da Lovere ha un’attività economica particolare che, dall’industria siderurgica di Castro, si estende al prodotto degli oliveti, della vite e della pesca. Ed è, si può dire, da Sarnico, dove il lago finisce, che si apre la Val Calepio, la quale più propriamente si deve chiamare una riviera sulla destra dell’Oglio, operosa e ferace.</p> <p>Altrettanto deve ripetersi per la Valle San Martino, la quale pure è del tutto aperta e lambita dall’Adda per lungo tratto, da Villa d’Adda a Vercurago e dà agli abitanti prodotti della riviera e specialmente il vino’ Belotti, B., La storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento. ‘[...] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almenno al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli [...]’ Ronchetti, G., Memorie ‘[...] Prima che il gelso ed il granoturco penetrassero nella Bergamasca, tanto si coltivava la vite da aversene vino il triplo del bisogno; nel 1610 ne mandava fuori tanto da poter in Isvizzera cambiarlo con quantità di bestie cornute e di cavalli, e a San Marco e a Morengo nel 1525, su 2300 pertiche arative, 6580 piedi di vite maritavansi a 5244 olivi. Il soverchio del vino cambiavasi a Milano e Cremona coi grani, di cui tanto scarseggiavano allora le valli’ Cantù, I., Bergamo e il suo territorio, 1859 ‘Robbe che si mandano fuori del paese et per le quali entra denaro forestiero: Panni bassi, p. 20.000 a 20 = 400.000 Panni alti, p. 8.000 a 50 = 400.000 Ferrarezza = 150.000 Vino, quanto può estrarher = 90.000 Sera non lavorata = 60.000 Note conservate nella Civica Biblioteca di Bergamo e inerenti il</p>	<p>particolari del mondo, 1664 ‘La riva destra del Lago d’Iseo, cominciando da Lovere ha un’attività economica particolare che, dall’industria siderurgica di Castro, si estende al prodotto degli oliveti, della vite e della pesca. Ed è, si può dire, da Sarnico, dove il lago finisce, che si apre la Val Calepio, la quale più propriamente si deve chiamare una riviera sulla destra dell’Oglio, operosa e ferace.</p> <p>Altrettanto deve ripetersi per la Valle San Martino, la quale pure è del tutto aperta e lambita dall’Adda per lungo tratto, da Villa d’Adda a Vercurago e dà agli abitanti prodotti della riviera e specialmente il vino’ Belotti, B., La storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento. ‘[...] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almenno al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli [...]’ Ronchetti, G., Memorie ‘[...] Prima che il gelso ed il granoturco penetrassero nella Bergamasca, tanto si coltivava la vite da aversene vino il triplo del bisogno; nel 1610 ne mandava fuori tanto da poter in Isvizzera cambiarlo con quantità di bestie cornute e di cavalli, e a San Marco e a Morengo nel 1525, su 2300 pertiche arative, 6580 piedi di vite maritavansi a 5244 olivi. Il soverchio del vino cambiavasi a Milano e Cremona coi grani, di cui tanto scarseggiavano allora le valli’ Cantù, I., Bergamo e il suo territorio, 1859 ‘Robbe che si mandano fuori del paese et per le quali entra denaro forestiero: Panni bassi, p. 20.000 a 20 = 400.000 Panni alti, p. 8.000 a 50 = 400.000 Ferrarezza = 150.000 Vino, quanto può estrarher = 90.000 Sera non lavorata = 60.000 Note conservate nella Civica Biblioteca di Bergamo e inerenti il</p>	
--	--	--

<p>calcolo delle esportazioni di Bergamo agli inizi del 1600 (valori espressi in ducati). ‘In provincia di Bergamo si producono 155.100 some di vino’</p> <p>Notizie Statistiche del dipartimento del Serio, 1815 (la soma corrisponde a circa 40 litri, la produzione ammontava quindi a circa 6.200.000 litri, parti ad oltre 20 litri procapite, essendo la popolazione in quell’anno di 304.876 unità). Sempre il Marengoni sostiene che ‘il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo’. Altre testimonianze dell’antichità della viticoltura in bergamasca ci vengono dall’epoca latina: alcuni storici riportano la notizia dell’impianto di viti in quel di Scanzo da parte dei militi romani. Inoltre, per i Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che fu dedicato un tempio a Bacco nell’antico Borgo di San Lorenzo. Plinio racconta che in questo territorio la coltivazione della vite era molto sviluppata, soprattutto nei luoghi più appropriati, cioè nella collina. Quando poi nel 569 i Longobardi invasero la città, la vite, rimasta senza i vignaioli, costretto ad una precaria esistenza e soggiogato a lavorare per padroni per nulla avveduti, ebbe un notevole tracollo sotto il profilo della diffusione e della produttività e si rifugiò nelle proprietà ecclesie siche. Ma anche nei secoli bui la gente bergamasca non smise mai di amare il suo vino, tanto che il primo atto ufficiale che attesta l’importanza economica del vigneto è proprio un rogito del 750 con il qual viene ceduta una vigna sotto le mura della città. Risalgono al 1000-1100 d.C. alcune carte di permuta e di vendita di terre vitate. A testimonianza dell’attenzione prestata dal potere pubblico al vino, nel 1243 Bergamo ordina di piantare le viti lungo la strada che va a Seriate e nel 1266 viene emanato lo statuto di Vertova che impone che ‘chi tiene a fitto tre pertiche di terreno comunale del Grumelli e nei Zereti vi pianti vigna’. Del modo dei bergamaschi di</p>	<p>calcolo delle esportazioni di Bergamo agli inizi del 1600 (valori espressi in ducati). ‘In provincia di Bergamo si producono 155.100 some di vino’</p> <p>Notizie Statistiche del dipartimento del Serio, 1815 (la soma corrisponde a circa 40 litri, la produzione ammontava quindi a circa 6.200.000 litri, parti ad oltre 20 litri procapite, essendo la popolazione in quell’anno di 304.876 unità). Sempre il Marengoni sostiene che ‘il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo’. Altre testimonianze dell’antichità della viticoltura in bergamasca ci vengono dall’epoca latina: alcuni storici riportano la notizia dell’impianto di viti in quel di Scanzo da parte dei militi romani. Inoltre, per i Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che fu dedicato un tempio a Bacco nell’antico Borgo di San Lorenzo. Plinio racconta che in questo territorio la coltivazione della vite era molto sviluppata, soprattutto nei luoghi più appropriati, cioè nella collina. Quando poi nel 569 i Longobardi invasero la città, la vite, rimasta senza i vignaioli, costretto ad una precaria esistenza e soggiogato a lavorare per padroni per nulla avveduti, ebbe un notevole tracollo sotto il profilo della diffusione e della produttività e si rifugiò nelle proprietà ecclesie siche. Ma anche nei secoli bui la gente bergamasca non smise mai di amare il suo vino, tanto che il primo atto ufficiale che attesta l’importanza economica del vigneto è proprio un rogito del 750 con il qual viene ceduta una vigna sotto le mura della città. Risalgono al 1000-1100 d.C. alcune carte di permuta e di vendita di terre vitate. A testimonianza dell’attenzione prestata dal potere pubblico al vino, nel 1243 Bergamo ordina di piantare le viti lungo la strada che va a Seriate e nel 1266 viene emanato lo statuto di Vertova che impone che ‘chi tiene a fitto tre pertiche di terreno comunale del Grumelli e nei Zereti vi pianti vigna’.</p>	
--	--	--

<p>allevare le viti si occupa nel '300 Pier dè Crescenzi nel suo Opus Ruralium Commodorum. Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibellinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407. Durante la guerra per la giurisdizione del territorio della Valcalepio tra Visconti e la Serenissima Repubblica di Venezia numerosi furono i saccheggi e le rovine che i valligiani dovettero subire. Una testimonianza si riferisce al 1428 e a ciò che avvenne in Valcalepio dopo che il Carmagnola ebbe abbandonato la Val di Calepio: 'I cittadini e gli abitanti dei seguenti comuni di Calepio, Credaro, Villongo e Adrara, per la fede che sempre mantennero alla Repubblica Veneta, dopo che si assoggettarono distogliendosi dal Visconte, furono per comandamento parte feriti, parte presi, parte posti in rovina, tutti crudelmente perseguitati e malmenati, Le loro fortezze, le torri, le case, le abitazioni svaligate, distrutte, ispianate fin dai fondamenti i loro mobili rubati, le viti e gli alberi delle loro possessioni tagliati, estirpati [...]' Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo 'Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi' del suo libro Le venti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa. Nella Relazione dell'anno 1595 sulla città di Bergamo e sul suo territorio si legge: 'La Valle Calepio comincia da una parte cioè da Levante a Parzanica [...] e continuando sulla riviera pur sul lago si trova Tavernola [...] seguendo poi per la riviera di essa si trova la terra di Predore [...] successivamente poi venendo per l'istessa riviera del lago [...] si trova Sarnico [...] di poi partendosi si vien nel loco di Fosio contrada del Comun di Vico Londo et ivi ha dine il lago de Iseo [...] La Valle è lontana da Bergamo milia 12 et da</p>	<p>Del modo dei bergamaschi di allevare le viti si occupa nel '300 Pier dè Crescenzi nel suo Opus Ruralium Commodorum. Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibellinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407. Durante la guerra per la giurisdizione del territorio della Valcalepio tra Visconti e la Serenissima Repubblica di Venezia numerosi furono i saccheggi e le rovine che i valligiani dovettero subire. Una testimonianza si riferisce al 1428 e a ciò che avvenne in Valcalepio dopo che il Carmagnola ebbe abbandonato la Val di Calepio: 'I cittadini e gli abitanti dei seguenti comuni di Calepio, Credaro, Villongo e Adrara, per la fede che sempre mantennero alla Repubblica Veneta, dopo che si assoggettarono distogliendosi dal Visconte, furono per comandamento parte feriti, parte presi, parte posti in rovina, tutti crudelmente perseguitati e malmenati, Le loro fortezze, le torri, le case, le abitazioni svaligate, distrutte, ispianate fin dai fondamenti i loro mobili rubati, le viti e gli alberi delle loro possessioni tagliati, estirpati [...]' Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo 'Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi' del suo libro Le venti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa. Nella Relazione dell'anno 1595 sulla città di Bergamo e sul suo territorio si legge: 'La Valle Calepio comincia da una parte cioè da Levante a Parzanica [...] e continuando sulla riviera pur sul lago si trova Tavernola [...] seguendo poi per la riviera di essa si trova la terra di Predore [...] successivamente poi venendo per l'istessa riviera del lago [...] si trova Sarnico [...] di poi partendosi si vien nel loco di Fosio contrada del Comun di Vico Londo et ivi ha dine il lago de</p>	
--	--	--

<p>confini alieni dello Stato di Milano verso Antegnate di Cremonese milia 17 in circa. Raccoglie per sei mesi l'anno de grani, ma de vini far per uso et d'avvantaggio. [...] Nel 1614 Alvisè Rizzi stila un elenco dei benefici ecclesiastici del priorato di Pontida e riporta che '[...] i monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse plasmando le coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino potente e buonissimo. Per affinarlo conservarlo hanno costruito una cantina con botti cerchiare in ferro di sei carri l'una e si preparavano a costruirne un'altra per accogliere il nettare derivante dai nuovi vigneti che stavano per entrare in produzione'. La relazione conferma il fatto che dal 1400 a tutto il 1600 la provincia di Bergamo produceva molto più vino del suo fabbisogno, circa tre volte tanto e che il sovrappiù veniva collocato sul facoltoso mercato milanese. Celestino, nel 1617, descrive così la Valle Calepio: 'Dalla parte Orientale a man sinistra della strada, che mena a Brescia, si trova la Val Calepio, cosiddetta dal buon vino, e ben da bere, ch'ella fa, componendosi tal nome di due parole greche, dal nome cioè καλον che vuol dire buono, e del secondo aoristo del verbo πινω che significa bene: ond'è Mucio parimenti cantò: CALEPPIO VINI BONITAS ER COPIA, NOMEN INDIDIT. ALCINOI NON ITA TERRA FERAX.' L'inverno del 1709 si rivelò decisamente rigido come riporta questa testimonianza: 'in Valle Calepio venne tanta neve che arrivava sino ai circoli delle viti, cioè alta circa quattro piedi e mezzo, altezza terribile per i nostri paesi, e poi si rasserenò restando la calinge a terra con freddo tanto orribile che mai da secoli non fu udito il simile, che fece seccar tutte le viti, gli olivi e i fichi [...] Dal 1719 per dodici anni successivi fu tanta l'abbondanza dei vivere e delle altre cose necessarie che il frumento stette sempre tra le 18 e le 16 lire al sacco, il vino migliore dalle 8 alle 12 e l'uva daggli scudi 4 agli 8 al carro'. A partire dal 1700, con l'espansione dell'allevamento dei bachi da seta e della coltivazione dei</p>	<p>Iseo [...] La Valle è lontana da Bergamo milia 12 et da confini alieni dello Stato di Milano verso Antegnate di Cremonese milia 17 in circa. Raccoglie per sei mesi l'anno de grani, ma de vini far per uso et d'avvantaggio. [...] Nel 1614 Alvisè Rizzi stila un elenco dei benefici ecclesiastici del priorato di Pontida e riporta che '[...] i monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse plasmando le coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino potente e buonissimo. Per affinarlo conservarlo hanno costruito una cantina con botti cerchiare in ferro di sei carri l'una e si preparavano a costruirne un'altra per accogliere il nettare derivante dai nuovi vigneti che stavano per entrare in produzione'. La relazione conferma il fatto che dal 1400 a tutto il 1600 la provincia di Bergamo produceva molto più vino del suo fabbisogno, circa tre volte tanto e che il sovrappiù veniva collocato sul facoltoso mercato milanese. Celestino, nel 1617, descrive così la Valle Calepio: 'Dalla parte Orientale a man sinistra della strada, che mena a Brescia, si trova la Val Calepio, cosiddetta dal buon vino, e ben da bere, ch'ella fa, componendosi tal nome di due parole greche, dal nome cioè καλον che vuol dire buono, e del secondo aoristo del verbo πινω che significa bene: ond'è Mucio parimenti cantò: CALEPPIO VINI BONITAS ER COPIA, NOMEN INDIDIT. ALCINOI NON ITA TERRA FERAX.' L'inverno del 1709 si rivelò decisamente rigido come riporta questa testimonianza: 'in Valle Calepio venne tanta neve che arrivava sino ai circoli delle viti, cioè alta circa quattro piedi e mezzo, altezza terribile per i nostri paesi, e poi si rasserenò restando la calinge a terra con freddo tanto orribile che mai da secoli non fu udito il simile, che fece seccar tutte le viti, gli olivi e i fichi [...] Dal 1719 per dodici anni successivi fu tanta l'abbondanza dei vivere e delle altre cose necessarie che il frumento stette sempre tra le 18 e le 16 lire al sacco, il vino migliore dalle 8 alle 12 e l'uva daggli scudi 4 agli 8 al carro'. A partire dal 1700, con l'espansione dell'allevamento dei</p>	
---	--	--

<p>gelsi, che in pianura sostituirono la vite, la produzione diminuì fino al punto che i Bergamaschi, all'inizio dell'800 furono costretti ad importare vino da altre regioni. A tale proposito Rosa riferisce che 'nel 1780 non solo [Bergamo] non ne mandò fuori, ma ne introdusse 5000 brente, ovvero 3554 ettolitri, che nel 1840 salirono a 5400 brente od ettolitri 38.172'. Nel 1820, Giovanni Maironi da Ponte descrive in questo modo la Valcalepio nel suo Dizionario Odeporico: 'La Valle Calepio, così detta dal villaggio, che porta questo nome e che ne fu un tempo la capitale [...] si può dir certamente una delle più felici ed amene della provincia. [...] Il resto della valle è sparso di amene collinette e di bei piani fertili di biade, di gelsi e di vini, i quali, e segnatamente quelli, che si hanno dai suoi ronchi per la loro salubrità e delicatezza sono i migliori e i più pregiati della provincia. Onde il Muzio ebbe a preferire questa valle agli ameni vigneti di Alcino CALEPIO VINI BONITAS ET COPIA NOMEN INDIDIT, ALCINOI NON ITA TERRA FERAX. [...] Si fortunata combinazione ha fatto che quivi sempre fiorisce l'agricoltura, e specialmente la coltivazione delle vigne.' Continua poi il Maironi: '[...] Credaro piccolo villaggio della Valle Calepio appartenente al distretto e alla pretura di Sarnico [...] resta immediatamente sulla strada provinciale, in un territorio fertile segnatamente di vini, che vi riescono molto squisiti e ricercati. [...] Credaro è abitato da cinquecento e più perone, la massima parte agricoltori e vignaioli'. Con l'arrivo della peronospora e dell'oidio e la comparsa della fillossera nel 1886, i vigneti subirono gravi perdite ma i bergamaschi in breve tempo reimpiantarono vastissime superfici tanto che già nel 1912 la superficie investita in viti superava quella di un tempo e continuò ad aumentare sino al 1940, all'inizio cioè della Seconda Guerra Mondiale. Sul Diario-Guida di Bergamo 1923-1924 si legge: 'Credaro, mandamento di Sarnico, circondario di Bergamo, situato allo</p>	<p>bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, che in pianura sostituirono la vite, la produzione diminuì fino al punto che i Bergamaschi, all'inizio dell'800 furono costretti ad importare vino da altre regioni. A tale proposito Rosa riferisce che 'nel 1780 non solo [Bergamo] non ne mandò fuori, ma ne introdusse 5000 brente, ovvero 3554 ettolitri, che nel 1840 salirono a 5400 brente od ettolitri 38.172'. Nel 1820, Giovanni Maironi da Ponte descrive in questo modo la Valcalepio nel suo Dizionario Odeporico: 'La Valle Calepio, così detta dal villaggio, che porta questo nome e che ne fu un tempo la capitale [...] si può dir certamente una delle più felici ed amene della provincia. [...] Il resto della valle è sparso di amene collinette e di bei piani fertili di biade, di gelsi e di vini, i quali, e segnatamente quelli, che si hanno dai suoi ronchi per la loro salubrità e delicatezza sono i migliori e i più pregiati della provincia. Onde il Muzio ebbe a preferire questa valle agli ameni vigneti di Alcino CALEPIO VINI BONITAS ET COPIA NOMEN INDIDIT, ALCINOI NON ITA TERRA FERAX. [...] Si fortunata combinazione ha fatto che quivi sempre fiorisce l'agricoltura, e specialmente la coltivazione delle vigne.' Continua poi il Maironi: '[...] Credaro piccolo villaggio della Valle Calepio appartenente al distretto e alla pretura di Sarnico [...] resta immediatamente sulla strada provinciale, in un territorio fertile segnatamente di vini, che vi riescono molto squisiti e ricercati. [...] Credaro è abitato da cinquecento e più perone, la massima parte agricoltori e vignaioli'. Con l'arrivo della peronospora e dell'oidio e la comparsa della fillossera nel 1886, i vigneti subirono gravi perdite ma i bergamaschi in breve tempo reimpiantarono vastissime superfici tanto che già nel 1912 la superficie investita in viti superava quella di un tempo e continuò ad aumentare sino al 1940, all'inizio cioè della Seconda Guerra Mondiale. Sul Diario-Guida di Bergamo 1923-1924 si legge: 'Credaro, mandamento di Sarnico,</p>	
---	---	--

<p>sbocco della Valle Calepio. Ha pittoreschi dintorni cosparsi di ville e cascinali. Suolo fertilissimo di vini squisiti [...] Gabriele Carrara descrive gli abitanti della Valcalepio come 'gente dura alle avversità, come gli ulivi del vento, e pur generosa come i suoi vigneti'. Dal 1950 la Camera di Commercio si rese promotrice di una vasta innovazione in viticoltura chiamando a consiglio anche illustri personaggi come il viticolo Italo Cosmo e si decise di modificare la base ampelografia, incentivando l'impianto di Merlot, Barbera, Incrocio Terzi, Marzemino gentile e Schiava grossa. Curati i vigneti, non rimaneva che pensare al vino: si istituirono così due cantine sociali, una a Pontida – la Val san Martino – che iniziò a funzionare nel 1959, l'altra a S. Paolo d'Argon – la Bergamasca- che iniziò a funzionare nel 1960. Sull'Eco di Bergamo del 4 novembre 1950 si legge: '[...]nello spasimo contorto degli olivi svenati dai secoli, geme ancora, viceversa, lungo i dolci declivi dei vigneti, il singhiozzo strozzato di antichi drammi soffocati tra le mura dei fertilizi o affogati nell'Oglio o nelle acque del Sebino ... Ma anche il visitatore sprovveduto, dall'altro del colle di Montecchio, il linguaggio di questi resti, filtrato dalla rete fittissima dei filari di vite educata a modello per i moderni vignaioli, ha pure una sua suggestiva parola da dire'. Luciano Malachini in Aspetti geo-morfologici della Val Calepio sostiene che: 'Un buon bergamasco, cui si chiedesse di caratterizzare la Val Calepio, penserebbe certamente ai vini che vi si producono in copia, ed infatti le pendici delle colline sono coperte da un allegro pergolato di lussureggianti vigneti i quali, se sono meno celebri di quelli di altre zone, che si seppero meglio organizzare commercialmente, non sono però da meno nella bontà del prodotto'. Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopraccitato testo del Quinzani '[...] Molte viticole raggiunono quella bergamasca per antichità di origine.</p>	<p>circondario di Bergamo, situato allo sbocco della Valle Calepio. Ha pittoreschi dintorni cosparsi di ville e cascinali. Suolo fertilissimo di vini squisiti [...] Gabriele Carrara descrive gli abitanti della Valcalepio come 'gente dura alle avversità, come gli ulivi del vento, e pur generosa come i suoi vigneti'. Dal 1950 la Camera di Commercio si rese promotrice di una vasta innovazione in viticoltura chiamando a consiglio anche illustri personaggi come il viticolo Italo Cosmo e si decise di modificare la base ampelografia, incentivando l'impianto di Merlot, Barbera, Incrocio Terzi, Marzemino gentile e Schiava grossa. Curati i vigneti, non rimaneva che pensare al vino: si istituirono così due cantine sociali, una a Pontida – la Val san Martino – che iniziò a funzionare nel 1959, l'altra a S. Paolo d'Argon – la Bergamasca- che iniziò a funzionare nel 1960. Sull'Eco di Bergamo del 4 novembre 1950 si legge: '[...]nello spasimo contorto degli olivi svenati dai secoli, geme ancora, viceversa, lungo i dolci declivi dei vigneti, il singhiozzo strozzato di antichi drammi soffocati tra le mura dei fertilizi o affogati nell'Oglio o nelle acque del Sebino ... Ma anche il visitatore sprovveduto, dall'altro del colle di Montecchio, il linguaggio di questi resti, filtrato dalla rete fittissima dei filari di vite educata a modello per i moderni vignaioli, ha pure una sua suggestiva parola da dire'. Luciano Malachini in Aspetti geo-morfologici della Val Calepio sostiene che: 'Un buon bergamasco, cui si chiedesse di caratterizzare la Val Calepio, penserebbe certamente ai vini che vi si producono in copia, ed infatti le pendici delle colline sono coperte da un allegro pergolato di lussureggianti vigneti i quali, se sono meno celebri di quelli di altre zone, che si seppero meglio organizzare commercialmente, non sono però da meno nella bontà del prodotto'. Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopraccitato testo del Quinzani '[...] Molte viticole raggiungono quella</p>	
--	---	--

<p>Parecchie la superano per raccolto. Ben poche invece possono vantare una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi. [...] Alla fine del secolo scorso la vite alligna anche in pianura, di solito tra i gelsi, associata a cereali e foraggi. Il livello economico generale, di pura sussistenza, e le difficoltà nei trasporti, impongono alla famiglia contadina ed alla collettività, la massima autarchia, ponendo in seconda linea la qualità del prodotto. [...] L'importazione dall'America della peronospora e dell'oidio, parassiti della vite pericolosi specie in ambiente umido, rende questa coltura in piano assai impegnativa. La comparsa poi di un terzo parassita, la fillossera, il migliorato tenore generale di vita, con il conseguente allentamento del regime autarchico e l'esigenza di appezzamenti più ampi idonei alla meccanizzazione decretano la graduale scomparsa della viticoltura in piano. Questa perciò si ritira in collina, ed anche qui, solo sui pendii meglio esposti, in quanto gli altri vengono lasciati al bosco. [...] Si verifica così il primo presupposto per una viticoltura di qualità: la vocazione naturale dell'ambiente. Il secondo passo determinante per una migliore qualificazione viene compiuto negli anni cinquanta, quando si affrontano tre problemi: - la scelta, tra una miriade eterogenea, delle uve più idonee; - la difesa dalla grandine con apposite reti; - l'adozione di nuove forme di allevamento e di nuove sistemazioni del terreno meglio atte alla meccanizzazione. [...] viene effettuata una prima scelta fondamentale, escludendo i vitigni troppo tardivi ed adottando gli altri, più idonei ai vini abbastanza pronti [...] ecco perché tra i rossi emergono il Merlot e il Cabernet Sauvignon [...] mentre per i bianchi s'impongono soprattutto i Pinots. Si verifica così un secondo presupposto, fondamentale per i vini di classe: la nobiltà del vitigno'. Delle zone di produzione della vite, dei vitigni coltivati e dei tipi di vino prodotti trattano anche Compagnoni e Marengoni in Vini</p>	<p>bergamasca per antichità di origine. Parecchie la superano per raccolto. Ben poche invece possono vantare una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi. [...] Alla fine del secolo scorso la vite alligna anche in pianura, di solito tra i gelsi, associata a cereali e foraggi. Il livello economico generale, di pura sussistenza, e le difficoltà nei trasporti, impongono alla famiglia contadina ed alla collettività, la massima autarchia, ponendo in seconda linea la qualità del prodotto. [...] L'importazione dall'America della peronospora e dell'oidio, parassiti della vite pericolosi specie in ambiente umido, rende questa coltura in piano assai impegnativa. La comparsa poi di un terzo parassita, la fillossera, il migliorato tenore generale di vita, con il conseguente allentamento del regime autarchico e l'esigenza di appezzamenti più ampi idonei alla meccanizzazione decretano la graduale scomparsa della viticoltura in piano. Questa perciò si ritira in collina, ed anche qui, solo sui pendii meglio esposti, in quanto gli altri vengono lasciati al bosco. [...] Si verifica così il primo presupposto per una viticoltura di qualità: la vocazione naturale dell'ambiente. Il secondo passo determinante per una migliore qualificazione viene compiuto negli anni cinquanta, quando si affrontano tre problemi: - la scelta, tra una miriade eterogenea, delle uve più idonee; - la difesa dalla grandine con apposite reti; - l'adozione di nuove forme di allevamento e di nuove sistemazioni del terreno meglio atte alla meccanizzazione. [...] viene effettuata una prima scelta fondamentale, escludendo i vitigni troppo tardivi ed adottando gli altri, più idonei ai vini abbastanza pronti [...] ecco perché tra i rossi emergono il Merlot e il Cabernet Sauvignon [...] mentre per i bianchi s'impongono soprattutto i Pinots. Si verifica così un secondo presupposto, fondamentale per i vini di classe: la nobiltà del vitigno'. Delle zone di produzione della vite, dei vitigni coltivati e dei tipi di vino prodotti trattano anche</p>	
---	---	--

<p>Bergamaschi di Qualità e percorsi di degustazione: '[...] Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare ed anche nella media ed alta pianura, nonché nella pianura dell'Isola. Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose. In seguito, con l'estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale. Più esattamente ritroviamo queste coltura nella zona collinare vera e propria, che si estende per una settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo ed anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d'Iseo l'imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.' - le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Valcalepio devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino. le pratiche relative all'elaborazione dei vini, Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche</p> <p>B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.</p> <p>I vini a DOC Valcalepio, in virtù delle</p>	<p>Compagnoni e Marengoni in Vini Bergamaschi di Qualità e percorsi di degustazione: '[...] Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare ed anche nella media ed alta pianura, nonché nella pianura dell'Isola. Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose. In seguito, con l'estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale. Più esattamente ritroviamo queste coltura nella zona collinare vera e propria, che si estende per una settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo ed anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d'Iseo l'imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.' - le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Valcalepio devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino. le pratiche relative all'elaborazione dei vini, Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche</p> <p>B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.</p>	
---	---	--

<p>differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.</p> <p>C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). Le caratteristiche del terreno, il clima e le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche del territorio bergamasco conferiscono ai vini delle peculiarità particolari. caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di prodotti a DOC attribuibili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani, hanno inciso sull'intero processo di produzione. Le tipologie di vino dal punto di vista analitico ed organolettico presentano delle caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall'ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.</p> <p>Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo</p> <p>VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 – ROMA telefono: +39 0445 313088 / fax: +39 0445 313080 info@valoritalia.it Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficiari della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un</p>	<p>I vini a DOC Valcalepio, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. L'inserimento nella base ampelografica di alcuni vitigni autoctoni e di altri legati alla tradizione viticola locale rafforza ulteriormente il legame con il territorio. L'Incrocio Terzi, il Franconia e il Merera sono citati nel volume edito dalla Provincia di Bergamo "I vitigni di Bergamo" dedicato ai vitigni autoctoni censiti nella zona e alcuni dei quali oggetto di recupero. L'Incrocio Terzi è un vitigno autoctono, nato sul territorio dal lavoro del bergamasco Riccardo Terzi incrociando Barbera e Cabernet franc. E' infatti diffuso nella Provincia di Bergamo e nella contigua Provincia di Brescia. E' apprezzato per la buona produttività, l'intensità colorante e la capacità di accumulo zuccherina. Questa varietà è già presente anche come tipologia con menzione di vitigno nella Doc Colleoni pertanto ne è già dimostrata e assodata l'adeguatezza all'areale di coltivazione considerato. Il Franconia è un vitigno di origine austriaca, coltivato in Italia su pochi ettari in Provincia di Bergamo (oggi ne sono censiti una ventina), di Udine e di Treviso, in quantitativi ancora minori. In Provincia di Bergamo, noto anche col sinonimo Imberghem è stato censito in modo diffuso, ma poco quantificabile, in molti vecchi vigneti a uve miste ubicati nella fascia collinare a testimonianza del fatto che la sua presenza in queste zone risale a molte decine di anni fa. I primi documenti che ne attestano la presenza in Provincia di Bergamo risalgono al catasto del 1929, ma la sua massima diffusione risale agli anni '50. Questo vitigno era apprezzato all'epoca perché molto produttivo, resistente alle principali</p>	
--	--	--

<p>predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2)</p>	<p>avversità e ai freddi invernali. Questa varietà è già presente anche come tipologia con menzione di vitigno nella Doc Colleoni pertanto ne è già dimostrata e assodata l'adeguatezza all'areale di coltivazione considerato. La Merera era diffusa in provincia di Bergamo sicuramente a partire dal XVIII sec. difatti è rintracciabile già negli scritti del Tomini Foresti. Citata nel tomo VII, nel "Dizionario" del "Trattato di Ampelografia" di Viala, da J. de Rovasenda, è indicata come varietà tipica (apparentemente) solo delle colline bergamasche. Il Tomini Foresti verso la fine del 1700 indica alcuni vitigni coltivati in Bergamasca, tra cui "Merera" riferendo come questa varietà dia uve di buona qualità. Viene inoltre citata una "Medera" nel "Vocabolario dei dialetti Bergamaschi" di Antonio Tiraboschi del 1867 che è probabilmente la Merera; così come Gasparini nel 1881, nella sua "Monografia della Provincia di Bergamo" cita una "Merega". Le altre tracce ufficiali relative al vitigno risalgono al 1950; difatti Bruno Marangoni nella pubblicazione "Note di Viticoltura Bergamasca" nel capitolo "Qualche considerazione sui vitigni più importanti della Bergamasca", descrive la Merera: "A quanto io sappia non viene coltivata fuori dalla nostra provincia, produce costantemente [...] è molto rustica ed è immune dal marciume del grappolo". Nel corso degli anni '90 la varietà è stata conservata come "storica" nel vigneto sperimentale, condotto dalla provincia di Bergamo, assieme ad altre vecchie varietà bergamasche, non iscritte al Registro Nazionale. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). Le caratteristiche del terreno, il clima e le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche del territorio bergamasco conferiscono ai vini delle peculiarità particolari. caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di</p>	
---	---	--

	<p>prodotti a DOC attribuibili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani, hanno inciso sull'intero processo di produzione. Le tipologie di vino dal punto di vista analitico ed organolettico presentano delle caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall'ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.</p> <p>Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo</p> <p>VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 – ROMA telefono: +39 0445 313088 / fax: +39 0445 313080 info@valoritalia.it Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2)</p>	
--	---	--

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 20 ottobre 2023 - n. 16122
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Azione III.3.B.1.1. Bando «Linea internazionalizzazione Plus» in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Effepi - s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 2906698 - CUP contributo E71B21002610002 e CUP FINANZIAMENTO E88J1600000009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

GESTIONE DELLE FASI DI SPESA DELLE MISURE DELLA DIREZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi», finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della «Linea Internazionalizzazione» e contestuale istituzione della nuova «Linea Internazionalizzazione Plus» a valere sull'asse III Azione III.b.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi», che individua Finlombarda S.p.A quale soggetto gestore;

Richiamati:

- il decreto 9 aprile 2021, n. 4860 avente oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020»;
- il decreto 09 luglio 2021, n. 9425 con il quale vengono approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. B.2 («Progetti finanziabili»), B.3 («Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità»), C.4 («Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione») del Bando Linea Internazionalizzazione Plus;

Visti:

- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che incarica Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale competente in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto in data 12 marzo 2020;
- il secondo Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1. sottoscritto in data 20 luglio 2021;

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamati altresì i d.d.u.o:

- 19 luglio 2023, n. 10991, con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del IX provvedimento organizzativo 2023, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 19 luglio 2023, n. 11003, con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Gestione delle fasi di spesa delle misure della Direzione» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS» di cui al d.d.u.o.09 aprile 2021, n. 4860;

Dato atto che il bando LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS prevede che l'agevolazione sia concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di Finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di Contributo a fondo perduto;

Richiamato il decreto 21 giugno 2021, n. 8407 con il quale è stata concessa all'impresa Effepi - s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento (80%)	Importo Contributo (20%)	Quadro cauzionale	Regime di aiuto	Agevolazione concessa	
					ESL associato al Finanziamento concesso	Contributo in conto capitale
€ 184.061,40	€ 147.249,12	€ 36.812,28	Ammissibile senza Garanzia	Quadro Temporaneo	€ 3.400,26	€ 36.812,28

Dato atto che l'art C.4.b.3 del bando Linea internazionalizzazione Plus stabilisce che:

- il Finanziamento venga erogato dal Soggetto Gestore -previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento- in 2 (due) soluzioni:
 - prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, previa verifica di quanto previsto all'art. C.4.b.4);
 - tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica positiva di quanto previsto all'art. C.4.b.5), tra cui la relazione finale sull'esito del Progetto e la validazione della rendicontazione finale;
- il contributo in conto capitale sia erogato all'impresa in un'unica soluzione da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto dopo l'erogazione del finanziamento e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.4.c punto 8) secondo i termini stabiliti al punto 9) del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art.C.4.c punto 13) ha verificato la validità della documentazione come previsto al punto 10) del succitato articolo;

Richiamato altresì l'art. C.4.d «Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione» che stabilisce che:

- sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione senza necessità di preventiva autorizzazione, pur non essendo ammissibili scostamenti su tipologie di spese inizialmente non previste, e a condizione che ne venga data chiara evidenza nella relazione finale (punto 14);
- fatto salvo il limite del 50% di cui all'art D.1.a comma 1 lett. b) qualora la spesa ammessa a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in concessione, l'Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con decreto regionale a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità del bando e agli obiettivi sostanziali del progetto ammesso (punto 15);
- l'eventuale aumento delle spese rendicontate non determina in alcun caso un incremento dell'agevolazione (punto 16);

è facoltà del beneficiario richiedere le variazioni riconducibili al subentro di un nuovo beneficiario secondo le modalità ed i termini definiti ai punti 17 e 18;

Richiamato altresì il decreto 31 gennaio 2022, n.902 con il quale, a seguito di quanto previsto dagli artt. D.3.1 e D.3.2, «Prooghe dei termini», è stata concessa all'impresa Effepi - s.r.l. una proroga di 90 giorni per la conclusione del progetto id 2906698 per cui la data per il completamento delle attività previste è stata fissata al 20 dicembre 2022;

Dato atto che tale termine di conclusione delle attività è stato rispettato;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi previsti;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del finanziamento agevolato, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinvia al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto, altresì, che Finlombarda ha erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 73.624,56 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 30 agosto 2021;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR del finanziamento: 17567
- Codice identificativo della misura CAR del contributo: 17496
- Codice identificativo dell'aiuto COR del contributo: 5639007
- Codice identificativo dell'aiuto COR del finanziamento: 5639690
- Codice variazione concessione del contributo COVAR: 1142357
- Codice variazione concessione del finanziamento COVAR: 1142360

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del Decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90, in ragione dei carichi lavorativi;

Dato atto, altresì, che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione 21 giugno 2021, n. 8407 e che si provvede a modificare con il presente atto;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E71B21002610002 (contributo) e E88J1600000009 (finanziamento)

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Effepi - s.r.l.(c.f. 00296990179 e coben 665142) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento dell'ufficio competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda;
- di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
- di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 21 giugno 2021, n. 8407 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
- di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

ALLEGATO 1 - EFFEPI - S.R.L. - PROG ID 2906698 - DECRETO DI RIDETERMINAZIONE

	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato)	IMPORTO APPROVATO
a) Partecipazione a fiere internazionali e ad eventi a queste collegati	€ 40.000,00	€ 34.812,08	€ 34.812,08
b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi/vetrine ed esposizioni virtuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri	€ 60.000,00	€ 47.201,00	€ 47.201,00
d) Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Consulenze in relazione al programma di internazionalizzazione	€ 37.050,00	€ 34.663,00	€ 34.663,00
f) Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
h) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto	€ 28.670,00	€ 23.335,22	€ 23.335,22
i) Spese generali forfettarie	€ 12.041,40	€ 9.800,79	€ 9.800,79
TOTALE IMPORTI	€ 184.061,40	€ 149.812,09	€ 149.812,09

IMPORTI RIDETERMINATI

TOTALE SPESE APPROVATE	€ 149.812,09		
FINANZIAMENTO(80%)	€ 119.849,67		
CONTRIBUTO (20%)	€ 29.962,42		
AIUTO IN ESL associato al finanziamento	€ 2.767,56		

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.u.o. 23 ottobre 2023 - n. 16271

Integrazioni all'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» a valere sul programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo specifico ESO4.1, Azione A.1 approvato con decreto n. 10238 del 6 luglio 2023

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA E SERVIZI TERRITORIALI PER IL LAVORO

Richiamati:

- la d.g.r. n. 311 del 15 maggio 2023, che approva le Linee guida per l'attuazione di una misura volta a valorizzare la componente manageriale del capitale umano in regione Lombardia;
- il d.d.u.o. n. 10238 del 06 luglio 2023, che approva l'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» a valere sul programma regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo specifico es04.1, azione a.1;

Dato atto che l'avviso «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» al paragrafo A.4 «Soggetti destinatari» prevede che «Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano l'insieme delle seguenti caratteristiche: privi di impiego di tipo subordinato da almeno 30 giorni; ultimo rapporto di lavoro di tipo subordinato con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente (...);»

Rilevata la necessità di:

- precisare che il perimetro dei contratti di lavoro rilevanti ai fini della condizione occupazionale e relativa verifica di ammissibilità è esteso anche ai rapporti di lavoro parasubordinato;
- specificare che, se dal controllo tramite Comunicazione Obbligatoria non si conferma la qualifica di dirigente sulla base della classificazione delle professioni CP2021 adottata da Istat, la verifica del requisito dovrà essere supportata da idonea documentazione attestante il ruolo dirigenziale relativo all'ultimo rapporto di lavoro;
- includere nel perimetro dei destinatari coloro che, avendo concluso un rapporto di lavoro con qualifica di dirigente negli ultimi 12 mesi, hanno successivamente attivato contratti di lavoro anche temporanei con qualifica diversa.

Ritenuto opportuno, dunque, modificare l'Avviso nella parte relativa ai «Soggetti destinatari» (paragrafo A.4) come segue: «Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano l'insieme delle seguenti caratteristiche:

- privi di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni;
- ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente o, in alternativa, rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi»
- «(..).»

Ritenuto opportuno, inoltre, aggiungere al medesimo paragrafo A.4 la seguente frase: «Con particolare riferimento al requisito relativo all'ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente, o di rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi, si specifica che la verifica del possesso di tale requisito è effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL) e in particolare, tramite le Comunicazioni Obbligatorie dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, sulla base della classificazione delle professioni CP2021 adottata da Istat. Nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria relativa all'ultimo rapporto di lavoro, la verifica del requisito viene effettuata tramite idonea documentazione attestante il ruolo dirigenziale relativo all'ultimo rapporto di lavoro o al rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto; busta paga, etc.).»

Ritenuto opportuno, infine, di inserire al paragrafo C.1 «Presentazione delle domande», con riferimento agli allegati da trasmettere da parte del destinatario, la «Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto, busta paga, etc.), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria»;

Rilevata la necessità, ai fini del riconoscimento della spesa di tutti gli interventi previsti dall'Avviso:

- di inserire tra i documenti da presentare in fase di rendicontazione per la Linea di finanziamento A) «Servizi di placement» una «Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement»;
- di prevedere che i percorsi di formazione specialistica per la Linea di finanziamento B) «Servizi di formazione specialistica» siano tracciati in SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione da parte del soggetto erogatore, all'interno di una specifica offerta formativa;

Ritenuto opportuno, dunque, di modificare l'Avviso come segue:

- al paragrafo B.2 «Progetti finanziabili», sezione A) «Servizi di placement», si aggiunge la seguente frase: «Al termine dei servizi di placement il destinatario e il soggetto erogatore devono sottoscrivere la Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement, di cui all'Allegato A.10, che il soggetto erogatore allegherà in fase di rendicontazione»;
- al paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione», sezione A) «Servizi di placement», all'elenco dei documenti che il soggetto erogatore dei servizi di placement è tenuto a trasmettere, si aggiunge il seguente elemento: «Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement, secondo lo schema di cui all'Allegato A.10»;
- tra gli allegati previsti dall'avviso approvato con d.d.u.o. 10238/2023 si integra l'allegato A.10 «Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement»;
- al par B.2 «Progetti finanziabili», sezione B) «Servizi di formazione specialistica», si aggiunge la seguente frase: «Il percorso di formazione specialistica deve essere caricato in SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione da parte del soggetto erogatore, all'interno dell'offerta formativa «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano»»;

Dato atto che per presentare la domanda di finanziamento il soggetto destinatario della misura deve individuare preventivamente il soggetto erogatore (di cui al par A.5 dell'Avviso) e che Regione Lombardia ha predisposto SIUO - Sistema Informativo Unitario Operatori una piattaforma unica per permettere agli operatori - accreditati regionali e non accreditati - di accedere ai servizi applicativi messi a disposizione per le procedure di gestione in materia di politiche attive del lavoro e della formazione;

Rilevata la necessità di precisare, dunque, che i soggetti erogatori per poter essere selezionati in fase di domanda di finanziamento da parte del destinatario devono essere profilati sulla piattaforma SIUO - Sistema Informativo Unitario Operatori e successivamente sulla piattaforma Bandi Online;

Ritenuto opportuno, dunque, di modificare al par. C.1 «Presentazione delle domande» dell'Avviso il testo «Il soggetto erogatore individuato dal destinatario per ciascuna Linea di finanziamento deve effettuare la registrazione e profilazione sulla piattaforma regionale Bandi Online, affinché il destinatario possa selezionare tale soggetto in fase di presentazione della domanda. La registrazione è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta di rimborso in nome e per conto del destinatario.» come segue: «Il soggetto erogatore per poter essere selezionato dal destinatario deve effettuare la profilazione sulla piattaforma regionale SIUO - Sistema Informativo Unitario Operatori, avendo cura di registrare le sedi operative in Lombardia, e successivamente deve effettuare la registrazione sulla piattaforma regionale Bandi Online. La registrazione in Bandi Online è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta di rimborso in nome e per conto del destinatario.»

Dato atto che per presentare domanda di finanziamento, il soggetto destinatario della misura deve allegare un «Documento di proposta dei servizi» predisposto dal soggetto erogatore e firmato dal soggetto erogatore e dal destinatario stesso, sia per la Linea di finanziamento A «Servizi di placement» che per la Linea di finanziamento B «Servizi di formazione specialistica»;

Rilevata la necessità che il soggetto erogatore in tale documento dichiari l'accettazione delle condizioni previste dall'Avviso pubblico «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano» sia per l'erogazione dei servizi, sia per la rendicontazione e successivo riconoscimento delle spese ammissibili;

Ritenuto opportuno, dunque, al paragrafo C.1 «Presentazione delle domande», sia per la Linea di finanziamento A «Servizi di placement» che per la Linea di finanziamento B «Servizi di formazione specialistica», con riferimento al Documento di proposta dei servizi predisposto dal soggetto erogatore, inserire la seguente frase: «Tale documento dovrà inoltre riportare la

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 30 ottobre 2023

seguinte dichiarazione «In qualità di soggetto erogatore individuato, dichiaro di accettare le condizioni per l'erogazione dei servizi previste dall'Avviso pubblico Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia»;

Dato atto che, come indicato B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione, i voucher, a fondo perduto, per l'acquisto di servizi di placement (Linea di finanziamento A) e di servizi di formazione specialistica (Linea di finanziamento B), rappresentano un contributo pubblico che non può superare il 75% delle spese ammissibili;

Rilevata la necessità che nel giustificativo di spesa, presentato in fase di rendicontazione dal soggetto attuatore per conto del destinatario, si attestino non solo la quota del 25% a carico del destinatario, ma il costo totale del servizio erogato;

Ritenuto opportuno, dunque, al paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione», con riferimento alla Copia della fattura emessa dal soggetto erogatore dei servizi nei confronti del destinatario, sia per la Linea di finanziamento A «Servizi di placement» che per la Linea di finanziamento B «Servizi di formazione specialistica», modificare la frase «La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e seguente dicitura: «PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81J23000100009» come segue: «La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e la seguente dicitura: «PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81J23000100009». All'interno della fattura dovrà essere inoltre indicato in nota il costo totale dei servizi erogati dal soggetto erogatore.»;

Ritenuto opportuno richiamare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'avviso, al paragrafo D.1 «Obblighi dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori» la seguente frase «rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati» è modificata come segue: «rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, oltre che nella normativa comunitaria e nazionale applicabile.».

Rilevata la necessità, infine, di recepire le modifiche sopra descritte, anche all'interno degli allegati dell'Avviso approvato con decreto regionale 10238/2023, integrando le dichiarazioni previste nei seguenti allegati:

- A.1.a Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)
- A.1.b Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)
- A.2.a Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'Avviso pubblico Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con decreto n. 10238 del 06 luglio 2023 di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- le integrazioni all'Avviso, così come descritte nell'allegato 1;
- la versione integrale aggiornata dell'Avviso come da allegato 2;
- la «Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement», come da allegato 3;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)», come da allegato 4;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)», come da allegato 5;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)», come da allegato 6;

Dato atto che il sistema informativo sarà aggiornato con le integrazioni sopra descritte a partire dal giorno 14 novembre 2023, ore 10;

Informata l'Autorità di Gestione del PR FSE + 2021-2027, con nota prot. n. E1.2023.0414935 del 16 ottobre 2023;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

in attuazione dell'Avviso pubblico «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con decreto n. 10238 del 06 luglio 2023»:

1. di approvare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- le integrazioni all'Avviso, così come descritte nell'allegato 1;
- la versione integrale aggiornata dell'Avviso, come da allegato 2;
- la «Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement», come da allegato 3;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)», come da allegato 4;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)», come da allegato 5;
- la versione integrale aggiornata della «Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)», come da allegato 6;

2. di attestare che il sistema informativo sarà aggiornato con le integrazioni sopra descritte a partire dal giorno 14 novembre 2023, ore 10;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul portale istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla programmazione dei fondi europei www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
Paola Angela Antonicelli

_____ . _____

Allegato 1**PR FSE+ 2021-2027. Integrazioni all'Avviso pubblico "Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano"**

Con DDUO n. 10238 del 06/07/2023, Regione Lombardia ha approvato l'Avviso pubblico "Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano" a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1.

Al fine di dettagliare ulteriormente alcuni elementi specifici dell'Avviso e garantire una corretta erogazione e rendicontazione dei servizi previsti, anche a seguito di richieste di chiarimento pervenute da parte dei potenziali soggetti destinatari e dai soggetti erogatori individuati, si ritiene opportuno apportare all'Avviso le modifiche descritte nei seguenti paragrafi.

Al par. A.4 "Soggetti destinatari", il seguente testo "Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano l'insieme delle seguenti caratteristiche:

- privi di impiego di tipo subordinato da almeno 30 giorni;
- ultimo rapporto di lavoro di tipo subordinato con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente"

è modificato come segue:

"Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano l'insieme delle seguenti caratteristiche:

- *privi di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni;*
- *ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente o - in alternativa - rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi"*.

Inoltre, al medesimo paragrafo, è aggiunta la seguente frase: "Con particolare riferimento al requisito relativo all'ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente, o di rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi, si specifica che la verifica del possesso di tale requisito è effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL) e in particolare, tramite le Comunicazioni Obbligatorie dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, sulla base della classificazione delle professioni CP2021 adottata da Istat. Nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria relativa all'ultimo rapporto di lavoro, la verifica del requisito viene effettuata tramite idonea documentazione attestante il ruolo dirigenziale relativo all'ultimo rapporto di lavoro o al rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto; busta paga, etc.)."

Al par. B.2 "Progetti finanziabili", sezione A) "Servizi di placement", si aggiunge la seguente frase: "Al termine dei servizi di placement il destinatario e il soggetto erogatore devono sottoscrivere la "Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement", di cui all'Allegato A.10, che il soggetto erogatore allegnerà in fase di rendicontazione."

Al par B.2 "Progetti finanziabili", sezione B) "Servizi di formazione specialistica", si aggiunge la seguente frase: *"Il percorso di formazione specialistica deve essere caricato in SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione da parte del soggetto erogatore, all'interno dell'offerta formativa "Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano"."*

Al par. C.1 "Presentazione delle domande", il seguente testo "Il soggetto erogatore individuato dal destinatario per ciascuna Linea di finanziamento deve effettuare la registrazione e profilazione sulla piattaforma regionale Bandi Online, affinché il destinatario possa selezionare tale soggetto in fase di presentazione della domanda. La registrazione è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta di rimborso in nome e per conto del destinatario." è modificato come segue: *"Il soggetto erogatore per poter essere selezionato dal destinatario deve effettuare la profilazione sulla piattaforma regionale SIUO - Sistema Informativo Unitario Operatori, avendo cura di registrare le sedi operative in Lombardia, e successivamente deve effettuare la registrazione sulla piattaforma regionale Bandi Online. La registrazione in Bandi Online è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta di rimborso in nome e per conto del destinatario."*

Inoltre, al medesimo paragrafo, con riferimento alla documentazione da trasmettere da parte del destinatario e, in particolare, al Documento di proposta dei servizi predisposto dal soggetto erogatore, sia per la Linea di finanziamento A "Servizi di placement" che per la Linea di finanziamento B "Servizi di formazione specialistica" è aggiunta la seguente specifica: *"Tale documento dovrà inoltre riportare la seguente dichiarazione "In qualità di soggetto erogatore individuato, dichiaro di accettare le condizioni per l'erogazione dei servizi previste dall'Avviso pubblico Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia"*.

Infine, al medesimo paragrafo, sia per la Linea di finanziamento A "Servizi di placement" che per la Linea di finanziamento B "Servizi di formazione specialistica", si aggiunge il seguente elemento alla documentazione da trasmettere da parte del destinatario: *"Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto, busta paga, etc.), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria"*.

Al par. C.4 "Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione", il seguente testo "L'atto di liquidazione è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata" è modificato come segue: *"L'atto di liquidazione è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al paragrafo C.4.b in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale"*.

Al par. C.4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione", con riferimento alla documentazione da trasmettere da parte dei soggetti erogatori e, in particolare, alla Copia della fattura emessa dal soggetto erogatore dei servizi nei confronti del destinatario, sia per la Linea di finanziamento A "Servizi di placement" che per la Linea di finanziamento B "Servizi di formazione specialistica", la frase "La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e seguente dicitura: "PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81 J23000100009"" è modificata come segue:

"La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e la seguente dicitura: "PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81J23000100009". All'interno della fattura dovrà essere inoltre indicato in nota il costo totale dei servizi erogati dal soggetto erogatore."

Inoltre, al medesimo paragrafo, il testo "Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti erogatori, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione del contributo si intenderanno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione. In assenza di risposte entro il termine fissato, Regione Lombardia potrà dare avvio al procedimento di decadenza o revoca totale del contributo concesso." è modificato come segue: *"Nella fase di verifica della documentazione relativa alle domande di liquidazione presentate per entrambe le linee di finanziamento, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti erogatori i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto erogatore verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta del referente indicato nella domanda di liquidazione. Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta."*

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto erogatore, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per la verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia potrà eccezionalmente procedere a una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari. L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo."

Al par. C.4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione", sezione A) "Servizi di placement", all'elenco dei documenti che il soggetto erogatore dei servizi di placement è tenuto a trasmettere, si aggiunge il seguente elemento: *"Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement, secondo lo schema di cui all'Allegato A.10"*.

Al par. D.1 "Obblighi dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori", la seguente frase "rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati" è modificata come segue: *"rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, oltre che nella normativa comunitaria e nazionale applicabile"*.

Al par. D.8 "Pubblicazione, informazioni e contatti" vengono adeguati gli elementi descritti nei paragrafi precedenti e indicati nella Scheda informativa.

Al par. D.11 "Riepilogo date e termini temporali" vengono adeguati gli elementi descritti nei paragrafi precedenti e indicati nella tabella riepilogativa.

Al par. D.12 "Allegati" si aggiunge l'Allegato A.10 *"Dichiarazione del destinatario attestante la fruizione dei servizi di placement"*.

Al fine di recepire le modifiche sopra descritte, si ritiene necessario integrare le dichiarazioni previste nei seguenti allegati:

- A.1.a Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)
- A.1.b Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)
- A.2.a Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)



(Allegato 2 al decreto di integrazione all'Avviso)

Allegato A

Avviso pubblico

Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

Azione a.1. Sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Soggetti destinatari
- A.5 Soggetti erogatori
- A.6 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Integrazione documentale
 - C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Adempimenti post concessione
 - C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento
- D.7 Trattamento dati personali
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Definizioni e glossario

D.11 Riepilogo date e termini temporali

D.12 Allegati

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/7216 del 24 ottobre 2022, ha approvato uno Schema di protocollo di intesa - successivamente sottoscritto con Manager Italia Lombardia, Federmanager Lombardia, Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia - per la promozione di iniziative volte a valorizzare la componente manageriale del capitale umano.

Inoltre, nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), Regione Lombardia attua interventi di politica attiva volti al sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone. In tale ambito, le figure dirigenziali sono individuate come figure fondamentali per lo sviluppo della competitività delle imprese, in particolare con riferimento ai settori maggiormente strategici e innovativi, anche in ottica di sviluppo sostenibile.

Pertanto, con il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. XII/311 del 15 maggio 2023, Regione Lombardia intende realizzare in via sperimentale una misura tesa a valorizzare le competenze manageriali di lavoratrici e lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro o coinvolti nei processi di reinserimento del lavoro e a migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per tali figure, attraverso strumenti di politica attiva dedicati.

Nello specifico, Regione Lombardia supporta la valorizzazione delle competenze manageriali attraverso due Linee di finanziamento: la prima, prevede l'erogazione di un contributo per servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l'accompagnamento al lavoro finalizzati all'assunzione; la seconda, prevede l'erogazione di un contributo per la fruizione di percorsi di formazione specialistica.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e

integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008.

Normativa nazionale e regionale

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 "Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022 "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia", con cui Regione Lombardia ha anche individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022";
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021" e ss.mm.ii.;

- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 “Presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027”;
- D.G.R. n. XI/7216 del 24 ottobre 2022 “Iniziativa di politica attiva rivolta al target manageriale e approvazione del format “Schema di protocollo di intesa per promuovere iniziative volte a valorizzare la componente manageriale del capitale umano per incentivare la competitività d’impresa”;
- D.G.R. n. XII/311 del 15 maggio 2023 “Approvazione delle linee guida per l’attuazione di una misura volta a valorizzare la componente manageriale del capitale umano in Regione Lombardia”;
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata” e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato ‘Quadro regionale degli standard professionali’, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 4668 del 3 aprile 2019 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze”;
- D.D.U.O. n. 18420 del 23 dicembre 2021 “POR FSE 2014-2020. Modifica del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) di cui al decreto n. 13372 del 16/12/2016, e ss.mm.ii – 6^ aggiornamento”, con cui è stato modificato il sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020, applicabile in via transitoria, in quanto compatibile con il nuovo quadro regolamentare della programmazione 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 12942 del 13 settembre 2022 “Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027”;
- D.D.U.O. n. 15176 del 24 ottobre 2022 “Indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell’Unione europea. Approvazione del Brand Guidelines FSE+ 2021-2027”;
- D.D.U.O. n. 18295 del 14 dicembre 2022 “Approvazione della Manifestazione di interesse e delle modalità di predisposizione delle domande per la creazione di Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione”;
- i “Criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022.

A.3 Soggetti beneficiari

Ai sensi dall’art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come “operazione” l’insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell’ambito del presente Avviso e, ai sensi dell’art. 2, punto 9) lettera a) del medesimo Regolamento, si considera come “beneficiario” Regione Lombardia, in quanto organismo responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.

A.4 Soggetti destinatari

Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano l'insieme delle seguenti caratteristiche:

- privi di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni;
- ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente o, in alternativa, rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi;
- età compresa tra i 50 e i 62 anni inclusi;
- residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

Con particolare riferimento al requisito relativo all'ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente, o di rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi, si specifica che la verifica del possesso di tale requisito è effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL) e, in particolare, tramite le Comunicazioni Obbligatorie dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, sulla base della classificazione delle professioni CP2021 adottata da Istat¹. Nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria relativa all'ultimo rapporto di lavoro, la verifica del requisito viene effettuata tramite idonea documentazione attestante il ruolo dirigenziale relativo all'ultimo rapporto di lavoro o al rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto; busta paga, etc.).

A.5 Soggetti erogatori

Per l'erogazione dei servizi finanziabili nell'ambito del presente Avviso, i destinatari della misura potranno rivolgersi esclusivamente ai seguenti soggetti, differenziati sulla base alla Linea di finanziamento selezionata:

- per la Linea di finanziamento A: società di outplacement in possesso di specifica autorizzazione ministeriale e regolarmente iscritte presso l'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Regione Lombardia;
- per la Linea di finanziamento B: operatori accreditati regionali per i servizi di istruzione e formazione professionale², Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS Academy lombarde³.

¹ La classificazione dell'ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente è effettuata sulla base della classificazione delle professioni CP2021 adottata da Istat rientrante nelle seguenti classi professionali:

1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca;

1.1.3 - Dirigenti della magistratura;

1.1.4 - Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;

1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende;

1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende;

1.3.1 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende.

Ulteriori informazioni relative alla classificazione delle professioni adottata da Istat sono disponibili al seguente link: <https://www.istat.it/it/archivio/18132>.

² Tali soggetti erogatori devono essere iscritti all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sez. A e B, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di finanziamento. L'elenco degli operatori accreditati è pubblicato sul portale regionale www.regione.lombardia.it.

³ Ulteriori soggetti erogatori, con specifico riferimento a soggetti individuati anche attraverso la costituzione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione di cui all'Avviso regionale approvato con Decreto n. 18295 del 14 dicembre 2022, potranno essere individuati con successivo provvedimento attuativo.

Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

A.6 Dotazione finanziaria

Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 311 del 15/05/2023, la dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della presente misura è pari a € 1.500.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1, che troveranno copertura a valere sui capitoli 015715, 015716, 015717, 015718, 015719, 015720, 015721, 015722, 015723 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2023 e 2024, così suddivisi:

%	Importo complessivo	Di cui sul 2023	Di cui sul 2024
Regione 18%	€ 270.000,00	€ 67.500,00	€ 202.500,00
Stato 42%	€ 630.000,00	€ 157.500,00	€ 472.500,00
UE 40%	€ 600.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
Totale	€ 1.500.000,00	€ 375.000,00	€ 1.125.000,00

La dotazione finanziaria è suddivisa nelle due linee di finanziamento previste, come segue:

- Linea A) Servizi di placement, dotazione di € 750.000,00;
- Linea B) Servizi di formazione specialistica, dotazione di € 750.000,00.

Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è inoltre prevista una riserva finanziaria pari a € 500.000,00 a favore di destinatari di genere femminile.

Regione Lombardia si riserva, in esito alle domande di finanziamento pervenute, di rideterminare la presente dotazione trascorsi 6 mesi dalla data di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva di cui alla D.G.R. n. 311 del 15/05/2023.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Ai soggetti destinatari del contributo, in possesso dei requisiti elencati al paragrafo A.4, sono messi a disposizione voucher, a fondo perduto, per l'acquisto di:

- servizi di placement (Linea di finanziamento A);
- servizi di formazione specialistica (Linea di finanziamento B).

Ciascun destinatario può richiedere il contributo a valere su una o entrambe le Linee di finanziamento, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.

La domanda di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, il quale dovrà indicare nella domanda stessa il soggetto erogatore individuato. La domanda di liquidazione deve, invece, essere presentata dal soggetto erogatore, in nome e per conto del destinatario, nelle modalità descritte al paragrafo C.4. L'erogazione del contributo avviene a seguito della verifica della domanda di liquidazione per ciascuna Linea di finanziamento richiesta.

I contributi erogati con la presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti a livello regionale o nazionale o da terze parti, che riguardino gli stessi costi ammissibili. Per tale motivo, sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Dote Unica Lavoro, Garanzia Occupabilità Lavoratori, Azioni di Rete, etc.).

Il valore dei voucher non potrà superare gli importi di seguito indicati, distinti per Linea di finanziamento:

Linea di finanziamento	Tipologia di servizi finanziabili	Valore massimo del voucher
A	Servizi di placement	€ 6.000,00
B	Servizi di formazione specialistica	€ 5.000,00

Per entrambe le Linee di finanziamento, in ogni caso, il contributo pubblico erogato per singolo destinatario non potrà superare il 75% delle spese ammissibili.

Ulteriori spese relative ai servizi fruiti non coperte dal contributo pubblico devono essere finanziate da contributo economico privato a carico del destinatario stesso.

Il contributo non rileva ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di stato, in quanto i destinatari sono persone fisiche e non si intendono finanziare, nemmeno indirettamente, attività economiche delle imprese o degli intermediari, soggetti erogatori dei servizi.

B.2 Progetti finanziabili

Nell'ambito del presente Avviso sono finanziabili i servizi di seguito descritti.

A) SERVIZI DI PLACEMENT

La Linea di finanziamento A prevede un contributo per l'acquisto di servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l'accompagnamento al lavoro finalizzato all'assunzione. Nello specifico, i servizi di placement si articolano in:

- bilancio delle competenze e caratteristiche;
- sviluppo del progetto professionale personalizzato, anche con riferimento all'individuazione di percorsi di formazione specialistica per colmare i fabbisogni formativi del destinatario;
- attività di ricerca di nuove opportunità professionali;
- supporto nella fase di selezione e di inserimento nella nuova attività.

Al termine dei servizi di placement il destinatario e il soggetto erogatore devono sottoscrivere la "Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement", di cui all'Allegato A.10, che il soggetto erogatore allegherà in fase di rendicontazione.

Il riconoscimento del contributo è subordinato parzialmente al raggiungimento del risultato occupazionale: il 70% del contributo (calcolato in base alle spese sostenute e ritenute ammissibili) sarà rimborsato a prescindere dal risultato, mentre il 30% sarà rimborsato a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale, rappresentato alternativamente dalla sottoscrizione di:

- un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi;
- uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager” per una durata complessiva di almeno 12 mesi, anche non continuativi.

I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui siano a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.

Il risultato dell’inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario sia stata occupato, anche in missione di somministrazione, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto rendicontato.

In mancanza della sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, la quota del 30% del voucher condizionata al risultato rimane a carico del soggetto erogatore dei servizi di placement.

Non è ammessa la rendicontazione di servizi il cui risultato, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, avvenga in data antecedente alla data di concessione del finanziamento.

B) SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

La Linea di finanziamento B prevede l’erogazione di un contributo per le spese di formazione specialistica.

I percorsi di formazione specialistica sono volti a colmare i fabbisogni formativi del destinatario e a rafforzarne le competenze manageriali, in coerenza con l’esito dell’analisi dei fabbisogni formativi, che dovrà essere effettuata da operatori accreditati ai servizi al lavoro di Regione Lombardia e/o da società di outplacement e allegata alla domanda.

Coerentemente con tale finalità, nel caso di presentazione della domanda sulla Linea A, il destinatario dovrà effettuare l’analisi dei fabbisogni formativi nell’ambito di tale Linea, prima di procedere alla presentazione della domanda di finanziamento per la Linea B.

Pertanto, la presentazione della domanda di finanziamento per la Linea B dovrà essere successiva alla presentazione della domanda di finanziamento per la Linea A.

Non sono riconosciute, e quindi non sono ammissibili a finanziamento, le spese sostenute per i percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze digitali di base, competenze linguistiche, certificazioni abilitanti l’esercizio di attività professionali e/o mestieri.

Il percorso di formazione specialistica deve essere caricato in SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione da parte del soggetto erogatore, all’interno dell’offerta formativa “Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano”.

Al termine del percorso di formazione specialistica il soggetto erogatore è tenuto a garantire al destinatario il rilascio dell’Attestato di partecipazione ai servizi di formazione specialistica, di cui all’Allegato A.7.

Il riconoscimento del contributo è subordinato parzialmente al raggiungimento del risultato occupazionale: il 70% del contributo (calcolato in base alle spese sostenute e ritenute ammissibili) sarà rimborsato a prescindere dal risultato, mentre il 30% sarà rimborsato a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale, rappresentato alternativamente dalla sottoscrizione di:

- un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi;
- uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager”, per una durata complessiva di almeno 12 mesi.

I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui siano a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.

Il risultato dell’inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario sia stata occupato, anche in missione di somministrazione, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto rendicontato.

In mancanza della sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, la quota del 30% del voucher condizionata al risultato rimane a carico del soggetto erogatore dei servizi di formazione specialistica.

Non è ammessa la rendicontazione di servizi il cui risultato, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, avvenga in data antecedente alla data di concessione del finanziamento.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese relative ai servizi previsti al paragrafo B.1, nel rispetto dei valori massimi previsti.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, l’IVA è da considerarsi non ammissibile.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il destinatario è tenuto a presentare una domanda di finanziamento per ciascuna Linea per cui intende richiedere il voucher. Le domande devono necessariamente essere presentate dal destinatario dei servizi di cui al paragrafo B.2, al fine di consentire la verifica dei requisiti di partecipazione attraverso l’interrogazione automatica delle banche dati di riferimento.

Ai fini della presentazione della domanda finanziamento per ciascuna Linea, il destinatario è tenuto ad indicare a quale soggetto erogatore, in possesso dei requisiti previsti al paragrafo A.5, intende rivolgersi, oltre che il contatto del referente del soggetto erogatore a cui fare riferimento per le comunicazioni relative alla domanda. Il soggetto erogatore selezionato è tenuto a predisporre un documento di proposta dei servizi offerti con relativi costi. Tale documento dovrà essere allegato dal destinatario alla domanda di finanziamento.

Il soggetto erogatore per poter essere selezionato dal destinatario deve effettuare la profilazione sulla piattaforma regionale SIUO - Sistema Informativo Unitario Operatori, avendo cura di registrare le sedi operative in Lombardia, e successivamente deve effettuare la registrazione sulla piattaforma regionale Bandi Online. La registrazione in Bandi Online è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta di rimborso in nome e per conto del destinatario.

Il destinatario può presentare la domanda di finanziamento, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo A.4, a partire dalle ore 12:00 del 04/09/2023 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre

le ore 12:00 del 15/12/2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e di presentazione della domanda.

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

I destinatari e i rappresentanti legali dei soggetti erogatori individuati dai destinatari sono tenuti a effettuare, precedentemente alla fase di compilazione della domanda da parte del destinatario, la registrazione e profilazione in Bandi Online⁴, esclusivamente attraverso:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta del codice PIN: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online>

oppure

- CIE – Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi Online diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di finanziamento di cui al presente Avviso, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

FASE DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Il destinatario è tenuto a compilare la domanda di finanziamento per ciascuna Linea di finanziamento richiesta sul sistema informativo Bandi Online. Si riportano i dettagli della fase di compilazione per ciascuna Linea di finanziamento.

A) SERVIZI DI PLACEMENT

Il destinatario è tenuto a compilare on line e a trasmettere a sistema:

- **Domanda di finanziamento** per la Linea A (Servizi di placement), di cui all'Allegato A.1.a;

⁴ La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo del destinatario è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto destinatario che presenta la domanda di finanziamento. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo del soggetto erogatore è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto erogatore, che sarà tenuto a presentare domanda di liquidazione in nome e per conto del destinatario per l'erogazione del contributo.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente – sia il destinatario, che il soggetto erogatore – possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta e viceversa, se prima non effettua un cambio profilo).

- **Informazioni relative al destinatario** stesso (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello “Domanda di iscrizione agli interventi FSE+” di cui all’Allegato A.4.

Inoltre, il destinatario è tenuto a caricare i seguenti documenti:

- **Copia di un documento** in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio in Regione Lombardia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d’affitto, bollettini utenze);
- **Documento di proposta dei servizi di placement**, predisposto dal soggetto erogatore individuato e sottoscritto dal soggetto erogatore e dal destinatario stesso. Tale documento deve contenere i seguenti campi minimi: informazioni anagrafiche del destinatario (nome, cognome e codice fiscale), elenco dei servizi di placement da erogare al destinatario, costo previsto per i servizi offerti. Tale documento dovrà inoltre riportare la seguente dichiarazione *“In qualità di soggetto erogatore individuato, dichiaro di accettare le condizioni per l’erogazione dei servizi previste dall’Avviso pubblico Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia”*;
- **Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi** (es. contratto, busta paga, etc.), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria.

Al termine della compilazione, il destinatario deve scaricare la domanda di finanziamento generata automaticamente dal sistema e prendere visione dei contenuti della stessa.

B) SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Il destinatario è tenuto a compilare on line e a trasmettere a sistema:

- **Domanda di finanziamento** per la Linea B (Servizi di formazione specialistica), di cui all’Allegato A.1.b;
- **Informazioni relative al destinatario** stesso (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello “Domanda di iscrizione agli interventi FSE+” di cui all’Allegato A.4.

Inoltre, il destinatario è tenuto a caricare i seguenti documenti:

- **Copia di un documento** in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio in Regione Lombardia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d’affitto, bollettini utenze);
- **Documento di assessment** dei fabbisogni formativi del destinatario, predisposto dal soggetto erogatore dei servizi della Linea A (ove fruiti) o da ulteriore soggetto previsto al paragrafo B.2;
- **Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica**, predisposto dal soggetto erogatore individuato e sottoscritto dal soggetto erogatore e dal destinatario stesso. Tale documento deve contenere i seguenti campi minimi: informazioni anagrafiche del destinatario (nome, cognome e codice fiscale), servizi di formazione specialistica da erogare al destinatario, costo previsto per i servizi offerti. Tale documento dovrà inoltre riportare la seguente dichiarazione *“In qualità di soggetto erogatore individuato, dichiaro di accettare le condizioni per l’erogazione dei servizi previste dall’Avviso pubblico*

Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- **Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi** (es. contratto, busta paga, etc.), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria.

Al termine della compilazione, il destinatario deve scaricare la domanda di finanziamento generata automaticamente dal sistema e prendere visione dei contenuti della stessa.

FASE DI INVIO DELLE DOMANDE

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi dell'art. 8 All. B del D.P.R. n. 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

Una volta conclusa la compilazione, e allegati i documenti previsti, le domande devono essere trasmesse per via telematica, cliccando il pulsante *"Invia al protocollo"*. Il sistema informativo rilascia automaticamente numeri e date di protocollo delle domande di finanziamento presentate.

Ai fini della verifica della data di presentazione di ciascuna domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica delle domande è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi online al destinatario e riporta i numeri identificativi a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale delle domande di finanziamento.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

I voucher sono assegnati con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Regione Lombardia effettua l'istruttoria delle domande di finanziamento e comunica l'esito delle istruttorie entro 60 giorni dalla data della loro protocollazione elettronica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei destinatari, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.4;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione presentata.

I requisiti sono resi dai destinatari sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento.

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai destinatari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto destinatario verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del destinatario, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

Nel caso invece di totale assenza della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda, di cui paragrafo C.1, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento sarà dichiarata "non ammissibile".

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 60 giorni solari dalla data della protocollazione elettronica della domanda di finanziamento, il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento la concessione del contributo. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun destinatario tramite sistema informativo, all'indirizzo dichiarato nella domanda di finanziamento, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Gli esiti delle istruttorie saranno pubblicati sul sito di Regione Lombardia dedicato alla programmazione europea (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027>).

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

La liquidazione del voucher avviene in un'unica soluzione a conclusione del processo di validazione della domanda di liquidazione relativa a ciascuna domanda di finanziamento.

L'atto di liquidazione è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al paragrafo C.4.b in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale. La documentazione allegata alla domanda di liquidazione è verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso.

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro 360 giorni solari consecutivi dalla data di concessione del finanziamento per ciascuna Linea, i destinatari dovranno:

- realizzare e concludere tutte le attività connesse ai servizi di placement e/o di formazione specialistica;
- quietanzare tutte le fatture (per considerare quietanzata una fattura occorre allegare copia del bonifico bancario di pagamento effettuato da parte del destinatario e intestato al fornitore, in stato eseguito, relativo alla medesima spesa).

Le attività connesse ai servizi di placement e di formazione specialistica e le relative spese devono essere realizzate e sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda finanziamento per ciascuna Linea. In caso di non ammissione della domanda di finanziamento, le spese eventualmente già sostenute non potranno essere riconosciute.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

I soggetti erogatori sono tenuti a trasmettere la domanda di liquidazione per ciascuna Linea di finanziamento, in nome e per conto del destinatario, attraverso il sistema informativo Bandi online, entro 450 giorni solari consecutivi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del contributo. Nel calcolo dei giorni solari sono compresi i giorni festivi e il sabato. Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo o di sabato, non è ammessa la proroga della rendicontazione al giorno ferial successivo.

I soggetti erogatori dei servizi previsti dalla Linea A e dalla Linea B dovranno presentare due diverse domande di liquidazione, ciascuna relativa alla domanda di finanziamento richiesta dal destinatario, secondo le modalità di seguito descritte.

A) SERVIZI DI PLACEMENT

Il soggetto erogatore dei servizi di placement è tenuto a trasmettere:

- **Domanda di liquidazione per la Linea A** (Servizi di placement), sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto erogatore o suo delegato, in nome e per conto del destinatario, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.a;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, solo nel caso in cui non sia il rappresentante legale del soggetto erogatore a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3;
- **Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement**, secondo lo schema di cui all'Allegato A.10;
- **Eventuale copia del contratto di lavoro**⁵ stipulato e sottoscritto dal soggetto destinatario del contributo, che dovrà avere le caratteristiche descritte al paragrafo B.2;

⁵ Nel caso di sottoscrizione di contratti di supporto manageriale di cui al paragrafo B.2, il soggetto erogatore è tenuto ad allegare:

- accordo di collaborazione tra il destinatario e la società di Temporary o Fractional Management;
- contratto/i tra il destinatario e l'impresa cliente o le imprese clienti, da cui si evinca una durata complessiva di almeno 12 mesi, anche non continuativi.

- **Informativa al datore del lavoro** che sottoscrive un contratto con il destinatario del contributo, in merito al finanziamento delle attività svolte dal soggetto erogatore nell'ambito dei servizi di placement, di cui all'Allegato A.5;
- **Copia della fattura** emessa dal soggetto erogatore di servizi di placement nei confronti del destinatario, relativa ai servizi di consulenza di carriera (che si articolano in: bilancio delle competenze e caratteristiche; sviluppo del progetto professionale personalizzato), da cui si attesti la quota di contributo a carico del destinatario, non coperta da contributo pubblico. La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e seguente dicitura: "PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81J23000100009". All'interno della fattura dovrà essere inoltre indicato in nota il costo totale dei servizi erogati dal soggetto erogatore;
- **Documentazione attestante gli avvenuti pagamenti** mediante bonifico bancario di pagamento eseguito degli importi indicati nelle fatture. Il bonifico deve essere eseguito dal destinatario della misura. La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN.

B) SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Il soggetto erogatore dei servizi di formazione specialistica è tenuto a trasmettere:

- **Domanda di liquidazione per la Linea B** (Servizi di formazione specialistica), sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto erogatore o suo delegato, in nome e per conto del destinatario, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.b;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, solo nel caso in cui non sia il rappresentante legale del soggetto erogatore a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3;
- **Attestato di partecipazione ai servizi di formazione specialistica**, secondo lo schema di cui all'Allegato A.7;
- **Eventuale copia del contratto di lavoro**⁵ stipulato e sottoscritto dal soggetto destinatario del contributo, che dovrà avere le caratteristiche descritte al paragrafo B.2;
- **Copia della fattura** emessa dal soggetto erogatore dei servizi di formazione specialistica nei confronti del destinatario, da cui si attesti la quota di contributo a carico del destinatario, non coperta da contributo pubblico. La fattura dovrà riportare chiaramente il nome, cognome, il codice fiscale del destinatario e seguente dicitura: "PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – CUP E81J23000100009". All'interno della fattura dovrà essere inoltre indicato in nota il costo totale dei servizi erogati dal soggetto erogatore;
- **Documentazione attestante gli avvenuti pagamenti** mediante bonifico bancario di pagamento eseguito degli importi indicati nelle fatture. Il bonifico deve essere eseguito dal destinatario della misura. La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del

22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento.

Nella fase di verifica della documentazione relativa alle domande di liquidazione presentate per entrambe le linee di finanziamento, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti erogatori i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto erogatore verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta del referente indicato nella domanda di liquidazione. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto erogatore, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per la verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia potrà eccezionalmente procedere a una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari. L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

I soggetti erogatori sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di richiesta del finanziamento e in fase di rendicontazione. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Pena la decadenza del contributo, non sono ammesse variazioni relative a:

- il soggetto erogatore individuato in ciascuna domanda di finanziamento;
- la tipologia di formazione specialistica prevista in fase di presentazione della domanda di finanziamento sulla Linea B.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori

Il soggetto destinatario e i soggetti erogatori sono tenuti a:

1. rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, oltre che nella normativa comunitaria e nazionale applicabile;
2. fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;
3. assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;

4. assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
5. conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo, tutta la documentazione presentata in fase di rendicontazione (rif. paragrafo C.4);
6. impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri contributi ottenuti per le medesime spese;
7. consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia, nonché di funzionari statali o dell'Unione europea.

Inoltre, i soggetti erogatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027, che sono contenute nelle “Brand Guidelines FSE+ 2021-2027” e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nel sito della programmazione europea <https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027>.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021, si richiama l'obbligo per i soggetti erogatori di fornire sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall'Unione europea”, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Inoltre, i soggetti erogatori sono tenuti ad apporre gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall'Unione europea”, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia) sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.

Inoltre, qualsiasi documento deve contenere, oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che le attività realizzate sono state realizzate nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

In caso di inosservanza da parte dei soggetti erogatori degli obblighi sopra prescritti, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme. Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti destinatari e dei soggetti erogatori

La rinuncia deve essere comunicata dal destinatario del contributo, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online, secondo lo schema di cui all'Allegato A.8. La rinuncia verrà comunicata al soggetto erogatore dei servizi individuato dal destinatario in fase di presentazione della domanda di finanziamento.

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale, con decreto del responsabile del procedimento di Regione Lombardia, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal destinatario in fase di presentazione della domanda e dal soggetto erogatore in fase di richiesta di liquidazione;

- i soggetti erogatori non rispettino le disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità, previsti al paragrafo D.1.

In tutti i casi sopra elencati Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti calcolati dalla data di erogazione del contributo.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad essi collegati, previsti nel presente Avviso.

D.4 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la corretta realizzazione delle azioni e delle attività collegate agli interventi finanziati, nonché la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

I soggetti erogatori del contributo sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo;
- Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.

I soggetti destinatari sono tenuti a trasmettere le informazioni relative alla domanda di iscrizione agli interventi FSE+ (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+", di cui all'Allegato A.4. In merito al trattamento dei dati personali, si rimanda all'Allegato A.6 "Informativa sul trattamento dei dati personali".

Inoltre, in considerazione della natura sperimentale della misura, saranno valutati ulteriori risultati, tra cui: tasso di reimpiego e di partecipazione femminile; dimensione e settore delle imprese che assumono i destinatari della misura, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese; livello di coinvolgimento degli enti bilaterali; tipologia di formazione specialistica fruita con particolare riferimento alle aree di transizione ecologica e digitale e all'area della sostenibilità.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima

dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Avviso è individuato nel Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Mercato del lavoro e Politiche Attive della DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.6.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nei seguenti portali:

- **Bandi Online** (www.bandi.regione.lombardia.it)
- **Regione Lombardia**, sezione programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027>);
- **Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia** (<https://www.bollettino.regione.lombardia.it>).

Per informazioni relative ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi, i soggetti destinatari e i soggetti erogatori possono indirizzare una mail a voucher_manager@regione.lombardia.it.

Per le richieste di ordine tecnico relativo alle procedure informatiche e per richieste di assistenza tecnica è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Scheda informativa*

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.1 – Azione a.1 AVVISO PUBBLICO “VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE MANAGERIALE DEL CAPITALE UMANO” A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027
DI COSA SI TRATTA	Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 311 del 15/05/2023, si propone di valorizzare le competenze manageriali di lavoratrici e lavoratori fuoriusciti dal mercato

	<p>del lavoro o coinvolti nei processi di reinserimento del lavoro e a migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per tali figure, attraverso due Linee di finanziamento.</p> <p>La Linea di finanziamento A prevede il co-finanziamento delle spese sostenute dai destinatari per i servizi di placement.</p> <p>La Linea di finanziamento B prevede il co-finanziamento delle spese sostenute dai destinatari per i servizi di formazione specialistica.</p>									
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher per la rigenerazione delle competenze manageriali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • privi di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni; • ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente o, in alternativa, rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi; • età compresa tra i 50 e i 62 anni inclusi; • residenti o domiciliati in Regione Lombardia. 									
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della presente misura è pari a € 1.500.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1.</p> <p>La dotazione finanziaria è suddivisa nelle due Linee di finanziamento previste, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea A) Servizi di placement, dotazione di € 750.000,00; • Linea B) Servizi di formazione specialistica, dotazione di € 750.000,00. <p>Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è inoltre prevista una riserva finanziaria pari a € 500.000,00 a favore di destinatari di genere femminile.</p>									
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Ai soggetti destinatari del contributo, in possesso dei requisiti elencati al paragrafo A.4, sono messi a disposizione voucher, a fondo perduto, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi di placement (Linea di finanziamento A); • servizi di formazione specialistica (Linea di finanziamento B). <p>Ciascun destinatario può richiedere il contributo a valere su una o entrambe le Linee di finanziamento, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.</p> <p>La domanda di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, il quale dovrà indicare nella domanda stessa il soggetto erogatore individuato. La domanda di liquidazione deve, invece, essere presentata dal soggetto erogatore, in nome e per conto del destinatario, nelle modalità descritte al paragrafo C.4. L'erogazione del contributo avviene a seguito della verifica della domanda di liquidazione per ciascuna Linea di finanziamento richiesta.</p> <p>Il valore dei voucher non potrà superare gli importi di seguito indicati, distinti per Linea di finanziamento:</p> <table border="1" data-bbox="522 1572 1222 1757"> <thead> <tr> <th>Linea di finanziamento</th> <th>Tipologia di servizi finanziabili</th> <th>Valore massimo del voucher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Servizi di placement</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Servizi di formazione specialistica</td> <td>5.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Linea di finanziamento	Tipologia di servizi finanziabili	Valore massimo del voucher	A	Servizi di placement	6.000 €	B	Servizi di formazione specialistica	5.000 €
Linea di finanziamento	Tipologia di servizi finanziabili	Valore massimo del voucher								
A	Servizi di placement	6.000 €								
B	Servizi di formazione specialistica	5.000 €								

	<p>Per entrambe le Linee di finanziamento, in ogni caso, il contributo pubblico erogato per singolo destinatario non potrà superare il 75% delle spese ammissibili.</p> <p>Ulteriori spese relative ai servizi fruiti non coperte dal contributo pubblico devono essere finanziate da contributo economico privato, a carico del destinatario stesso.</p> <p>Per entrambe le Linee, il riconoscimento del contributo è subordinato parzialmente al raggiungimento del risultato occupazionale: il 70% del contributo (calcolato in base alle spese sostenute e ritenute ammissibili) sarà rimborsato a prescindere dal risultato, mentre il 30% sarà rimborsato a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale, rappresentato alternativamente dalla sottoscrizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi; • uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del "Temporary manager" o del "Fractional manager, per una durata complessiva di almeno 12 mesi, anche non continuativi. <p>I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui siano a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.</p> <p>Il risultato dell'inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario sia stata occupato, anche in missione di somministrazione, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto rendicontato.</p> <p>In mancanza della sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, la quota del 30% del voucher condizionata al risultato rimane a carico del soggetto erogatore.</p> <p>Non è ammessa la rendicontazione di servizi il cui risultato, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto con le caratteristiche sopradescritte, avvenga in data antecedente alla data di concessione del finanziamento.</p>
REGIME AIUTO DI STATO	La misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari sono persone fisiche.
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è a sportello, previa istruttoria sulla verifica dei requisiti di ammissibilità del bando.</p> <p>Le domande saranno istruite in ordine di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online.</p> <p>L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.</p>
DATA DI APERTURA	Ore 12:00 del 04/09/2023
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 15/12/2024
COME PARTECIPARE	Le domande di finanziamento dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dal destinatario, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del sistema informativo Bandi online disponibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it .
CONTATTI	<p>Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nei seguenti portali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it) • Regione Lombardia, sezione programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027);

	<ul style="list-style-type: none"> • Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (https://www.bollettino.regione.lombardia.it) <p>Per informazioni relative ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi, i soggetti destinatari e i soggetti erogatori possono indirizzare una mail a voucher_manager@regione.lombardia.it.</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma SIUO scrivere a suport@ariaspa.it o contattare il numero verde 800.591.826.</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.</p>
--	--

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo lo schema di cui all'Allegato A.9, agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.10 Definizioni e glossario

BURL. Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CIE. Carta di Identità Elettronica

CNS. Carta Nazionale dei Servizi

CRS. Carta Regionale dei Servizi

CUP. Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

FSE+. Fondo Sociale Europeo Plus

ITS. Istituto Tecnico Superiore

SPID. Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande di finanziamento	Dal 04/09/2023 ore 12:00 al 15/12/2024 ore 12:00	<p>Registrazione e accesso alla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it</p> <p><u>Per la domanda di finanziamento per la Linea A:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilazione della Domanda di finanziamento per la Linea A (Allegato A.1.a) e delle informazioni relative al destinatario stesso (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.4 • Caricamento dei seguenti allegati: Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio in Regione Lombardia; Documento di proposta dei servizi di placement; Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o in un rapporto di lavoro concluso negli ultimi 12 mesi, nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria relativa all'ultimo rapporto di lavoro. <p><u>Per la domanda di finanziamento per la Linea B:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilazione della Domanda di finanziamento per la Linea B (Allegato A.1.b) e delle informazioni relative al destinatario stesso (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.4 • Caricamento dei seguenti allegati: Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio in Regione Lombardia; Documento di assessment dei fabbisogni formativi del destinatario; Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica; Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o in un rapporto di lavoro concluso negli ultimi 12 mesi, nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria relativa all'ultimo rapporto di lavoro.
Istruttoria per ammissibilità delle domande	Entro 60 giorni successivi alla data di protocollazione delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)	
Avvio delle attività	Solo successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento per ciascuna Linea	

Conclusione delle attività (comprensivo di quietanza dei pagamenti)	Entro 360 giorni dalla data di concessione del finanziamento	
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 450 giorni dalla data di concessione del finanziamento	Allegati da caricare sul sistema informativo per la domanda di liquidazione per la Linea A: <ul style="list-style-type: none"> • Domanda di liquidazione per la Linea A (Allegato A.2.a) • Incarico per la sottoscrizione digitale della domanda di liquidazione, ove necessario (Allegato A.3) • Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement (Allegato A.10) • Eventuale copia del contratto di lavoro stipulato e sottoscritto dal destinatario • Informativa al datore del lavoro che sottoscrive un contratto con il destinatario del contributo, in merito al finanziamento delle attività svolte dal soggetto erogatore nell'ambito dei servizi di placement (allegato A.5) • Copia della fattura emessa dal soggetto erogato dei servizi di placement al destinatario dei servizi • Documentazione attestante gli avvenuti pagamenti da parte del destinatario Allegati da caricare sul sistema informativo per la domanda di liquidazione per la Linea B: <ul style="list-style-type: none"> • Domanda di liquidazione per la Linea B (Allegato A.2.b) • Incarico per la sottoscrizione digitale della domanda di liquidazione, ove necessario (Allegato A.3) • Attestato di partecipazione ai servizi di formazione specialistica (Allegato A.7) • Eventuale copia del contratto di lavoro stipulato e sottoscritto dal destinatario • Copia della fattura emessa dal soggetto erogato dei servizi di formazione specialistica al destinatario dei servizi • Documentazione attestante gli avvenuti pagamenti da parte del destinatario
Liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 80 giorni dalla data di protocollazione della domanda di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)	

D.12 Allegati

A.1.a Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)

A.1.b Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)

A.2.a Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)

A.2.b Domanda di liquidazione per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)

A.3 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione

A.4 Domanda di iscrizione agli interventi FSE+

A.5 Informativa al datore di lavoro in merito al finanziamento delle attività svolte dal soggetto erogatore nell'ambito dei servizi di placement

A.6 Informativa sul trattamento dei dati personali

A.7 Attestato di partecipazione ai servizi di formazione specialistica

A.8 Comunicazione di rinuncia al finanziamento

A.9 Modulo di richiesta di accesso agli atti

A.10 Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement



(Allegato 3 al decreto di integrazione all'Avviso)

ALLEGATO A.10

AVVISO PUBBLICO
“VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE MANAGERIALE DEL CAPITALE UMANO”
PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027
Decreto n. del

Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement

Spett.le Regione Lombardia
DG Istruzione, Formazione, Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID DOMANDA: _____
CUP: E81J23000100009

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il
_____ Codice Fiscale _____ residente in _____ via/piazza
_____ n. _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____,

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver fruito dei servizi di placement nell'ambito della domanda ID _____ autorizzata in data _____, presso il soggetto erogatore _____ (denominazione/Ragione sociale) Codice Fiscale/P. IVA _____ dal _____ al _____ (inserire date di fruizione dei servizi)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il
_____ Codice Fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato



sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

In qualità di:

- Legale rappresentante del soggetto erogatore
- Delegato del soggetto erogatore con poteri di rappresentanza

(Denominazione/Ragione sociale) _____ Codice Fiscale/P. IVA

_____ società di outplacement in possesso di specifica autorizzazione ministeriale e regolarmente iscritta presso l'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Regione Lombardia

DICHIARA

- che il destinatario _____ (*nome e cognome del destinatario*) Codice Fiscale _____, nell'ambito della domanda ID _____ ha fruito dei servizi di placement dal _____ al _____ (*inserire date di fruizione dei servizi*)

Luogo, data

Il destinatario

Firma olografa

Il soggetto erogatore (denominazione)

Firma digitale o firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma



(Allegato 4 al decreto di integrazione all'Avviso)

ALLEGATO A.1.a

AVVISO PUBBLICO
"VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE MANAGERIALE DEL CAPITALE UMANO"
PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027

Decreto n. 10238 del 6 luglio 2023 e ssmmii

Domanda di finanziamento per la Linea A (Servizi di placement)

Spett.le Regione Lombardia
DG Istruzione, Formazione, Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID DOMANDA: _____
CUP: E81J23000100009

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il
_____ Codice Fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____
CAP _____,

[in caso di residenza fuori da Regione Lombardia indicare il domicilio]

con domicilio in via/piazza _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____
_____ CAP _____,

Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

CHIEDE

l'assegnazione di un voucher per la Linea A, per un valore complessivo pari a € _____, da utilizzare esclusivamente per la fruizione di servizi di placement, erogati da [*ragione sociale*] _____ Codice Fiscale _____, in possesso di specifica autorizzazione



ministeriale e regolarmente iscritta presso l'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Regione Lombardia (di seguito "soggetto erogatore").

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere privo di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni;
- di aver avuto ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente o, in alternativa, rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi, come confermato da Comunicazione obbligatoria o idonea documentazione;
- di avere un'età tra i 50 e i 62 anni inclusi;
- di avere residenza e/o domicilio in Regione Lombardia, come attestato da documentazione allegata;
- di non essere destinatario di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi previste dall'Avviso in oggetto.

DICHIARA INOLTRE

- di avere preso visione e sottoscritto il documento di proposta dei servizi di placement predisposto dal soggetto erogatore individuato (contenente le proprie informazioni anagrafiche, l'elenco dei servizi di placement previsti, il costo previsto per i servizi) e allegato alla presente domanda;
- di essere consapevole che il contributo assegnato verrà erogato da Regione Lombardia al soggetto erogatore, che al termine dei servizi di placement dovrà trasmettere la domanda di liquidazione in nome e per conto del/la sottoscritto/a, secondo le modalità descritte dall'Avviso;
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e allegata all'Avviso. Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la presente domanda e per le altre finalità indicate nell'informativa citata;
- che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso.

SI IMPEGNA

- ad osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dall'Avviso, pena la revoca del contributo;
- a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
- a garantire il finanziamento, a carico del/la sottoscritto/a, delle spese relative ai servizi di placement fruiti non coperte dal contributo pubblico;
- a fornire al soggetto erogatore la documentazione utile alla presentazione della domanda di liquidazione, compresa l'eventuale documentazione relativa al contratto di lavoro stipulato e sottoscritto dal/la sottoscritto/a a seguito della fruizione dei servizi;

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali come da Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) n. 2016/679.

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

Si allegano alla domanda di finanziamento per la Linea A:

1. Documento di proposta dei servizi di placement, predisposto dal soggetto erogatore individuato e sottoscritto dal soggetto erogatore e dal/la sottoscritto/a;
2. Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio sul territorio di Regione Lombardia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d'affitto, bollettini utenze);
3. Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto/busta paga ecc), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria.

Luogo e data _____

Firmato dal Dichiarante



(Allegato 5 al decreto di integrazione all'Avviso)

ALLEGATO A.1.b**AVVISO PUBBLICO**
**“VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE MANAGERIALE DEL CAPITALE UMANO”
PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027**
Decreto n. 10238 del 6 luglio 2023 e ssmmii**Domanda di finanziamento per la Linea B (Servizi di formazione specialistica)**

Spett.le Regione Lombardia
DG Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID DOMANDA: _____**CUP:** E81J23000100009

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il
_____ Codice Fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____
CAP _____,

[in caso di residenza fuori da Regione Lombardia indicare il domicilio]

con domicilio in via/piazza _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____
_____ CAP _____,

Tel _____ E-mail _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

CHIEDE

l'assegnazione di un voucher per la Linea B, per un valore complessivo pari a € _____, da utilizzare esclusivamente per la fruizione di servizi di formazione specialistica, erogati

- dall'operatore accreditato regionale per i servizi di istruzione e formazione professionale _____ Codice Fiscale _____, iscritto alla sez. _____, con numero definitivo di iscrizione _____
- dall'Università/dal Consorzio Universitario _____ Codice Fiscale _____ con sede in Lombardia



- dalla Fondazione ITS Academy _____ Codice Fiscale _____ con sede in Lombardia

(di seguito “soggetto erogatore”).

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere privo di impiego di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni;
- di aver avuto ultimo rapporto di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi del CCNL vigente o, in alternativa, rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi, come confermato da Comunicazione obbligatoria o idonea documentazione;
- di avere un'età tra i 50 e i 62 anni inclusi;
- di avere residenza e/o domicilio in Regione Lombardia, come attestato da documentazione allegata;
- di non essere destinatario di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi previste dall'Avviso in oggetto.

DICHIARA INOLTRE

- di aver effettuato l'analisi dei propri fabbisogni formativi:
 - nell'ambito della Linea di finanziamento A del presente Avviso, tramite servizi di placement erogati da (ragione sociale) _____ Codice Fiscale _____
 - presso [l'operatore accreditato regionale ai servizi al lavoro/la società di outplacement] _____ Codice Fiscale _____
- di aver preso visione del documento di *assessment* dei fabbisogni formativi, predisposto dal soggetto di cui al punto precedente, allegato alla presente domanda;
- di avere preso visione e sottoscritto il documento di proposta dei servizi di formazione specialistica predisposto dal soggetto erogatore individuato (contenente le proprie informazioni anagrafiche, l'elenco dei servizi di formazione specialistica previsti, e il costo previsto per i servizi) e allegato alla presente domanda;
- di essere consapevole che il contributo assegnato verrà erogato da Regione Lombardia al soggetto erogatore, che al termine dei servizi di formazione specialistica dovrà trasmettere la domanda di liquidazione in nome e per conto del/la sottoscritto/a, secondo le modalità descritte dall'Avviso;
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e allegata all'Avviso. Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la presente domanda e per le altre finalità indicate nell'informativa citata;
- che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso.

SI IMPEGNA

- ad osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dall'Avviso, pena la revoca del contributo;
- a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
- a garantire il finanziamento, a carico del/la sottoscritto/a, delle spese relative ai servizi di formazione specialistica fruiti non coperte dal contributo pubblico;



- a fornire al soggetto erogatore del contributo la documentazione utile alla presentazione della domanda di liquidazione, compresa l'eventuale documentazione relativa al contratto di lavoro stipulato e sottoscritto dal/la sottoscritto/a a seguito della fruizione dei servizi;

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali come da Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) n. 2016/679.

Si allegano alla domanda di finanziamento per la Linea B:

1. Documento di *assessment* dei fabbisogni formativi del destinatario;
2. Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica, predisposto dal soggetto erogatore individuato e sottoscritto dal soggetto erogatore e dal/la sottoscritto/a;
3. Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio sul territorio di Regione Lombardia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d'affitto, bollettini utenze);
4. Documentazione attestante il ruolo dirigenziale del destinatario nel suo ultimo rapporto di lavoro o nel rapporto di lavoro con qualifica di dirigente concluso negli ultimi 12 mesi (es. contratto/busta paga ecc), nel caso in cui la qualifica di dirigente non sia confermata dalla Comunicazione Obbligatoria.

Luogo e data _____

Firmato dal Dichiarante



(Allegato 6 al decreto di integrazione all'Avviso)

ALLEGATO A.2.a

AVVISO PUBBLICO
“VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE MANAGERIALE DEL CAPITALE UMANO”
PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027
Decreto n. del

Domanda di liquidazione per la Linea A (Servizi di placement)

Spett.le Regione Lombardia
DG Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID DOMANDA: _____

CUP: E81J23000100009

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il
_____ Codice Fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

In qualità di:

- Legale rappresentante del soggetto erogatore**
 Delegato del soggetto erogatore con poteri di rappresentanza

[Denominazione/Ragione sociale] _____ Codice Fiscale/P. IVA

_____ Matricola INPS _____,

società di outplacement in possesso di specifica autorizzazione ministeriale e regolarmente iscritta presso

l'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V,

con sede legale in via _____ numero ____ Comune _____

Prov. _____ Cap _____

[in caso di sede operativa diversa da sede legale]

con sede operativa in via _____ numero ____ Comune _____

Prov. _____ Cap _____

Tel _____ E-mail _____



In qualità di soggetto erogatore individuato dal destinatario (Nome e Cognome) _____
Codice Fiscale _____ per l'erogazione dei servizi di placement (Linea di finanziamento A)
previsti dall'Avviso "Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano" a valere sul PR FSE+
2021-2027

CHIEDE

il riconoscimento dell'importo pari ad euro (al netto di IVA) _____ per l'erogazione dei
servizi di placement effettuata nell'ambito della domanda di voucher ID _____, ammessa a
finanziamento sul PR FSE+ 2021-2027.

DICHIARA

- che il destinatario sopracitato ha fruito dei seguenti servizi:

avviati in data _____ e conclusi in data _____

- che i servizi di placement erogati hanno avuto un costo complessivo (al netto di IVA) pari a euro _____
- che i servizi di placement erogati sono stati finanziati parzialmente da contributo economico privato per un importo pari a euro _____, a carico del destinatario;
- che il destinatario dei servizi di placement ha stipulato e sottoscritto un contratto di lavoro con le caratteristiche descritte dall'Avviso;
- di non aver richiesto né di richiedere in futuro per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
- di confermare, sotto propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti a sistema;
- che tutta la documentazione caricata a sistema informativo è conservata in originale presso la propria sede e rimarrà disponibile per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione per eventuali futuri controlli da parte di Regione Lombardia e di ulteriori soggetti e organismi competenti individuati a livello regionale, nazionale ed europeo.

COMUNICA

che il conto corrente di seguito indicato è il conto corrente utilizzato per l'Avviso Pubblico "Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano":

Denominazione intestatario	
Banca	
Agenzia n.	
Conto corrente n.	
CIN	
ABI	
CAB	
Codice IBAN	

SI IMPEGNA



- a restituire, in caso di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo;
- a conservare tutta la documentazione presso la sede _____.

Si allegano alla domanda di liquidazione:

1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione, nel caso di domanda di liquidazione presentata da soggetto diverso dal Rappresentante legale del soggetto erogatore;
2. Copia della fattura emessa dal soggetto erogatore di servizi di placement, da cui si attesti la quota di contributo a carico del destinatario, non coperta da contributo pubblico;
3. Documentazione attestante gli avvenuti pagamenti mediante bonifico bancario di pagamento eseguito da parte del destinatario degli importi indicati nella fattura;
4. Eventuale copia del contratto di lavoro stipulato e sottoscritto dal soggetto destinatario;
5. Informativa al datore del lavoro che sottoscrive un contratto con il destinatario del contributo, in merito al finanziamento delle attività svolte dal soggetto erogatore nell'ambito dei servizi di placement.
6. Dichiarazione attestante la fruizione dei servizi di placement

Firmato Digitalmente dal
Legale rappresentante

o suo delegato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n.82/2005

Luogo e data
